# ISTORIA

DEL

# CONCILIO TRIDENTINO

# ISTORIA
## DEL CONCILIO TRIDENTINO

DI

**FRÀ PAOLO SARPI**

DELL'ORDINE DEI SERVI

CON NOTE

TOMO VII.

MENDRISIO
**PER ANGELO BORELLA E COMP.**
A SPESE DEGLI EDITORI
1835

# ISTORIA

DEL

# CONCILIO TRIDENTINO

## CONTINUAZIONE DEL LIBRO OTTAVO.

XLIII. Il pontefice, vedute le risposte dagli ambasciatori date a'capitoli da'legati proposti, tanto più si confermò che bisognava metter fine al concilio, altrimenti qualche gran scandalo sarebbe seguito (1); e aveva per leggieri gl'inconvenienti preveduti

(1) Anche qui la medesima ingiustizia fa Pallavicino a Frà Paolo. « Non posso, dice egli, dissimulare una » incomportabile sua falsità in dire, che il papa s'accese » alla terminazion del concilio quando vide le petizioni » degli oratori, come se non avesse raccomandato ciò ar» dentissimamente in ogni lettera a'legati, prima di questo » fatto. » Ma Frà Paolo non dice che quelle risposte gli fecero prender quella risoluzione, ma che ve lo confermarono, il che mostra che l'avesse presa avanti. « Il ponte» fice, vedute le risposte dagli ambasciatori date a'capi» toli da' legati proposti, tanto più si confermò che bi» sognava metter fine al concilio, ecc. » Non è questo un dir chiaramente che la risoluzione era stata fissata innanzi, e se questo è, qual fondamento ha il rimprovero di Pallavicino?

e dubitava di qualche maggior impreveduto; ma vedendo la difficoltà di metter fine senza terminar le cose per le quali il concilio era congregato, se li prencipi non se ne contentavano, deliberò di far officio di questo con tutti. Scrisse di ciò a'nunzii suoi in Germania, Francia e Spagna; ne parlò con tutti gli ambasciatori residenti appresso di sè, e anco con quei de'prencipi d'Italia; e usava questo concetto, che a chi l'avesse ajutato a finir il concilio sarebbe più obbligato chè se avessero fatto assistenza con le armi in qualche gran bisogno. Alli legati rispose, chè voltassero la mira principale a finir il concilio, e a questo fine concedessero tutto quello che non si poteva negare per ottener questa intenzione, si admettessero manco cose pregiudiziali che possibile fosse; chè alla prudenza e forza loro, che erano nel fatto, rimetteva il tutto, purchè al concilio fosse posto, quanto più presto, fine.

Ma li legati, dopo aver considerato insieme con alquanti prelati le proposte degli ambasciatori sopra la riforma (*a*), e a loro instanza tralasciati sei de'capi proposti e ridottili a trentadue, il dì ventuno agosto li diedero a'prelati per parlarne sopra. Il cardinal di Lorena fece congregazioni particolari de'Francesi per esaminarli, il che era con soddisfazione de'legati, non solo perchè erano certi che egli camminava con la medesima intenzione di loro, ma anco essendo desiderosi d'accordarli a comun satisfazione, prima che se ne parlasse in congregazione generale; e diedero cura agli arcivescovi d'Otranto e di Taranto e vescovo di Parma, che ciascuno d'essi separatamente, nelle proprie case congre-

(*a*) *Visc. Mem.* 19 *Agost.*

gati li loro aderenti, gli esaminassero e intendessero quello che sarebbe di soddisfazione comune; e continuandosi in quello più giorni, tra i Spagnuoli e altri Italiani non chiamati fu mormorato assai, e fatto ammutinamento per opporsi (1).

Successe anco, che andato l' arcivescovo di Otranto (*a*) in casa dell' ambasciatore Cattolico, fu da lui di questo ammonito con dirgli, che non averebbe voluto aver occasione di far officii appresso il re che non gli piacessero; che quelle particolari congregazioni erano tanto mal intese da' buoni prelati, che non poteva restar di darne conto a Sua Maestà. Egli si scusò, che tutto era per buon fine per facilitar la materia e per provveder alle dif-

(1) *Pallav.* l. 22. c. 8.

— Perchè Paleotti nol dice, Pallavicino crede che l'arcivescovo di Otranto non fosse in quel numero; e questa congettura può farsi più forte dalla testimonianza di Visconti, il quale nella sua lettera del 24 di agosto non parla che dell'arcivescovo di Taranto e del Vescovo di Parma. Ma più forte ancora del silenzio stesso è il dirsi dal medesimo Visconti, nella sua Memoria del 26 di agosto, che il conte di Luna, essendosi lagnato coll' arcivescovo di Otranto delle particolari congregazioni ch'egli avea sentito a dire che si tenevano in casa sua, l'arcivescovo negò assolutamente di averne tenuto alcuna. Onde essendosi esso monsignore scusato « ch'egli non ne « avea fatta niuna, nè meno vi era intervenuto, gli disse, « che que' prelati che le aveano fatte si erano mossi a « buon fine per facilitare questa materia di riforma ecc. » Vero è dunque, che correva qualche voce che l' arcivescovo di Otranto tenuto avesse tali adunanze, e da ciò si è ingannato Frà Paolo; ma è vero altresì che quella voce era falsa, e che quel prelato, non solo non tenne alcuna congregazione in casa sua, ma non intervenne in quelle tenute da altri.

(*a*) *Visc. Mem.* 26. *Agost.*

ficoltà innanzi la congregazione generale; ed essendo sopragiunto appunto allora il vescovo d'Ischia (1) per parlar al conte a nome del cardinal Morone, egli nel medesimo proposito gli mostrò che gli dispiacevano le private congregazioni, e che teneva opinione che non si facessero ad altro fine se non per metter difficoltà e tralasciar parte dei capi, a fine di far più presto la sessione. Con tutto ciò li legati più mirando a soddisfar li prelati che l'ambasciatore, vedute le cose avvertite in quelle congregazioni, le ricevettero per buoni avvertimenti e accomodarono li decreti, mutando diversi luoghi, e in altri inserendo secondo quelli.

XLIV. Ma mentre che erano per darli fuori così emendati, arrivò un corriero dall' imperatore (a), per instruzione portata dal quale l' arcivescovo di Praga ricercò instantemente li legati a non proporre la riforma de'prencipi secolari, sinchè essi avessero risposta da Sua Maestà Cesarea; la qual instanza fece anco dopo loro il conte di Luna. Per questo li legati erano molto perplessi, poichè già la Francia, e ora l'imperatore e la Spagna non si mostravano soddisfatti, e dall'altra parte era comun desiderio di tutti li Padri che la riforma si facesse tutta insieme; onde congregati in (b) casa di Navagiero indisposto, vedendo esser necessario dar soddisfazione agli ambasciatori, proposero se si doveva differir tutta la riforma, o il capo solo de' prencipi. Lorena era di parer che questo solo si differisse, e si proponesse tutto 'l rimanente; il che sarebbe piaciuto quando non fosse restato dub-

---

(1) Visconti nella sua lettera de' 26 di agosto nomina il Vescovo di Brescia, e non quello d' Ischia.

(a) *Pallav.* l. 22. c. 6. *e* 8. *Visc. Lett.* 29. *Agost.*

(b) *Id. Lett.* 31 *Agost. e* 2 *Sett.*

bio di dar ombra a' prelati che la riforma secolare s' avesse da ommetter in tutto, e da questo pigliassero occasione di reclamare, e privatamente e nelle pubbliche congregazioni. Onde fu risoluto di dar soddisfazione agli ambasciatori, differendo la riforma de' prencipi; ma acciocchè li prelati non interpretassero male, differire almeno la metà degli altri capi e più importanti, dando fuori il rimanente come li avevano corretti, per far dir li voti e celebrar la sessione; sebben la difficoltà che si vedeva nel decreto de' clandestini gli faceva dubitare. E il dì sei settembre furono (a) dati fuori ventuno capi di riforma, con ordine di cominciar il dì seguente le congregazioni. Nella formazione di questi adoperò tutta l' arte e ingegno il cardinal Simoneta con gli altri suoi, per camminar con temperamento sì che la corte romana ricevesse poco pregiudizio, e fosse data soddisfazione al mondo che dimandava riforma, e agli ambasciatori che la sollecitavano; e, quello che più di tutto importava, restassero li vescovi contenti, poichè volendo finir il concilio era necessario che essi vi concorressero con buona volontà.

La mira de' vescovi era una sola, cioè d' aver il governo più libero; questo credevano dover ottenere quando tre provvisioni fossero fatte: l' una (b), che li parochi fossero da loro dipendenti, il che sarebbe successo quando a loro fosse data la collazione de' beneficii curati; e questo oltre le altre difficoltà, metteva mano nelle riservazioni e regole della Cancellaria che era far una grand' apertura negli arcani della corte romana: vedendosi chiaramente che sarebbe aperta la porta a levargli intieramente

(a) *Visc. Lett.* 6 *Sett. Pallav.* l. 22. c. 8.
(b) *Visc. Mem.* 22 *Lugl. e* 24 *Agost.*

tutte le collazioni, che era togliergli ogni potestà e l' istessa vita. Però si venne a temperamento di tener ferme le riservazioni, ma far patroni li vescovi di dar le cure a chi loro piacesse col pretesto d'esamine: e a questo fine fu formato il diciottesimo capo con l' isquisito artifizio che ogni un vede; il qual con speciosa maniera fa il vescovo arbitro di dar il beneficio a chi piace, e non levà niente del guadagno alla Corte. L' altro capo era dell' esenzioni, nella qual materia molte soddisfazioni avevano ricevuto li vescovi per il passato, e nondimeno fu anco aggiunto l' undecimo capo per total complemento. Restavano l'esenzioni degli ordini regolari, ed erano venuti li vescovi in speranza di poterle affatto levare, o almeno moderar in tal maniera che li restassero in gran parte soggetti.

Già sino nel principio dell'anno fu eretta una congregazione sopra la riforma de' regolari, la qual con l' intervento de' generali e consiglio d' altre persone religiose assistenti in concilio, avevano fatto gran progresso e stabilito buoni decreti, senza nissuna contradizione; perchè quanto al di fuori e alle cose apparenti, li medesimi regolari non l'abborrivano, ma la desideravano. Quanto al di dentro e che occorre nei monasteri, erano molto ben certi che l' averebbono interpretato e praticato come a loro fusse piaciuto; anzi avevano per cosa utile d' aver in scritto riforma ristrettissima, come tutte le loro regole sono altro in scritto di quello che in osservazione. Ma quando s' incominciò a parlar di moderar l' esenzioni e sottoporli, almeno in parte, a'vescovi, si ammutinarono tutt' insieme li generali co' teologi degli Ordini, e fecero capo con gli ambasciatori de' prencipi, mostrando loro di quanto servizio fossero a' popoli, alle città e al pubblico governo: offerendosi, se in loro vi era

abuso di qualsivoglia sorte, che si rimediasse, che si contentavano di ogni riforma, e che ritornati ai loro governi erano per eseguirla più severa di quello che fosse ordinato. Ma che sottopor li monasteri agli Ordinari era un disformarli; perchè quelli non intelligenti della vita regolare e della severità della disciplina con che si mantiene, averebbono disordinato ogni cosa. Dicevano li vescovi che il privilegio è sempre con detrimento e disordinazione della legge; che la rivocazione è una cosa favorabile, ritornando li negozii nella loro natura; che il levarli non era far novità, ma restituir lo stato antico delle cose. Si rispondeva dall'altro canto che l'esenzione de' regolari per la sua antichità era così ben prescritta, che non poteva chiamarsi più privilegio, ma legge comune; che quando li monasteri erano soggetti a' vescovi, la disciplina ecclesiastica in essi e ne' loro canonici era così regolata e severa, che meritava di sopraintender a tutti; che volendo restituir l'antichità, conveniva farlo in tutte le parti; che quando li vescovi fossero ritornati come in quei tempi, si poteva sottoporli li monasteri come allora, ma non era giusto che dimandassero di aver soprintendenza a' monasteri, prima che si formassero tali quali è necessario che sia il rettor d'una vita regolare. Erano favoriti li regolari dagli ambasciatori e da'legati, per interesse della Corte, la qual averebbe perso un grande instromento quando non fossero stati dipendenti da lei sola; e non li mancava favore da qualche prelati, che confessavano le loro ragioni esser buone (1). Durò questo moto per qualche

---

(1) Si vede bene, qual motivo potesse indurre i legati a favorire i regolari. Ma quanto agli ambasciatori, non si scuopre tanto chiaramente, qual potesse esser il

giorni, rimettendosi però pian piano, perchè ogni giorno li vescovi che l' avevano eccitato, vi scoprivano dentro maggior difficoltà.

Il terzo capo era per gl' impedimenti che ricevevano li vescovi da' magistiati secolari, li quali per conservazione dell' autorità temporale non lasciavano trascorrere li vescovi ad esercitar quell' assoluto imperio che averebbono voluto, non solo sopra il clero, ma ancora sopra il popolo: a questo effetto era fatto il capo della riforma de' prencipi, del quale si è fatta menzione e a suo luogo si parlerà pienamente. Questa parte era stata, insieme con altre annesse a lei, differita per un' altra sessione, avendola per cosa difficile, e che averebbe potuto molto prolungare; ma li vescovi interpretarono questa dilazione che fosse a fine (a) di mandarla in niente. Si lamentavano che trattandosi di riformar tutta la Chiesa, si riformasse solo il clero. I legati facevano ogni diligenza per quietarli, mostrando che non era differita quella sola, ma altri capi ancora che era pur necessario trattare; promettendo, che la dilazione non era se non per far le cose con maggior maturità, ma che si sarebbono fatte certo; che era necessario facilitar l'espe-

---

loro fine, quando non fosse stato quello di credere che non convenisse agl' interessi de' loro princìpi che i vescovi fossero troppo potenti. Ma io non so se fosse loro più vantaggioso il fortificare la corte di Roma col mantener l' esenzioni, che i vescovi col sopprimerle. A giudicarne con le massime della politica ordinaria, pare che i re abbiano meno a temere da persone eternamente sue dipendenti, che da quelli i quali oltr'esserne indipendenti, si arrogano di più un' autorità superiore sopra di essi, e sopra i lor sudditi, e con ciò affievoliscono la possanza del principe.

(a) *Pallav.* l. 22. c. 9.

dizione di quella sessione, la qual sarebbe stata preparatoria all'altra, dove si sarebbe trattato senza meno il rimanente. Erano tutti intenti li legati per tener la sessione al tempo determinato, giudicando ciò necessario per ispedir il concilio presto; e perchè il papa per ogni corriero ordinario senz'alcun fallo, e ben spesso con qualche straordinario faceva loro instanza per l'espedizione e che lo liberassero dal concilio.

XLV. Nella congregazione de'sette settembre (*a*) fu ricevuto Frà Martino Rojas ambasciatore della religione di san Giovanni Gerosolimitano, detti cavalieri di Malta, il che fu differito di fare sino a quel tempo per le grandi opposizioni che fecero li vescovi principali, acciò non gli fosse dato luogo superiore: dicendo, non esser giusto che una religione di frati dovesse preceder tutto il corpo di tanti prelati. Ma finalmente s'accomodarono, e fu nella congregazione pubblicato, che se gli dava luogo tra gli altri ambasciatori, senza pregiudizio de'prelati, che pretendono precedenza (1). Fece un'orazione l'ambasciatore, scusando il suo Gran Maestro di aver tanto differito di mandar a Trento per i rumori dell'armata de'Turchi e per le incomodità che ricevevano per Dragut corsaro; esortò li Padri a porger rimedio a'mali presenti, li quali non toccavano anco poco li frati della sua religione, che non erano membri oziosi della repubblica cristiana. Esortò all'estirpazione dell'eresie, offerendo, che il Gran Maestro e la società loro averebbono preso

---

(1) *Labbe Col.* p. 493. *Mart.* t. 8. p. 1395.
— Nel posto degli ambasciatori ecclesiastici de' principi secolari, ma ultimo di tutti.
(*a*) *Pallav.* l. 22 c. 8. *Visc. Lett.* 3 e 7 *giug.* e 1 *luglio.* *Rayn. ad an.* 156 3 *N.* 147.

il patrocinio e difesa, spendendo non solo le facoltà, ma la vita e il sangue. Narrò l'origine della religione sua principiata per quaranta anni innanzi che Goffredo passasse all'acquisto della Terra Santa; le opere eroiche fatte da' loro maggiori, alle quali non potevano corrispondere al presente per esser stati spogliati di gran parte delle loro terre e possessioni; che essi sono l'antemurale di Sicilia e dell'Italia contra i barbari. Per il che pregava li Padri di raccordarsi dell'antichità, nobiltà, meriti e pericoli di quella società, e operare che gli fossero restituite le possessioni e commende usurpategli; e che dal concilio si decretasse, che all'avvenire non fossero conferite ad altri che a quelli del loro Ordine, confermando l'immunità e privilegi di quello. Gli fu risposto dal promotore per nome della sinodo, ricevendo l'escusazione e promettendo d'aver quella considerazione che meritava la dimanda sua intorno al conservar le commende e privilegi di quella religione. Ma quantunque ne' giorni seguenti appresso li legati facesse la medesima instanza più volte, ed essi ne facessero relazione al pontefice; egli altro mai rispose, se non che a lui toccava far la provvisione, e l'averebbe fatta al suo tempo.

XLVI. In quella e nelle seguenti congregazioni furono dati li voti sopra li venti capi di riforma proposti (1), ne' quali sebben non vi fu cosa di

---

(1) *Pallav.* l. 23 c. 1. *Mart.* t. 8 p. 1396.
— Frà Paolo avrebbe dovuto dire 21, perchè tanti erano quando furon proposti, ma se ne levò uno immediatamente avanti la sessione. È per altro assai probabile che qui vi sia un error d'impressione, perchè due pagine avanti lo stesso Frà Paolo ha detto ch'erano 21. Ma forse in questo luogo non mette che 20 articoli, perchè Visconti di più non ne mette nella sua lettera de' 6 di settembre.

gran momento, nondimeno per serie dell' istoria e dichiarazione di molte cose che occorsero dopo, è ben far menzione delle principali.

Nel primo capo, che era dell'elezione de'vescovi, dicendosi che vi fosse obbligo di provveder del più degno, tornò la difficoltà un' altra volta trattata, che era un legar le mani molto strettamente così al pontefice nelle collazioni, come a' re e prencipi nelle nominazioni, se dovessero esser ristretti a nominar una sola persona; e la maggior parte voleva, che, levato quel comparativo, si dicesse solamente esser tenuti a provvedere di persona degna (1). Ma dall' altro canto consideravano altri, che da' Padri era stato sempre usato il modo di dire che il più degno fosse preferito, e adducevano la ragione, perchè non può esser senza colpa chi antepone il manco degno, sebben idoneo, al più meritevole. Vi fu assai che disputare, ma si trovò modo di accomodarla, lasciando in apparenza la

---

(1) *Visc. Mem.* 24 *giugno.*

— È cosa assai strana che in una materia tanto grave ed in cui è tanto interessata la religione, quale è quella che versa circa la nominazione ai vescovati e alle cure, si abbia, nel deliberare, a far caso di una politica così poco cristiana, che si tema di limitare l'autorità del papa e de' principi. Perchè temer di ristringere la lor libertà più in questo punto che in tutti gli altri articoli di morale, additando loro le regole? Sono essi meno sovrani, per non poter dare beneficii che ai più degni, all' istesso modo che per non poter lecitamente commettere omicidii, ingiustizie, od altri delitti? Quando la libertà o l'autorità non è ristretta che dalle leggi e dalla coscienza, si è libero quanto ciascun sovrano debbe desiderare di esserlo, e quanto conviene ai popoli che lo sia; tanto più che in quel caso la scelta del più degno al loro giudizio è rimessa.

la voce; *più degno*, e parlando prima co' termini positivi e passando a comparativi, in maniera che s'intendesse la provvisione libera, e così fu usata la forma di dire che si vede stampata; cioè (a), che è obbligo di provveder di buoni e idonei pastori, e moralmente pecca chi non antepone i più degni e più utili alla Chiesa. Restando a queste parole la natural esposizione, che molti sono i più degni e più utili rispetto a molti altri che sono meno; nella qual amplitudine ha gran campo l'arbitrio di chi ha da provvedere.

Nel capo terzo fu qualche difficoltà intorno la visitazione degli arcivescovi. Questi allegando i canoni e consuetudini antiche, che li suffraganei giuravano obbedienza a' metropolitani, ed erano pienamente soggetti alla visitazione, correzione e governo di quelli, non acconsentivano che fosse fatto pregiudizio a quell' autorità, e tra questi grandemente si riscaldava il patriarca di Venezia. Li vescovi, particolarmente quelli del regno di Napoli, per il contrario s'affaticavano a conservar la consuetudine introdotta, per la quale non sono differenti d' autorità, ma di solo nome. Ma l'esser il numero de'vescovi grande e degli arcivescovi piccolo, e il favore che li legati e pontefizi facevano a quelli, acciò gli arcivescovi con la soggezione de' suffraganei non acquistassero autorità e riputazione de'quali potessero valersi per non star tanto soggetti alla Corte quanto sono, fu causa che non poterono ottenere se non una sola parola di soddisfazione che gli fu data, non proibendogli di visitare, quando fosse con causa approvata dal concilio provin-

(a) *Sess.* 24 c. 1 *de Reform.*

ciale. Di che si dolevano con dire, che era affatto un niente; perchè essendo nel concilio provinciale un arcivescovo con molti vescovi, si poteva aver per chiaro che l'occasione non sarebbe mai nata (1).

Il sesto capo era sopra l'esenzione de' capitoli delle cattedrali dall'autorità episcopale, nella quale avendo grande interesse li vescovi spagnuoli, e a loro contemplazione il conte di Luna, furono fatte molte restrizioni e ampliazioni; ma non però tali che quei prelati restassero contenti, sebben più volte fu mutato, e in fine anco tralasciato e portato all'altra sessione, come si dirà.

Il decimoterzo capo, in quello che tocca le

---

(1) *Mart.* t. 8. p. 1408 *e* 1440. *Pallav.* l. 23 c. 8. — Nella Chiesa non è stata sempre la distinzione di patriarchi, di primati, e di arcivescovi. Vi è però stata sempre una specie di subordinazione tra i vescovi, ed in ciascuna provincia tutti eran soggetti o al più antico, o a quello della città capitale, ovvero a quello che occupava la sede in cui da prima il cristianesimo era stato fondato. Dopo che questa diversità di gradi è stata regolata dai concilii, ogni metropolitano ottenne una giurisdizione su i vescovi della sua provincia, che gli promettevano obbedienza. Ma questa ubbidienza non era tale, che il metropolitano obbligar potesse i suoi suffraganei a obbedire a tutte le leggi ch' egli pretendea loro imporre. Non era pertanto agevole il fissar giustamente i limiti della giurisdizione tra un metropolitano e i suoi suffraganei. Non era in vero, come pretendevano i vescovi, un semplice grado di onore; ma nemmeno una ubbidienza illimitata. Il concilio con quel decreto par che abbia prevenuto i due estremi, regolando l'esercizio di quella giurisdizione con la volontà della sinodo, la quale deve naturalmente esser supposta egualmente contraria alla potestà arbitraria e alla corruzione.

pensioni (a), parlava generalmente; che nissun beneficio potesse esser gravato di maggiori pensioni che della terza parte de' frutti o loro valore, conforme a quello che fu di costume quando le pensioni s'introdussero. Il che al cardinale di Lorena non pareva conveniente, poichè vi sono benefizi molto ricchi, che quando anco pagassero due terze non si potrebbono intender gravati, e altri così poveri che non possono sostentar pensioni; però che non era questa giusta distribuzione, ma meglio era proibire che li vescovati di mille scudi e le parochiali di cento non potessero esser gravate, e quanto al rimanente, fermarsi. La qual opinione prevalse con grandissimo piacere de' legati e pontefizi, per la libertà assoluta che si lasciava al pontefice nei buoni benefizi. Furono molti e lunghi i discorsi di quelli che dimandavano moderazione sopra le pensioni e riservazioni dei frutti già imposte, e sopra gli accessi e regressi; ma la difficoltà constrinse ogni uno a metter il tutto in silenzio per la confusione e disordini che si prevedevano poter seguire; perchè tutti s'averebbono doluto con scusa che non averebbono risegnato li benefizi senza quelle condizioni; e maggiormente quelli che, per ottener tali grazie, avevano pagato composizione con la Camera averebbono occasione di dolersi che si levassero le grazie senza restituir li danari, i quali restituire trattava dell'impossibile. Finalmente ad ogni uno parve molto che si provvedesse all'avvenire, senza pensare al passato (1).

---

(1) I vescovi, al dire di Visconti e Pallavicino, da principio erano stati estremamente opposti alle pensioni; e infatti sembra contrariissimo alla giustizia, il dar parte

(a) *Visc. Mem.* 2 *settem.*

Il decimoquarto capo, che detestava e proibiva ogni pagamento di parte de'frutti per la collazione, provvisione e possesso, piaceva molto a' Francesi: dicevano, che per quelle parole era levato il pagamento delle annate; e veramente chi le considera ed esamina non potrà dargli altra intelligenza; con tutto ciò l' evento ha mostrato, che in Roma non è stato inteso così (1). Nel decimosettimo, dove

---

della rendita a quelli che non sono a parte con gli altri della cura e amministrazione delle chiese. Ma perchè era avvenuto che molte chiese erano divenute estremamente ricche, e molti ecclesiastici, i quali potean servire o che attualmente servivano la Chiesa, senza poter ottenere alcun beneficio per esser quelli già tutti occupati, non avean modo onde sussistere; si credette esser di giustizia dar loro qualche piccola porzione de' beneficii troppo ricchi. Sino a qui non vi era alcun inconveniente, e la cosa anzi sembrava ragionevolissima. Ma non andò molto che passò in abuso, dandosi con prodigalità quelle pensioni, detratte talvolta a' beneficii assai poco pingui, a una infinità di persone indegne che di esse profittavano per vivere nell' abbondanza e nell' ozio, intantochè quei che portavano il peso della fatica erano privi della giusta mercede che loro spettava. Carlo IX, nel XXV de' suoi articoli avea chiesto la soppressione di questo abuso. Il decreto in parte vi rimediò, con proibire che le pensioni eccedano il terzo della rendita. Ma ciò non ha fatto che convalidar l' altro disordine, ch' è quello di conferir quelle pensioni senza che sieno meritate per alcun servigio; e l' inconveniente è tanto più grande, che in vista del decreto si può riputar come lecito quello che non lo è nè agli occhi della ragione, nè a quei della religione.

(1) Aveano sempre i Francesi gran voglia che le annate si sopprimessero, le quali da' più moderati erano tollerate come un peso odioso, e dagli altri erano aper-

è proibita la pluralità de' benefizi e concessa la dualità in caso che uno non basti, fu ricercato da alcuni aggiunta, che quei doi benefizi non fossero distanti più che per il viaggio di un giorno, acciocchè potesse il provvisto far parte di residenza in ciascuno di loro. Ma non poterono ottenerlo, nè gli

---

tamente chiamate col nome di simonia. Avea il papa di ciò tale apprensione, che per quello si ha da una lettera del signor de l'Isle, dei 14 di gennajo 1563, avea fatti consapevoli di tal disegno i cardinali, e si era lasciato intendere di volerli mandare a Trento per impedirne la soppressione. Il dire, come fa Pallavicino, lib. 23, c. 3, che il cardinal di Lorena e alcuni altri Francesi le misero espressamente al coperto, nel dire la lor opinione, non pruova che Frà Paolo abbia detto una cosa *ridicolosa*, come si esprime il cardinale, allorchè disse che quel capo ai Francesi piaceva; poichè si sa che, avvegnachè Lorena e alcuni altri secondassero a tutta lor possa le pretensioni della corte di Roma, gli ambasciatori e la maggior parte dei vescovi non aveano per alcun modo le medesime mire; e dalle lettere di Visconti e dalle memorie di Dupuy si vede che la Francia avea sempre avuto intenzione di far sopprimere una tassa ch'è stata sempre odiosa alla nazione, e contra la quale è tuttavia pronta a riclamare tosto che se le presenterà l'occasione di farlo con isperanza di felice riuscita.

— * Infatti le annate in Francia furono abolite dall'assemblea nazionale nel 1789, mossavi dalle querele istesse del clero, nè più ristabilite; se non che nel concordato del 1801 con Buonaparte fu convenuto di pagare una modica somma per la spedizione delle Bolle a quelli solamente promossi a' vescovati od arcivescovati. Quasi la stessa pratica si osserva nella monarchia austriaca. La soppressione di questo lucroso ramo di finanza sacra ha non poco impoverito la camera apostolica.

(*Editore*)

autori s' affaticarono molto, prevedendo che quel decreto, come anco tutto il capitolo, non averebbe avuto esecuzione se non contra alcuni poveri (1). Il decimottavo sebben piacque in quanto restituiva in fatti la provvisione de' benefizi curati a' vescovi, li Francesi però contradissero alla forma dell' esamine (a), perchè pareva loro che legasse troppo strette le mani al vescovo in apparenza. Usavano per ragione il dire, che quel concorso era un dar luogo troppo aperto e pubblico all' ambizione; che l' antichità aveva professato di dar le chiese a chi le ricusava; e che con quella nuova maniera s'introduceva non solo il procurarle apertamente, ma il professarsene degno e procacciarle.

---

(1) Nulla tanto si vieta dagli antichi canoni, quanto la pluralità de' beneficii. Egli è non per tanto certo, che qualora un solo non basta per la sussistenza di colui che n'è investito, l'equità permette che se ne posseda un altro, e le leggi ecclesiastiche non lo proibiscono. Giusta è dunque la regola dal concilio prescritta; ma si è stranamente abusato di quel che si chiama sussistenza, perchè misurandola ciascuna dalla sua condizione, od anche dalla sua cupidigia, piuttostochè da' suoi bisogni, la maggior parte di essi altri confini non mettono alla pluralità dei beneficii che quelli de' propri desiderii; e Roma non ha mai negato dispensa a chiunque ha voluto dimandarla e pagarla. Il solo real vantaggio prodotto da quel decreto, è stato d'impedire almeno la pluralità de' beneficii di residenza; e ciò anche non è così generale che in Germania non si vedano vescovi aver molti vescovati e tante prebende quante ottenere ne possono. Più regolarità però scorgersi nelle altre Chiese della comunione romana, e il decreto con grande esattezza vi si osserva riguardo a' beneficii ch' esigono residenza.

(a) *Pallav.*, l. 23. c. 3.

Sopra il decimonono capo il vescovo di Conimbria s' estese a parlar contra le aspettative, come quelle che facevano desiderare e forse procurar la morte altrui; e delle riservazioni mentali passò a dire che erano fraudi e puri latrocini, e che in fine meglio era lasciar al pontefice l'intiera collazione di tutti li benefizi, che usar artifizi così indegni come era il voler dar virtù ad un pensiero non conferito, nè pubblicato, e lasciando suspizione che potesse esser non capito nell'animo, ma inventato dopo il fatto. Ma il cardinale Simoneta gli attraversò il ragionamento con dire, che il riprender gli abusi, quando la provvisione non è ancora deliberata, è cosa ragionevole affine di procurarla; ma vedendosi comune disposizione al rimedio e già formato il decreto, bastava stabilirlo con assentirvi, e non moltiplicar per ambizione in parole di riprensione, dove non fa bisogno (1).

---

(1) Niente era più odioso, nè più abusivo dell'espettative e riserve mentali; poichè davano esse occasione non solo a un infinito numero di frodi, ma eziandio a'desiderii e attentati criminosi contro la vita di quelli che possedevano i beneficii. La corte di Roma, specialmente dopo il grande scisma, erasi, per tirare a sè più gente, quasi impadronita di tutte le collazioni sotto que'differenti titoli, ed avrebbe avuto gran voglia di conservarsele. Ma la cosa fu così odiosa, e la rivolta di tutte le nazioni contro quella simonia cotanto scandalosa fu così generale, che bisognò cedere alla necessità, e farsi un merito di quella condiscendenza, per ritenere le annate e le altre cose delle quali eziandio si avrebbe voluto spogliarla, e che da essa posseggonsi con titolo niente più giusto. Ma infine mentre gli uni sacrificavano una parte per non perdere il tutto, contenti gli altri di essere riusciti in alcuno delle loro dimande, e credendo di aver ottenuto molto, perchè non

XLVII. Il dì undici settembre (a) ricevetteo gli ambasciatori francesi lettere del re de' ventotto agosto, nelle quali significava aver ricevuto gli articoli, comunicati a loro da' legati, e veder le cose molto lontane dalla speranza concepita; poichè lo stabilir quelli era un tagliar le ugne ai re, e crescer l'ecclesiastiche. Il che non volendo egli sopportare, gli comandava di rappresentar a' Padri con prudenza, desterità e vivacità, che siccome ogni prencipe, camminando il concilio come doverebbe, è in obbligo di favorirlo con ogni zelo e fervore, così l'occultar la piaga che causa li mali presenti, e farne una più grande con pregiudizio de' re, è molto lontano da quello che s'aspettava. Che egli veduto aveva come leggiermente passano nel riformar le persone ecclesiastiche che hanno causato gli scandali a quelli che si sono separati dalla Chiesa romana, e come s'assumano autorità di levar le ragioni e prerogative a' re, cassar le ordinazioni reali, le consuetudini prescritte e immemorabili, anatematizzar ed escomunicar li re e prencipi: tutte cose che tendono a seminar disobbedienza, sedizione o ribellione de' sudditi verso li prencipi loro. Essendo chiaro a tutto 'l mondo che la potestà de' Padri e del concilio non s' estende se non alla riformazione dell'ordine clericale, senza toccare cose di stato, potestà o giurisdizione seco-

era stato negato tutto, non insisterono col calore medesimo per il resto; pensando che lo farebbono senza frutto e che bisognava, o contentarsi, o fare uno scisma; e a questo erano risoluti di non venirvi per alcun modo.

(a) *Dup. Mem.* p. 479. *e seq.*

lare che è in tutto distinta dall'ecclesiastica; e che sempre, quando li Padri e concilii s'hanno assunto di trattar tali cose, li re e prencipi hanno fatto resistenza; da che sono procedute molte sedizioni e guerre dannonissime alla cristianità: gli confortassero, attendendo a quello che era di loro carico e necessario ai bisogni presenti, tralasciar quei tentativi che non avendo mai fatto buono effetto, erano per partorirlo molto più cattivo in quei tempi. Soggiunse il re, che se li Padri con queste persuasioni non si ritireranno, essi ambasciatori debbano opponersi virilmente; e fatta l'opposizione, senz'aspettar il loro giudizio o rimettersi alla loro discrezione, dovessero partirsi e ritirarsi a Venezia: facendo intender a' prelati francesi che debbano continuare nel concilio, adoperandosi al servizio di Dio; essendo certo che dove vederanno esser posta in deliberazione alcuna cosa contra le ragioni, prerogative e privilegi del re e della Chiesa Gallicana, non mancheranno d'assentarsi, come Sua Maestà vuol e intende che facciano. Scrisse anco al cardinale di Lorena nel medesimo tenore come ordinava si parlasse agli altri prelati, cioè che con la sua presenza non dovesse approvar alcuna cosa trattata in concilio contra le ragioni regie, ma assentarsi se vederà che li Padri escano fuori delle cose appartenenti al loro carico; rimettendosi nel sopra più alla instruzione che mandava agli ambasciatori.

Li Francesi, ricevute queste lettere, e comunicato il tutto col cardinale di Lorena, col consiglio suo ne diedero anco parte a' legati, e fecero passarne voce per il concilio; acciocchè, inteso questo, desistessero li vescovi dal dimandar riforma de' prencipi, ed essi non avessero occasione di far

l'opposizione, e venire a' protesti (1). Ma la cosa partorì contrario effetto, perchè li vescovi, li quali stavano alquanto quieti con l'espettazione, che, fatta sessione, si sarebbe proposta la riforma dei prencipi, intendendo questo di nuovo e vedendo che si mirava a metterla in silenzio, si diedero a trattar tra loro di non voler passar più innanzi negli atti conciliari se non era dato fuori, e messo in deliberazione insieme con gli altri, anco quel capo che de' prencipi trattava. E le pratiche camminarono così innanzi, che cento di loro si diedero la parola insieme di star costanti in queste deliberazioni; e formatane una scrittura sottoscritta di mano di tutti, andarono a' legati richiedendo che gli articoli della riforma de' prencipi fossero proposti, e dati a' Padri: dichiarando quasi in forma di protesta che non continuerebbono in parlare, nè concluderebbono niente sopra gli altri, se non insieme con quelli (2). Usarono li legati buone

---

(1) Vale a dire, diedero avviso ai legati dell'ordine che avevano di opporsi agli articoli di riforma de' principi, ma non del comando avuto di protestare e di ritirarsi. Perocchè su quest'ultimo punto non lasciarono traspirare un minimo che, e chicchessia nulla ne seppe sino al momento della esecuzione.

(2) *Pallav.* l. 22 c. 9. l. 23. c. 1. *Dup. Mem.* p. 506. — Questa specie di lega di un centinajo di vescovi, di cui parla Frà Paolo, è ben certa, ed è confermata dal cardinal Pallavicino lib. 22 c. 9. Ma si è ingannato Frà Paolo nel riferirne la causa alla minaccia di Ferrier. Perchè oltre l'aver, come abbiam detto, gli ambasciatori tenuto secretissimo l' ordine di protestare; egli è d' altra parte certo, che que'prelati fecero nota la loro risoluzione ai legati prima che la lettera del re Carlo fosse arrivata. Infatti al dir di Frà Paolo, gli ambasciatori non ebbero

anco ben evidente e chiaro che nissuna speranza restava di poter per il tempo determinato alla sessione aver in ordine cosa alcuna di riforma, li legati, fatta congregazione generale il dì quindici del mese (*a*), proposero di prolungarla sino agli undeci novembre, e così fu deliberato. La causa di così lunga dilazione fu, perchè il pontefice vedendo le difficoltà di finir il concilio, parte nascenti per le controversie tra li prelati, e parte per le opposizioni dell' ambasciator di Spagna, pose ogni speranza in superar le difficoltà del cardinale di Lorena; onde scrisse a' legati che quando la sessione non s' avesse potuto far al determinato tempo, si prolungasse per due mesi: e questo fece, acciocchè potendo il cardinale trasferirsi a Roma, avesse comodo di divisar con lui quello che non era possibile far per lettere, nè per messi; e acciocchè fosse preparata ogni disposizione per venir alla esecuzione (1). Sino a quel tempo

(1) Pallavicino lib. 23 c. 1 vuole, che ciò sia assolutamente falso, e che il papa, non che dare un tal ordine, non abbia mai dubitato che la sessione al tempo prefisso non si tenesse, e che il cardinal di Lorena non differisse la sua partenza da Trento per aspettarne l'evento. Infatti ne' dispacci di quel tempo nulla si vede onde si possa arguire che vi sia stato un tal ordine, ed è ben più naturale il pensare, che i legati abbiano preso un così lungo termine, perchè aspettar volessero il ritorno del cardinal di Lorena, e seguire appuntino le misure, che il papa concertate avesse con lui per la spedizione e conclusion del concilio. Si vede anche da un poscritto di Visconti de' 6 di settembre, che i legati da sè aveano già preso il partito di una così lunga dilazione; avvegnacchè in una lettera del medesimo giorno egli accerti, che

(*a*) *Pallav.* l. 22. c. 10. *Mart.* t. 8. p. 1397.

Padri, scrivendoli che voleva liberarsene in ogni modo, o con mettervi fine, se fosse possibile, il che più di tutto desiderava; quando no, usar un altro de' doi rimedii: però facessero opera essi di far nascer occasione di esserne richiesti, per non mostrar che egli fosse autore, e sollecitassero il viaggio di Lorena. Per il che egli, fatta la determinazione di prolungar la sessione, il dì seguente si partì (1).

XLIX. Erano nel pontefice cessati tutti li disgusti di Francia per causa del concilio, nè però era senza ricever continue molestie da quel regno; gli dava molta noia la quotidiana instanza che gli era fatta di consentir all'alienazione di centomila scudi di beni ecclesiastici, e le continue detrazioni che intendeva usarsi dagli Ugonotti contra lui e la Sede Apostolica. Gli fu specialmente molesto che il cardinale Sciatiglion, il qual, come si è detto, aveva deposto ogni abito clericale e si fece chiamar il conte di Beauvais, dopo che intese dal pontefice esser stato dichiarato privato (sotto il dì (2) ultimo maggio) del cappello in concistorio, reassunse l'abito di cardinale e con quel-

(1) *Thua.* l. 23. *N.* 15.

— Questo è un errore; perchè la lettera del cardinale al re Carlo, riferita da Dupuy, è con la data di Trento de' 17 di settembre. Di più da un'altra lettera de' signori Ferrier e Pibrac, de' 25 di settembre, riportata altresì da Dupuy p. 505, si vede non essere partito che ai 19 benchè il Tuano e Pallavicino lib. 22 c. 11 mettano la partenza di lui ai 18.

(2) *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 49 *e* 50.

— Fu in quello del dì 31 di marzo, come ne fa fede la sentenza pubblicata da Rainaldi all'anno 1563 num. 49.

l'abito si maritò (1); e nella gran solennità che si fece in Roano il tredici agosto, quando il re si dichiarò maggiore in Parlamento, in presenza di tutta la nobiltà francese egli comparve alla solennità nel medesimo abito, che fu da tutti giudicato una gran sprezzatura della degnità pontificia: di che il papa commosso, in questo tempo fece metter in stampa la sua privazione, e ne fece seminar molte copie per la Francia.

All' arrivo del cardinale di Lorena in Roma, era pochi giorni prima arrivato il nuncio del pontefice residente in Francia spedito dalla regina per proponer al papa un abboccamento tra Sua Santità, l'imperatore, il re di Spagna e il re suo figlio, nella comitiva del quale ella ancora si sarebbe ritrovata. Dal pontefice fu giudicata l'esecuzione impossibile: la propositione non gli dispiacque come quella che molto poteva servir a finir il concilio; e però diede parola di mandar nuncii all' imperator e al re di Spagna per questo, e destinò il vescovo di Vintimiglia per Spagna il qual perciò chiamò da Trento, e quello d'Ischia all' imperatore (2).

---

(1) Con Elisabetta d'Hauteville, con la quale si ritirò dipoi in Inghilterra, dove morì, e fu sepolto nella chiesa cattedrale di Cantorberì.

(2) *Dup. Mem.* p. 432. e 539. *Pallav.* l. 24. c. 1. *Rayn. ad ann.* 1563 *N.* 179.

— Nella lettera di Carlo IX al vescovo di Rennes de' 9 di novembre, riportata da Dupuy alla pag. 540, quel principe nomina il vescovo di Aquila in vece di quello d'Ischia; e fu spedito a Vienna e non a Madrid il vescovo di Ventimiglia. Ma son questi due errori; e da dispacci del cardinale Borromeo vediamo che a Vienna fu mandato il vescovo d' Ischia e non quello di Aquila; e che Visconti andò non in Alemagna, ma in Spagna, come dice Frà Paolo.

L. Al cardinale di Lorena fece eccessive dimostrazioni d' onore (a), l' alloggiò in palazzo e, cosa insolita, andò pubblicamente a visitarlo alla stanze sue. I ragionamenti tra loro furono in parte sopra l'abboccamento, sebben il cardinale esso ancora non teneva per fattibile. Si trattò della vendita per centomila scudi, nel che non è chiaro se gli officii fossero fatti dal cardinale per promover o per tirar indietro l'esecuzione; anzi che avendo in quei giorni il pontefice ad una nuova instanza dell' ambasciatore in quella materia risposto, che la rimetteva al concilio, fu giudicato da molti esser iscusazione ritrovata da Lorena. Ma il principal negozio fu sopra il finir del concilio, cosa stimata dal papa per importantissima e conosciuta per difficilissima; nel che fu somma confidenza tra loro, avendogli scoperto il cardinale gl'interessi suoi voltati al medesimo, e come, dopo la morte de' fratelli, vedeva chiaro non esservi altro mezzo di sostentar in Francia la religione e la casa sua, che la congiunzione con la Sede Apostolica. Il papa gli promise di far cardinali a sua instanza, e gli diede tali parole che mostravano intenzione di farselo succeder nel pontificato; le quali acciò avessero maggior credenza, mostrava che la grandezza di quel cardinale fosse utile per li fini che aveva di qualche mira a cosa di gran momento; perchè la conclusione de' ragionamenti suoi con ogni persona era, *bisogna serrar il concilio e provveder danari, e poi sarà quello che a Dio piacerà* (1).

---

(1) Non si può negare, che tutto quel che qui Frà Paolo dice di que' secreti ragionamenti, non sia verisimile. Ma non essendovi stato alcun testimonio, e nessun

(a) *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 171. *Spond. N.* 44.

Il pontefice conferì al cardinale, che ad ogni nuova qual gli capitava a notizia delle discordie e degli allungamenti che altri macchinavano, veniva in consultazione di sospender il concilio; ma era ritirato dalla considerazione del scandalo che ne averebbe ricevuto il mondo, al quale la verità era incognita; e dall'un canto quello gli pareva il maggior male che potesse occorrere, e dall'altro canto lo giudicava inferiore al pericolo che portava l'autorità sua, la qual era lo scopo dove e prencipi e vescovi e ogni sorte di persona saettava; ma che finalmente era necessario depońer tutti li rispetti, e venir a questa risoluzione. Il cardinale lo levò di questa deliberazione con mostrargli, che quella non era una medicina da guarir il male, ma da differirlo con maggior pericolo, perchè fra poco tempo averebbe nuove dimande di restituirlo, e macchinazioni di qualunque non fosse ben soddisfatto di lui; e che il sospenderlo anco era più difficile che finirlo: perchè di questo non faceva bisogno addur cause, bastava metter ben le cose a segno, e intendersi ed eseguire; che la sospensione ricer-

---

di essi essendosi spiegato, quanto qui il nostro autore ne dice debbe riceversi come semplici congetture, più da politico che da istorico.

— * È nondimeno difficile che i grandi tengano colloqui tra loro, e siano pure secretissimi finchè si vuole, che qualche cosa non trapeli alla curiosità de' cortigiani. Per esempio Frà Paolo nel Tom. 1. pag. 152 riferì il colloquio tra papa Clemente e Carlo V, su cui il Courayer e il Pallavicino fanno osservazioni quasi consimili a queste; eppure lo storico lo prese dalle carte di Antonio Suriano ambasciatore veneto a Roma; bisogna dunque che il Suriano lo abbia penetrato: e così anche di questo.

(*Editore*)

cava allegazione di causa, sopra la quale ogni un averebbe detto la sua; che era anco più onorevole finire che sospendere; e altre ragioni usò, che fece conoscer al papa il consiglio esser buono e fedele, e appresso lo consigliò a parlar apertamente col re di Spagna.

Per il che chiamati a sè gli ambasciatori di quel re, si querelò con parole gravissime, dicendo aver congregato il concilio sotto speranza e promessa del re, che le cose del pontificato sarebbono favorite da Sua Maestà, alla quale anco aveva dato tutte le soddisfazioni immaginabili, ed era per dargli delle altre, secondo le sue richieste, quando fossero levati gl' impedimenti che portava l' esser aperto il concilio; che egli non aveva dimandata altra grazia a Sua Maestà e a' ministri se non il fine di quello, per servizio di Dio e ben comune, ed in ciò era trattato molto male senza che vi fosse alcun beneficio, anzi molto danno del re. Però era costretto tener conto di chi faceva stima di lui, e gettarsi nelle braccia di chi voleva ajutarlo. Spedì anco al re un corriero con lettera di sua mano, facendo querela degli offizii che facevano l' ambasciator e altri suoi a Trento, contrarii a' ministri regii di Roma; dicendo l' una e l' altra parte far la commissione di Sua Maestà; gli mostrò che compliva per servizio di Dio, della Sede Apostolica e della Maestà Sua, che quel concilio si finisse; e in fine lo ricercò d' aperta dichiarazione, se in questo era per coadjuvarlo o no. Lo consigliò anco il cardinale a non si mostrar alieno di conceder all' imperatore il calice e matrimonio de' preti, che così acquisterebbe l' imperatore e il re de' Romani, non tanto consenzienti a finir il concilio, ma ancora favorevoli e promotori. Parimente

gli considerò che era necessario tralasciar riforma de' prencipi, come cosa che più d'ogni altra poteva mandar la negoziazione in lungo.

LI. Ma in Trento dopo la partita di Lorena partirono (*a*) ancora nove vescovi francesi per tornarsene a casa, onde non ve ne restarono al concilio più che otto, oltre sei che erano andati a Roma col cardinale. La partita di quelli fece (*b*) passar voce che fossero stati richiamati di Francia, e che vi fosse anco intenzione di richiamar gli altri per officio fatto dagli Ugonotti, acciò, instando il fine del concilio, quando sarebbono stati anatematizzati non vi fossero Francesi presenti.

LII. I legati per agevolar le difficoltà del clandestino fecero far da'teologi una pubblica disputa in contradizione con defensori e oppugnatori: cosa che in nissun' occorrenza era più stata fatta in concilio; ma nemmeno quella partorì alcun buono effetto, anzi tutti si partivano più confermati nella propria opinione (1). E dopo questo, per reassumer

(1) *Pallav.* l. 22, c. 9.
— Quel che qui Frà Paolo registra seguito dopo la partenza del cardinal di Lorena, erasi fatto prima. Perchè quèl cardinale non partì che ai 19 di settembre, e la disputa si fece ai 13. Quei che nella disputa sostennero l'annullazione, al dir di Pallavicino, furono Francesco Forrier e Diego Payva portoghesi, Simon Vigor e Ricardo Duprè francesi, e Pietro Fontidonio spagnuolo. E d'altra parte quei che non vollero l'annullazione, furono Adriano Valentino veneziano, Torre e Salmerone spagnuoli, Giovanni Pelletier francese, e un inglese di cui non ci dice il nome.

(*a*) *Dup. mem.* p. 505.
(*b*) *Id.* p. 508.

le congregazioni e trattar della riforma, diedero fuori il rimanente degli articoli, de'quali l'ultimo era per riforma de' prencipi, vedendosi costretti a ciò fare per l'ammutinamento de'prelati (1).

LIII. Del qual capo toccante li prencipi avendo fatto tante volte menzione, poichè siamo venuti ad un luogo che per intelligenza delle cause seguenti è necessario recitarlo, convien saper che quello conteneva un proemio con tredici decreti, e un molto pregnante epilogo, la sostanza de'quali era (2): Che la sinodo, oltra le cose statuite sopra le persone ecclesiastiche, ha giudicato dover emendar altri abusi da'secolari introdotti contra l'immunità della Chiesa, confidando che i prencipi se ne contenteranno e faranno render la debita obbedienza al clero: e però li ammonisce innanzi le altre cose, che facciano render da'loro magistrati, officiali e altri signori temporali quell' obbedienza che essi medesimi prencipi sono tenuti prestar al sommo pontefice e alle constituzioni conciliari; il che per facilitar, rinnovando, statuisce alcune delle cose

(1) Di ciò positiva certezza ne fanno gli ambasciatori di Francia nella lor lettera al re, del dì 25 di settembre, e lo stesso Carlo IX nella sua memoria al cardinal di Lorena del dì 9 di novembre, Dup. Mem. pag. 506 e 533; e ciò perfettamente si accorda con la promessa fatta da'legati a'prelati collegati, di far rimettere a loro l'esame di quegli articoli, tre dì dopo la inchiesta fattane, Pallav. lib. 22 c. 9 perchè que'prelati aveano protestato di non voler dir opinione su gli altri articoli, se non si fossero uniti quelli de' principi.

(2) *Dup. Mem.* p. 580. *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 163. *Spond. N.* 42. *Mart.* t. 8. p. 1391.

— Nel latino i decreti non son che 12, perchè il 4 e il 5 non sono che uno solo. Rainaldi e Spondano ne danno 13 come Frà Paolo.

decretate da' sacri canoni e dalle leggi imperiali a favor dell'immunità ecclesiastica, le quali debbano esser osservate da tutti sotto pena d' anatema.

1. Che le persone ecclesiastiche non possano esser giudicate al fòro secolare, ancorachè vi fosse dubbio del titolo del chiericato, e quantunque essi medesimi consentissero ovvero avessero renunciato alle cose impetrate, o per qualsivoglia altra causa, eziandio sotto pretesto di pubblica utilità o di servizio del re, nè possano proceder nelle cause d' assassinio, se non sarà vera e propriamente assassinio, e che notoriamente consti; e negli altri casi dalla legge permessi, non lo possano far se non precedendo prima la dichiarazione dell' Ordinario (1).

2. Che nelle cause spirituali, matrimoniali, d' eresia, decime, juspatronato, beneficiali, civili, criminali e miste, pertinenti in qualsivoglia modo al fòro ecclesiastico, così sopra le persone come sopra li beni, decime, quarte o altre porzioni spettanti alla Chiesa, e sopra li beneficii patrimoniali, feudi ecclesiastici, giurisdizione temporale di chiese non possano li giudici temporali intromettersi nè in petitorio nè in possessorio; levata qualunque appellazione, o per pretesto di dinegata giustizia, o come d' abuso, o perchè sia renunciato alle cose impetrate: e quelli che nelle suddette cause ricorreranno al secolare, siano escomunicati e privati delle ragioni che in quelle gli competivano. E ciò

(1) *Se non sarà vera e propriamente assassinio, e che notoriamente consti ec.* Queste parole non trovansi nel latino pubblicato da Dupuy e nemmeno in Spondano, nè in Rainaldi. Ma forse in altre copie vi erano, essendo quegli articoli stati comunicati a molte persone.

sia osservato eziandio nelle cause pendenti in qualunque instanza (1).

3. Non possano li secolari, eziandio per autorità apostolica o consuetudine immemorabile, constituire giudici in cause ecclesiastiche, e li chierici che riceveranno tali officii da' laici, eziandio per vigor di qualsivoglia privilegio, siano sospesi dagli Ordini, privati de' beneficii e officii, e inabili a quelli.

4. Che il secolare non possa comandar al giudice ecclesiastico di non scomunicar senza licenza, o di revocar ovvero sospender la scomunica fulminata; nè possa proibirgli che non esamini, citi e condanni, e che non abbia birraria ed esecutori propri.

5. Che imperatore, re o qualsivoglia prencipi non possano far editti o ordinazioni in qualsivoglia modo, pertinenti a cause o persone ecclesiastiche, nè intromettersi nelle persone, cause, giurisdizioni, nè tribunali, eziandio nell' Inquisizione, ma siano obbligati prestar il braccio ai giudici ecclesiastici (2).

6. Che la temporal giurisdizione degli ecclesiastici, eziandio con mero e misto imperio, non sia turbata, nemmeno li sudditi loro nelle cause temporali siano tirati a' tribunali secolari.

7. Nissun prencipe o magistrato prometta per brevetto o altra scrittura, o dia speranza d' aver benefizio alcuno posto nel dominio loro, nè gli

---

(1) Nel latino di Dupuy non sono menzionate le cause matrimoniali; lo sono bensì negli aricoli riportati da Spondano e Rainaldi.

(2) Nel latino di Dupuy questo articolo fa parte del quarto.

possa procurar da' prelati o capitoli di regolari, e chi per quella via ne ottenerà, sia privato e inabile.

8. Che non possano metter mano ne' frutti dei beneficii vacanti sotto pretesto di custodia, o juspatronato, o di protezione, nè mettervi economi o vicari: e li secolari che accetteranno tali officii e custodie, siano scomunicati; e li chierici, sospesi dagli Ordini e privati de' beneficii.

9. Che gli ecclesiastici non siano astretti a pagar tasse, gabelle, decime, passi, sussidii, eziandio con nome di dono o imprestito, così per li beni della Chiesa, come per i patrimoniali, eccettuate quelle provincie dove per antichissima consuetudine gli ecclesiastici medesimi ne' pubblici comizi intervengono ad imponer sussidii così a' laici, come ecclesiastici contra gl' infedeli, o per altre urgentissime necessità.

10. Non possano metter mano ne' beni ecclesiastici, mobili e immobili, vassalli, decime e altre ragioni, nemmeno ne' beni delle comunità, o de' privati sopra quale la Chiesa ha qualche ragione; nè affittar pascoli o erbaggi che nascono ne' terreni e possessioni della Chiesa.

11. Che le lettere, sentenze e citazioni de' giudici ecclesiastici, specialmente della corte di Roma, subito esibite, senza eccezione siano intimate, pubblicate e eseguite, nè così di questo come del pigliar possesso de' beneficii s' abbia da ricercar consenso o licenza che si chiama *Exequatur*, o veramente *placet* o con qualsivoglia altro nome, eziandio sotto pretesto d'ovviare alle falsità e violenze, eccetto nelle fortezze e in quei beneficii dove li prencipi sono riconosciuti per ragion del temporale. E se vi sarà dubbio o della falsità delle lettere o di qualche gran scandalo e tumulto, possa

il vescovo, come delegato apostolico, statuir quello che sarà di bisogno.

12. Non possano li prencipi e magistrati alloggiar li suoi officiali, famigliari, soldati, cavalli, cani nelle case o monasteri degli ecclesiastici, nè cavar da loro alcuna cosa per il vitto o per il transito.

13. E se alcun regno, provincia o luogo pretenderà non esser tenuto ad alcuna delle suddette cose, in virtù di privilegi della Sede Apostolica che siano in attual osservanza, li privilegi debbano esser esibiti al pontefice fra un anno dopo il fine del concilio, quali siano da lui confermati secondo il merito de' regni o provincie; e finito l'anno, se non saranno esibiti, s' intendano di nissun vigore (1).

E per epilogo era un' ammonizione a tutti li prencipi d' aver in venerazione le cose che sono di ragione ecclesiastica, come peculiari di Dio, e non le lasciar offender dagli altri, innovando tutte le constituzioni de' sommi pontefici e sacri canoni in favor dell' immunità ecclesiastica, comandando sotto pena d' anatema, che nè direttamente nè indirettamente sotto qualunque pretesto, sia statuito o eseguito alcuna cosa contra le persone e beni ecclesiastici, ovvero contra la loro libertà, non ostanti qualsivoglia privilegi ed esenzioni, eziandio immemorabili (2).

---

(1) Questo articolo, che viene ad essere il 13 non si legge tra quei di Dupuy; ma leggesi in Spondano e in Rainaldi.

(2) Questo epilogo è il 12 articolo nel latino di Dupuy; in Spondano e Rainaldi non è parte degli articoli, ma vi è inserito semplicemente come una specie di conchiusione.

E questo è quello che prima agli ambasciatori era stato comunicato, e da loro mandato ciascuno al suo prencipe, e per causa del quale il re di Francia diede l'ordine agli ambasciatori suoi del quale di sopra s'è parlato; e l'imperatore, vedutili, scrisse al cardinal Morone (a), che nè come imperatore nè come arciduca assentirebbe mai che si parli in concilio di riformar giurisdizione dei prencipi, nè di levargli l'autorità d'aver ajuti e contribuzioni dal clero: considerandogli che tutti li mali passati erano nati per oppressioni tentate dagli ecclesiastici contra li popoli e li prencipi; che avvertissero di non irritarli maggiormente e far nascer inconvenienti maggiori (1).

---

(1) A questo passo il Pallavicino accusa Frà Paolo di spacciare una *somma calunnia* (lib. 23. c. 1); ma bisogna che quel cardinale non abbia veduta la lettera dell'imperatore Ferdinando, in cui vi è ben altro di quanto ne ha estratto il nostro storico. Eccone alcuni frammenti che io traduco dal latino: » Niente è più certo di quello » che sia per introdurre nella Germania una estrema con» fusione di tutte le cose, e che l'odio de' secolari contro » agli ecclesiastici, già grandissimo per altre cagioni, non » si esasperi ancor più, e che in fine non siano per co» gliere una occasione qualunque, o con ragione o per » ingiurie, onde sovvertire intieramente l'ordine ecclesia» stico.... Già più di cento anni innanzi, quando ancora » tutti vivevano cattolicamente, insorsero gravi quistioni » e risse tra gli ecclesiastici dall'una parte e i secolari » dall'altra, che non peranco sono decise. » Tutto questo in altri termini significa appunto come dice Frà Paolo, che » tutti i mali passati erano nati per oppressioni ten» tate dagli ecclesiastici contra i popoli e i prencipi ». E la *somma calunnia* resta al Pallavicino, con qualche aggiunta.

(*Editore*)

(a) *Rayn. ad ann.* 1563 *N.* 165.

LIV. Gli ambasciatori francesi, dopo la partita di Lorena, posero in ordine la protestazione loro, per valersene se fosse stato bisogno. Laonde nella congregazione de' ventidue settembre, dopo che uno de' Padri con lunga orazione discorse che la causa d' ogni difformazione procedeva da' prencipi, che quelli avevano maggior bisogno di riforma, che già erano ordinati li capitoli, che era tempo di proporli e non persuadersi di mandarli in niente con le dilazioni; dopoichè quello ebbe parlato, l' ambasciatore Ferrier fece una molto lunga e querula orazione, o come i Francesi dicono *complainte*: il contenuto della quale fu ne' punti principali (1): Che essi potevano dir a' Padri quello che

---

(1) *Dup. Mem.* p. 490. *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 170. *Pallav.* l. 23. c. 1. *Thuan.*, l. 35. *N.* 6 *Spond. N.* 45. *Mart.* t. 8. p. 1399.

— Non fu da ciò mosso Ferrier a fare il suo lungo discorso, come ha benissimo notato Pallavicino lib. 23. c. 1. Anche prima della partenza del cardinal di Lorena gli ambasciatori francesi aveano impetrato da' legati di essere ascoltati, per far loro note le nuove istruzioni del loro re, e avendo inteso che si aveano di nuovo messi in mano a' Padri gli articoli della riforma de' principi, deliberarono di profittare di quel motivo per la loro protesta, come raccogliesi dalla lettera di Ferrier e Pibrac al cardinal di Lorena, del dì 18 di ottobre (Dup. Mem. p. 510). Ferrier dunque fece la sua protesta, non perchè in quel giorno nella congregazione fosse stato fatto qualche discorso, il che compruovasi dal silenzio degli Atti; ma unicamente per ubbidire agli ordini del re, che gli avea comandato di farla, qualora si continuasse a volere la riforma de' principi. « Noi siamo costretti, dicono gli ambasciatori nella lor lettera al cardinal di Lorena, de' 18 di ottobre, di dire e farlo udire dapertutto che il vero » e miglior punto della giustizia e difesa di ciò che è stato

li legati de' Giudei dissero a' sacerdoti (a): *dovremo noi ancora perseverar digiunando e piangendo?* Sono 150 e più anni che li re Cristianissimi hanno dimandato a' papi riforma della disciplina ecclesiastica; per ciò e non per altro hanno mandato ambasciatori alle sinodi di Costanza, di Basilea, di Laterano, alla prima di Trento e finalmente s' è giunto a questa seconda. Quali fossero le dimande loro, lo testifica Gioanni Gerson ambasciatore nel Constanziense, le orazioni di Pietro Danesio ambasciatore nel primo concilio di Trento, di Guido Fabro e del cardinal di Lorena in questo secondo, nelle quali non s' è dimandato altro che la riformazione de' costumi de' ministri della

---

» fatto e detto da noi, come ambasciatori, nella protesta » e dopo, non consiste in ciò che la cosa è fatta, ma in » ciò ch'ella è stata condotta ed eseguita secondo l'espresso » comandamento del re; e che se era a farsi, ogni uomo » dabbene e di retto giudizio, amante di servire il re, e » nel posto in cui noi siamo, lo dovrebbe fare ec. » Può non ostante darsi, che la spinta a protestare l' abbiano avuta da' discorsi di alcuni prelati, i quali si mostravano troppo infervorati a far passare gli articoli della riforma de' principi. Ma que' discorsi non si fecero precisamente nella congregazione de' 22, od almeno nulla se ne dice negli Atti, nè nelle lettere scritte, in occasione di quella protesta, o dagli ambasciatori francesi o da altri.

— * Con tutto ciò quando il lettore si ricordi che Frà Paolo era stato personale amico di Arnaldo Ferrier e che le cose sopra scritte le ricavò dalle memorie dal medesimo confidategli, è ben più giusto di prestar più fede a lui che al cardinale Pallavicino, e le ragioni del Courayer vi si oppongono per niente, stante che è costume del Sarpi di trascurare i minuti accessorii e non fermarsi che su ciò che è di un sostanziale interesse nella storia.

( *Editore* )

(a) *Zach. VII. 3.*

Chiesa; e con tutto ciò tuttavia conveniva digiunare e piangere, non settanta anni, ma 200 continui, e Dio voglia che non siano 300 e molto più. E se alcun dicesse, esser stata data soddisfazione con decreti e anatemi, essi però non riputavano che fosse soddisfar, dar una cosa per un'altra in pagamento. Che se si dirà, doversi soddisfar con gran fascio di riforma proposto il mese innanzi, essi sopra quello avevano detto il loro parer e mandatolo al re, il quale aveva risposto di vedervi dentro poche cose convenienti alla disciplina antica, anzi molte contrarie. Non esser quello l'empiastro (a) d'Isaia per sanare, ma quella coperta d'Ezechiele (b) per far incrudir più le ferite, quantunque sanate. Ma quelle aggiunte di scommunicar e anatematizzar li prencipi, esser senza esempio della Chiesa vecchia, e aprire una gran porta alla ribellione; e tutto quel capo che parla della riforma de're e prencipi, non aver altra mira che a levar la libertà della Chiesa Gallicana e offender la maestà e autorità de' re Cristianissimi, li quali ad esempio di Costantino, Ginstiniano e altri imperatori hanno fatto molte leggi ecclesiastiche che non solo non hanno dispiaciuto a' papi, ma essi ancora ne hanno inserte alcune ne' loro decreti, e giudicato degni di nome di santi Carlo Magno e Lodovico IX principali autori di quelle. Soggiunse, che li vescovi hanno governato la Chiesa di Francia con quelle non solo dopo li tempi della pragmatica o del Concordato, ma 400 e più anni innanzi il libro delle Decretali; e che queste leggi

(a) *Isai. XXXVIII. 21.*
(b) *Ezech. XIII.*

sono state difese e restituite da' re posteriori, dopo che ne' tempi seguenti gli fu derogato con sostituir le Decretali in luogo d'esse. Che il re, dopo fatto maggiore, voleva ridur in osservanza quelle leggi e la libertà, della Chiesa Gallicana; imperocchè in quelle non vi è cosa contraria a' dogmi della Chiesa cattolica, agli antichi decreti de' pontefici, e a' concilii della Chiesa universale. Passò poi a dire che quelle leggi non proibiscono a' vescovi il risedertutto l' anno, e predicar ogni giorno non che nove mesi e nelle feste, come era stato decretato nell' ultima sessione; nè meno vietano a' vescovi di viver con sobrietà e pietà, e avendo solo l' uso e non l'usofrutto delle entrate, distribuirle o piuttosto renderle a' poveri che ne sono patroni. E, così seguì nominando le altre cose statuite nel concilio con simil forma d' ironia che pareva le beffasse. Poi soggiunse, che la potestà data da Dio al re, e le antichissime leggi di Francia e la libertà della Chiesa Gallicana avevano sempre proibito le pensioni, le rinunzie in favore o con regresso, la pluralità de' beneficii, le annate, le prevenzioni, il litigar del possessorio innanzi altri che li giudici regii, e della proprietà o altra causa civile o criminale fuori di Francia; e proibito anco l' impedir le appellazioni come d' abuso, ovvero impedir che il re, fondatore e patrone di quasi tutte le chiese di Francia, non possa liberamente valersi de' beni ed entrate, eziandio ecclesiastiche de' suoi sudditi, per instante e urgente necessità della repubblica. Disse appresso, che di due cose si maravigliava il re, che essi Padri ornati di gran potestà ecclesiastica nel ministerio di Dio, congregati solo per restituir la disciplina ecclesiastica, non attendendo a questo si fossero rivoltati a riformar

quelli che convien obbedire, sebben fossero discoli, e pregar per loro; e che si possano e debbano senza ammonizione escomunicar e anatemizzar li re e prencipi, quali sono da Dio dati agli uomini, il che non si doverebbe far manco in uomo plebeo perseverante in un gravissimo delitto. Che l'arcangelo Micael (a) non ardì maledire il diavolo, nè Michea o Daniel li re impiissimi, e pur essi Padri versavano tutte le maledizioni contra li re e prencipi, e contra il Cristianissimo, contra il quale le maledizioni sono macchinate se difenderà le leggi de' suoi maggiori e la libertà della Chiesa Gallicana. Concluse, che il re gli ricercava di non decretare alcuna cosa contra di quelle, e se altrimenti facessero, comandava a loro ambasciatori d'opporsi a' decreti, siccome allora s'opponevano. Ma se volessero, tralasciati li prencipi, attender seriamente a quello che tutto 'l mondo aspettava, sarebbe gratissimo al re, il quale comandava ad essi ambasciatori d'ajutare quell' impresa. Sin qui parlò per nome del re: poi invocò il cielo e la terra ed essi Padri a considerare, se la dimanda regia era giusta; se sarebbe onesto dar li medesimi ordini in tutto 'l mondo; se in questo tempo conveniva compatire, non alla Chiesa nè alla Francia, ma alla dignità d' essi Padri e riputazione, e alle loro entrate che non possono esser conservate con altre arti che come furono da principio acquistate; che in tante confusioni conveniva ravvedersi, e quando Cristo viene, non gridare, (b) *manduci nel gregge de' porci.* Che se volevano rimetter la Chiesa nella

(a) *Jud. Ep. Cath.* 9.
(b) *Math. VIII.* 31.

riputazione antica, constringer gli avversari a penitenza, e riformar li prencipi, seguissero l'esempio d' Ezechia (*a*) che non imitò il padre empio, nè il primo, secondo, terzo e quarto, avi imperfetti, ma andò più in su all' imitazione de' perfetti maggiori: così allora non bisognava attender a' prossimi precessori, sebben dottissimi, ma ascender sino ad Ambrosio, Agostino e Crisostomo, li quali vinsero gli eretici, non armando li prencipi alla guerra, e tra tanto attendendo a mondarsi le unghie, ma con l' orazione, buona vita e predicazione pura; perchè essi avendo prima formato sè stessi in Ambrosio, Agostino e Crisostomo, e purgáto la Chiesa, faranno diventar anco li prencipi Teodosi, Onorii, Arcadii, Valentiniani e Graziani; il che sperando, pregavano Dio che da loro fosse fatto: e qui finì.

LV. Ma l' orazione nel medesimo tempo (*b*) che fu pronunciata, irritò sommamente, non tanto li pontefizi, quanto anco gli altri prelati, e (*c*) li Francesi ancora; e finita, per il gran susurro che era, fu necessario finir anco la congregazione. Alcuni la tassavano d eresia (*d*); altri dicevano, che almeno era molto sospetta; e altri, che era d' offesa alle orecchie pie: che a studio aveva preso occasione di farla in assenza del cardinale di Lorena (*e*) che non averebbe comportato quei termini, e che il fine non era altro se non romper il concilio; che attribuiva a' re quello che non li

(*a*) 4 *Reg. XVIII.*
(*b*) *Spond. N.* 46.
(*c*) *Dup. mem* p. 510.
(*d*) *Id.* p. 498 *e* 499.
(*e*) *Ib.* p. 504 *e* 509.

appartiene; che inferiva (a), l'autorità del papa non esser necessaria per valersi de' beni ecclesiastici; che faceva il re di Francia (b) come il re d'Inghilterra. Sopra tutto nissuna cosa offese maggiormente quanto l'aver inteso che dicesse, l'autorità de' re di Francia (c) sopra le persone e beni ecclesiastici non essr fondata sopra la prammatica, concordati e privilegi del papa, ma sopra la medesima legge naturale, sopra la Scrittura divina, gli antichi concilii e leggi degl' imperatori cristiani.

Erano anco gli ambasciatori francesi ripresi con dire, che dovevano prender esempio da' Cesarei e Spagnuoli, li quali quantunque avessero gl' istessi interessi, non avevano fatto moto (d), conoscendo di non aver ragione. Si difendeva il Ferrier con dire, che al cardinal di Lorena era stato promesso (e) da' legati di non parlar più di quel capo se non con tal moderazione che non toccasse le cose di Francia, ma poi era stato altramente operato; che al cardinale era stata comunicata l'instruzione regia (f), onde se fosse stato presente averebbe non solo acconsentito, ma consigliato la protesta; che erano grand'ignoranti quelli che non avendo veduto altro che le Decretali (g), leggi di quattrocento anni, pensavano che innanzi quelle non vi siano state altre leggi ecclesiastiche; e chi vor-

(a) *Ib.* p. 504.
(b) *Ib.* p. 499 *e* 518.
(c) *Ib.* p. 521.
(d) *Ib.* p. 500 *e* 515.
(e) *Ib.* p. 506 *e* 533.
(f) *Ib.* p. 509.
(g) *Ib.* p. 499.

rà riformar il re per le Decretali, (a) egli vorrà riformar loro per il Decreto, e condurli anco a'tempi più vecchi, non solo di sant'Agostino, ma degli apostoli ancora; che non faceva il re di Francia (b come il re d' Inghilterra, ma ben s' opponeva a quelli che da lungo tempo hanno cominciato a crescer la loro degnità con diminuir quella de' re; che se quegli articoli portassero tanto danno (c) all' imperatore o al re Cattolico, come alla Francia, non sarebbono stati proposti, nè si debbe pigliar esempio da chi non ha uguali interessi. Sopra tutti l' arcivescovo di Sens e l'abate di Chiaraval furono i più disgustati, e andavano dicendo (d), che gli ambasciatori avevano fatto male protestando, e che il loro fine era stato per metter confusione e dar occasione che in Francia si facesse il concilio nazionale; che non erano uomini di buona volontà, e che erano creature del re di Navarra, mandati al concilio da lui per suoi disegni, e avevano protestato senza commissione del re, e che conveniva constringerli a mostrar le loro instruzioni, e formar inquisizione contra di loro, come che sentissero male della fede: di che tra gli ambasciatori e loro nacquero gran dispareri. Gli ambasciatori il dì seguente (e) diedero conto al re delle cause perchè avevano differito sino allora, e perchè in quel tempo erano stati costretti a passar alla protesta; soggiungendo che averebbono differito a farla (f) registrare negli Atti del concilio,

(a) *Ib.* p. 520.
(b) *Ib.* p. 518.
(c) *Ib.* p. 500.
(d) *Dup. Mem.* p. 511.
(e) *Ib.* p. 505.
(f) *Ib.* p. 508.

sintantochè da Sua Maestà fosse veduta, e comandato loro qual fosse la sua intenzione.

I legati non avendo copia dell' orazione, ne fecero far una raccolta dalla memoria di quelli che erano stati più attenti, per mandarla al pontefice. Del qual sommario avendone avuto Ferrier copia, si lamentava (*a*) che molte cose fossero state espresse contra la sua intenzione; e in particolare che dove egli aveva nominato le leggi ecclesiastiche, era stato riposto, leggi spirituali; e che diceva, che li re possono prender li beni della Chiesa a beneplacito, dove egli aveva detto solo per causa necessaria. Per questo egli si vide costretto di dar fuori l'orazione, e ne mandò una copia a Roma al cardinal di Lorena, scusandosi se non aveva usato parole di tanta acrimonia (*b*) come gli era comandato nelle ultime instruzioni, e nelle prime che sono riconfermate in quelle; aggiungendo anco che non poteva tralasciar d' obbedir al re, nemmeno sottogiacer alle riprensioni ch'egli averebbe convenuto soffrire da' consiglieri di Parlamento (*c*), quando in un concilio generale in sua presenza si fossero determinate cose di tanta importanza contra quello che da' Parlamenti è stato sostenuto con tanta accuratezza: senza che essendo l'autorità regia, ch' egli difendeva, sostenuta continuamente per quattrocento anni dal regno di Francia contra la guerra fattagli dalla corte di Roma, non era giusto che i Padri del concilio, la maggior parte cortegiani romani, dovessero esser giudici delle vecchie differenze che il regno ha con quella Corte.

(*a*) *Ib.* p. 499 *e* 512.
(*b*) *Ib.* p. 499.
(*c*) *Ib.* p. 500.

Diede anco copia dell' orazione agli ambasciatori e a qualunque ne dimandava, della quale gli altri dicevano, che altramente la pronunciò di quello che poi ha messo in scritto. A che egli (*a*) replicava, che non sarebbe detto così da chi avesse mediocre intelligenza di latino; e con tutto che fosse medesima la pronunciata e la scritta, se essi l'avevano per diverse, dovevano raccordarsi, lo stile della sinodo esser non dar mai giudizio sopra le cose come erano dette in voce (*b*), ma come erano esibite in scritto; e però a quello attendessero, senza muover controversia di cosa dove era più giusto creder a lui che ad alcun altro.

LVI. Uscita l'orazione in pubblico, gli fu fatta risposta da uno innominato sotto nome della sinodo, dicendo: Che con buona ragione gli ambasciatori francesi s' erano comparati agli ambasciatori ebrei, avendo così essi come quelli fatto querimonia indebita contra Dio; e che ben gli veniva la risposta che il profeta per nome divino diede a quel popolo (*c*), *Che se per tanti anni avevano digiunato, e pianto, e mangiato, e bevuto, tutto era stato per loro propri interessi*; che li re di Francia erano stati causa di tutti gli abusi di quel regno, con nominar a' vescovati persone illitterate, ignare della disciplina ecclesiastica, e più inclinate a vita lasciva che religiosa; che i Francesi non volevano risoluzione de' dogmi controversi, acciocchè la dottrina cristiana restasse sempre incerta, e fosse dato luogo a' nuovi maestri che potessero grattar il prurito delle orecchie di quella nazione poco inclinata alla quiete; che in tempi tanto turbolenti non ave-

(*a*) *Ib.* p. 519.
(*b*) *Dup. Mem.* p. 521.
(*c*) *Zach. VII.* 5.

vano risguardo a dire, che toccasse al re, ancora giovanetto, disponer di tutto 'l governo della Chiesa; che avevano detto asseverantemente, li beneficiali esser solamente usuari dell' entrate: e pur in Francia da immemorabile tempo si sono sempre portati per usufruttuari, facendo anco testamento, ed essendo ereditati da' propinqui, quando muojono intestati. Che il dire dell' entrate li poveri esser patroni, era molto contrario ad un altro detto nella medesima orazione che il re era patrone di tutti li beni ecclesiastici, e poteva disponer a beneplacito. Esser una grand'assurdità il non voler che il re possa esser da un concilio generale ripreso, poichè David re fu ripreso da Natan profeta, e admise la reprimenda. Che sentiva alquanto il fetore d' eresia il tassar li vescovi de' prossimi tempi, e de' precedenti, quasi che non siano stati veri vescovi. In fine si diffondeva la scrittura lungamente contra il detto dell' ambasciatore che li prencipi sono dati da Dio, confutandola come eretica e dannata dall'Estravagante di Bonifacio VIII *Unam sanctam*, se non si distingueva con dire, che sono da Dio, ma mediante il suo vicario (1).

---

(1) Benchè Frà Paolo non parli che di questa sola risposta, perchè fu la sola che si pubblicasse, ve ne furono però altre due. L' una fu di Carlo Grassi vescovo di Montefiescone, il quale nella congregazione del giorno dietro acremente confutò la protesta di Ferrier nel suo voto, di cui Pallavicino ci dà l'estratto nel lib. 23. c. 1. L'altra ch'è riportata da Rainaldi num. 170 fu del cardinal Morone. Ma si può credere che non sia stata pronunziata, perchè in essa si parla a Ferrier come presente alla congregazione de'23 in cui la si suppone fatta, come che sia certo che dopo il dì della protesta, che fu ai 22, gli ambasciatori di Francia non intervennero più ad alcuna azione del concilio.

Da questa scrittura mosso l' ambasciatore (a), messe fuori un' apologia in risposta, come se fosse alla sinodo fatta, dicendo: Che li Padri non potevano rispondergli, come il profeta a' Giudei; imperocchè essi dimandavano la riforma dell' ordine ecclesiastico, principalmente in Francia, conoscendo in quello il mancamento; e non come li Giudei, a' quali, perchè ignoravano li propri difetti, fu imputata la causa del digiuno e pianto. Che li Padri, ascrivendo a' loro re la causa della difformazione ecclesiastica, si guardassero di non far come Adamo quando rivoltò la colpa sopra la donna datagli da Dio in compagnia; perchè essi confessavano esser grave peccato a' re presentar vescovi indegni, ma maggior quello de' pontefici di admetterli. Che avevano ricercata la riforma innanzi li dogmi, non per lasciarli incerti ma perchè convenendo in quelli tutti li cattolici, riputavano necessario incominciar da' costumi corrotti, fonte e origine di tutte l'eresie. Che non si pentiva di aver detto, esser negli articoli proposti molte cose repugnanti agli antichi decreti, anzi voleva aggiungervi, che derogavano anco alle constituzioni dei pontefici de' prossimi tempi. Che aveva detto, Carlo Magno e Ludovico IX aver ordinato le leggi ecclesiastiche con le quali era stata governata la Francia, non che il re allora intendesse farne di nuove; e quando anco avesse così detto, averebbe parlato conforme alle sacre lettere, alle leggi civili romane, e a quello che scrivono gli autori ecclesiastici greci e latini innanzi il libro de' Decreti. Dell'aver detto, li beneficiali aver il solo uso delle entrate, dimandava perdono, perchè doveva dire

(a) *Dup. mem.* p. 495.

he erano solamente amministratori; e quelli che
ogliono aver per male quello che ha detto, si la-
nentino di Gieronimo, Agostino e altri Padri che
non solo dissero, li beni ecclesiastici esser de' po-
veri, ma che li chierici, a guisa di servi, acqui-
tavano tutto alla Chiesa. Che mai aveva detto,
l re aver libera potestà sopra li beni ecclesiastici,
na ben che tutto era del prencipe in tempo d' in-
stante e urgente necessità pubblica; e chi sapeva
la forza di quelle parole, ben conosceva in quel
tempo non aver luogo nè richiesta, nè autorità
del papa. Che aveva ripreso l' anatema contra li
re nel modo che negli articoli era scritto, e che
concedeva, potersi riprender li prencipi e magistrati
al modo che Natan fece, ma non provocarli con
ingiurie e maledizioni. Che avendo con l'esempio
d' Ezechia provocato alla riformazione degli anti-
chi tempi, non si poteva inferire che non avesse
per veri li vescovi degli ultimi, sapendo molto ben
che li Farisei e pontefici sedevano sopra la cattedra
di Moisè. Che nell'aver detto, la potestà de' re ve-
nir da Dio, ha parlato assolutamente e semplice-
mente, come Daniel profeta e Paolo apostolo hanno
scritto; non essendogli venuto in mente la distin-
zione di mediato e immediato, nè la constituzione di
Bonifazio: al che quando avesse pensato, essendo
francese, averebbe riferito anco quello che le isto-
rie dicono della causa e origine di quella Estra-
vagante.

Non fece l'apologia diminuir la mala opinione
concepita contra gli ambasciatori, anzi l'accrebbe,
per esser (così si diceva) non un' iscusazione di
error commesso, ma piuttosto una pertinacia in
mantenerlo: e varii erano li ragionamenti, non
tanto contra gli ambasciatori quanto contra il

regno. Dicevano, conoscersi chiaramente qual fosse l' animo di quelli che maneggiavano le cose in Francia. Notavano la regina madre che avesse molto credito a' Sciatiglioni, massime al già cardinale; che potevano appresso lei troppo il cancellier e il vescovo di Valenza, all' instanza dei quali era stato fatto quel sinistro rebuffo al Parlamento di Parigi con detrimento della religione (1); che teneva intrinseca familiarità con Cursot, e con la moglie, i quali per causa della religione

---

(1) *Viscont. Lett.* 6 *dicem.* 1562

— Si è veduto di sopra da una lettera di Visconti de'6 di dicembre 1562 che gran parte di que'sospetti venivano da'ragguagli dati da Ugonio a quel prelato, e dallo svantaggioso ritratto che avea fatto della regina. Ma è assai verisimile che il cardinal di Lorena, nemico de'Coligni, come pure l'arcivescovo di Sens, l' abate di Chiaravalle e alcuni altri contrarissimi al partito ugonotto, contribuissero non poco a fomentar quelle disseminazioni, e a render sospetti gli ambasciatori medesimi. Scogesi almeno da una lettera di Ferrier al cardinal di Lorena, de'30 di settembre, che particolarmente lagnavasi dell'arcivescovo di Sens e dell' abate di Chiaravalle, come di quelli che con meno riguardo lo screditavano. » E molto » più grande è l'oltraggio contro di me, dice egli, che pro» viene dai signori di Sens e di Chiaravalle che si dicono » vostri servitori. Quanto al signor di Sens è già molto » tempo che mi porta mal animo... e il signor di Chia» ravalle non so qual mosca l'abbia pizzicato insieme ad » altri teologi che trovano ogni cosa da me fatta, eretica.» Con tali disposizioni non è meraviglia che in Trento si abbia così sinistramente pensato del procedere della corte di Francia; e l' impegnò preso dipoi dal cardinale di Pellevè, arcivescovo di Sens, con que' della lega, ci fa assai chiaro vedere ch' egli non potea non disapprovare tutti i riguardi che il consiglio di Francia credeva dover avere per i Protestanti.

non averebbe dovuto lasciar andar al suo conspetto; che la corte regia era piena d'Ugonotti favoritissimi; che tuttavia mandava a sollecitar di poter vender li beni ecclesiastici con tanto pregiudizio della Chiesa: e altre cose di questa natura.

LVII. Ma mentre il concilio era tutto in moto per questi dispareri (a), il conte di Luna, secondo il suo solito d'aggiunger sempre difficoltà a quelle che da altri erano proposte, fece instanza che si levasse il *proponentibus legatis*: cosa molto molesta a loro che non sapevano come contentarlo senza pregiudizio alle sessioni passate; perchè non solo la revocazione, ma ogni modificazione o sospensione pareva una dichiarazione che le cose passate non fossero successe legittimamente. Ma l'ambasciator non vedendo espedizione sopra la dimanda tante volte fatta, diceva, che sino allora aveva negoziato modestamente, e sarebbe costretto mutar modo; e tanto più parlava arditamente, quanto sapeva che il pontefice, per le sue instanze passate, aveva scritto che si facesse quello che era conveniente, nel che la Santità Sua si rimetteva in tutto e per tutto. Ma li legati per liberarsi dalle instanze dell'ambasciator risposero, che lasciavano in libertà del concilio di far la dichiarazione, quando gli fosse parso: e così serviva il nome di libertà nel concilio a coprir quello che da altri procedeva; imperocchè li legati, mentre così dicevano, facevano insieme strette pratiche co' prelati più congiunti, acciò gli fosse interposta dilazione, così per portar questo particolare in fine del concilio, come per goder il beneficio del tempo

(a) *Dup. Mem.* p. 513. *Pallav.*, l. 23. c. 2. *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 190.

il qual facesse apertura a qualche modo meno pregiudiziale. Ma il conte, scoperte le pratiche, preparò una protestazione, e ricercò gli ambasciatori imperiali, francesi e di Portogallo di sottoscriverla; li quali l'esortarono a non far tanta instanza per allora, poichè avendo il cardinale Morone convenuto con l'imperatore che si sarebbe provveduto innanzi il fine del concilio, sin che non si trattava di questo, non sapevano come poter protestare di quell'altro. E il cardinale Morone per quietar il conte mandò più volte il Paleoto a negoziar con lui il modo come venir all'esecuzione della sua instanza, il quale non era ben inteso manco da lui medesimo; imperocchè nè egli averebbe voluto che fosse fatto pregiudizio a'decreti passati, e con questa condizione era difficil cosa trovarvi temperamento. Finalmente diedero parola li legati al conte che nella prossima sessione si farebbe la dichiarazione, purchè si trovasse modo che dasse soddisfazione a' Padri.

LVIII. Andato a Roma l'avviso della protesta dell'ambasciator francese (*a*), commosse maravigliosamente il pontefice e tutta la Corte, i quali credettero che studiosamente fosse fatta per trovar occasione di dissolver il concilio e imputarlo a loro. Ma sopra tutto si doleva il pontefice che mentre il re gli dimandava grazia e concessione de'cento mila scudi d'entrata del clero in Francia, li suoi ambasciatori in faccia di tutto 'l concilio dicessero che poteva pigliarli senza di lui. E maggior molestia diede al cardinale di Lorena, il quale l'ebbe per un grand' attraversamento alla negoziazio-

(*a*) *Spond. N.* 47.

nè che trattava col pontefice. S'affaticò con grande efficacia a mostrare (a) che era accidente successo contra suo volere, il qual indubitatamente sarebbe stato divertito da lui, se si fosse trovato in Trento; che quella instruzione mandata agli ambasciatori era reliquia de' consigli presi, vivendo ancora il re di Navarra, e l'esecuzione procurata da' dependenti di quella fazione, tra' quali il presidente Ferrier era uno; che quella fazione quantunque professasse la religione cattolica in esterno, aveva però stretta intelligenza con gli Ugonotti, i quali vorrebbono qualche dissoluzione del concilio senza fine quieto, acciocchè non si venisse ad anatematizzarli; non però esser senza colpa ancora quelli che guidano li negozii in Trento, atteso che, innanzi la partita sua da quella città, le cose intorno quella materia erano accomodate in buon termine, avendo li legati promesso due cose con che gli ambasciatori erano restati quieti (b): l'una, che non si sarebbe parlato de're e prencipi supremi, ma solamente di certi signorotti i quali non concedono a' vescovi nissun esercizio della giurisdizione ecclesiastica; l'altra, che sarebbono eccettuate tutte le cose dependenti da grazie fatte dal papa, come indulti, privilegi e concessioni di quella Santa Sede; e con tutto ciò dopo la sua partita avevano dato a' Padri la prima formola con le medesime cose che avevano promesso di levare: certificava però che, tutto ciò non ostante, non sarebbe impedito il quieto fine del concilio, e promise che averebbe scritto al re, e dolutosi delle cose fatte, e procurato che gli ambasciatori tornassero a Trento; il che sperava d'ottenere.

(a) *Dup. Mem. p.* 523.
(b) *Id.* p. 534.

Scrisse pertanto secondo questo appuntamento in Francia e agli ambasciatori. A questi con dire (*a*), che l' azione loro aveva questa scusa che ella era fatta; pertanto che continuassero per l' avvenire a far il debito loro, e a non innovare cosa alcuna di più. Al re scrisse (*b*), che l'opposizione fatta dagli ambasciatori era parsa molto strana, e maggiormente che l' avessero fatta senza comunicar con lui, e non vi era nè ragione, nè occasione di farla; che la sua assenza da Trento era stata la causa di quel male, perchè gli ambasciatori poco opportunamente avevano applicato un aspro rimedio ad un leggier male; che al suo ritorno al concilio egli averebbe provveduto con molta facilità; ma che non potendosi tornar indietro le cose fatte, pregava Sua Maestà a scriver agli ambasciatori di continuar a far il debito loro e astenersi da' consigli violenti. Soggiunse (*c*), d' aver trovato il pontefice inclinato e ben disposto ad una santa e seria riforma della Chiesa; che la cristianità è ben felice d' aver un sì degno pastore, il qual rimandava lui a Trento così ben instrutto di tutte le sue sante intenzioni per metter fine e conclusione al concilio in modo che si poteva sperar un felice successo; e perchè nel fine del concilio li decreti doveranno esser sottoscritti da' Padri e dagli ambasciatori, che hanno prestato l' assistenza per nome de' suoi prencipi (*d*), pregava Sua Maestà a far ritornar gli ambasciatori, acciò fossero presenti, e complissero a quello che era il complemento di tutti

(*a*) *Dup. mem.* p. 517 *e* 518.
(*b*) *Id.* p. 533 *e* 537.
(*c*) *Dup. mem.* p. 535.
(*d*) *Ib.* p. 544.

li favori fatti, e protezione tenuta di quel concilio dalla Maestà Sua, dal fratello, dal padre e dall' avo.

LIX. Ebbe il cardinale a difendersi non solo col pontefice, ma anco col collegio de' cardinali in concistorio, i quali dicevano, che li prencipi volevano la libertà del concilio, non però in cosa alcuna, benchè minima e giustissima, qual a loro toccasse; ma solo a destruzione degli ecclesiastici. Il pontefice ordinò che fosse pensato meglio quello che si dovesse scriver a Trento in materia di quella riforma, dicendo, che non lo faceva per metter mano nelle cose del concilio, perchè voleva lasciar far a' Padri; ma solo ad instruzione de' legati per via di consiglio. Ma fra tanto rispose a'legati (*a*), che se li Francesi volevano partire, partissero, ma che essi non gliene dassero occasione, e attendessero sollecitamente a far la sessione al tempo deliberato, nel quale Lorena sarebbe stato di ritorno; e a finir il concilio con un' altra sessione, facendola in termine di due o tre settimane, tenendo però secreto quest' ordine, e non comunicandolo se non a Lorena; e se da' Cesarei gli fosse parlato, rispondessero, che giunto quel cardinale averebbono risoluto che fare. E li fece animo, avvisandoli che aveva condotto la Germania e la Francia al suo disegno, e non vi restava se non Spagna; il qual aveva risposto, non esser ben finirlo poichè restavano molte cose, e le più principali, a trattare; con tutto ciò aveva anco speranza di ridurlo e mettervi fine con soddisfazione comune. E veramente di Francia e Germania era

(*a*) *Pallav.*, l. 23. c. 4.

sicuro; imperocchè oltra la trattazione avuta sopra questo con Lorena che l'assicurava abbondantemente di Francia, in questi medesimi tempi anco aveva avuto risoluzione dall'imperatore che si contentava, e averebbe coadjuvato al fine: e sebben il nuncio avvisava che quella Maestà era stata dubbiosa a risolversi, e che vi era pericolo che non si mutasse, nondimeno intendendo che il re de' Romani era stato autore di farlo deliberare, dicendo che era ben finirlo, perchè non faceva, nè vi restava punto di speranza che facesse alcun buon frutto, restava certo che quel re da sè stesso, e da buona ragione mosso, averebbe perseverato in proposito, e per conseguenza mantenuto il padre in opinione (1).

Ma in Trento gli ambasciatori francesi, dopo l'orazione, non comparvero più in pubblico: fecero intender a quei pochi prelati che restavano (*a*), l'intenzione del re esser che si opponessero al quinto capo e al secondo, in quanto le persone e cause

(1) *Id.* c. 5.

— Di ciò abbiamo la testimonianza del cardinal Pallavicino nell'estratto ch'egli ci dà dalla lettera di Ferdinando al conte di Luna, lib. 23. c. 5 in cui quel principe diceva, « Tutto che il concilio fosse ancor durato cento » anni secondo la forma nella quale avea cominciato a » procedere, potersene sperare o niuno o piccolo frutto», e ciò mirabilmente si accorda con le insinuazioni, al dire del nostro istorico, fatte dal cardinal Morone all'imperatore nel tempo del loro abboccamento, benchè quel tale racconto presso Pallavicino passi per una calunnia. Ma que' due fatti son troppo conformi per non farci con asseveranza accettare che l' un di que' fatti è interamente comprovato dall' altro.

(*a*) *Dup. mem.* p. 514.

di Francia per virtù di quelli potessero esser tirate a litigar fuori del regno; e al decimonono in quanto le prevenzioni venivano canonizzate, e privati li Parlamenti delle loro prerogative nelle cose beneficiali.

LX. I legati, finito che fu di dire il parer di tutti sopra li ventuno capitoli, proposero di parlar sopra gli altri, al che tutti gli ambasciatori s' opposero per il capo de' prencipi. Si dolevano li Padri che trattandosi di riformar, come sempre fu detto, tutta la Chiesa nel capo e ne' membri, in fine li prencipi non volessero alcuna riforma se non per l' ordine clericale, il qual anco non poteva esser riformato se li prelati erano impediti nel far li carichi loro, e se non era conservata la libertà ecclesiastica; e pur tuttavia li prencipi che mostravano desiderar riforma, si opponevano a quel decreto che restituiva loro la libertà, e la giurisdizione necessaria per riformare. Li legati si scusavano che non potevano mancar di dar qualche soddisfazione a' prelati; che gli ambasciatori avevano avuto tempo d' allegar i loro gravami e di trattar la causa con ragione, ma che era troppa violenza l' opporsi solamente *de facto*, e mostrar che il concilio sia solamente per l' ordine ecclesiastico e non per riforma di tutta la Chiesa.

In quei medesimi giorni arrivò nuova che l' imperator era gravemente ammalato, e gli ambasciatori cesarei avvertirono che se fosse morto, il concilio non sarebbe stato sicuro; perchè il salvocondotto sarebbe finito: di che li legati spedirono in diligenza al papa, dimandando ordine di quello che dovessero fare; e per quello anco li prelati si disposero al pensar più al partir di Trento che al riformar li prencipi. Per il che il dì sette ottobre

fu tenuta una congregazione (1) per risolver quello che si dovesse far degli altri capi di riforma, oltre li ventuno, e massime di quello toccante li prencipi; nella quale dopo lunga discussione fu concluso che si celebrasse la sessione con la materia del matrimonio, con li ventuno capi di riforma, e si differisse quella de' prencipi; e il dì seguente gli ambasciatori francesi partirono da Trento per Venezia, secondo l' ordine ricevuto dal re.

LXI. Il pontefice sebben soddisfatto del cardinale di Lorena e de'Francesi dependenti da lui, nondimeno irritato contra quella fazione donde teneva che fosse venuto il motivo della protesta fatta in concilio, ripigliò la deliberazione fatta sino al tempo dell' editto di pacificazione con gli Ugonotti, che a Trento si procedesse contra la regina di Navarra; la qual aveva tralasciata, prevedendo che dagli ambasciatori cesarei sarebbe fatta opposizione, come fecero quando si trattava di proceder contra la regina d' Inghilterra, e risolvè di dar esecuzione al suo pensiero in Roma. E a'tredici del mese fece (2) pubblicar la sentenza con-

---

(1) *Pallav.* l. 23. c. 3.

— Fu tenuta a' 8 e non a' 7.

(2) *Id.* c. 6. *Spond. N.* 48. *Rayn. ad ann.* 1563 *N.* 134. e 135. *Dup. Mem.* p. 522 e 524.

— Ciò non seguì a' 13 ma a' 22 ed i vescovi non furono cinque, ma sette, cioè Caraccioli vescovo di Troja, Monluc vescovo di Valenza, San Gelasio vescovo di Usez, Guillard vescovo di Sciartres, d'Albert vescovo di Lescar, Regnì vescovo di Oleron, e San Chamond arcivescovo di Aix. Alcuni nominano eziandio Barbanson vescovo di Pamiers e Noailles vescovo di Acqs; ma i nomi di questi ultimi due negli Atti concistoriali citati da Rainaldi non appariscono.

tra li cinque vescovi francesi già citati, come s' è detto, e fece affigger alle porte di san Pietro e in altri luoghi pubblici una citazione contra Gioanna regina di Navarra relitta di Antonio, che in termine di sei mesi dovesse comparir a difendersi, e render le ragioni perchè non dovesse esser dichiarata privata di tutte le degnità, stati e dominii, e nullo il matrimonio contratto tra il già Antonio di Vandomo e lei, e la prole illegittima, e incorsa in altre pene dichiarate da' canoni contra gli eretici. Il cardinale di Lorena, innanzi che il papa venisse a quelle sentenze e processo, fece con lui officii, raccordando che le massime tenute in Francia erano molto differenti da quelle di Roma; per il che in quel regno sarebbe stato sentito male che fossero giudicate cause di vescovi in prima instanza; e che la citazione contra la regina, così per la medesima causa, come perchè era con pene temporali, averebbe dato che dire, e mala satisfazione a molti. Ma quelli officii essendo intesi dal papa sì come erano fatti, non partorirono altro frutto se non quello che il medesimo cardinale in suo secreto desiderava. Nel negozio dell' abboccamento tanto desiderato dalla regina che con ogni corriero ne faceva nuovo officio appresso il pontefice, quantunque fosse venuto avviso dalla corte imperiale che Cesare non voleva darvi orecchie, e di Spagna, sebben parole molto compite di desiderio che il re aveva di effettuarlo, nondimeno con risoluzione che li tempi e le congiunture non lo comportavano: fu però di parere il cardinale che quantunque non vi fosse alcuna speranza, il papa nondimeno non dovesse restar di mandarvi li nuncii espressi destinati per questo, come officio dal qual avessero a dipender molte

altre negoziazioni in servizio della Sede Apostolica; e in particolare per levar gl'impedimenti alla conclusione del concilio, se alcuni fossero nati: onde furono espediti il Visconti in Spagna, e il Santa Croce in Germania, in apparenza con carico di trattar l'abboccamento, in esistenza con altre instruzioni particolari (1).

LXII. In Trento, aspettando il tempo della sessione, e tra tanto non volendo dar occasione ad alcuna difficoltà (*a*), li legati proposero da trattar delle indulgenze, purgatorio, venerazione de' santi e immagini, ma per pubblicare li decreti, non nella sessione immediata, ma nell'altra susseguente: aggiungendo il modo che si doveva tener da' teologi nell'esaminar quelle materie, cioè, che dassero il loro parer in scritto sopra l'uso solamente di quelle, non s'estendendo a parlar sopra gli altri capi; e con ordine a' Padri di dover dar il voto loro brevemente sopra l'istesso, con protestazione che sarebbe stato interrotto qualunque avesse voluto allungarsi fuori della proposta: con tutto ciò dai teologi furono fatte scritture lunghissime, e tanto varie tra loro che li Padri non sapevano risolversi che dire in quella dottrina.

LXIII. Della materia della riforma, sebben li venti capi erano conclusi, e del ventuno si trattava col conte di Luna, li prelati spagnuoli fecero in-

---

(1) *Pallav.* l. 24 c. 1.

— Io non so donde abbia avuto Frà Paolo, che Santa Croce sia stato mandato in Alemagna, quando è certo che là fu spedito Filippo Geri vescovo d'Ischia, come il nostro autore più sopra l'ha detto, e che Prospero di Santa Croce era allora nunzio in Francia.

(*a*) *Dup. Mem.* p. 503. *Visc. Lett. e Mem.* 19 e 22 *luglio.*

doglienza che il capo dell' esenzione de' capitoli, e l'ultimo delle prime instanze e appellazioni fossero stati alterati da quello che li prelati avevano notato; di che sdegnati li legati e li deputati sopra i decreti, risposero, che o giustificassero quello che dicevano, o tacessero. Ed essendo passate qualche parole di disgusto, il conte di Luna comparve in loro favore, dimandando che fossero messe in considerazione le opposizioni che a quei due capi facevano li suoi prelati. Ricercò appresso che nel quinto capo, dove erano riservate al papa le cause criminali de' vescovi, fosse fatta dichiarazione che non si facesse pregiudizio all' inquisizione di Spagna; la qual richiesta aveva fatta prima l' ambasciator di Portogallo per il suo regno. E rispondendo i legati, quelle materie esser gia decise; replicò il conte, che se si proponeranno in quel modo, egli non anderà in sessione, nè lascierà intervenirvi alcuno de' suoi prelati. A che disse il cardinale Morone, che se non andaranno in sessione, si farà senza di loro (1). Il conte ascrivendo quella durezza che gli pareva aver trovato ne' legati ad officii fatti dal procurator de' Capitoli di Spagna, gli comandò che si partisse imme-

(1) *Pallav.* l. 23. c. 6 *e* 7.
— Pallavicino riferisce quella risposta con qualche divario dicendo, che Morone offesosi della libertà usata dal conte di Luna, gli replicò, « Che non si lusingasse » con que' modi d' impedir la sessione, poichè se così fa» cesse, in vece di prolungar il concilio, lo romperebbono, » e che i legati partirebbono sul fatto, piuttosto che sof» frire una tale indegnità e una tale violenza.

diate da Trento; il che a' legati dispiacque (1). E tuttavia, acciò nissun impedimento fosse al far la sessione, il cui tempo era prossimo, per compiacere l' ambasciator nel capo delle cause dei vescovi, fecero eccettuar li regni dove era Inquisizione (2); quanto a quello delle prime instanze, perchè volevano levar totalmente l'autorità al pontefice di poterne commetter a Roma, pareva cosa troppo ardua a' legati. Il sesto ancora molto importava, perchè li Capitoli di Spagna sono un membro molto principale, e più dependenti dalla Sede Apostolica che li vescovi; perchè questi sono tutti a nominazione del re, ma de' canonicati più della metà sono di pura collazione del papa: però ri-

---

(1) *Id. ibid.* c. 1 *e* l. 22 c. 10.

— Qui Frà Paolo s'inganna a partito, perchè il conte di Luna avea fatto partir da Trento l' agente de'Capitoli di Spagna molto tempo prima di quella briga: Pallavicino lib. 22 c. 10. Egli è pertanto più naturale di credere, come osserva Pallavicino lib. 23 c. 1, che l'opposizione incontrata dall'ambasciatore venisse piuttosto da'vescovi che da'Capitoli di Spagna, i quali nulla avean che fare con i diritti della Inquisizione, laddove i vescovi erano assai gelosi dell' autorità che la Inquisizione si arrogava.

(2) Questa eccezione non si legge in alcun decreto della sessione prossima; e questo è perchè, come Frà Paolo ci ragguaglia di poi, si dovette sopprimerla a richiesta de'vescovi di Napoli e di Lombardia, e quindi è che ella più non trovasi in verun decreto. Sbaglia poi il nostro istorico allorchè dice, che quella clausola fu levata dal decreto in cui trattavasi delle cause criminali de' vescovi; poichè non fu levata da quello, ma dal seguente in cui si accordava a'vescovi la facoltà di assolvere nelle lor diocesi da tutti i peccati secreti, qualunque essi fossero, fuorchè dall' omicidio volontario; come rilevasi dagli Atti di Paleotti, citati da Pallavicino lib. 23 c. 10.

solverono, piuttosto che fare pregiudizio a'canonici, differir quel capo alla seguente sessione, e adoperarono gli ambasciatori cesarei a fare che di tanto il conte si contentasse. E così anco quella difficoltà fu sopita.

LXIV. Restava la dichiarazione del *proponentibus legatis*. Alla quale non trovando temperamento, dissero al conte, che esso dovesse proponer una formola, come desiderava che si facesse; da che scusandosi egli, deputarono tre canonisti a trattar con lui, e trovar modo che gli piacesse purchè non fosse con alterazione del modo dato dal papa (1). Ma opportunamente in quella occasione era arrivato il cardinale di Lorena, il qual essendo partito da Roma con instruzione e conclusione di tutte le cose, e passato da Venezia (*a*) per trattar con gli ambasciatori che ritornassero innanzi il fine del concilio, giunto a Trento, con la sua destrezza fece ricever al conte con soddisfazione quel modo, con che fu posto fine a questa tanto agitata difficoltà con satisfazione di tutti, e fu posto per ventuno capo della riforma; il qual fu proposto in congregazione tenuta il dì nove novembre a que-

---

(1) Al dire del cardinal Pallavicino, lib. 23 c. 6, aveva il papa mandato sei differenti formole in forma di Breve spiegativo della clausola *Proponentibus Legatis*, e lasciato a'legati l'arbitrio di scegliere quella che più loro piaciuta fosse. Al conte di Luna non soddisfaceva quella che gli era stata presentata; ma perchè dagli ambasciatori dell'imperatore e di Portogallo era stata approvata quella che aveano scelto i legati, il conte dovette contentarsene, con questo però che in vece di far quella dichiarazione in nome del papa, in nome del concilio la si facesse.

(*a*) *Id. ibid. Dup. Mem.* p. 541.

sto effetto, e approvato con poca repugnanza. Dopo che, fu levato il sesto, onde stabilito questo, furono riletti tutti li capi, e detti brevemente i voti; ne' quali il cardinale di Lorena, per salvar l'onor suo, disse (*a*), che quantunque desiderasse maggior riforma, nondimeno sapendo che non si può nel principio venir agli estremi rimedii, assentiva ai decreti, non giudicandoli bastanti, ma sperando che il pontefice o con rimetter in uso i canoni vecchi, o con celebrar altri concilii generali, gli darebbe compimento.

Ed è cosa degna di memoria, che in quella congregazione fece una lunga digressione in forma d' encomio della buona volontà del papa, del desiderio di veder la Chiesa riformata, e il grado episcopale restituito alla sua antica degnità, e il concilio finito con frutto di tutta la cristianità. L'arcivescovo di Granata, quando toccò a lui a parlare, esso anco passò nelle laudi del papa, e gli attribuì altretanta buona volontà, quanto il cardinale aveva fatto; ma soggiunse che o veramente il papa giudica di non poter ordinare come sente, ovvero non ha autorità di fare che li suoi ministri e dependenti eseguiscano (1).

(1) Dal cardinal Pallavicino lib. 23 c. 7 questo elogio è messo in bocca di don Bartolomeo de' Martiri, arcivescovo di Braga, ed è assai verisimile che la cosa sia così. Perchè quel prelato avendo accompagnato a Roma il cardinal di Lorena, il papa che avea mostrato di entrare in tutti i progetti di riforma, de' quali gli aveano mosso parola, avea loro con ciò ispirato una grande idea delle sue buone intenzioni. E certamente la buona opinione che del papa concepito avea quel prelato, fu il motivò di stendersi così ampiamente nelle lodi di lui. Può

(*a*) *Id. ibid.* p. 571.

Qui mi convien far una gran mutazione di stile, e dove nelle narrazioni passate ho sempre usato quello che è proprio per descriver varietà d'animi e di pareri, attraversamenti a'disegni l'uno all'altro, e dilazioni interposte alle risoluzioni, fermandomi per esplicare li consigli di diversi, spesso tra loro repugnanti, da qui innanzi ho da narrare una mira unica e concordi operazioni, le quali pareranno volare piuttosto che correre ad un solo fine; delle quali una sol causa ho da render, per non replicarla in tutti li luoghi, cioè, la concorde risoluzione a precipitare il concilio.

LXV. Per il che semplicemente narrando, mi resta dire (*a*), che vennero a' legati lettere del pontefice, con risoluzione che il concilio si finisse. quantunque il re di Spagna ne ricevesse disgusto, perchè egli aveva maniera d' accomodarsi con lui; che stabilissero il decreto del clandestino con maggior unione che fosse possibile, non restando però di farlo, quantunque continuasse la medesima opposizione; che quanto alla riforma dei prencipi, e restituzione della giurisdizione e libertà ecclesiastica, non si discendesse ad alcun particolare, solo si renovassero li canoni antichi, e senz' anatemi. E se sopra altri articoli nascesse difficoltà, si riservassero a lui che averebbe provvisto: rimettendosi a quel di più che gli averebbe detto

---

anch'essere che le intenzioni di Pio quegli elogii si meritassero; ma gli effetti poco corrisposero alle speranze che in quel pio prelato eran nate; e qualunque fossero le intenzioni del papa, esse, convien confessarlo, infine si ridussero ad un' assai superficiale riforma.

(*a*) *Pallav.* l. 23. c. 6. *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 172. e 191.

il cardinale di Lorena informatissimo d'ogni sua volontà, al quale dovessero credere. Gli mandò appresso un formulario di finir il concilio, il qual conteneva che dovessero esser confermate tutte le cose fatte sotto Paolo e Giulio, dichiarate che fossero tutte in un concilio con quello, e che in tutto sia salva l' autorità della Sede Apostolica; che di ogni cosa decretata fosse dimandata la conferma al pontefice; che sottoscrivessero tutti li Padri; e dopo quelli, ad esempio degli antichi imperatori, vi fosse la sottoscrizione degli ambasciatori, acciocchè li prencipi fossero obbligati all' osservanza dei decreti e a perseguitar con le armi quelli di contraria religione: lasciando però in potestà d' essi legati che insieme con Lorena aggiungessero, sminuissero, alterassero secondo l' opportunità; le quali cose tutte furono tenute secretissime sino dopo la sessione per maneggiarle, come si dirà.

LXVI. Arrivò a dì undici di novembre (*a*) nel qual fu tenuta la sessione con le solite ceremonie. In quella dovendosi dir li voti nella materia del matrimonio clandestino, il cardinale Varmiense, che la teneva materia di fede e non sentiva che la Chiesa vi avesse sopra autorità, non volle intervenir, iscusandosi che quando si trattasse di cosa *de jure positivo*, non averebbe giudicato inconveniente dir il suo voto con libertà, quantunque dovesse esser decretato in contrario; ma che in questo sarebbe stato costretto dire, per satisfar alla sua conscienza, che la sinodo non poteva far quel decreto, il che averebbe potuto causar qualche disgu-

(*a*) *Pallav.* l. 23. c. 8. *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 193. *Spond. N.* 50. *Mart. t.* 8. p. 1411.

sti, da che egli era molto alieno (1). Fece il sermone Francesco Ricardoto vescovo d'Arras (a), dove ammonì il concilio, che essendo oramai due anni che quella santissima sinodo stava per partorire, e stando ogni uno in espettazione qual debba riuscir il suo parto, non conveniva che mandasse in luce un parto troncato o mutilato, che il mondo aspetta una prole soda e un parto integro; il che per mandar ad effetto, conveniva che risguardino gli apostoli e martiri e l'antica Chiesa, e farla esemplare donde pigliar li lineamenti della prole che è per partorire: che queste sono la dottrina, la religione, la disciplina, le quali tutte, essendo degenerate in questi tempi, convien restituire alla antichità; e questo esser quello che tanto tempo si è aspettato e tuttavia s'aspetta. Finite le ceremonie, furono lette le lettere di Madama reggente di Fiandra della missione di tre prelati al concilio, il mandato del duca di Fiorenza, e quello del Gran Maestro di Malta; dopoi dal vescovo celebrante fu letta la dottrina e gli anatematismi del matrimonio a' quali tutti acconsentirono (2). Letti li capi

---

(1) Avrebbe il nostro autore dovuto dire che non potè intervenirvi, perchè, essendo allora assalito dalla febbre, era obbligato a guardar il letto. E infatti se per scrupolo di coscienza, e per non opporsi al decreto pubblicato, si fosse quel cardinale astenuto dall'intervenire nella sessione, avrebbe egli, come fece, mandato il suo voto in iscritto per contradire? La cosa non ha apparenza di verisimile; e d'altra parte essendo certo ch'egli allora era malato, se egli non assistè alla sessione fu perchè la malattia non gli permise di andarvi.

(2) Pallavicino lib. 23 c. 9 pretende che ciò sia falso, e che il cardinal Morone si sia opposto al XII canone, il cardinal di Lorena al VI, il cardinal Madruccio al IV,

(a) *Labbe, Coll.* p. 934.

della riforma del matrimonio, al primo dell'annullazione del clandestino, il cardinale Morone disse, che gli piaceva, se fosse piaciuto al papa; Simoneta disse, che non gli piaceva, ma si rimetteva al papa; degli altri, cinquantasei voti furono che assolutamente dissero, non piacerli (1), gli altri l' approvarono.

Furono dopo letti li decreti di riforma, e giunto al quinto delle cause criminali de'vescovi, sentendosi eccettuati li regni dove si trova Inquisizione, s' eccitò moto grandissimo tra li Padri, dicendo confusamente li Lombardi e Napolitani, che quell' eccezione non fu mai proposta in congregazione,

---

al VI ed al IX, che da altri sia stato contradetto a qualche altro canone. Con tutto ciò qui Frà Paolo altro non fa che ripetere l'espressione dello stesso cardinal Morone, il quale, dopo aver raccolti i voti, dichiarò che i decreti erano stati approvati da tutti; ma che alcuni Padri avrebbono soltanto desiderato che qualche piccola cosa aggiunta fosse o levata; e una tale dichiarazione è riferita da Pallavicino medesimo in questi termini: « La dottrina » e i canoni sopra il sacramento del matrimonio sono stati » approvati da tutti, ma certi desideravano che qualche » cosa fosse aggiunta o levata ». Lo stesso dice Spondano num. 53. E così se è un errore di Frà Paolo l'aver detto che tutti assentirono ai decreti della dottrina, Pallavicino avrebbe dovuto riconvenire il cardinal Morone, piuttosto che il nostro istorico, il quale non ha detto che il detto da Morone.

(1) In quel numero eran compresi i legati, ed in oltre, di que' 56 tutti non si opposero al decreto, ma senza disapprovarlo alcuni si rimisero al papa. Il giorno dopo la sessione, il cardinal Varmiense, che non vi era intervenuto, mandò il suo voto col quale disapprovava il canone; il che fa 57 voci contrarie, in luogo di 56 ch'erano state il giorno della sessione.

e che si levasse via, in modo che fu necessario levar allora. E dopo il cardinale di Lorena sopra il medesimo capo disse, che approvava il decreto con la condizione che non faccia pregiudizio alcuno a'privilegi, ragioni e constituzioni de're di Francia, siccome era stato concluso nella congregazione del giorno innanzi, dichiarando, che non facevano pregiudizio all'autorità di prencipe alcuno; e in fine de'decreti per nome suo e degli altri vescovi francesi, fece una protesta in tutto conforme alla fatta doi giorni innanzi nella congregazione: cioè, che la loro nazione riceveva quei decreti, non come perfetta riforma ma come preparazione ad una intiera, sotto speranza che il papa supplirà col tempo e occasione li mancamenti, ritornando in uso gli antichi canoni, ovvero celebrando altri concilii generali per dar complemento alle cose incominciate: e ricercò per nome di tutti li vescovi francesi che questo fosse inserto negli Atti del concilio, e ne fosse fatto pubblico instrumento (1). Furono diverse

(1) Non trovando nulla di questa dichiarazione della congregazione negli Atti della sessione, fu questa una delle ragioni per cui l'ambasciatore Ferrier pretese che quel decreto in Francia ricevere non si potesse: Dup. Mem. p. 546. » E quanto alla dichiarazione di riserva » per la Chiesa Gallicana, dic'egli, che dicesi essere stata » fatta dai Padri del concilio nella sessione dell' undici, » noi non sappiamo ciò che è, e non fu in nostro potere » di ritrarne e di averne copia alcuna, per quanta dili» genza abbiamo fatto. » Lo stesso cardinal Pallavicino lib. 23 c. 8 confessa che: « Furono tolte in grazia del » cardinale di Lorena le amplissime derogazioni a qua» lunque privilegio, le quali vie si erano poste; e ciò af» finchè non contenesse un aperto pregiudizio a'privilegi » della Chiesa Gallicana, giacchè egli non aveva impetrato,

altre cose da altri aggiunte, e fatte alcune opposizioni non di gran momento ad alcuni altri de'capi, sopra le quali nascendo qualche differenze, per esser l'ora tarda (che già erano le due della notte) fu detto, che s'accomoderebbe in congregazione generale. E per fine della sessione fu letto il decreto d'intimazione della seguente per li nove decembre, con potestà d'abbreviarla, esplicando che s'averebbe trattato del sesto capo, differito per allora, e degli altri capi di riforma esibiti, e d' altre cose pertinenti a quella; aggiungendo, che se parerà opportuno, e il tempo lo comporterà, si potrà trattar d'alcuni dogmi, come saranno proposti al suo tempo nelle congregazioni.

La dottrina del sacramento del matrimonio conteneva (*a*): Che Adamo pronunciò, il legame del matrimonio esser perpetuo; e che due sole persone possono esser congiunte con quello: cosa che fu dichiarata più apertamente da Cristo, il qual anco con la sua passione ha meritata la grazia per confermarlo e santificar quelli che si congiungono. Il che è accennato da san Paolo, quando disse (*b*):

---

» come da lui erasi chiesto nel precedente squittinio, che » i privilegi delle provincie espressamente si preservas» sero. » Se questo fatto è vero, come non si può aver dubbio, bisogna che la dichiarazione, di cui parlava il cardinal di Lorena, non sia stata che una dichiarazione verbale, di cui per conseguenza a Ferrier non importava di poterne aver copia; ed è cosa di stupore che il cardinale abbia potuto prenderla per una sicurezza sufficiente contra i decreti positivi, quando suppor non si voglia che per far piacere al papa, e per non allungare il concilio con una disputa, in cui prevedeva che i legati non cederebbono, si sia di buon grado lasciato uccellare.

(*a*) *Concil. Trid. sess.* 24.

(*b*) *Ephes. V.* 32.

*Quell'esser gran sacramento in Cristo e nella Chiesa.* Laonde eccedendo il matrimonio nella legge evangelica li vecchi maritaggi in questo di più che è la grazia, meritamente è numerato per uno de'sacramenti della nuova legge. Onde la sinodo condannando l'eresie in questa materia, statuisce gli anatematismi.

1. Contra chi dirà, che il matrimonio non sia uno de'sette sacramenti instituito da Cristo, e non conferisca la grazia.

2. Che sia lecito a'cristiani d'aver più mogli insieme, e questo non esser proibito da alcuna legge divina.

3. Che li soli gradi di consanguinità e affinità espressi nel Levitico possono annullar il matrimonio, e che la Chiesa non possa aggiungerne altri, nè dispensar in alcuni di quelli.

4. Che la Chiesa non possa statuire impedimenti, o aver fallato nel statuirne.

5. Che uno de'conjugati possa sciogliér il matrimonio per l'eresia, per molesta conversazione, o volontaria assenza dell'altro.

6. Che non si sciolga il legittimo matrimonio non consumato per la solenne professione religiosa.

7. Che la Chiesa abbia fallato insegnando, che per l'adulterio non può esser disciolto il legame matrimoniale.

8. Che la Chiesa commetta errore separando li maritati a tempo terminato o indeterminato quanto alla congiunzione carnale, o quanto allo abitar insieme.

9. Che li chierici di ordine sacro, o li professi regolari possano contraer matrimonio, e che tutti, che non sentono il dono della castità, possano maritarsi, essendo che Dio non nega il dono a chi glielo dimanda.

10. Chi anteporerà lo stato conjugale a quello della virginità o castità.

11. Che la proibizione delle solennità nuziali in certi tempi dell' anno sia superstizione, o dannerà la benedizione e altre ceremonie.

12. Che le cause matrimoniali non pertenghino a' giudici ecclesiastici.

Li decreti della riforma del matrimonio contenevano (1).

---

(1) Tutti i decreti del concilio intorno al matrimonio si attengono a questo principio, che tocca unicamente alla Chiesa il convalidare o l'annullare i matrimoni: principio ch'è, per lo meno, dubbiosissimo; perchè se il matrimonio come sacramento è soggetto alle leggi della Chiesa, come contratto naturale e civile dipende dalle leggi del principe e del magistrato. Certo altresì a me sembra, che il consenso libero delle parti essendo quel che propriamente fa l'essenza del matrimonio, i clandestini hanno dovuto riputarsi come validi, sinchè le leggi della Chiesa e dello stato li hanno tollerati, avvegnachè d'altra parte possano esser viziosi, e per le circostanze che li accompagnano, e per i disordini che ne seguono. Ma quel che prima poteva esser valido per il consenso, od almeno per la tolleranza della società, ha finito di esserlo per l'opposizione delle due potenze, alle quali non si è potuto negare la facoltà di convalidare o annullare i contratti di quella fatta; se non altro quanto agli effetti civili; e non apparisce ragione per cui la società abbia minor autorità d'inabilitare certe persone a contraer matrimonio, che a dispor de'lor beni; dacchè il matrimonio ha tanta parte nell'ordine, nel bene della società, quanta ne ha la disposizione de' beni, e la libertà non è meno lesa dalle restrizioni apposte dalle leggi riguardo alla disposizione de' beni che son di nostra proprietà, che riguardo alla disposizione delle nostre proprie persone. Quel che più si cerca non è dunque, se la Chiesa ha potuto impedire la validità de' matrimoni clandestini, ma se prima di quella

1. Che quantunque sia cosa certa che li matrimoni secreti sono stati veri e legittimi, mentre la Chiesa non li ha annullati, e che la sinodo anatematizza chi non li ha per tali, insieme con quelli che asseriscono, li matrimoni contratti da' figliuoli di famiglia senza il consenso de' padri esser nulli, e che li padri possono approvarli e reprovarli, nondimeno la Chiesa santa li ha sempre proibiti e detestati; e perchè le proibizioni non giovano, la sinodo comanda che il matrimonio innanzi che sia contratto sia denunciato nella chiesa tre giorni di festa, e non scopertosi alcun impedimento, si celebri in faccia della Chiesa, dove il paroco, interrogati l'uomo e la donna, udito il loro consenso dica: *Io vi congiungo in matrimonio in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo*, o usi altre parole consuete in quella provincia. Remise però la sinodo all'arbitrio del vescovo il tralasciar le denunciazioni; ma dichiarò inabili a contraer matrimonio quelli che tentassero di contraerlo senza la presenza del paroco o altro prete di tal autorità, e due o tre testimonii, irritando e annullando tali contratti con pena a' contrafacienti. Dopo esorta li conjugati a non abitar insieme innanzi la benedizione, e comanda al paroco d'aver un libro, dove li matrimoni così contratti siano scritti. Esorta li conjugati a confessarsi e comunicarsi innanzi il contratto, o la consumazione del matrimonio, reserva le consuetudini e ceremonie di ciascuna provincia, vo-

---

inibizione erano nulli di sua natura. Ma perchè la pubblicità, o la clandestinità in sè sembrano essere circostanze puramente accidentali al matrimonio, la nullità di essi non può venire che dalle leggi, e non dalla clandestinità medesima.

lendo che il decreto abbia vigore trenta dì dopo che sarà pubblicato in ciascuna parochia.

2. Intorno gl' impedimenti matrimoniali afferma la sinodo che la moltitudine de' decreti causava gran peccati e scandali, però restrinse quello della cognazione spirituale a quello che è tra il battezzato e padre e madre di quello come padrini, è il numero di questi ad un uomo e una donna solamente. Il medesimo ordinando quanto alla parentela che nasce per il sacramento della Confermazione.

3. L' impedimento dell' onestà che ha origine da' sponsali, lo restrinse al solo primo grado.

4. Quello dell' affinità fornicaria, al primo e secondo.

5. Sopra le dispense del già contratto matrimonio levò la speranza di quelle a' contraenti scientemente in gradi proibiti, e a' quelli che anco ignorantemente avessero contratto senza le solennità: in caso di probabil ignoranza si possa conceder dispensa gratuitamente. Ma per contraerlo in gradi proibiti, ovvero non si dia mai dispensa, ovvero rare volte con causa e senza spesa; nemmeno nel secondo grado, se non tra gran prencipi per causa pubblica (1).

(1) Nella libertà, che lasciava il concilio di dispensare ne' gradi proibiti, niente era più saggio quanto l'ordinare che le dispense non si dessero che raramente, gratuitamente e per legittima causa; per timore che non si avesse motivo di credere, che per solo spirito d'interesse si obbligava a prender quelle dispense. Ma disgrazia vuole, che quel decreto non esista se non se in ispeculazione; poichè non v' ha dispensa che a Roma più caro si paghi di quella di matrimonio. È vero, che Pallavicino, per iscusare una prevaricazione tanto sensi-

6. Che non possa esser contratto matrimonio con una donna rapita, mentre sarà in potestà di chi la rapì; dichiara li raptori, e chi li assiste di consiglio, ajuto o favore, scomunicati, infami, incapaci d' ogni degnità; e chi averà rapito donna, o pigliandola o non pigliandola in moglie, sia tenuto dotarla ad arbitrio del giudice.

7. Ordinò che li vagabondi non siano admessi a' matrimoni, se non fatta diligente inquisizione, e con licenza dell' Ordinario, esortando li magistrati secolari a punirli severamente.

8. Contra li concubinari ordinò, che ammoniti tre volte dall' Ordinario, non si separando, debbano esser scomunicati; e perseverando anco un anno dopo la censura, l' Ordinario proceda contro loro severamente: le concubine dopo tre amminizioni siano punite, e parendo così al vescovo, scacciate dalle terre anco con l' ajuto del braccio secolare.

9. Comandò in pena di scomunica a qualunque signore temporale e magistrato di non constringer li sudditi o qualsivoglia altri direttamente o indirettamente a maritarsi.

10. Restrinse le proibizioni antiche delle solennità delle nozze dall' Advento all' Epifania, e dalle Ceneri all' ottava di Pasca.

Li decreti di riforma, non nel modo che furono letti in sessione, ma come corretti il giorno seguente la sessione nella congregazione, come s' appuntò di dover fare, contenevano:

---

bile, dice (lib. 23 c. 8) che quel danaro s'impiega in sole opere di pietà. Ma oltrechè è in potere de' papi il farne quell'uso ch' essi giudicano opportuno, allorchè ne sono i padroni; si sa poi anche, non essere mai permesso di esigere una cosa illecita, qualunque intenzione si abbia di farne un buon uso.

1. Che vacante la Chiesa siano fatte pubbliche preghiere; che chi ha alcuna ragione di metter bocca nella promozione, sia ammonito di peccato mortale se non userà ogni diligenza acciò siano promossi quelli che giudica più degni e utili alla Chiesa; nati di legittimo matrimonio, e ornati di vita, età, dottrina e altre qualità requisite da' sacri canoni e da' decreti di quel concilio. Che in ciascuna sinodo provinciale, con approbazione del pontefice, sia prescritta una propria forma dell'esamine conveniente a ciascun luogo, da usarsi; e secondo quell'esamine fatto, sia mandato al papa per esser discusso da'cardinali, e proposto in concistorio; e che tutti li requisiti per decreto della sinodo di vita, età, dottrina e altre qualità nella promozione de'vescovi, siano richiesti nella creazione de'cardinali, ancorchè diaconi, li quali il pontefice per quanto potrà comodamente, li assumerà di tutte le nazioni e idonei. In fine aggiunse che mossa la sinodo da' gravissimi incomodi della Chiesa, non può trattenersi di ricordar quanto sia necessario che il pontefice per suo debito s' adoperi ad assumer cardinali eccellentissimi, e provveder alle chiese d' idonei pastori, tanto più perchè se le pecorelle per negligenza de' pastori periranno, Cristo ne dimanderà conto alla Santità Sua (1).

---

(1) La inchiesta fatta da'più zelanti Padri del concilio, di accudire alla riforma dei cardinali, non ebbe effetto; perchè temendosi che quella riforma fosse per essere troppo severa, si persuase il papa a farsi rimettere quella faccenda, come spettante alla sua propria Corte. Invano altresì da'Francesi e dagli Alemanni fu chiesto, che il sacro collegio si riducesse al numero di 24; e a questo pure come al resto non si badò. Dal presente regolamento pa-

2. Che il concilio provinciale sia congregato dal metropolitano o dal suffraganeo più vecchio, al più lungo fra un anno dal fine di questo concilio, e dopo almeno ogni biennio. Che li vescovi non siano costretti all'avvenire andar alla Chiesa metropolitana. Che li non sottoposti ad alcun arcivescovo ne eleggano uno nella sinodo provinciale, nella quale debba intervenire e ricever le ordinazioni di quella; del resto rimanendo salve le esenzioni e privilegi loro. E le sinodi diocesane siano celebrate ogni anno, intervenendovi eziandio gli esenti, eccettuati, e quelli che sono soggetti a' capitoli generali, li quali però avendo chiese secolari annesse, per ragion di quelle debbano intervenirvi.

3. I vescovi siano tenuti visitar in propria persona, o per mezzo di visitatori, la diocese ogni anno tutta, potendo; e quando sia molto ampla, almeno in doi anni. I metropolitani non possano visitar la diocese de' suffraganei, se non per causa

---

reva, che maggior riguardo si avesse avuto per la dimanda fatta di scegliere i cardinali da tutte le nazioni. Ma oltrechè realmente i cardinali nazionali sono in minor numero dopo il concilio di quel ch'erano prima, la sproporzione tra essi e gl' Italiani è poi tale, ch'è pressochè la stessa cosa come se fossero tutti Italiani. È vero che se il papa ed i cardinali fossero quelli ch' erano nella loro origine, vale a dire, che la Chiesa di Roma non affettasse une specie di monarchia universale, non potrebbe parere strano che i cardinali fossero tutti italiani. Ma dacchè son essi divenuti una sorte di assessori del papa per la direzione degli affari generali della Chiesa, pare che la equità volesse, che la distribuzione fosse meno ineguale, e che ciascuna nazione avesse una parte all'incirca eguale in una amministrazione che riguarda egualmente tutta la Chiesa.

approbata nel concilio provinciale. Gli arcidiaconi e altri inferiori debbano visitar in persona, e con notario assunto di consenso del vescovo, e li visitatori capitolari siano dal vescovo approvati. E li visitatori vadano con modesta cavalcata e servitù, ispedendo la visita quanto prima, nè possano ricever cosa alcuna, eccetto il viver frugale e moderato, il qual però gli possa esser dato o in roba o in danari; dovendosi osservare il costume dove non è consueto di non ricever manco questi. Che li patroni non s' intromettano in quello che tocca l' amministrazione de' sacramenti, o la visita degli ornamenti della Chiesa, beni stabili, ovvero entrate di fabbriche, se per fondazione non gli converrà.

4. Che li vescovi in propria persona siano tenuti predicare, e, avendo legittimo impedimento, per ministerio d'altri. Il paroco ancora nella propria chiesa, essendo impedito, per un deputato dal vescovo, a spese di chi è tenuto o suole condurlo; e questo almeno ogni domenica e festa solenne, e l' Advento e Quadragesima ogni giorno, o tre alla settimana. Che il vescovo ammonisca ogni uno d' andar alla propria parochia ad udir la predica. Che nissun predichi contradicendo il vescovo, il qual abbia anco cura che sia insegnata la dottrina cristiana in tutte le parochie.

5. Che le cause criminali gravi contra li vescovi siano giudicate dal papa, e se sarà bisogno commetterle fuori di Corte, non siano commesse se non al metropolitano o a vescovi eletti dal papa: nè meno con maggior autorità che di pigliar informazione, riservata al papa la definitiva: ma le cause più leggieri siano giudicate in concilio provinciale, o per deputati da quello.

6. Che il vescovo possa dispensar nel foro della conscienza li suoi sudditi in tutte le irregolarità e sospensioni per delitto occulto, eccetto che per omicidio volontario, e assolver da tutti li casi riservati alla Sede Apostolica, o in persona propria, o per un vicario, e ancora dall' eccesso di eresia; ma questo non possa esser commesso ai vicari.

7. Che il vescovo abbia cura che innanzi l'amministrazione de' sacramenti sia esplicato al popolo la loro forza, e uso in lingua volgare, secondo la riforma d'un catechismo, che la sinodo componerà; il qual il vescovo farà tradur fedelmente in volgare, e che da' parochi sia dichiarato al popolo.

8. Che a' pubblici peccatori sia data pubblica penitenza, potendo il vescovo commutarla in altra secreta. In ogni chiesa cattedrale sia constituito dal vescovo un penitenziero, maestro, dottor, o licenziato in teologia, o canonico, d'età di quarant' anni.

9. Che li decreti del concilio sotto Paolo III e Pio IV, circa il visitar li beneficii esenti, siano osservati nelle chiese che non sono d' alcuna diocese, le quali siano visitate dal vescovo più vicino, come delegato dalla Sede Apostolica.

10. Che dove si tratta di visita o correzione de' costumi, nissuna esenzione o appellazione interposta, eziandio alla Sede Apostolica, impedisca, o sospenda l' esecuzione del decretato o giudicato.

11. Che per li titoli d' onor che si danno ai pronotari, conti palatini, cappellani regii, ovvero deserventi a milizie, monasteri, ospitali, non siano esenti quelle persone dall' autorità de' vescovi, come delegati dalla Sede Apostolica; eccetto se

questi risederanno nelle case o sotto l'obbedienza, e i cappellani regii secondo la constituzione d'Innocenzio III. E le esenzioni concesse a' famigliari dei cardinali non s'estendino in quello che tocca alli beneficii.

12. Che alle degnità che hanno cura d' anime non sia promossa persona minor di venticinque anni, e gli arcidiaconi, dove si può, siano maestri in teologia, ovvero dottori o licenziati in *jure canonico*; alle altre degnità che non hanno cura, non siano promossi minori di ventidue anni. I provvisti di beneficii curati fra doi mesi siano tenuti far la professione della fede, e il medesimo li canonici, e nissun sia ricevuto a degnità, canonicato o porzione, se non sarà insignito dell'ordine sacro che quella ricerca, ovvero in tal età che possa riceverlo. Che nelle chiese cattedrali tutti li canonicati e porzionari siano presbiterati, diaconati o suddiaconati; e il vescovo col capitolo distribuisca quanti debbano esser per ciascuno ordine, ma in maniera che la metà almeno siano presbiterati. Esorta anco la sinodo che tutte le degnità, e la metà de' canonicati nelle chiese cattedrali e collegiate insigni, debbano esser conferiti a' dottori in teologia o in jus canonico, e nissun d' essi possa star assente più di tre mesi all' anno. Che le distribuzioni quotidiane, sotto qualunque pretesto non siano date a chi non interveniră negli officii, e ogni uno sia obbligato far il suo officio in persona propria, non per sostituti.

13. Essendo molte chiese cattedrali povere, nel concilio provinciale si deliberi il rimedio, e si mandi al papa, il quale provvegga secondo la sua prudenza. Alle povere chiese parochiali ancora il vescovo averà cura di provveder o con l'unione di qua

beneficio non regolare, o con assignazione di primizie o di decime, o per contribuzioni e collette de' parochiani. Non si possano unire chiese parrocchiali a' monasteri, canonicati, beneficii semplici e milizie, e gli uniti siano revisti dagli Ordinari; e per l'avvenire le cattedrali che ducati 1000, e le parochiali che ducati 100 non eccedono, non siano gravate di pensioni o riservazioni de' frutti. Dove le parochiali non hanno certi confini, ma li sacramenti sono amministrati indifferentemente a chi li dimanda, il vescovo faccia che siano confinate, e abbiano il proprio paroco; e nelle città dove non vi sono parochie, siano erette quanto prima.

14. Detesta la sinodo, e proibisce tutte le instituzioni o consuetudini di pagar alcuna cosa per l'acquisto de' titoli o possessioni, eccetto se s'ha da convertir in qualche usi pii, dichiarando per simoniaci quelli che le usurperanno.

15. Nelle cattedrali e collegiate, dove le prebende e distribuzioni sono troppo tenui, possa il vescovo unirvi beneficii semplici o ridurli a minor numero.

16. Vacante la sede episcopale, il capitolo elegga uno o più economi, o un vicario fra termine di otto giorni; altrimenti quest'autorità si devolva al metropolitano: e il vescovo, quando sarà creato, si faccia da loro render conto dell'amministrazione, e possa punirli, se averanno commesso fallo.

17. Che nissuna persona ecclesiastica, ancorchè cardinale, possa aver più d'un beneficio, il qual se non basta per viver onestamente, se gli possa aggiunger un altro beneficio semplice; purchè tutti doi non ricerchino residenza personale, il che s'intenda di tutti li beneficii, così secolari

come regolari, di qual titolo o qualità si voglia, eziandio commendati; e chi di presente ha più beneficii curati sia obbligato fra sei mesi, ritenutone un solo, lasciar gli altri; altrimenti tutti s' intendano vacanti. Desidera però la sinodo che sia provvisto a' bisogni de' resignanti in qualche modo comodo, come meglio parerà al pontefice.

18. Succedendo la vacanza di qualsivoglia chiesa parochiale in qualunque modo, siano descritti quelli che saranno proposti o che proponeranno sè stessi, e tutti siano esaminati dal vescovo con tre esaminatori almanco, e di tutti quelli che da loro saranno giudicati idonei il vescovo elegga il più sufficiente, al quale sia fatta la collazione della chiesa. E ne' juspatronati ecclesiastici il patrone presenti al vescovo il più degno; ma ne' juspatronati laici il presentato da' patroni sia esaminato da' medesimi esaminatori, e non admesso se non trovato idoneo. Gli esaminatori siano proposti sei ogni anno nella sinodo diocesana, de' quali il vescovo ne elegga tre, e questi siano maestri o dottori secolari o regolari: giurino di far ben il loro officio, e non possano ricever cosa alcuna nè innanzi, nè dopo l' esamine.

19. Che le grazie espettative a' beneficii per l' avvenir non possano esser concesse, nè qualunque altre grazie che s' estendano a' beneficii che vacheranno; e insieme siano proibite le reservazioni mentali (1).

---

(1) Il cardinale Pallavicino, lib. 23 c. 12 accusa Frà Paolo di aver ommesso questo decreto. Ma convien dire che di quella negligenza o affettata o eccessiva, di cui taccia il nostro autore, ne sia reo egli stesso nella lettura

20. Che le cause ecclesiastiche, eziandio beneficiali, in prima instanza siano giudicate dall'Ordinario, e al più lungo terminate fra due anni. Che non s' admetta l' appellazione se non dalla sentenza definitiva, o che abbia forza di quella, eccettuando quelle che il sommo pontefice giudicherà per urgente e ragionevole causa avocar a sè. Che le cause matrimoniali e criminali siano riservate al solo vescovo. Che nelle matrimoniali, quelli che proveranno d' esser poveri, non siano costretti a litigar fuori della provincia, nè in seconda, nè in terza instanza, se la parte avversa non gli somministrerà gli alimenti e le spese della lite. Che li legati, nuncii e governatori ecclesiastici non impediscano li vescovi nelle loro cause, nè procedano contra le persone ecclesiastiche, se non in caso di negligenza del vescovo. Che l' appellante sia tenuto a sue spese portar al giudice dell' appellazione gli atti fatti innanzi al vescovo, i quali il notario sia tenuto dar al più lungo fra un mese per conveniente pagamento.

21. Che nelle parole poste nel decreto della sessione prima sotto Pio IV presente pontefice, cioè, *proponentibus legatis*, non fu mente della sinodo di mutare in parte alcuna il solito modo di

---

di Frà Paolo. È ben vero che per un leggiero abbaglio il nostro istorico non ha fatto che un sol decreto del precedente e di questo, avendoli riuniti sotto un sol numero, e per consegnenza non ha noverato che 20 decreti in luogo di 21. Ma ciò non è più che una semplice ommissione di un numero, e forse è un abbaglio piuttosto dello stampatore che dell'autore. Quanto al decreto, è cosa evidente che non lo ha ommesso

trattar li negozii ne' concilii generali, nè aggiunger a qualsivoglia, o detraer cosa alcuna di nuovo oltre quello che da'sacri canoni e dalla forma delle sinodi generali sin allora era statuito.

In fine fu intimata la sessione per il nove decembre, con potestà di abbreviar il tempo per trattar del sesto capo, e degli altri dati fuori e differiti, e secondo l'opportunità di qualche dogmi ancora, secondo che nelle congregazioni sarà proposto.

Non fu aspettato l'esito di questa sessione con l'avidità che quello della precedente, sì perchè allor fu empita la curiosità universale, come perchè la materia del matrimonio non pareva che potesse portar seco cose di grand' osservazione. Più stava il mondo attento a veder che esito dovesse aver la protesta degli ambasciatori francesi, la qual fu letta con varii affetti: da' poco benevoli alla corte romana fu commendata come vera e necessaria; ma dagl'interessati in quella, stimata d'abborrire altretanto quanto le protestazioni per li tempi passati da Lutero fatte.

Nel sesto anatematismo del matrimonio (*a*) restarono ammirati molti che fosse posto per articolo di fede la dissoluzione del matrimonio non consumato per la professione solenne; poichè essendo la congiunzione matrimoniale, sebben non consumata col congiungimento carnale, vincolo per legge divina instituito (poichè la Scrittura divina afferma, esser stato vero matrimonio tra Maria e Gioseffo, e la solennità della professione essendo *de jure posivo*, come Bonifacio VIII ha decretato), pareva cosa maravigliosa non tanto che un legame umano

(*a*) *Pallav.* l. 23. c. 9.

sciogliesse un divino, quanto che si debba tener per eretico chi non sentirà che un' invenzione umana nata molti centinara d'anni dopo gli apostoli, prevaglia alla divina, instituita sino dalla creazione del mondo (1).

Ma nel settimo fu giudicato un parlar capzioso il condannar per eretico chi dirà, la Chiesa aver fallato insegnando che per l'adulterio non si sciolga il matrimonio; perchè dall' un canto, se alcun dicesse assolutamente che il matrimonio per quella causa si dissolvesse, senza dire nè pensare che alcun abbia, o non abbia errato insegnando il contrario, parerebbe che questo non fosse compreso; ma dall' altro canto non appare, come alcun possa così sentire, senza aver il contrario per errore. Era creduto che bisognasse parlar chiaro, e

---

(1) Se non si trattasse che di una separazione fatta di consenso delle parti, la cosa sarebbe piana. Ma trattandosi di rottura del legame, la cosa viene ad essere di natura affatto differente, e che sembra contraria non meno alla legge de' contratti, che a quella dell' evangelio, dalla quale non si autorizza la dissoluzione di quel legame, se non nel solo caso di adulterio. Debbe pertanto parere un poco strano, che mentre il concilio inibisce la rottura del matrimonio nel caso di adulterio, nel qual caso è autorizzata dal Vangelo, la permetta poi nel caso di voto solenne, avvegnachè questa eccezione non vi sia espressa. E quel ch'è ancora più sorprendente, non è già che si abbia autorizzato quell' uso, il quale come quel del divorzio in caso di adulterio, potrebbe essere considerato come un punto di disciplina; ma che si abbia colpito con anatema quei che non aderissero ad una opinione la quale si appoggia a fondamenti così poco certi, che per detto di Pallavicino medesimo lib. 23 c. 9 i dottori sono estremamente discordi nel decidere, su che fondar debbasi la dissolubilità del matrimonio per il voto solenne di religione.

dir assolutamente che per l'adulterio non si dissolve, ovvero che ambedue le opinioni sono probabili, e non far un articolo con verbo de verbo; ma questi forse non averebbono promosso la difficoltà, quando avessero saputo le cause, narrate di sopra, perchè si parlò in quella maniera.

Il nono canone diede da dire con quell'affermativa che Dio non nega il dono della castità a chi drittamente lo dimanda; parendo contrario all' Evangelio che l'afferma (*a*) non dato a tutti; e a san Paolo (*b*) che non esortò a dimandarlo, il che era più facile che maritarsi.

Li politici restarono molto sospetti per il dodicesimo anatematismo che sia eresia tenere che le cause matrimoniali non appartengono a' giudici ecclesiastici, essendo certo che le leggi de' matrimoni tutte furono fatte dagl'imperatori, e li giudizi in quelle cause amministrati da' magistrati secolari, sintantochè le leggi romane ebbero vigore; il che la sola lettura de' codici Teodosiano e Giustiniano, e delle Novelle lo dimostra evidentemente; e nelle formole di Cassiodoro restano memorie de' termini usati da're Goti nelle dispense de'gradi proibiti che allora erano riputate appartener al governo civile, e non così di religione; e a chi ha cognizione dell' istoria, è cosa notissima che gli ecclesiastici sono entrati a giudicar cause di quella natura, parte per commissione, e parte per negligenza de' prencipi e magistrati.

Ma nel primo ingresso del decreto della riforma del matrimonio molti restarono sospesi, intendendo a definire, come articolo di fede, che li ma-

(*a*) *Math.* XIX. 21.
(*b*) 1. *Cor.* VII 9.

trimoni clandestini erano veri sacramenti, e che la Chiesa li ha sempre detestati: essendo cosa molto contradittoria aver sacramenti detestabili. E l'aver comandato che il paroco interroghi li conjugati, e inteso il loro consenso, dica, *Io vi congiungo in matrimonio in nome del Padre, Figlio, Spirito Santo*, era deriso da'critici con dire: O senza queste parole sono congiunti o no; se no, adunque non è vero quello che il concilio Fiorentino ha determinato, il matrimonio ricever la perfezione dal consenso; se sì, che congiunzione è quella che il paroco fa di persone già congiunte? E se il *congiungo* fosse interpretato, *dichiaro congiunti*, si verrebbe ad aprir una porta per concluder che anco le parole dell' assoluzione siano declaratorie. Comunque questo fosse, dicevano, il decreto non esser fatto per altro se non per far fra poco tempo un articolo di fede che quelle parole dal paroco pronunciate siano la forma del sacramento.

Della irritazione de' clandestini non fu meno che dire di quello che era stato nel medesimo concilio, lodando altri il decreto sino al cielo, e dicendo altri, che se quella sorte di matrimoni erano sacramenti, e per conseguenza instituiti da Cristo, e la Chiesa in ogni tempo li ha detestati, e finalmente li ha annullati, non si sapeva veder, come questo fosse senza notar o d' inconvenienza o almeno di negligenza quelli che da principio non vi provvidero. E quando uscì fama della distinzione sopra quale fu il decreto fondato, che si annullava il contratto, che è la materia del sacramento, fu cosa difficile per molto tempo far capire che il contratto matrimoniale abbia nissuna distinzione dal matrimonio, e il matrimonio prima fu indissolubile e sacramento,

poichè Cristo Nostro Signore non lo pronunciò insolubile, come instituito da lui, ma come instituito da Dio nel terrestre paradiso; e pur admettendosi che il contratto matrimoniale sia una cosa umana e civile separata dal sacramento, la qual sia annullata, dicevano altri, che l' annullazione non toccherebbe all' ecclesiastico, ma al secolare; a cui tocca l' ordinazione e cognizione di tutti li civili contratti.

La ragione allegata per moderar gl' impedimenti matrimoniali era molto lodata per ragionevole, ma insieme osservato che concludeva necessariamente molto maggiori restrizioni delle decretate, non seguendo minor inconvenienti per gl' impedimenti confermati che per gli aboliti. In fine del capo delle dispense matrimoniali mosse ne' curiosi una vana questione, se il pontefice romano coll' aversi assunto di concederle egli solo, aveva ricevuto maggior frutto o danno nell'autorità sua. A favor del frutto s' allegava la quantità grande d' oro che per questo canale era colato in Corte, e le obbligazioni di tanti prencipi acquistàte con quel mezzo, così per restar essi soddisfatti ne' loro appetiti o interessi, come anco per esser tenuti a difendere l' autorità ponteficia, sopra la quale sola resta fondata la legittimità de' figli. Ma dall'altro canto per il danno si metteva la perdita delle entrate d' Inghilterra e obbedienza di quella corona che contrapesava ogni guadagno e ogni amicizia per le dispense guadagnate.

Li Francesi riprendevano il decreto, che chi ruba una donna sia tenuto dotarla ad arbitrio del giudice, dicendo, che la legge sopra le doti non può essere fatta per autorità ecclesiastica, e che era un artificioso modo di levar la cognizione di quel

delitto al secolare; perchè se tocca all' ecclesiastico far la legge, tocca anco il giudicar la causa; e sebben si diceva assolutamente ad arbitrio del giudice, non esser da dubitare che dichiarando averebbono inteso del solo giudice ecclesiastico; e riputavano usurpazione dell' autorità temporale il punir li secolari d' infamia e d' incapacità alle degnità. Parimente non approvarono l'ordinazione contra li concubinari perseveranti in scomunica un anno, che siano puniti dall'ecclesiastico; perchè l' estrema, ultima e massima delle pene ecclesiastiche è la scomunica, secondo la dottrina di tutti li Padri: onde il voler passar oltre quella, esser entrar nella potestà temporale; e tanto più, quanto se gli dà facoltà di scacciar le concubine dalle terre, deridendo la potestà secolare con implorar il braccio, se farà bisogno; che è un affermar che per ordinario si possa venir ad esecuzione di questa esulazione dal medesimo ecclesiastico.

Il decreto della riforma nel primo capo era notato o di mancamento o di presunzione (*a*), atteso che se l' autorità della sinodo s' estende in dar legge al papa, massime in cose tanto debite, non era giusto farlo in forma di narrativa, e con obliquità di parole: e se anco la sinodo ha da ricever le leggi dal pontefice, non si poteva scusare di non aver passato li suoi termini; poichè, sebben obbliquamente, tuttavia però acremente riprende le passate azioni di quel e d' altri pontefici. Dicevano li periti dell' istoria ecclesiastica (*b*), il tirar a Roma tutte le cause de' vescovi esser

(*a*) *Pallav.* l. 23. c. 10.
(*b*) *Not. sopr. il Concil. di Trento* p. 241.

una nuova polizia per aggrandir sempre più la Corte; poichè tutti gli esempi dell' antichità, e li canoni de' concilii di quei tempi mostrano che le cause de' vescovi, eziandio di deposizioni, si trattavano nelle regioni di ciascuno. Quelli che aspettavano qualche provvisione sopra l' introdotto abuso (*a*) delle pensioni, veduto quello che ne fu decretato nel decimoterzo capo, giudicarono che la materia dovesse passar a maggior corruzione, come l' evento anco ha dimostrato. Il decimoquarto capo era da ogni uno lodato (*b*), parendo che avesse levato le annate e il pagamento delle Bolle che si spediscono a Roma per la collazione de' beneficii; ma in progresso di tempo, essendosi veduto che quelli restarono in piedi, nè mai si pensò nè a levarli, nè moderarli, si accorsero che si levavano solo li piccioli abusi delle altre chiese, restando verificato (*c*) che dagli occhi si levano le sole festuche, non mai li travi. Del statuto dell'unità o al più della dualità de'beneficii, da ogni persona savia fu (*d*) giudicato che questo secolo non era degno, e che non sarebbe servato se non in qualche miseri. Similmente l' esame in concorso nella collazione delle parochiali, ogni uno prognosticava che dovesse con qualche sinistra interpretazione esser deluso, e la profezia si verificò ben molto presto, perchè non si stette troppo in Roma a dichiarare che non s'aveva da osservare concorso in caso di resignazione, ma esaminar il solo resignatorio: che fu un abolir il decreto per la maggior par-

(*a*) *Pallav.* l. 23. c. 11.
(*b*) *Id. ibid.*
(*c*) *Matth. VII.* 4.
(*d*) *Pallav. ibid.* c. 22.

te, poichè con la risegna li migliori sono esclusi, e prescritto quello che più piace al resignante, e non vacano li beneficii per altra causa se non casualmente. Il decreto della cognizione delle cause in prima instanza, con l'eccezione soggiunta, cioè, eccetto quelle che il papa vorrà commetter o avvocare, esser affatto distrutto; perchè non furono mai levate le cause a' legittimi tribunali, se non per commissioni e avvocazioni pontificie, e ora conservando la causa del male, si medicava il sintoma solamente; e sebben quell'aggiunzione « per causa urgente e ragionevole » pareva che regolasse, però gl' intendenti sapevano molto ben che tanto quelle parole significano quanto se dicessero, per qualunque arbitraria causa.

Ma dell' ultimo capo, che già tanti mesi era stato sotto l' espettazione, toccando nell' essenziale la libertà del concilio, vedendosi dichiarato non esser stata la mente della sinodo di mutar il modo di trattar, nè aggiunger o sminuir cosa alcuna di nuovo alle vecchie ordinazioni, fu dalle persone savie detto, che per quanto a questo concilio tocca, era una dichiarazione contraria al fatto, e pubblicata quando più non giovava, nè più si poteva servirsene, come medicina applicata al corpo morto. E altri ridendo aggiungevano, che era un consolare il buon uomo, la cui moglie avesse fatto figli con altri, dicendo, non esser stato per fargli torto. Ma per l'esempio dato a' posteri insegnava come ne' concilii si potesse da principio a fine usar ogni violenza ed esorbitanza, e con una tal dichiarazione iscusare, anzi giustificare ogni inconvenienza fatta e sostenerla per legittima.

LXVII. In questi tempi, oltre l' avviso della

sessione tenuta, erano arrivate in Francia tre nuove ricevute con disgusto. Prima, la risposta del papa sopra li centomila scudi d'entrata; poi, quella della protesta fatta in concilio, e dell' alterazione ricevuta per quella a Trento e a Roma; e finalmente la sentenza contra li vescovi, con la citazione della regina di Navarra: sopra le quali cose fecero li Francesi gran riflesso, e risolverono di non parlar più col pontefice per grazia di quell' alienazione, ma mandar in esecuzione l' editto regio verificato dal Parlamento senz'altro consenso del papa. Il che essendo eseguito con grandissima celerità, così perchè gli uomini non si risolvono facilmente a spender il danaro con prestezza, come per officii che gli ecclesiastici facevano, mettendo in considerazione che li contratti ne' tempi seguenti non sarebbono stimati validi, mancando la conferma del papa, pochi compratori si trovarono: il che però non cesse nè a beneficio del re, nè a favor del clero, ma solo seguì che la vendita fu fatta a prezzo basso, nè si cavò più di doi milioni e mezzo di franchi, somma molto picciola all' importanza delle cose alienate; poichè la vendita fu a dodici per cento che sarebbe anco stato a prezzo vile, quando si fosse venduta a quattro. Ed è cosa degna che ne sia fatta memoria qui, che fra li beni alienati uno fu la giurisdizione che l' arcivescovo di Lione aveva sin allora tenuto sopra quella città, la qual fu venduta all' incanto, e applicato al re per trentamila lire di franchi; sebben per le indoglienze che il vescovo fece, gli fu poi aggiunto per supplemento del prezzo un'entrata di quattrocento scudi.

Intorno alla protestazione fatta in concilio scrisse il re agli ambasciatori suoi con lettere de' nove no-

vembre (*a*): Che avendo veduto quello che il cardinal di Lorena gli aveva scritto contra la loro protesta, e la relazione del vescovo d'Orliens di tutte le cose fatte in Trento, aggradiva la protesta e la ritirata loro a Venezia, comandava che Ferrier non si partisse di là sino a nuovo ordine suo, il qual sarebbe, quando avesse avviso che gli articoli fossero riformati in maniera che non fossero poste in controversia le sue ragioni regie e della Chiesa Gallicana. E al cardinal di Lorena scrisse (*b*): Che egli col suo consiglio avevano conosciuto, li suoi ambasciatori aver fatto la protestazione con grande e giusta occasione; perchè siccome egli voleva perseverare nell' unione e obbedienza della Chiesa, così voleva insieme inviolabilmente conservar le ragioni della sua corona, senza permetter che fossero rivocate in dubbio, nè in disputa, nè sottometter sè a mostrarle. Che non si pensasse di soddisfarli con dire in fine, *salve o riservate le ragioni*, volendo sotto questo colore obbligarlo a farne constare, perchè a questo si opponerà. Che quando esso cardinale averà veduto gli articoli come furono proposti, giudicherà che gli ambasciatori non potevano altramente fare che formar l' opposizione. Che averebbe ben desiderato che gli ambasciatori gliel' avessero mostrata prima, ma esser scusabili per l' occasione repentinamente nata, e per le circostanze che la produssero, e per i sospetti che constringevano a dubitare di qualche artificio per precipitar la decisione: e se il papa non aveva intenzione che fossero toccate e messe in disputa

---

(*a*) *Dup. Mem* p. 537.
(*b*) *Id.* p. 529.

le ragioni dell'imperatore e re, come il cardinal gli fa intendere, convien che la Sua Santità drizzi il suo dispiacere contra li legati che hanno proposto gli articoli, con nominar re, imperatore e repubbliche, e non contra gli ambasciatori. Che stima, la protesta dover esser giustificata appresso tutta la cristianità, quando gli articoli saranno veduti. Che avendo li legati proposti quegli articoli contra l'intenzione di Sua Santità, non è da rimettersi più alla loro discrezione; nè far tornar gli ambasciatori sin che non s'abbia intiera sicurezza che di quelli non s'abbia a parlar più; che allora egli comanderà agli ambasciatori di ritornar al concilio.

Sopra la citazione (*a*) e sentenza, diede ordine il re a Enrico Clutin signor d'Oisel di parlar al pontefice e dirgli, che la Maestà Sua aveva inteso con gran dispiacere quello che non credette per la fama sparsa, ma solo dopo per aver visto copia de'monitorii affissi in Roma, che si avesse proceduto contra una regina in quella maniera. Che egli era obbligato a difenderla; prima, perchè la causa e il pericolo di quella era comune a tutti li re, perciò tenuti ad ajutarla, come in causa appartenente a tutti; ma tanto più per esser vedova, e l'obbligo d'esso re di Francia esser maggiore per il stretto parentado che ha con lei per ambedue le linee, e per la agnazione col marito, il quale poco tempo innanzi era morto in guerra contra li Protestanti, e lasciati li figliuoli pupilli; per il che non poteva abbandonar la causa di quella,

(*a*) *Thuan. His.* l. 35 *N.* 13.

seguendo gli esempi de' suoi maggiori, e massime che non debba comportar che alcuno faccia guerra sotto pretesto di religione a' suoi vicini: aggiungendo, che non era cosa pia metter in pericolo di crudelissima guerra per questa causa li regni di Spagna e di Francia congiunti nuovamente in amicizia. Aggiunse ancora, che avendo quella regina molti feudi in Francia per le ragioni e privilegi di quel regno non poteva esser costretta a comparir nè in persona, nè per procurator fuori: soggiunse molti esempi di prencipi e pontefici che hanno proceduto con la debita e legittima moderazione. Toccò la forma della citazione per editto, come cosa inaudita all'antichità, e inventata da Bonifacio VIII, e come troppo dura e ingiusta moderata da Clemente V nel concilio Viennense; soggiungendo anco che in ogni evento non possono tali citazioni aver luogo se non contra gli abitanti dove non è sicuro accesso, e abitando la regina in Francia, era grand' ingiuria fatta a lui e al regno l' usar tal modo; siccome anco con gran sua ingiuria esser che siano esposti in preda e concessi agli occupatori li feudi che ella teneva in Francia, il dritto de' quali appartiene a lui: con maraviglia d'ogni uno che la Santità Sua, la qual favorì così affettuosamente la causa d'Antonio re quando viveva, appresso il re di Spagna, ora voglia opprimer la prole e la vedova di quello. Ma sopra tutto si lamentò il re che avendosi partito dalla Chiesa romana da quaranta anni sino allora tanti re, prencipi e città, non si s'a proceduto così con alcun altro; il che ben mostra che non sia stato fatto per la salute dell' anima della regina, ma per altri fini. Si raccordasse il pontefice che gli era concessa potestà per salute delle anime,

e non per privar li prencipi de' stati, nè per ordinar altra cosa nelle possessioni terrene; la qual cosa tentata da loro altre volte in Germania è successa con gran danno della quiete pubblica. Pregò il pontefice che rivocasse gli atti intentati contra la regina; passando alle proteste, che altramente si valerà de'rimedii usati dai suoi maggiori. Si dolse ancora della causa de' vescovi, e comandò all' ambasciatore che esplicati gli esempi vecchi, e narrate le libertà e immunità della Chiesa Gallicana e l'autorità de' re nelle cause ecclesiastiche, pregasse il pontefice di non voler al presente far tante novità. Monsignor d' Oisel fece l' officio con veemenza, e dopo molte trattazioni col pontefice, ottenne che non si parlò più nè della regina di Navarra, nè de' vescovi.

LXVIII. Ma in Trento, finita la sessione, e ben concertate le cose fra li legati e Lorena, comunicato anco il negozio co' principali e capi dei pontifizi che erano Otranto, Taranto e Parma, e con gli ambasciatori cesarei (a), Lorena incominciò a sparger semi del disegno preso che con una sessione ancora il concilio si finisse: diceva, che egli non poteva esser in Trento per Natale; che era costretto, e lui e tutti li vescovi francesi a partire innanzi quel tempo; che desiderava ben veder il concilio finito, e gli sarebbe dispiaciuto lasciar così onorata adunanza; ma non poteva far altro, avendo avuto comandamento di così fare. Gli ambasciatori cesarei ancora pubblicarono per tutto 'l concilio che l'imperatore sollecitava l' espedizione, e che il re de' Romani scriveva che

---

(a) *Pallav.* l. 24. c. 2. *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 197.

si finisse per sant' Andrea, ovvero al più lungo onninamente nel principio del mese seguente. E veramente quel re, non per far piacere al pontefice, ma perchè così sentiva, sollecitava l' espedizione; perchè dovendosi far una dieta, non voleva che vi fossero ambasciatori del padre al concilio; e diceva, che quando quello fosse chiuso, le cose della religione in Germania sarebbono andate assai meglio.

Le quali cose essendo intese dalla maggior parte de' Padri con molto piacere, il 15 di novembre il cardinal Morone fece una congregazione in casa sua, chiamati li legati e li doi cardinali e venticinque vescovi, scelti li più principali delle nazioni, propose che essendo stato congregato il concilio per li bisogni di Germania e Francia, e facendo allora instanza l' imperatore e il re dei Romani e il cardinal di Lorena e tutti li prencipi, che vi si ponesse fine, dicessero il parer loro circa il finirlo e circa il modo (1). Il cardinal di Lorena disse, che il finirlo era necessario per non tener più sospesa la cristianità e chiarir li cattolici di quello che dovevano credere, e per levar

---

(1) *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 198. *Pallav.* l. 24. c. 2. *Mart.* t. 8. p. 1413.

— Per quello che dice Pallavicino, questa congregazione si tenne non ai 15 ma ai 12 che fu il giorno dietro la sessione; e ciò confermasi da una lettera de'legati al cardinal Borromeo scritta il dì 13. Ma Frà Paolo ha confuso questa congregazione particolare tenuta in casa del legato, con una congregazione generale che si ebbe effettivamente ai 15. Rainaldi num. 198 assegna al dì 13 la congregazione particolare tenuta in casa de'legati, ma questo sarà forse un errore di numero.

l'*Interim* di Germania; il qual essendo stabilito a dover durare sino al fine del concilio, non si può in altra maniera levare, e il continuarlo più lungamente esser detrimento della Chiesa cattolica; Che bisognava anco finir il concilio, per ovviare che in Francia non se ne faccia un nazionale. Quanto al modo disse, che si potrebbe finir con una sessione, trattando in quella il rimanente della riforma, e dando espedizione al Catechismo e all' Indice de' libri proibiti, che già erano in ordine, e rimettendo al papa le altre cose che rimanessero, senza disputar gli articoli delle indulgenze e immagini; non si facessero anatemi contra particolari eretici, ma si passasse con termini generali. Del finir il concilio in qualche modo tutti assentirono, salvo che l' arcivescovo di Granata, il qual disse, che si rimetteva all' ambasciatore del suo re (1). Fu proposto da alcuno che non si poteva dargli fine assoluto, poichè restavano tante materie da trattare; ma che si potesse farlo con intimar un altro dopo dieci anni, il che averebbe servito per impedire che le provincie non facessero concilii nazionali, e per rimetter a quel tempo la determinazione delle cose che restassero, e anco l' anatematizzare. Il vescovo di Brescia propose che si trovasse un modo medio tra il mettergli compito fine, e la sospensione; perchè il finirlo sarebbe stato desperare gli eretici, e il sospenderlo non satisfar

(1) Per asserzione di Pallavicino lib. 24 c. 2 l'arcivescovo di Granata non fu solo ad opporsi alla conclusion del concilio; ma fu seguito dai vescovi di Lerida e di Leon; e furon essi e non egli, che dissero di rimettersi su ciò all'ambasciatore del loro re. Ciò pure affermasi da Rainaldi al num. 197.

li cattolici. Ma questi pareri non ebbero seguito, aderendo gli altri a quello che il cardinale detto aveva.

Del modo, l'arcivescovo d'Otranto disse, che l'anatematizzar gli eretici era cosa necessaria e usata da tutti li concilii, anzi che in quello sta l'opera che dalle sinodi si ricerca; perchè molti non sono capaci d'intender la verità o falsità delle opinioni col proprio giudizio, quali solamente le seguono o le abborriscono per il credito o discredito degli autori; che il concilio Calcedonense pieno d'uomini dotti, per chiarirsi se Teodoreto vescovo di Ciro, che era dottissimo, era cattolico o no, volendo egli render conto della fede, non volle ascoltar altro, ma solamente ricercò che dicesse chiaramente « anatema a Nestorio »; che se in quel concilio non anatematizzassero Lutero e Zuinglio e altri capi già morti, e di viventi quelli che seguono la loro dottrina, si potrebbe dire, il concilio aver operato in vano. Replicò il cardinale, che altri tempi ricercano altri consigli: allora le differenze della religione erano tra li vescovi e li preti; li popoli venivano per accessorio, e li grandi, o non se ne intromettevano, o quando pur aderivano a qualche eresia, non se ne facevano capi. Adesso esser tutto al contrario: li ministri e predicanti degli eretici non potersi dir capi di setta, ma piuttosto i prencipi, agli interessi de' quali li predicatori e maestri loro s'accomodano. Chi vorrà nominar li veri capi d'eretici, converrà nominar la regina d'Inghilterra, la regina di Navarra, il prencipe di Condè, l'elettor palatino di Reno, l'elettor di Sassonia e molti altri duchi e prencipi di Germania. Questo sarà causa di farli unir insieme e risentirsi, il che non potrà esser senza

qualche scandalo; e chi proponesse anco la dannazione de' soli eretici Lutero e Zuinglio, gl' irriterebbe talmente che nascerebbe qualche gran confusione. Però accomodandosi non a quello che si vorrebbe, ma a quello che si può, esser miglior risoluzione quella che uscirà manco fuori dell' universale.

LXIX. Morone mandò a chiamar gli ambasciatori ecclesiastici (*a*), a' quali comunicata la proposta e il parer de' congregati, essi ancora acconsentirono al fine e al modo, secondo il voto di Lorena. Fu col parere di tutti mandato a comunicare la risoluzione agli ambasciatori secolari, da' quali tutti fu assentito, eccetto che dallo spagnuolo, il qual rispose di non aver l' espressa volontà del re; ma ben ricercare che s' interponga tempo tanto che possa averla. Questo non ostante (1)

---

(1) *Pallav.* l. 24. c. 2, 3 *e* 4.

— Da prima quel ministro, mostrando di desiderare che si sapessero le intenzioni del suo padrone, avea fatto credere che non si sarebbe opposto alla comune brama di tutto il concilio e degli altri ambasciatori. Ma avendovi fatto sopra nuove considerazioni, cambiò di risoluzione e venne a pregar i legati, che facessero differir la sessione sino a che si avessero nuove dal re Filippo, minacciando, in caso che ciò fosse negato, di protestare contra il concilio: Rain. num. 200. Lo stesso è asserito da Pallavicino il quale, dopo aver dato conto delle prime disposiziori del conte, dice: » Ed in somma denunziò, che » avrebbe contrariato con tutti i nervi non all' accelerare » e nemmeno assolutamente al finire .... ma solo ad un » finire sì frettoloso, ch' egli avanti non ricevesse la ri» sposta regia; parendogli stranissimo che 'l suo gran re

(*a*) *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 199 *e* 200.

li legati risoluti di metter in esecuzione la deliberazione fatta, diedero fuora il capo de' prencipi, tralasciati gli anatemi e tutti gli articoli particolari, rinnovando solo li vecchi canoni della libertà e giurisdizione ecclesiastica, e parlando de' prencipi con molta riverenza, con solo esortarli a far opera che li loro ministri non le violassero. Quell' istesso giorno fu fatta congregazione la sera per dar principio a parlar della riforma, e preso ordine che si farebbono due congregazioni al giorno, sin tanto che i voti fossero detti.

Nelle congregazioni li voti si dicevano con grandissima brevità e risoluzione, salvo che da una poca parte de' Spagnuoli, li quali desideravano metter impedimento, dove gli altri tutti si sforzavano con la brevità di promuover l' espedizione. La maggior difficoltà fu sopra il capo sesto, della soggezione de'Capitoli a' vescovi, per il grande interesse non solamente de' medesimi vescovi, ma anco del re, in diminuir l' autorità capitolare, acciò non potessero metter difficoltà a' sussidii che in Spagna vengono spesso imposti (1); e dall' altro

---

» fosse trattato come un piccolo duca. » Era questa una ragione assai debole, e perciò poco caso ne fecero i legati, e non tralasciarono di sollecitare il fine del concilio col medesimo ardore di prima.

(1) *Dup. Mem*, p. 182.

— Di questo ci dà contezza il signor de l' Isle in una lettera de' 6 di maggio 1562 al re Carlo IX. » Sua Maestà Cattolica, dic'egli, desidera che in questo » concilio la potestà de'prelati sia accresciuta per quanto » si può, e quella del papa, de' capitoli e collegi dimi» nuita; affinchè per mezzo de'vescovi, a lui obbedienti, e

canto per li favori che da' legati erano prestati a'Capitoli, per li quali e per le ragioni che si adducevano, molti degl'Italiani che prima parevano a favore de' vescovi, si erano mutati a favore dei Capitoli. Mandò per questo il conte di Luna un corriero in diligenza a Roma, per avviso del quale l'ambasciatore Vargas fece officio col pontefice per la causa de' vescovi; e rimettendosi il papa, secondo il suo costume, al concilio, si dolse l'ambasciatore (a) che li prelati italiani erano stati praticati a mutar voto in quella materia; a che il papa prontamente disse, esser mutati perchè sono liberi. Ma che l'agente de'Capitoli non si era partito dal concilio con libertà, essendo stato scacciato: e si dolse con quell'occasione, che il conte di Luna facesse officii in Trento, acciò non si mettesse fine al concilio. Scrisse contuttociò il pontefice secondo la richiesta dell'ambasciatore; ma però con termini che non disfavorivano le pretensioni de'Capitoli; e fu finalmente formato il decreto con qualche aumento d'autorità episcopale in Spagna, sebben non quanto desideravano.

Gli ambasciatori veneti fecero instanza, che nel capitolo de'juspatronati, essendo eccettuati quelli dell' imperatore e re, fossero anco eccettuati quelli della Repubblica loro: avevano desiderio li legati di compiacerli, ma fu difficile trovar modo, perchè l'eccettuare tutte le repubbliche era una troppo grand' ampiezza, e il nominarla specificata-

» che da lui riconoscono la loro nominazione, abbia
» tale autorità sulla sua Chiesa che i detti collegi e
» capitoli, pieni della nobiltà di Spagna ed avvezzi a
» ripugnare ai sussidii, non possano per l'avvenire più
» opporsi ».

(a) *Pallav.* l. 23. c. 4.

mente pareva materia di gelosia. Trovarono temperamento di comprenderla nel numero de're, con dichiarare che fra quelli sono compresi li possessori de' regni, sebben non hanno il nome.

LXX. Nella congregazione de' venti fu proposto di dimandar la conferma al papa di tutti li decreti del concilio, tanto fatti sotto Paolo e Giulio, quanto sotto la Santità Sua. L'arcivescovo di Granata promosse difficoltà con dire, che nella decimasesta sessione, la qual fu l'ultima sotto Giulio, quando il concilio fu sospeso, fu insieme ordinato che fossero osservati tutti li decreti fino allora statuiti dalla sinodo, senza aver detto che vi fosse qualche bisogno di conferma; onde il dimandar di quelli conferma dal sommo pontefice, non esser altro che condannar quei Padri, i quali allora giudicarono che senza conferma alcuna potessero esser messi in esecuzione. Soggiungendo, che da lui non era detto perchè non approvasse il richieder la conferma, ma acciocchè considerata l'opposizione si trovasse modo d'usar parole non pregiudicanti. L'arcivescovo d'Otranto rispose, che il decreto nominato da Granata non solo non favoriva l'opposizione che egli ne cavava, che anzi la risolveva, mostrando chiaramente che non aveva le ordinazioni fatte per obbligatorie, poichè non comandava, ma semplicemente esortava che fossero ricevute e osservate; di che non si doveva allegar altra causa che il mancamento della conferma (1). Si quietò il Granata, e fu deliberato di

---

(1) Pare che l'arcivescovo d'Otranto, secondo le massime della curia, supponga che tutta l'autorità de'decreti del concilio veniva dalla conferma del papa. Ma ciò na-

dimandar la conferma, come era proposto di consenso comune: ma nel modo fu qualche differenza. (1) Ad una gran parte non piaceva che il concilio dimandasse la conferma, e senza aspettar risposta si dissolvesse, allegando che non sarebbe con degnità nè della Sede Apostolica nè del concilio, e che parerebbe un accordo fatto tra questo e quella: perchè altrimenti quando alcuna cosa non fosse confermata, convenirebbe pur che la provvisione fosse fatta dal medesimo concilio. A' quali, che molti erano, per satisfare, il cardinal Mo-

---

sceva per difetto di non sapere quel che gli antichi intendevano per conferma, la quale altro più non era che accettare e sottoscrivere quel ch'era stato deciso; il che era piuttosto un contrasegno di sommessione al concilio, che di superiorità, come ha chiaramente dimostrato Launoi nella sua lettera a Jacopo Boelo par. 2 lett. 4. Quindi era, che dagli stessi papi erano pressati gli altri vescovi che al concilio non erano intervenuti, a confermare quel ch'era stato fatto. Martino I nella sua lettera ad Amando vescovo di Utrecht, lo prega ad impegnare i vescovi di Francia a confermare quel ch'egli avea regolato nel suo concilio di Roma per la conservazione della fede. E da ciò ebbe a dire il cardinal di Cusa, che nei concilii generali il primo grado di autorità appartiene al papa, ma che il vigore della diffinizione viene dalla unanimità. Perciò nel 1429 la facoltà di teologia di Parigi condannò la proposizione di un domenicano, il quale sosteneva che l'autorità, onde hanno forza i decreti di un concilio, risiede nel solo papa; e quella condanna è stata rinovata più volte dipoi.

(1) Non può esser vero che l'arcivescovo di Granata si sia quietato, dacchè nell'ultima sessione parlò contra la domanda della conferma, (Pallavicino lib. 24 c. 8) il che fatto non avrebbe, se prima di allora avesse sentito con gli altri.

one averebbe voluto che nella sessione de' nove, a quale per la moltiplicità delle materie stimavano che dovesse durar tre giorni, nel primo giorno si spedisse corrier per dimandar la conferma, al ritorno del quale si facesse un'altra sessione senza altra azione che di licenziar la sinodo. Ma questo parere aveva anco assai contrarietà. Perchè se si voleva che il papa immediate senza veder ed esaminar li decreti venisse alla conferma, tornava la difficoltà medesima; se con esaminarli, si ricercava tempo di mesi. Finalmente il cardinal di Lorena considerò a' Padri che queste difficoltà erano per allungar il concilio; che egli e li Francesi erano costretti ritornarsene o finito o non finito il concilio; che così avevano ordine dal re: e partiti tutti essi, il concilio non si potrebbe chiamar generale, mancando una nazione, onde sarebbe diminuito di degnità e d' onore, o potrebbe eccitar concilii nazionali e altre difficoltà. Questa mezza protesta, aggiunti gli officii de'Cesarei per l'espedizione, fu causa che dopo aver posto questo in deliberazione più volte, si risolvè di dimandar la conferma e licenziar la sinodo nella medesima sessione.

LXXI. Il cardinal di Lorena (a) scrisse in Venezia in diligenza all' ambasciatore Ferrier, che essendo accomodato il capo de' prencipi dovesse tornar a Trento; il qual rispose di non poterlo fare se non aveva particolar commissione di Francia, poichè per le lettere de'nove il re aveva scritto a lui e anco ad esso cardinale, che quando il decreto fosse stato acconcio, ed egli avvisato, averebbe rimandato l' ambasciatore; per il che a lui era

(a) *Dup. Mem.* p. 545.

necessario aspettar ordine di Sua Maestà. Ma tuttavia scrisse al re (*a*), che non aveva stimato bene per il suo servizio tornarvi, perchè le ragioni regie e libertà della Chiesa Gallicana erano violate ancora in altri decreti pubblicati in quella sessione.

LXXII. Ridotta la riforma a buon termine, fu data cura al cardinale Varmiense con otto prelati di formar il decreto di purgatorio, invocazione, venerazione, reliquie e immagini de' santi (1); e quantunque avessero tutti questi fine di non metter in campo cose di difficoltà, non erano concordi. Volevano (2) alcuni d'essi far menzione del luogo e del fuoco, come nel concilio Fiorentino. Altri dicevano, che non essendo questo senza

---

(1) *Mart.* t. 8. p. 1415.

— Per relazione di Pallavicino lib. 24. c. 2, non otto prelati furono scelti, come asserisce Frà Paolo, ma cinque prelati e cinque teologi, per istendere i decreti di ciascun dogma, primachè fossero portati alla congregazione. E perchè il cardinale di Varmia era quello tra i legati che riputavasi il più versato nelle materie teologiche, sotto la direzione di lui doveano operare gli altri, e mettere le cose in istato di esser approvate e fermate nelle congregazioni e nella sessione. I nomi di que' prelati e di que' teologi leggonsi nel giornale pubblicato dal P. Martene.

(2) Cioè, volevano che a Trento, come a Fiorenza, si facesse un articolo di fede di quel che non si sapeva, e di quel che non si poteva sapere, poichè su quell' articolo nè la ragione, nè la rivelazione nulla ci dicono. Però se tutte le cose che si son dette del luogo e del fuoco del purgatorio non sono altretante fole, si può almen dire che sono tanto incerte e così poco sussistenti, che vi andrebbe dell' onor di un concilio a proporle, come cose che avessero il minimo fondamento.

(*b*) *Ibid.* p. 525.

diffiroltà, nè essendo cosa riuscibile il trovar parole d' esprimerlo che diano soddisfazione a tutti, meglio era non dir altro se non che le buone opere de' fedeli giovano a' morti per remissione delle pene. L' arcivescovo di Lanciano raccordò, che trattandosi della messa s'era fatta menzione, che quel sacrificio è offerito per li defunti in Cristo, non intieramente purgati; per le quali parole la dottrina del purgatorio era assai definita; onde non occorreva altro fare, se non ordinare a'vescovi che la facessero predicare e levare gli abusi: avendo anco cura che non si manchi de' suffragi debiti per li defunti. E in questa sentenza fu formato il decreto.

Nella materia de' santi furono facilmente concordi nel condannar particolarmente e specificatamente tutte le opinioni contrarie agli usi della Chiesa romana. Delle immagini vi fu un poco di differenza. Perchè l' arcivescovo non voleva che altr' onor li fosse debito, se non per relazione alla cosa significata; ma il general Lainez, che era un altro de'formatori, aggiungeva, che oltra quell' onore, quando sono dedicate e poste in luogo d' adorazione, gli conviene un' altra venerazione propria a loro, oltre l' adorazione che si presta al santo venerato in quelle: chiamando questa adorazione, relativa; e quella, obbiettiva. Provava il suo parere, perchè li vasi e vesti sacrate sono degne d' una riverenza pur propria a loro per ragione della consecrazione, sebben non rappresentano santo alcuno; e così all' immagine dedicata, oltra la ragione della rappresentazione, è debita una adorazione per ragion della dedicazione. Il cardinale Varmiense per soddisfazione d'ambi li pareri, concluse, che quel dell' arcivescovo si dovesse esprimere come facile e chiaro, senza però metter parole che potessero pregiudicar all' altro.

Furono ancora deputati per riveder la riforma de' frati e monache, alquanti prelati oltra quelli che l'avevano composta, e insieme a loro aggiunti li generali; nella qual congregazione altro non fu mutato, se non che essendo generalmente concesso nel terzo a tutti li monasteri de' regolari mendicanti di posseder beni immòbili, sebben l'instituzione loro è contraria, Frà Francesco Zamora general de' Minori Osservanti fece instanza che l'Ordine suo fosse eccettuato, allegando che intendeva di viver secondo la regola di san Francesco, dalla quale non era giusto esentar quelli che non lo dimandavano; e gli fu data soddisfazione, eccettuando il suo Ordine. E li Cappuccini ancora, facendone instanza Frà Tommaso di Castello loro generale. Anco il general Lainez fece instanza che fosse eccettuata la compagnia di Gesù, dicendo che quantunque li collegi essendo deputati per trattenimento de' scolari, non ancora fatti religiosi, possano goder beni stabili; però le case professe, nelle quali essenzialmente la società consiste, non possano viver se non di mendicità e senza possessione di qualsivoglia stabile. Fu facilmente compiaciuto, ma il giorno seguente ritornò e ricercò che fosse levata quell' eccezione, dicendo che la società sua era per conservarsi perpetuamente nella pura mendicità nelle case professe, ma non si curava di averne quest' onor appresso il mondo: bastargli il merito appresso Dio, il qual sarà tanto maggiore quanto potendosi valer dell' abilità fatta dal concilio, non se ne valeranno mai. Questa deliberazione fu presa per comun risoluzione di tutti quattro li gesuiti che erano in concilio, proposta dal Padre Torres, il qual disse, che così facendo sarebbono stati in libertà di valersi o non valersi della concessione del concilio secondo l' opportunità.

Nel decimoquinto capo era statuito che la professione non si facesse innanzi diciotto anni finiti, e il noviziato durasse almeno due anni, in qualunque età il novizio fosse entrato; a che tutti li generali s' opposero, dicendo, che non era giusto impedir l' ingresso della religione a nissun capace di conoscer quello che li voti regolari importano; che questa capacità era stata dalla Chiesa giudicata nel decimosesto anno in tempo che il mondo non era tanto svegliato; che ora piuttosto conveniva abbassar, che innalzar l' età: la qual ragione anco adoperavano contra il biennio del noviziato. In fine, poichè s' attendeva a dar soddisfazione a tutti, deliberarono di soddisfar anco li generali, e non innovar niente in questa parte (1).

Oltre li ventidue capi, un altro vi era nel quale si concedeva a' provinciali, generali e capi degli Ordini di poter scacciar fuori dell' Ordine e privar dell'abito gl' incorrigibili; contra il quale Giovanni Antonio Facchinetto vescovo di Nicastro s'oppose acremente con dire: Che la professione e

(1) *Pallav.*, l. 24 c. 6.

— Pallavicino aggiunge, che anche l' arcivescovo di Braga a tutto suo potere si oppose, come pure l' arcivescovo di Granata; ma quest'ultimo, con una ragione ben singolare, la quale era, che avendosi stabilito che il matrimonio non consumato fosse disciolto per il voto solenne di religione, se a una figlia per esempio, la qual potea maritarsi di 12 anni, fosse venuta voglia di farsi religiosa, converrebbe che colui che sposata l' avrebbe, aspettasse a rimaritarsi sino a che la sua sposa avesse avuta la età di 18 anni. Il che parve così grande inconveniente che si fissò di nulla cambiare circa l'uso di fare la professione di anni 16. Il che vuol dire, che per isfuggire un piccolo inconveniente, caddero in un grande.

l' atto d' admetter a quella sono un contratto scambievole e come un matrimonio, per il quale il monasterio è obbligato al professo e il professo al monasterio: e siccome questo non poteva partire, così quello non poteva scacciarlo; e che con quel decreto s' averebbe fatto sì, che tutte le città sarebbono piene di frati espulsi con scandalo grave del secolo. In contrario l' arcivescovo di Rosano diceva, non esser la relazione che è tra il marito e moglie, ma quella tra padre e figlio; e al figlio non esser mai lecito rifiutar il padre, ma il padre poter emancipar il figlio, massime disobbediente; ed esser minor male veder nelle città frati espulsi, che ne' monasteri incorrigibili. I generali non erano tutti d'un parere, li perpetui sentivano l'espulsione; li temporali, volevano che fosse proibita. Ma secondo il costume della moltitudine quando delibera, inclinò la maggior parte a lasciar le cose nello stato che erano, e non decretare nè per l' una nè per l' altra parte. Ma in quella consulta fu spesse volte e da molti replicato che il popolo riceveva gran scandalo vedendo uno portar l' abito da religioso più anni, e poi farsi secolare. Questo mise in campo la professione tacita, e fece entrar in trattazione, se si dovesse dichiararla valida, siccome sin a quell' ora era stata; o pur dichiarare che nissuna professione astringa, se non l' espressa. Ebbe anco questo le sue difficoltà; per temperamento delle quali fu trovata questa risoluzione: che il prelato religioso, finito l'anno della probazione, fosse tenuto, o licenziar il novizio, o admetter alla professione. E questo fu aggiunto nel capo sesto come in luogo conveniente.

Il general Lainez commendò sommamente il decreto come necessario, ma ricercò che la sua so-

cietà ne fosse eccettuata, allegando esser diversa la condizione di quella e d' altri Ordini regolari: in quelli per antichissima consuetudine e approbazione della Sede Apostolica aver luogo la professione tacita, che nella loro società è proibita; cessar la causa dello scandalo che può aver il popolo degli altri, vedendoli in abito secolare dopo aver portato il religioso lungamente, per non esser l' abito de' gesuiti distinto dal secolare; aver ancor la società sua confermazione dalla Sede Apostolica, che il superiore possa admetter alla professione dopo lungo tempo, cosa che nissun regolare ha mai avuto (1). Tutti inclinarono a favorirlo con far l' eccezione; nel distender la quale, il Padre contese che le regole del parlar latino volevano che s' esprimesse per plurale, dicendo, che «*per queste cose* la sinodo non intende alterar l' instituto de'gesuiti, ec.»; e non fu considerato che quel modo di parlar poteva riferirsi così a questo admetter o licenziar i novizi in capo d' anno, come anco a tutto 'l contenuto nel capo decimosesto, e anco si potesse riferire a tutte le cose contenute ne' sedici capi. Ma il Padre si seppe valer della poca avvertenza degli altri, gettando

---

(1) Il cardinal Pallavicino lib. 24 c. 6 vuole, non sia credibile che Lainez abbia detto una tal cosa al concilio, perchè in molti libri, ne'quali si tratta dell'istituto della sua compagnia, il contrario dimostrasi con passi di san Giovanni Climaco, di Cassiano e di alcuni altri autori. Ma nonostante quelle autorità, Lainez ha potuto benissimo dire, quell' essere permesso solamente nella sua Società, perchè non v' era alcun altr' Ordino, fuorchè quello dei gesuiti, in cui quella pratica si osservasse, ed essere per conseguenza il solo in favor del quale fosse necessaria quella eccezione.

un fondamento sopra il quale li gesuiti seguenti potessero fabbricare la singolarità che si vede nella società loro (1).

LXXIII. La congregazione de' ventidue versò sopra le indulgenze. La difficoltà e lunghezza della materia induceva la maggior parte in parere che non se ne parlasse, chè già era persuasa a tutti l' opinione che bisognasse evitar le difficoltà. Erano nondimeno alcuni che volevano trattarne, dicendo che il far altrimenti sarebbe dar occasione agli eretici di dire che s'era fuggito di trattarne per non aver ragione di sostentarla. Ad altri pareva che bastasse trattar dell' uso solamente d' esse, levando gli abusi che la corruzione de' tempi ha introdotto. Diceva l' ambasciator di Portogallo, dispiacergli che non si facesse provvisione alle crociate; ma voler tacer, acciocchè da alcuno non fosse presa occasione con quello d' allungar il concilio. Li medesimi ambasciatori dell' imperatore, sebben tutti uniti a sollecitar l' espedizione per la com-

(1) Qui Frà Paolo non parla con esattezza allorchè dice che Lainez e i successori di lui hanno stabilito su quel decreto il fondamento di tutte le singolarità, che nella loro compagnia si veggono; poichè quelle singolarità si leggevano già nelle loro regole approvate da Paolo III e da Giulio III prima di quella determinazione del concilio. Egli è nonpertanto certo, aver servito quel decreto ad autorizzarle; e che all' ombra della eccezione fatta a lor favore in quel luogo pretesero di non esser compresi nei regolamenti che si facevano per i regolari, a men che specialmente nominati non fossero. Imperocchè ne dica quel che vuole Pallavicino, chiara cosa è aver essi non solo preteso che il capo XVI non fosse fatto per loro ma eziandio aver creduto di non esser compresi in molti altri, come ne' capi XII, XIII, XV ec.

missione avuta da' loro signori, non erano concordi in questo. Praga voleva che si tralasciasse il parlar de' dogmi; Cinque Chiese diceva che non trattandosene, e non provvedendo agli abusi delle reliquie e delle immagini e del purgatorio, restava la sinodo in vergogna.

Il vescovo di Modena considerò a' Padri che quando s' avesse voluto trattar delle indulgenze al modo che della giustificazione s' era fatto, considerando tutte le cause e risolvendo tutte le questioni, era cosa molto lunga e difficile, e che averebbe portato gran tempo, non essendo possibile metter quella materia in chiaro se non risolvendo prima se sono assoluzioni, o pur compensazioni e suffragi, e se rimettono le pene imposte dal confessore solamente, o pur tutte le debite; parimente se il tesoro che si mette per fondamento loro consta de' soli meriti di Cristo, o pur vi è bisogno di quei de' santi ancora; se si possono dar senza che chi le riceve presti opera alcuna; se s' estendono a' morti ancora; e altre cose di non minor difficoltà (1). Ma per determinare che la

(1) Se si avesse voluto stare attaccati all'antichità, la cosa non sarebbe stata difficile da decidersi, e si avrebbe veduto chiaramente, che le indulgenze altro non erano, che una rilassazione in tutto o in parte, delle pene canoniche, accordata dalla Chiesa, o in considerazione del fervore de' penitenti, o per meglio disporli alla persecuzione e al martirio, o per qualche altra considerazione di tal natura, egualmente utile ai peccatori e alla Chiesa. Questa rilassazione, accordata dapprima con mire affatto spirituali, si fece dipoi per motivi men puri e più interessati, come sarebbe a dire, per eccitare i popoli a contribuire alla fabbrica di alcune chiese, o di alcuni altri edifizi utili al pubblico. Ciò era allora una sorta di com-

Chiesa ha potestà di concederle, e che in tutti li tempi le ha concesse, e che sono molto utili al popolo fedele se degnamente le riceve, non vi era bisogno di tanta disputa. L'autorità di concederle aversi nella Divina Scrittura; il continuato uso, per tradizione apostolica e per autorità dei concilii; e la chiarezza di tutta la materia, per la concorde dottrina de' teologi scolastici: che sopra questo si poteva formar un decreto, che sarebbe senza difficoltà. Il parere ebbe assai seguito, e fu deputato lui con altri vescovi frati per formar il decreto secondo quel senso, aggiuntovi la provvisione agli abusi.

Nelle seguenti congregazioni si trattò dell' Indice de' libri, del Catechismo, Breviario, Missale,

---

pensazione, liberandosi i peccatori, col mezzo di limosine, dall'obbligo di passare in penitenza gli anni loro prescritti, prima di esser riammessi alla comunion della Chiesa. Da ciò l' antica disciplina cominciò a perdere il suo vigore. Ma finì di corrompersi affatto, allorchè per un zelo di religione malissimo inteso, si concessero quelle medesime indulgenze nelle crociate a tutti quelli che vi concorrevano o colla persona o col denaro. Imperciocchè, oltre non esservi alcun bene evangelico nelle crociate in generale, e molto meno in quelle che si facevano contro gli eretici, e qualche volta anche contro i principi pel solo fine di favorire le pretensioni de' papi; egli è poi certo, nulla esservi di men proprio a compensare le opere di penitenza, quanto la vita licenziosa che menasi nella milizia, o le contribuzioni così poco religiose quanto quelle che si facevano ad oggetto di perseguitare popoli che credevano con buona fede quello che gli altri supponevano essere errore. Ma qualunque giudizio si formi di quelle spedizioni, egli è almen fuori di dubbio, aver esse finito di guastare interamente la disciplina antica, e col distruggere le penitenze canoniche, aver nel tempo stesso reso inutili le indulgenze.

Agende, e furono lette le cose deliberate nelle congregazioni particolari de' prelati deputati a quelle materie fino dal principio della sinodo: e sarebbono eccitati dispareri, parendo ad alcuni che contra ragione fossero censurati certi autori e libri; ad altri parendo che fossero tralasciati di quelli che maggiormente meritavano censura. E del Catechismo non vi fu minor difficoltà, parendo ad alcuni che l' opera preparata non fosse una catechesi da metter per comune a tutta la Chiesa, nella quale la maggior parte è de' semplici; e altri desiderandovi dentro maggiori cose. De' libri rituali ancora non vi fu minor difficoltà, essendo molti che desideravano una uniformità in tutta la Chiesa; e altri che difendevano li riti delle proprie loro: e veduto che queste erano materie da non finir di decider in un anno, fu proposto da' legati che il tutto fosse rimesso al pontefice. Alcuni pochi prelati non consentirono, e nominatamente il vescovo di Lerida fece una lung' orazione a dimostrare che se nissuna cosa era propria di un concilio, era questa del Catechismo, essendo un libro che debbe tener il primo luogo dopo il simbolo nella Chiesa, dei libri rituali che debbono tener il secondo: nell'emendar li quali esservi bisogno d' un' esquisita cognizione dell' antichità e de' costumi di tutte le regioni, la qual non si troverà nella corte romana; dove, quantunque siano uomini d' eccellente ingegno e varia erudizione, non però attendono a quella sorte di lettere che è necessaria per far cosa che meriti esser commendata; ma questo esser più proprio d' un concilio. Ma la risoluzione di finire, e il desiderio di partire di Trento gli fece prestar poca audienza dall' universale.

era caduto in gravissima indisposizione, come perchè avendo fatta la medesima instanza qualche giorni innanzi, il papa per conclusione gli rispose, che si rimetteva al concilio, al quale non voleva levar la libertà tanto ricercata anco dal suo re. Certa cosa è che dicendo quell' ambasciatore che bisognava tener aperto il concilio, perchè tutto 'l mondo lo ricercava, rispose il pontefice, chi era questo mondo che lo voleva; soggiunse l'ambasciatore, Spagna lo vuole, tutto 'l mondo lo vuole: e il papa replicò, scrivete in Spagna che comprino un Tolommeo, e studino, che troveranno, Spagna non esser tutto il mondo. Fecero li legati molti officii col conte di Luna, e s' adoperarono anco efficacemente con lui il cardinal di Lorena, e gli ambasciatori cesarei; nè potendolo indurre, essi facevano instanza in contrario di lui li Cesarei, per nome dell' imperatore e del re de' Romani e di tutta la Germania, Lorena per nome del re e regno di Francia (1). Li legati risoluti di venir al fine del concilio, seguendo l' ordine del pontefice di farlo, eziandio repugnando l'ambasciatore spagnuolo, attendevano sollecitamente all'espedizione delle materie.

LXXV. Mentre queste cose si fanno, il dì primo decembre al tardi arrivò con gran diligenza in Trento un corriero da Roma con avviso, che il pontefice sopragiunto da gravissimi accidenti era

(1) Ed in oltre gli ambasciatori dell'imperatore, unitamente a quelli di Portogallo, di Savoja e di Fiorenza, minacciarono di protestare e di andarsene se il concilio non si finiva, e se si cedeva alle istanze del conte, il quale chiedeva che la sessione si protraesse. Pallavicino lib. 24 c. 4.

caduto in pericolosa infermità (1). Portò lettere del cardinal Borromeo a' legati e al cardinal di Lorena, che accelerassero l' espedizione del concilio quanto fosse possibile, e vi mettessero fine senza aver rispetto ad alcuno, per ovviare agl' inconvenienti che potrebbono occorrere sopra l' elezione del papa, se il concilio fosse in esser in tempo di vacanza della Sede. Nelle lettere vi erano poche parole di mano del pontefice (a) che commetteva l' istesso assolutamente, e a Lorena diceva, raccordarsi della promessa. È cosa certa (per dir qui, sebben fuori di luogo, questo particolare) che il papa era risoluto, se non si riaveva presto, di crear otto cardinali, e metter ordine che nell' elezione del successore non nascesse confusione. I legati e Lorena, risoluti d' antecipar il tempo della sessione e finir il concilio, o con le proposte o senza, fra due giorni, acciò prima non si potesse aver nuova della morte del papa, mandarono a comunicar l'avviso avuto e la loro risoluzione agli ambasciatori, e negoziarono co' prelati principali. Tutti assentirono, eccetto l'ambasciatore spagnuolo (b), il

---

(1) *Diar. Nicol. Psalm. Pallav.* l. 24. c. 4. *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 204. *Mart.* t. 8. p. 1417.
— Anche il vescovo di Verdun nel suo giornale mette al primo di dicembre l'arrivo di questa nuova. Ma al dire di Rainaldi num. 204 e di Pallavicino lib. 24 c. 4 il corriere arrivò la sera de'30 di novembre assai tardi; e probabilmente dagli altri la cosa si riferisce al primo di dicembre, perchè solo nella mattina di quel giorno nella città s'è sparsa quella nuova, avvegnachè arrivata fosse la sera innanzi, come attesta l'autore del giornale pubblicato dal P. Martene.

(a) *Pallav.* l. 24. c. 5.

(b) *Ibid.* l. 24 c. 4. *Martene* t. 8 p. 1417.

qual disse, aver ordine dal suo re che, vacando la sede, non lasciasse far papa in concilio, ma l'elezione fosse de' cardinali; e però non faceva bisogno precipitare. Ma il cardinal Morone per il contrario disse, che sapeva certo, l'ambasciatore di Francia, che era ancora in Venezia, aver commissione di protestare che quel regno non obbedirebbe ad altro papa che all'eletto per il concilio; onde bisognava onninamente finirlo per fuggir ogni pericolo. Il conte di Luna fece una congregazione de' prelati spagnuoli in casa sua, e diede fama d'aver risoluto di protestare e opponersi.

Con tutto ciò la mattina seguente (*a*) li legati fecero la congregazione, nella quale furono letti li decreti del purgatorio e de' santi, come erano stati formati dal cardinal Varmiense e altri deputati; dopo, letta la riforma dei frati: il tutto approvato con grandissima brevità di voti, e con pochissima contradizione. Poi letti li capi di riforma. Nel primo che de' costumi de' vescovi tratta, al passo dove si dice, « che delle entrate della Chiesa non arricchiscano li parenti o familiari » si diceva « che dell' entrate della Chiesa, de' quali essi sono constituiti fedeli dispensatori per i poveri » al qual punto il vescovo di Sulmona s'oppose con dire, che essendo divise per antico canone le porzioni de' poveri, della fabbrica e della mensa episcopale, non era da dire che li vescovi e altri beneficiati fossero dispensatori (1). Ma che come di

(1) Dagli Atti del concilio citati da Pallavicino, lib. 24 c. 3 rilevasi, che le difficoltà sopra la parola *dispensatori* non furono fatte dal vescovo di Sulmona, ma dal

(*a*) *Id.* t. 8, p. 1417.

parte loro propria erano patroni; non che spendendola male non incorressero peccato e indegnazione divina, siccome anco ogni altra persona che spende male il suo proprio; ma se fossero dispensatori per li poveri, sarebbono obbligati alla restituzione, cosa che non s'ha da dire. Vi furono discorsi assai, tenendo la maggiore parte che li beneficiati fossero li patroni de' frutti, ovvero usufruttuari; altri dicevano, come già l'ambasciatore francese nell'orazione, che sono usuari. Alcuni difendevano le parole del decreto che erano dispensatori, allegando il luogo dell'Evangelio (a) del servo fedele, e la dottrina di tutti li santi Padri. Ma il dover venir al fine del concilio fece che si tralasciassero quelle parole, cioè «de'quali essi sono constituiti fedeli dispensatori verso li poveri»; e col silenzio troncate tutte le difficoltà.

Nel capo de' juspatronati, gli ambasciatori di Savoia e di Fiorenza fecero instanza che fossero eccettuati quelli de' loro prencipi, ovvero, che non fossero eccettuati altri che l'imperatore e i re; gli fu data soddisfazione con eccettuare oltra l' imperatore, re, ovvero possessori di regno, gli altri grandi e supremi prencipi che ne' loro dominii hanno potestà d' imperio.

LXXVI. Nel rimanente fu proposto di legger

---

cardinale di Lorena, dall' arcivescovo di Granata e da alcuni altri prelati; i quali per non parere di condannar quei che sostenevano che gli ecclesiastici erano veramente proprietari de'beni annessi ai loro beneficii, fecero sopprimer quella parola, senza sostituirvene altra che pregiudicar potesse ad alcuna delle due opinioni opposte in quella materia.

(a) *Luc. XII 42.*

'n sessione tutti li decreti fatti sotto Paolo e Giu-
io per approvarli; al che fu ripugnato dal vescovo
li Modena, dicendo, che questo sarebbe stato un
lerogar l'autorità del concilio di quei tempi, quan-
lo le cose allora fatte avessero bisogno di nuova
onferma de' Padri, ed era mostrar che questo con
uello non fosse tutto uno, perchè nissun mai con-
erma le cose proprie: dicendo altri, che fosse ne-
essario farlo appunto per questo, acciò non fosse
evata a quelli l'autorità, con dire che non sono
iell' istesso concilio; e li medesimi Francesi, i
uali altre volte con tanta instanza avevano richie-
to che si dichiarasse il concilio esser nuovo, e non
ontinuato col precedente di Paolo e Giulio, più
legli altri s' affaticavano acciò fosse levata ogni
agione di dubitare che tutti gli atti dal 1545 sino
il fine non fossero d' una medesima sinodo: così
ivviene, non solo nelle cose umane, ma anco in
quelle della religione, che mutati gl'interessi si muta
la credulità. Mirando adunque tutti ad un istesso
copo, fu determinato semplicemente di leggerli,
e altro non dire, perchè con questo si dichiarava
apertissimamente l'unità del concilio, e si levava la
lifficoltà che averebbe potuto portar l'usar parola di
conferma, lasciando a ciascuno intendere come più
gli piacesse, se l'averli letti portasse in conseguenza
averli confermati o pur dichiarati validi, o pur
nferire che tutta è una sinodo quella che li fece,
con quella che li ha letti (1).

---

(1) Pare, come è stato notato da Pallavicino, lib. 24
. 8, che vi sia qualche contradizione nel dire in un
uogo, come qui Frà Paolo, che con ciò « si dichia-
» rava apertissimamente l'unità del concilio; » e nell' al-

Fu finalmente proposto d'anticipar la sessione e celebrarla il dì seguente, e quando in quella non si potessero espedir tutte le azioni, continuarla il giorno dopo, come tutt' una, e licenziar li Padri, e il giorno della domenica sottoscriver tutti gli atti del concilio. A questo s' opposero quattordici vescovi spagnuoli, dicendo, che non era necessità di abbreviar il tempo; con tutto ciò il cardinal Morone disse, che la sessione si sarebbe fatta (1). E il cardinal di Lorena con gli ambasciatori cesarei rinnovarono gli officii con l'ambasciatore spagnuolo, che si contentasse di quello che con tanta concordia era deliberato; il quale in fine, dopo molte cose dette e replicate, si contentò con due condizioni: l' una, che si decretasse che il papa provvederebbe alle cose che restavano; l'altra, che nella trattazione delle indulgenze non si ponesse

---

tro, » che si lasciava a ciascuno intendere, se il concilio « che faceva la lettura di que'decreti, era quel medesimo » che fatti li aveva ». Imperocchè se tanto apertamente dichiaravasi l'unità del concilio, come poteva esservi luogo di dubitare se il concilio che faceva la lettura di quei decreti fosse quel medesimo che fatti li aveva? Non era dunque questo quel che si volea lasciar nell' ambiguità; ma solamente, se quella lettura fosse propriamente una confermazione de'decreti, oppur no; perchè non essendo facile da sapersi, se un concilio confermar poteva o no i suoi propri decreti, facendone soltanto la lettura senza far menzion di conferma, era libero a ciascuno di pensare quel che voleva di quell'azione del concilio.

(1) È vero che 14 furono i prelati che si opposero; ma per quello che dice Pallavicino, lib. 25 c. 4, di quei 14 soli undici furono spagnuoli, e gli altri tre erano italiani.

che fossero date *gratis*, nè alcun' altra cosa la qual potesse far pregiudizio alle crociate di Spagna (1).

LXXVII. Venuto adunque quel giorno venerdì tre decembre, andati alla chiesa con le ceremonie solite, si cantò la messa, nella quale fece il sermone Girolamo Regazzone vescovo di Nazianzo (2). Chiamò tutto 'l mondo ad ammirar quel giorno felicissimo nel quale il tempio di Dio si ristorava, e la nave si riduceva in porto dopo grandissimi turbini e onde; che più sarebbe da rallegrarsi, se li Protestanti avessero voluto esser a parte, ma questa non esser la colpa de' Padri. Disse, che per il concilio avevano eletto quella città nelle fauci di Germania, nel liminare della loro casa, senza alcuna guardia, per non dar sospetto di poca libertà. Che i Protestanti erano stati invitati con fede pubblica, aspettati e pregati. Che

---

(1) Era pur strana la proposizione che dal conte di Luna facevasi al concilio, la qual era che non desisterebbe mai dall' opporsi alla conclusione di esso, se non a condizione che i Padri autorizzassero, od almeno nulla dicessero di contrario allo scandaloso abuso di vendere e di comprare l'indulgenza della crociata a prezzo di contante, come si fa in Ispagna ed in Portogallo; ed era una estrema debolezza de' legati l'essere condiscendenti sino a quel segno, con pregiudizio della verità e della pura morale. Ma si fa chiaro da questo esempio, che ciascun voleva riforma, ma non in quello che offendeva i propri interessi, e che tutto lo zelo de' Padri non ispirava loro un coraggio che bastasse a resistere o alle sollecitazioni de' principi, o alle insinuazioni de' loro ministri e dei legati.

(2) *Pallav.* l. 24. c. 5. *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 209. *Spond. N.* 59. *Mart. T.* 8 p. 1418. *Labbe. Coll.* p. 939. — La messa fu celebrata da Pompeo Zambeccaro, vescovo di Sulmona.

per salute delle loro anime s' era esplicata la fede cattolica, e restituita la disciplina ecclesiastica. Recapitolò tutte le cose trattate dal concilio in materia di fede. Narrò gli abusi levati ne' riti sacrí; disse, che quando non vi fosse stata altra causa di convocar il concilio, era necessario farlo per la sola proibizione de' matrimoni clandestini; e passato alle cose statuite per riforma, mostrò di passo in passo il servizio pubblico che per quei decreti la Chiesa riceverebbe. Aggiunse, che ne' passati concilii si era trattata l' esplicazione della fede con la riformazione de' costumi, ma in nissun più diligentemente. Disse, che gli argomenti e ragioni degli eretici erano stati trattati e più volte discussi, e spesso con grandissima contenzione; non perchè tra essi Padri vi fosse discordia, la qual non può esser in quelli che sono del parer medesimo, ma per trattar con sincerità e illuminar la verità in tal maniera che sebben gli eretici sono stati assenti, tanto è fatto come se presenti fossero stati. Esortò tutti che tornati alle diocesi mettessero li decreti in esecuzione. Esortò anco tutti a ringraziar Dio e poi il pontefice, narrando le opere da lui fatte per favorir il concilio, mandando nunci alle regioni protestanti, legati a Trento, eccitando li prencipi a mandarvi ambasciatori, non perdonando a spese per mantener il concilio in libertà. Lodò li legati per esser stati guide e moderatori, e in particolare il cardinal Morone; e finalmente concluse nella lode de' Padri.

Finite le ceremonie furono letti li decreti. Nella dottrina del purgatorio si diceva, che la Chiesa cattolica dalle sacre lettere, dalla tradizione, e in quella medesima sinodo ha insegnato esservi il purgatorio, e le anime ritenute in quello esser aju-

tate da' suffragi de' fedeli e dal sacrificio della messa (1). Però comanda a' vescovi che insegnino e faccino predicar sana dottrina in quella materia, senza trattar innanzi la plebe semplice questioni sottili, nè lasciando divulgar cose incerte e inverisimili, proibendo le curiosità, superstizioni e inonesti guadagni, procurando che siano piamente eseguiti quei suffragi che da' vivi sogliono esser fatti per li morti, e siano eseguite accuratamente le cose ordinate ne' testamenti o in qualunque altro modo (2).

---

(1) *Concil. Trid. sess.* 25.

— Dal libro de' Maccabei e dall' antica pratica della Chiesa provasi ad evidenza l'antichità delle preghiere per i morti, ma non così provasi il purgatorio. A parlar giustamente, quella opinione solo nel quinto secolo ha cominciato a prendere una forma, avvegnachè i semi ne fossero prima stati gettati da Origene, Lattanzio, sant' Ilario ed alcuni altri, i quali tenuto aveano che il dì del giudizio tutti sarebbono purificati dal fuoco. Non parla dunque con esattezza chi dice, che la Scrittura e la tradizione insegnano il purgatorio. Ci autorizzano bensì esse a pregar per i morti ed a credere che quelle preghiere ad essi giovano; ma non già a persuaderci che vi sia un luogo ed un fuoco particolare, destinati a punire certi peccati leggieri; chè questa è la idea generale che del purgatorio si ha.

(2) Non vi ha proibizione più saggia e più religiosa di questa, ma non ve ne ha altresì alcuna che sia più mal osservata; poichè in poche materie più che in questa si è sfogata la curiosità e la superstizione, e di nessun'altra si è fatto maggior abuso per fine d' interesse e di cupidità. E non è già che il popolo da sè dato siasi alla superstizione. I pastori medesimi pur troppo spesso ne han fatto nascer le occasioni, o concedendo o giustifi-

In materia de' santi comanda a' vescovi, e a tutti gli altri che hanno carico d' insegnare, d'instruir il popolo dell' intercessione e invocazione dei santi, dell' onor, delle reliquie, del legittimo uso delle immagini secondo l'antica dottrina della Chiesa, consenso de' Padri e decreti de' concilii: insegnando che i santi pregano per gli uomini, che è utile invocarli, e ricorrere alle orazioni e ajuto loro. Poi tutt' in un periodo condannò otto asserzioni di questa materia: Che li santi del cielo non si debbono invocare; che non preghino per gli uomini; che sia idolatria l'invocarli, acciò preghino per noi, eziandio singolarmente; che repugni alla parola di Dio, sia contrario all'onor di Cristo, sia pazzia supplicar loro con la voce o col cuore; che li corpi de' santi, per i quali Iddio presta molti beneficii, non debbano esser venerati; che le reliquie e le sepolture loro non debbono esser onorate; e che in vano si frequentano le loro memorie per impetrar ajuto.

Quanto alle immagini, che quelle di Cristo, della Vergine e de'santi si debbono tener ne' tempii, e rendergli il debito onore, non perchè in loro sia divinità o virtù alcuna, ma perchè l'onor ridonda nella cosa rappresentata; sicchè per mezzo delle immagini sia adorato Cristo, li santi, la similitudine de'quali portano, come fu definito da' concilii, specialmente dal Niceno II. Che per l' istorie li misteri della religione espressi in pit-

---

cando pretese indulgenze per i morti, che non aveano il minimo fondamento; e profittando dell' ignoranza de' popoli per far loro comprare col contante particolari preghiere, assai più adatte a render colpevoli quei che le vendono, che a salvare quei che le comprano.

ture al popolo, sono insegnati e raccordati gli articoli della fede; e non solo gli sono suggeriti li beneficii di Cristo, ma ancora posti innanzi agli occhi li miracoli ed esempi de' santi per ringraziarne Dio e per imitarli, anatematizzando chi insegnerà o crederà il contrario di quei decreti (1).

Soggiunse poi, che desiderando levar gli abusi e le occasioni de' perniziosi errori, ordina, che

---

(1) Le immagini non s' introdussero nelle chiese che verso il quarto secolo, e da principio vi furono ammesse per ornamento e per istruzione. Sin qua non vi era alcun male. Si passò ben presto all' abuso. I popoli ignoranti e superstiziosi ne fecero un oggetto di culto. Alcuni vescovi zelanti, per prevenir la superstizione, si credettero obbligati ad abbatterle. San Gregorio il Grande condannò tutti e due i partiti come due eccessi, volendo che le immagini si conservassero, ma che loro alcun culto non si prestasse. Tale fu la pratica delle chiese di Francia, d'Inghilterra e di Germania, per il corso di tanti secoli. I Greci non si ristettero dentro a' confini così saggiamente assegnati, e lasciarono al culto delle immagini libero il corso sino alla superstizione; e ad una tal pratica mostrossi indulgente anche Roma. Il concilio di Francfort fece resistenza alle decisioni del secondo concilio Niceno, e all'autorità de' papi, e mantenne per qualche tempo l'antica semplicità. Ma infine l'ascendente di Roma sopra le chiese di Occidente le strascinò nel suo sentimento; e quel culto per tutto prevalse sino al tempo della riforma, in cui i Luterani fecero riviver la dottrina del concilio di Francfort, ed in cui i Calvinisti rinovarono l'eccesso degl'Iconoclasti. Il concilio di Trento, ordinando di prestare alle immagini l' onore che ad esse è dovuto, non ha precisamente circoscritto i limiti di quel culto. Se si vuol dire una certa esterior riverenza, noi lo dobbiamo a tutto quel che riguarda la religione. Se s'intende un culto diretto, e una specie di confidenza, la Chiesa condanna l'uno e l'altra; e in favor loro non vi può esser ragione.

per le pitture istoriali della Scrittura Sacra, occorrendo figurar la Divinità, s' insegni al popolo che ciò non si fa perchè quella possa esser vista con gli occhi del corpo. Soggiunse, che sia levata ogni superstizione nell' invocazione de' santi, venerazione delle reliquie e uso delle immagini; ogni guadagno inonesto sia abolito, evitato ogni lusso, non dipinte, nè ornate le immagini lascivamente: nelle feste de' santi e visitazione delle reliquie non si facciano banchetti. Che in nissuna Chiesa, o in altro luogo sia posta immàgine insolita, se non approvata dal vescovo, nè admessi nuovi miracoli o ricevute nuove reliquie; e occorrendo qualche dubbio o abuso difficile da estirpare, o difficoltà grave, il vescovo aspetti il parer del concilio provinciale, nè sia decretata cosa alcuna nuova o insolita nella Chiesa senza il parer del papa (1).

Ventidoi capi conteneva il decreto della rifor-

---

(1) Avviso più prudente e più conforme alla scrittura ed ai canoni sarebbe stato il vietare assolutamente che la divinità sotto qualsiasi emblema si dipingesse. Perchè quantunque dal concilio dichiarisi, che la divinità non può esser veduta con gli occhi del corpo, e che per conseguenza non è la divinità quella ch'è dipinta, ciò è però sempre un inciampo per gl'ignoranti ed i semplici, i quali non potendo molto alzarsi sopra le cose visibili, a quel che veggono diriggono il culto e le adorazioni. È vero che in questo abuso gli uomini illuminati non cadono; ma essendo che le immagini sono state introdotte più per i semplici che per gli altri, nel caso di toglier gli abusi, ai semplici principalmente doveasi avere la mira; e siccome essi vi son più proclivi di ogni altro, così ogni e qualunque cautela appena basta a prevenire la superstizione, a cui sì di leggieri abbandonansi.

ma de' regolari, con questi particolari precetti in somma:

1. Che tutti osservino la regola della professione, e spezialmente quello che appartiene alla perfezione, che sono li voti e precetti essenziali, e alla comunità del viver e vestire.

2. Nissun possa posseder beni stabili, nè mobili, come propri; nè li superiori possano conceder stabili, eziandio ad uso, governo o commenda; e nell'uso de' mobili non vi sia nè superfluità, nè mancamento.

3. Concede la sinodo a tutti li monasteri, eziandio mendicanti, eccettuati li Cappuccini e li Minori Osservanti, di posseder beni stabili, con precetto che ne' monasteri sia stabilito il numero de' religiosi, quanti possono esser sostentati o dalle rendite, o dalle limosine consuete; nè per l'avvenir siano fabbricati tali luoghi senza licenza de' vescovi.

4. Che nissun religioso senza licenza del superior suo possa andar al servizio di qualsivoglia luogo o persona, nè partirsi dal suo convento, se non comandato dal suo superiore.

5. Che li vescovi abbiano cura di restituire e conservare la clausura delle monache, esortando li prencipi, e comandando a' magistrati in pena di scomunica a prestarli ajuto. Che le monache non possano uscir di monasterio; e in pena di scomunica nissun vi possa entrare, senza eccezione di condizione, sesso o età, se non con licenza. Che li monasteri delle monache fuori della mura delle città e castelli siano ridotti dentro.

6. Che le elezioni si facciano per voti secreti, nè siano creati titolari a questo effetto o supplita la voce degli assenti, altramente l'elezione sia nulla.

7. Che ne' monasteri di monache la superiore

sia almeno di quarant'anni, e di otto di professione; e dove questo non si possa, almeno sia sopra trenta di età, e cinque di professione. Nissuna possa aver superiorità in due monasteri, e quello che sarà soprastante all'elezione, stia fuori delle grade.

8. Li monasteri che sono immediate sotto la Sede Apostolica, si riducano in congregazione, e diano ordine al loro governo, e li loro superiori abbiano quell' autorità che gli altri de' già ridotti in congregazione.

9. Li monasteri di monache soggetti immediate alla Sede Apostolica siano governati da' vescovi come delegati.

10. Che le monache si confessino e comunichino almeno ogni mese, e oltra il confessor ordinario, gli sia dato un estraordinario, due o tre volte all'anno, e non possano tener il sacramento dentro in monasterio.

11. Che ne' monasteri che hanno cura d'anime secolari, quelli che l' esercitano siano soggetti al vescovo in quello che tocca il ministerio de'sacramenti, eccetto il monasterio di Clugnì, o dove risedono abati generali o capi degli Ordini, o dove gli abati hanno giurisdizione episcopale o temporale.

12. Che li regolari pubblichino e servino le censure e interdetti papali e episcopali, e parimente le feste che il vescovo comanderà.

13. Che il vescovo inappellabilmente sia giudice di tutte le controversie di precedenza tra le persone ecclesiastiche, sì secolari come regolari, e tutti siano obbligati andar alle pubbliche processioni, eccetto quelli che vivono in stretta clausura.

14. Il regolare che risiede nel chiostro e commette eccesso fuori con scandalo del popolo, sia

punito dal superiore nel tempo che il vescovo statuirà, e della pena sia fatto il vescovo certo, altrimenti il delinquente possa esser da lui punito.

15. Che la professione fatta innanzi sedici anni finiti, e un anno intiero di probazione, sia nulla.

16. Che nissuna rinuncia o obbligazione vaglia, se non fatta tra il termine di due mesi innanzi la professione, e con licenza dell'Ordinario; e finito il tempo della probazione li superiori admettino li novizi alla professione, o li mandino fuori del monasterio, non intendendo però di comprender li gesuiti. Che il monasterio non possa ricever alcuna cosa dal novizio innanzi la professione, eccetto il vitto e vestito; e partendo, gli sia restituito tutto 'l suo.

17. Che nissuna vergine riceva l'abito, nè faccia professione senza esser prima esaminata dal vescovo, e ben intesa la volontà di lei, e che abbia le condizioni requisite secondo la regola di quel monasterio.

18. Che siano anatematizzati tutti, di qualsivoglia condizione, quelli che sforzeranno alcuna donna, fuorchè ne' casi legittimi, ad entrar in monasterio, ricever l'abito o far professione; e similmente quelli che impediranno senza giusta causa quelle che spontaneamente vorranno entrare, eccettuate le penitenti o convertite.

19. Chi pretenderà nullità della professione non sia ascoltato se non tra cinque anni dal giorno d'essa, producendo la causa innanzi al suo superiore e Ordinario, prima che deponga l'abito, e nissun possa passar à religione più larga, nè sia data licenza di portar l'abito occulto.

20. Gli abati capi degli Ordini visitino li monasteri soggetti, quantunque commendati, e li

commendatari siano tenuti eseguir le ordinazioni, e in quelli siano creati li priori o superiori che hanno il governo spirituale da'Capitoli o visitatori degli Ordini.

21. Che la sinodo desidererebbe restituir la disciplina in tutti li monasteri, ma per la durezza e difficoltà del secolo non essendo possibile, per non tralasciar di operar sì che alcuna volta si possa provvedervi, confida che il papa, per quanto vedrà poter comportar il tempo, provvederà che ai commendati sia preposto in governatore persona regolare professa; e quelli che vacheranno all'avvenire, non siano conferiti se non a' regolari: e quelli che hanno in commenda monasteri che sono capi degli Ordini, se non gli è provveduto di successor regolare fra sei mesi, debbano far la professione o cedere, altrimenti le commende vachino. E nelle provvisioni de' monasteri sia nominatamente espressa la qualità di ciascuno, altrimenti la provvisione s' abbia per surrettizia (1).

---

(1) Gli autori delle note al concilio di Trento notano con ragione, che l' abuso delle commende perpetue non si è reso sensibile e comune se non verso il cominciamento del secolo XIII e che fu inventato per salvare l'incompatibilità de'beneficii, e per disporne con quel mezzo più agevolmente e con più autorità. Da quel tempo il male si moltiplicò all'infinito, ed alcuni papi invano tentarono di rimediarvi. Molti prelati al concilio di Trento instarono per la total soppressione di quel disordine; e fu questo uno degli articoli delle dimande di Carlo IX. Ma s'incontrò così gagliarda opposizione, che il concilio si ridusse ad una semplice esortazione, che non fece alcun frutto, come fatto non l'aveva il concilio di Basilea e i regolamenti della Prammatica che ne aveano comandato l'abolizione. Imperocchè i papi, i principi ed i

22. Che a quei decreti s' intendano tutti li regolari soggetti, non ostante qualunque privilegio, eziandio di fondazione: comandando a' vescovi e abati di mandar in esecuzione immediate. e pregando e comandando a' prencipi e magistrati d'assistergli, sempre che saranno ricercati.

Continuò immediate la lettura della riforma generale, della quale dopo esortati li vescovi alla vita esemplare e alla modestia negli apparati, mensa e vitto frugale:

1. Viene proibito che delle rendite della Chiesa non possano far parte a' parenti e famigliari, eccetto se sono poveri: estendendo quello che de' vescovi è detto, a tutti li beneficiati secolari e regolari, e ancora a' cardinali (1).

2. Che li vescovi nel primo concilio provinciale ricevano li decreti d' essa sinodo Tridentina, promettano obbedienza al papa. anatematizzino le eresie condannate, e l' istesso faccia ciascun vescovo che per l' avvenire sarà promosso nella prima sinodo: e tutti li beneficiati che debbono convenir in sinodo diocesana, in quella facciano il medesimo; e quelli che hanno cura dell' università e studii generali, operino che da quelli siano ricevuti

---

particolari trovandovi ciascuno il suo interesse nella conservazione delle commende; l'uso oggidì n'è così universale e stabilito, che non vi è adito a speranza che a un tale abuso rimediare si possa.

(1) Proibizione giustissima, ma malissimo osservata, perchè niente è più comune in una gran parte del clero, quanto la passione di arricchire i suoi parenti, e di far servire il patrimonio de' poveri all' innalzamento di sua famiglia, per soddisfare nel tempo medesimo alla sua vanità e cupidigia.

li medesimi decreti, e li dottori insegnino conforme a quelli la fede cattolica; e di ciò ne facciano giuramento solenne in principio di ciascun anno; e quelle che sono soggette immediate al pontefice, Sua Santità averà cura che siano riformate da'suoi delegati in quella maniera, o come meglio gli parerà.

3. Che sebben la spada della scomunica è il nervo della disciplina ecclesiastica, molto salutifero per contener gli uomini in officio, s' ha da usar con sobrietà e circospezione, avendo imparato per esperienza esser più sprezzato che temuto quando si fulmina temerariamente per causa leggiera; però da altri che dal vescovo non possa esser fulminata per cose perse e rubate: il quale non si lasci indur a concederla dall' autorità di qualsivoglia secolare, eziandio magistrato. E nelle cause giudiziali, dove si può far l'esecuzione reale o personale, s'astenga da censure; e nelle civili, spettanti in qualunque modo al fôro ecclesiastico, possano usar pene pecuniarie, eziandio contra li laici, o proceder per presa de'pegni, ovvero delle persone medesime, con esecutori suoi o altri; e non potendosi eseguir realmente o personalmente, ma essendovi contumacia, si possa proceder alla scomunica: e il medesimo nelle cause criminali. Nè il magistrato secolare possa proibir all' ecclesiastico di scomunicare, ovvero rivocar la scomunica sotto pretesto che le cose del decreto non siano state osservate. Il scomunicato, se non si ravvederà, non solo non sia ricevuto a partecipar coi fedeli, ma se persevererà nelle censure si possa proceder contra lui, come sospetto d' eresia.

4. Dà facoltà a'vescovi che nella sinodo diocesana, e a' capi degli Ordini ne'suoi capitoli gene-

rali, possano ordinar nelle loro chiese quello che sia ad onor di Dio e utilità di quelle, quando vi sia obbligo di celebrar così gran numero di messe per legati testamentari che non si possano satisfar, ovvero l'elemosina sia tanto tenue che non si trovi chi voglia ricever il carico, con condizione però che sempre si faccia memoria di quei defunti che hanno lasciati li legati (1).

5. Che nella collazione o qualunque altra disposizione de' beneficii non sia derogato alle qualità, condizioni e carichi ricercati, ovvero imposti nella erezione o fondazione, o per qualunque altra constituzione; altrimenti la provvisione sia stimata surrettizia.

6. Che quando il vescovo procede fuori di visita contra li canonici, il Capitolo nel principio di ciascun anno elegga doi, col consiglio e consenso de' quali abbia da proceder in tutti gli atti, e sia uno il voto d'ambidoi; e se saranno tutti doi

(1) Dacchè per un abuso degno di riprensione il clero, come dice benissimo Du Guè, ha pensato di mettere a prezzo le sue preghiere ed i laici le loro limosine, le fondazioni si sono moltiplicate a segno che moltissime chiese che nulla han voluto ricusare, si sono trovate in caso di non poter adempire. Così non facevasi in altri tempi uando i fedeli spontaneamente offrivano le loro oblazioni e si raccomandavano alle preci della Chiesa, senza nulla stipulare particolarmente. L'avarizia e la superstizione hanno fatto che quest'uso si cambiasse, e se ne sostituisse un altro, il qual non è che una simonia palliata. Il concilio comandando di scemare le fondazioni, ha provveduto con saggia cautela al passato; ma sarebbe stato ancor meglio di ovviare, per il tempo avvenire, a tutto quel che potesse aver ombra di un patto simoniaco: cosa ch'è stata sempre egualmente rea ed odiosa.

discordi dal vescovo, sia eletto da loro un terzo che determini la controversia; e non accordandosi, sia eletto il terzo dal vescovo più vicino; ma nelle cause di concubinato o più atroci, possa il solo vescovo ricever l'informazione e proceder alla retenzione, del resto servando quanto è ordinato. Che il vescovo in coro e in capitolo e negli altri atti pubblici abbia la prima sede e il luogo che eleggerà. Che il vescovo preseda al capitolo, se non quando si tratta del comodo suo e de' suoi; nè questa autorità possa esser comunicata al vicario, nè a quelli che non sono di capitolo. Nelle cause ecclesiastiche siano in tutto soggetti al vescovo, e dove li vescovi hanno maggior giurisdizione della predetta, il decreto non abbia luogo.

7. Per l'avvenire non sia più concesso regresso o accesso ad alcun beneficio ecclesiastico, nè li già concessi siano estesi o trasferiti: e in questo siano compresi anco li cardinali. Non siano fatti coadjutori con futura successione in qualsivoglia beneficii ecclesiastici; e se nelle cattedrali o monasteri sarà necessario e utile il farlo, la causa sia prima conosciuta dal pontefice, e vi concorrano le debite qualità (1).

---

(1) Questa era stata una delle dimande di Carlo IX nel ventunesimo degli articoli presentati dagli ambasciatori a' legati, e l'abuso parve tanto odioso, che la corte di Roma fu obbligata a rinunciare al profitto che ne traeva. L'aria di eredità nel possesso de' beneficii è stata sempre condannata nella Chiesa, come contraria allo spirito del ministero e della vocazione ecclesiastica, che considera soltanto le qualità personali e non le relazioni carnali che vi possono essere tra colui che possede il beneficio e quello a cui passa. Con gli accessi poi e con i regressi si dava adito a una infinità di confidenze e di simonie,

8. Che tutti li beneficiati esercitino l'ospitalità quanto l'entrata gli concede, e quelli che hanno ospitali in governo sotto qualunque titolo, comanda che l'esercitino secondo che sono tenuti delle entrate a ciò deputate; e se nel luogo non si trovino persone di quella sorte che l'instituzione ricerca, le entrate siano convertite in uso pio più prossimo a quello, come parerà al vescovo con doi del Capitolo; e quelli che non satisfaranno al carico dell'ospitalità, sebben fossero laici, possano esser costretti per censure e altri rimedii al loro debito, e siano tenuti alla restituzione de' frutti nel fòro della conscienza, e per l'avvenire simili governi non siano dati ad uno per più che tre anni.

9. Che il titolo del juspatronato si mostri autentico per fondazione o donazione o per presentazioni moltiplicate da tempo immemorabile, o in altra maniera legittima. Ma nelle persone e comunità che si sogliono presumer averlo usurpato, la prova sia più esatta, e l'immemorabile non basti se non si mostrino autenticamente presentazioni di cinquanta anni almeno che tutte abbiano avuto effetto: le altre sorti di patronati s'intendano abrogati, eccetto quelli dell'imperatore, re, ovvero possessori di regni e altri prencipi soprani, e dei studii generali. Possa il vescovo non admetter li

---

e a nomine affatto indegne, per mezzo delle quali i beneficii erano occupati da ministri o viziosi o incapaci. A ciò con questo decreto ha il concilio utilmente, ma non interamente provveduto; perchè lasciando sussistere le risegnazioni *in favorem*, si è dato luogo a quella specie di successione ereditaria, alla quale si avea preteso di provvedere con la soppressione degli accessi, de'regressi e delle coadjutorie.

presentati da' patroni, se non saranno idonei; li patroni non si possano intromettere ne' frutti, nè il juspatronato possa esser trasferito in altri contra le ordinazioni canoniche; e le unioni de' beneficii liberi a quei di juspatronati, se non hanno sortito effetto, cessino affatto, e li beneficii siano ridotti a libertà; e le fatte da quarant' anni in giù, quantunque siano perfezionate, si rivedano da' vescovi, e trovatovi qualche difetto, siano annullate. E parimente siano revisti tutti li patronati da quarant' anni in giù, per aumento di dote, o per nuova construzione: e se non si troveranno in evidente utilità del beneficio, siano rivocati, restituito a'patroni quello che da loro è dato.

10. Che ne' concilii provinciali o diocesani siano elette quattro persone almeno con le debite qualità, alle quali siano commesse le cause ecclesiastiche che s'averanno a delegare da'legati, nunzi, o dalla Sede Apostolica, e le delegazioni ad altri fatte s' intendano surrettizie.

11. Che li beni ecclesiastici non possano esser affittati con antecipato pagamento in pregiudizio dei successori, nè si possano affittar le giurisdizioni ecclesiastiche, nè gli affittuali possano esercitarle; e le locazioni di cose ecclesiastiche, eziandio confermate dalla Sede Apostolica, fatte da trent' anni in giù per tempo lungo, cioè a ventinove o più anni, si debbano giudicar dalla sinodo provinciale fatte in danno della Chiesa.

12. Che li tenuti a pagar decime, per l'avvenire le paghino a chi sono obbligati intieramente, e chi le tiene debba esser scomunicato, nè possa esser assolto, se non seguita la restituzione. Ed esorta tutti a far parte de' beni donatigli da Dio a' vescovi e parochi che hanno le chiese povere.

13. Dove la quarta de' funerali era solita pagarsi alla chiesa episcopale o parochiale da quarant' anni in su, e poi è stata concessa ad altri luoghi pii, sia a quelle ritornata.

14. Proibisce a tutti i chierici di tener in casa o fuori concubine o altre donne sospette, dal che se ammoniti non s' asteneranno, siano privati della terza parte dell' entrate ecclesiastiche; e dopo la seconda ammonizione, privati di tutti e sospesi dall' amministrazione; e perseverando, siano privati di ogni beneficio e inabili ad averne, sino che non saranno dispensati; e se dopo averle lasciate ritorneranno, siano anco scomunicati, e la cognizione di queste cause appartenga a' soli vescovi sommariamente. Ma li chierici non beneficiati siano da loro puniti di carcere, sospensione, o inabilità. E li vescovi medesimi se caderanno in simil errore, e non emendandosi dopo esser ammoniti dalla sinodo provinciale, siano sospesi, e perseverando siano denunciati al papa.

15. Che li figli di chierici non nati di legittimo matrimonio, non possano aver beneficio, nè ministerio nelle chiese dove li loro padri hanno o hanno avuto beneficio alcuno; nè possano aver pensioni sopra li beneficii che il padre ha o ha avuto; e se in qualche tempo padre e figliuolo hanno beneficio nella medesima chiesa, il figliuolo sia tenuto resignarlo fra tre mesi, proibendo anco le resignazioni che il padre farà ad un altro, acciò quello resigni il suo al figliuolo.

16. Che li beneficii curati non possano esser convertiti in semplici; e ne' già convertiti, se il vicario perpetuo non ha entrata conveniente, gli sia assignata ad arbitrio del vescovo.

17. Contra li vescovi che si portano bassamente

co' ministri de' re, co' titolari e baroni, così nella chiesa come fuori, e con troppo indegnità non solo gli danno luogo, ma ancora gli servono in persona, la sinodo detestando questo, e rinnovando li canoni spettanti al decoro della degnità episcopale, comanda a' vescovi che se n'astengano, e abbiano risguardo al proprio grado così in chiesa come fuori, raccordandosi d' esser pastori; e comanda anco ai prencipi e a tutti gli altri che gli portino onor e riverenza debita a' padri.

18. Che li canoni siano osservati da tutti indistintamente, e non siano dispensati se non per causa conosciuta con maturità e senza spesa (1).

19. Che l' imperatore, re e ogni altro prencipe, che concederanno luogo per duello tra cristiani siano escomunicati e privati del dominio del luogo dove il duello sarà commesso, se lo riconoscono dalla Chiesa; e li combattenti e padrini siano escomunicati, confiscati li beni e perpetuamente infami; e morendo nel duello non siano sepolti in sacro; e quelli che lo consiglieranno o in jure o in fatto, o persuaderanno al duello, e gli spettatori, siano scomunicati.

---

(1) Nell'antica Chiesa al concedere una dispensa per contanti si avrebbe dato nome di simonia. Da ciò è venuto in deliberazione il concilio di vietare di prender danaro per la concessione di esse. Ma non è tanto facile il far osservar le regole, quanto il farle. Col pretesto di renderne la trasgressione men frequente, o di applicare ad officii di carità il danaro che per le dispense si esige, si è delusa la osservanza di quel decreto; ed i papi, quasi che non fossero obbligati quanto gli altri alla pratica de' canoni, non solo vendono senza scrupolo le dispense, ma hanno dato con ciò occasione agli altri di fare il medesimo impunemente.

20. In fine fu letto il tanto esaminato capitolo della libertà ecclesiastica, ovvero riforma de' prencipi. In quello la sinodo ammonisce li prencipi secolari, confidando che concederanno la restituzione delle ragioni sue alla Chiesa, e ridurranno li sudditi alla riverenza verso il clero, e non permetteranno che gli ufficiali e inferiori magistrati violino l'immunità della Chiesa e persone ecclesiastiche, ma insieme con essi prencipi saranno obbedienti alle constituzioni del sommo pontefice e concilii: determinando che tutte le constituzioni de' concilii generali e apostoliche, a favor delle persone ecclesiastiche e dell' ecclesiastica libertà, siano osservate da tutti; ammonendo l'imperatore, re, repubbliche e prencipi, e tutti a venerar le cose che sono di ragione ecclesiastica, e non permetter che da' signori inferiori, o da' magistrati o ministri suoi siano violate, acciò li chierici possano star alla sua residenza ed esercitarsi negli officii senza impedimento, con edificazione del popolo

Dopo questo fu letto un decreto, del quale in nissuna congregazione s'era prima parlato, per il quale la sinodo dichiarava che in tutti i decreti di riforma fatti sotto Paolo, Giulio e Pio in quel concilio, con qualsivoglia parole e clausole, s'intenda sempre salva l' autorità della Sede Apostolica.

Non potendosi espedire, per esser l'ora tarda, il rimanente in quella sessione, secondo la deliberazione presa nella congregazione generale, il rimanente fu differito al giorno seguente, nel quale, quantunque fosse già venuta nuova che il papa era migliorato, e in tutto posto in sicuro della vita, si

fece la congregazione innanzi giorno (*a*); furono letti li decreti delle indulgenze, di finir il concilio e dimandar la conferma, e approvati da tutti.

LXXVIII. Dopo il disnar si fece la sessione, nella quale fu letto il decreto delle indulgenze che in sostanza contiene (1): Cristo aver dato autorità di concederle alla Chiesa, e lei aver usato da antichissimo tempo; e pertanto la sinodo insegna e comanda che l' uso di quelle sia continuato, come salutifero al popolo cristiano e approvato dai concilii, e anatematizza chi dirà che siano inutili, o che la Chiesa non abbia potestà di concederle: e per servar l' antica consuetudine e provveder agli altri abusi, comanda che siano abolite tutte le questuazioni cattive; e quanto agli altri abusi, comanda a' vescovi che ciascun raccolga tutti quelli della propria chiesa e li proponga nella sinodo provinciale, per riferirli al papa che vi provegga. Intorno li digiuni e differenza de' cibi, e osservazione di feste, esorta li vescovi ad osservar li comandamenti dalla Chiesa romana. E intorno l' Indice, sebben quello era finito, non potendo la sinodo darne giudizio, ordina che tutto sia portato al papa e rimesso al giudizio suo; l' istesso facendosi del Catechismo, Messal e Breviario. Pubblicò ancora

---

(1) *Mart.*, t. 8, p. 1420.
— Non si ripigliò la sessione il dopo pranzo del giorno medesimo, ma la mattina, come asseriscono l' autore del giornale pubblicato dal P. Martene, Rainaldi e Pallavicino, e come rilevasi dagli Atti del concilio; e Caraccioli vescovo di Catania celebrò la messa prima di continuar la sessione il che fatto non si sarebbe se la sessione ripigliata si fosse il dopo pranzo.

(*a*) *Pal.*, l. 24, c. 8. *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 212.

un altro decreto che per li luoghi disegnati agli oratori non s' intendi pregiudicato ad alcuno. In fine pregò li prencipi ad adoperarsi che li decreti del concilio non siano violati dagli eretici, ma ricevuti e osservati da essi e da tutti, nel che se nascerà difficoltà o bisogno di dichiarazione, il papa chiamati quelli che giudicherà a proposito dai luoghi dove la difficoltà nascesse, ovvero congregando concilii generali, o con altro modo provvederà (1). Furono dopo recitati tutti li decreti fatti sotto Paolo e Giulio in quel concilio, così in materia di fede come di riforma. Per ultima cosa (*a*), il secretario andato in mezzo, interrogò se piaceva a' Padri che fosse posto fine a quella sinodo, e per nome di lei, da' legati e presidente dimandata al sommo pontefice Pio IV conferma di tutte le cose decretate sotto Paolo e Giulio, e sotto la Santità Sua, e fu risposto non ad uno ad uno per voti, ma da tutti insieme in una voce, *placet* (2).

---

(1) Dopo aver dimandato al papa la confermazione di tutti i decreti del concilio e aver dichiarato, che quanto vi era stato fatto, sarebbe senza pregiudizio della Santa Sede, per far che il papa fosse interamente padrone di que' decreti, altro più non restava che farnelo il solo interprete. Imperocchè si vede bene, che a titolo d'interpretazione il papa può dar loro quel senso che giudica più a proposito, e farsi per conseguenza l'arbitro di tutte quelle decisioni le quali, per la spiegazione che ad esse egli dà, vengono ad esser piuttosto le proprie decisioni di lui, che quelle del concilio.

(2) Negli Atti citati da Pallavicino e da Rainaldi si legge che in questa occasione, come nell'altre, i suffragi furon chiesti particolarmente. Ma quel che probabilmente

(*a*) *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 215. *Pallav.*, l. 24, c. 8.

Il cardinal Morone, come primo presidente concesse a ciascuno che s' era ritrovato in concilio, e a tutti li presenti alla sessione, indulgenza plenaria, e benedisse il concilio e licenziò tutti, che dopo aver reso grazie a Dio andassero in pace.

LXXIX. Fu antico costume delle chiese orientali di trattar le cose de' concilii nell' adunanza pubblica di tutti, e, venendo occasione, ben spesso occorrevano delle acclamazioni popolari e alcune volte tumultuose, le quali però finivano in concordia; e nel fine li vescovi, trasportati per l' allegrezza causata dalle concordi deliberazioni, passavano ad acclamazioni in lode degl' imperatori che avevano congregato il concilio e favorito, in commendazione della dottrina dal concilio dichiarata, in preghiere a Dio per la continua divina assistenza alla santa Chiesa, per la salute degl' imperatori, e per la sanità e prosperità de' vescovi: le quali non erano meditate, ma secondo che lo spirito eccitava alcun vescovo più zelante a prorompere in qualcheduno di quei concetti opportunamente, così il comun concorso li acclamava. Questo fu anco

---

ha tirato in errore il nostro storico, è che nell' edizioni del concilio indistintamente si riferisce, che alla proposizione fatta da Morone a'Padri, se volevano che si mettesse fine al concilio, e che si dimandasse al papa la confermazione de'suoi decreti, i Padri risposero: *Placet.* Quello però che nell' edizioni del concilio distintamente non si asserisce, distinto riscontrasi negli Atti; ne'quali si vede ch'essendo, secondo il solito, andato il secretario con i notai a prender i voti di ciascuno in particolare, tutti accettarono il decreto. Il solo arcivescovo di Granata disse, che consentiva bensì alla conclusion del concilio, ma non alla domanda della confermazione, altra prova, che i voti furono dimandati particolarmente a ciascuno.

imitato in Trento, non però dando luogo a spirito presentaneo d'alcuno, ma con aver prima meditato quello che doveva esser proposto e risposto e recitandolo de scritto. Il cardinal di Lorena si prese cura non solo d' esser principale a comporer le acclamazioni, ma anco d' intonarle, il che universalmente fu inteso per una leggierezza e vanità, e poco condecente ad un tal prelato e prencipe, far l' officio che piuttosto conveniva a' diaconi del concilio, non che ad un arcivescovo e cardinale tanto principale (1). In quelle intonando il cardinale, e rispondendo li Padri, fu pregato lunga vita al papa e eterna felicità a Paolo e Giulio; e similmente eterna memoria a Carlo V e a' re protettori del concilio; e lunga vita all' imperatore Ferdinando e a' re, prencipi e repubbliche; lunga vita e molte grazie a' legati e cardinali; vita e felice ritorno ai vescovi; commendata là fede della santa general

(1) *Thuan. Hist*, l. 35. *N.* 13. *Spond. N.* 216. *Rayn. N.* 216.

— Il cardinal Pallavicino dice di nulla aver trovato di questa censura nelle memorie di quel tempo, e che anzi quell'azione fu applaudita. Ma se alcuni Italiani e Spagnuoli vi applaudirono, confessar non per tanto si debbe che in Francia fu condannata; e dal giudizio che se ne formò è perfettamente giustificato il nostro istorico. Imperocchè per relazione del Tuano e di Spondano medesimo, che non è autore sospetto a Pallavicino, il cardinal di Lorena per aver assunto di fare una tal funzione, fu tacciato di vanità e leggerezza. Malissimo inoltre parve ai Francesi che in quelle acclamazioni ommesso si fosse il nome del re di Francia, e di ciò dovette giustificarsi davanti al consiglio; come seguita a dire lo stesso Spondano ed anche il Tuano. La scusa che fece il cardinale potea forse bastare; ma di essa, o per giustizia o per vanità, la nazione non si appagò.

Tridentina sinodo, come fede di san Pietro, dei Padri e degli ortodossi: in una sola parola detto anatema a tutti gli eretici in generale, senza specificare nè antichi nè moderni.

LXXX. Fu comandato sotto pena di scomunica (a) a tutti li Padri che sottoscrivessero di mano propria a'decreti. Il giorno seguente, che fu la domenica, fu consumato in questo; e per farlo ordinatamente si fece quasi una congregazione, e le sottoscrizioni furono di legati 4, cardinali 2, patriarchi 3, arcivescovi 25, vescovi 268, abati 7, procuratori d'assenti 39, e generali d'Ordini regolari 7. E sebben già era stato deliberato che gli ambasciatori sottoscrivessero dopo li Padri, fu presa contraria risoluzione allora per più rispetti; l'uno fu perchè il non esservi ambasciatore francese, quando fossero vedute le sottoscrizioni degli altri, e non quella, sarebbe stato una dichiarazione che i Francesi non ricevessero il concilio; l'altro, perchè il conte di Luna si lasciava intender di non sottoscriver assolutamente, ma con riserva, per non aver il re acconsentito al fine del concilio. E pubblicarono li legati che non essendo costume di sottoscriver li decreti se non da chi ha voce deliberativa, sarebbe stata cosa insolita che ambasciatori sottoscrivessero (1).

---

(1) Un grosso granchio ha qui preso Frà Paolo, il quale, probabilmente ingannato dall'edizioni del concilio, senza ragione ha concluso che gli ambasciatori sottoscritto non avessero. Ma questa conseguenza è falsa, perchè a riserva degli ambasciatori francesi, che non erano più in Trento, e del conte di Luna che volea sottoscrivere condizionatamente, il che non gli fu permesso, tutti gli altri

(a) *Rayn.* *N.* 218. *Pallav.*, l. 24, c. 8.

LXXXI. In Roma quando successe l'infermità del pontefice, temendo tutti della vita sua, fu molta confusione nella Corte; perchè non avendosi ancora visto morte di pontefice, essendo il concilio aperto, si temeva grandemente quello che potesse succedere. Avevano l' esempio del concilio Costanziense, il quale nell'elezione aggiunse altri prelati ai cardinali, e temevano che qualche cosa simile o peggiore non avvenisse. E sebben l' ambasciatore di Spagna affermava, l'ambasciatore in Trento e li prelati spagnuoli aver commissione che l' elezione fosse de' cardinali; con tutto ciò, atteso il poco numero di questi, le parole non davano piena confidenza. Fu grand' allegrezza quando s' intese il papa ristorato, parendo d'esser usciti di gran pericolo; la qual s' aumentò sopra modo quando s'intese il fine del concilio. Il pontefice ordinò (*a*) per questo una solenne processione per ringraziar Dio di tanto beneficio. In concistorio mostrò il gran contento che n' aveva: disse di volerlo confermare, e anco aggiungergli altre riforme; di voler mandar tre legati in Germania, Francia e Spagna,

---

ambasciatori tanto ecclesiastici che laici sottoscrissero e ne stesero un Atto in forma, riferito da Rainaldi num. 220. Vedesi anche al num. 221 che il cardinal di Lorena, per supplire all'assenza degli ambasciatori francesi, fece un simile Atto egli stesso, come ministro di Francia. Ma è difficile giustificare in questo particolare la condotta di lui; perchè sapendo gli ordini degli ambasciatori e le ragioni che aveano di non ritornare a Trento, gli avrebbe dovuto bastare di sottoscrivere come prelato, senza voler ingerirsi a rappresentare gli ambasciatori, ai quali sapea ch'erano stati dati ordini contrarii.

(*a*) *Rayn. ad ann.* 1563. *N.* 222. *Pallav* l. 24 c. 9.

per esortar ad eseguir li decreti, per conceder le cose oneste, e dar suffragio nelle cose *de jure positivo.*

LXXXII. Innanzi il Natale arrivarono in Roma (*a*) li legati Morone e Simoneta, da' quali il papa volle intender in molte audienze minutamente le cose successe, e pigliò in nota li nomi de' prelati che s'erano affaticati per il concilio a fine di farli cardinali. La Corte intendendo la risoluzione del papa alla conferma, mutò l'allegrezza in querimonia (*b*), facendo tutti gli officiali indoglienza per il danno che averebbono ricevuto negli officii loro, se quella riforma s' eseguiva: e consideravano di più che essendo quei decreti concepiti in termini generali, e senza clausole di sottil esplicazione, sempre che difficoltà fosse nata, il mondo già assuefatto a latrare contra quella Corte averebbe fatto contraria interpretazione a' loro interessi, e sarebbe stata abbracciata come cosa speziosa e coperta con titolo di riforma. Erano date suppliche e memoriali al pontefice di quelli che avendo comprato gli officii, e prevedendo questo danno, dimandavano ristoro: cosa che dalla Santità Sua era molto stimata e riputata degna di buon rimedio, acciò non fosse causa della desolazione di Roma. Al che avendo diligentemente pensato, deputò cardinali a consultar sopra la confermazione, e a pensar il rimedio che si potesse porger alle querimonie della Corte. Erano alcuni cardinali che consigliavano a confermar immediate li decreti spettanti alla fede, ma proceder con maturità in-

(*a*) *Id. ibid.*
(*b*) *Id ibid.*

torno agli altri. Imperocchè alcuni erano degni di molta considerazione per la poca utilità e gran confusione che porterebbono, altri per l'impossibilità o gran difficoltà sarebbe stato necessario spesso dispensarli. Il che non sarebbe successo senza indecoro, e senza dar materia a' ragionamenti, essendo necessario aver molta considerazione sopra il modo d'eseguirli in maniera che non portassero danno nè pregiudizio ad alcuno: non essendo degna di nome di riforma quella provvisione, quale è con detrimento d'altri. Che differendo s'averebbe conosciuto, intendendo il parer d'altri molti, quello che si poteva far con soddisfazione comune, senza la quale tutte le reformazioni tornavano in difformazioni. Il papa per questo elesse otto cardinali (1) che li rivedessero, li quali, dopo lunga discussione, per la maggiore parte furono di parere che conveniva moderarli tutti prima che confermarli; e ben considerare che dovendo patir alcuna opposizione, meglio era farla nel principio, che dandoli riputazione con la conferma, voler poi mo-

---

(1) *Onuph. in vita Pii IV.*

— Qui il nostro istorico confonde i cardinali che furono incaricati di far eseguir i decreti del concilio, dopo di esser stati confermati, con quelli che furono nominati per rivederli, prima che fossero confermati. Imperciocchè, per asserzione di Onofrio, alla revisione quattro soli cardinali furono deputati. Con tutto ciò Pallavicino lib. 24 c. 9 ne nomina cinque, e molti anche differenti da' nominati da Onofrio, cioè Morone, Simonetta, Cicada, Vitelli e Borromeo. Ma quelli otto de' quali parla Frà Paolo furon quei che il papa destinò dipoi a procurare la esecuzione de' decreti del concilio, e Onofrio non meno che Rainaldi all'anno 1564 num. 4 s'accordano in questo col nostro istorico. L'error di Frà Paolo è dunque l'aver confuso due commissioni affatto distinte.

derarli. Esser cosa certa che a chi ha procurato il concilio, altro scopo non è stato in mira se non d'abbassar l'autorità della Sede Apostolica; e mentre il concilio è durato, da tutti esser stato parlato come se quello avesse avuto potestà di dar legge al pontefice; e però doversi mostrar adesso coll'annullare o moderare alcuno di quei decreti, che il pontefice non ha da ricever, ma da dar le leggi a' concilii.

Il pontefice da sè inclinato alla conferma, e indottovi anco per le persuasioni di Morone e Simoneta, perplesso nondimeno per le querimonie della Corte e per l'universale opinione dei cardinali, volendo venir a risoluzione, chiamò, oltra li suddetti, li cardinali della Bordissiera e Amulio e i principali officiali di Camera, Cancellaria e Rota; dove, proposta la deliberazione, li quattro cardinali concordi consigliarono che il concilio si confermasse assolutamente. Il cardinal d'Amulio, nelle Memorie del quale ho veduto questo negoziato, disse che Sua Santità con la pazienza, prudenza e virtù, con immensa spesa sua, fatica e dispendio di tanti prelati aveva veduto il fine d'una grande e difficile impresa del congregarl, indrizzar e serrar il concilio; gli restava una maggiore, ma senza difficoltà, cioè preservar sè e la Sede Apostolica e tutto l'ordine ecclesiastico da reintrare nella stessa difficoltà, pericoli, disagi e spese; ed esser quarant'anni che il mondo non parlava che di concilio, nè aver potuto li pontefici con ogni opera divertirlo, per la persuasione imbevuta dal mondo del bisogno di quello, e che fosse per apportar frutto. Se subito finito si tratta d'emendarlo o moderarlo, ovvero non confermandolo si lascia in sospeso, sarà fatta

una dichiarazione che non è stato provveduto in Trento a quello che era necessario e s' aspettava, e subito si metterà a campo un' altra provvisione o per mezzo de' concilii nazionali o per un altro generale; ed ecco le medesime angustie dalle quali con tanta difficoltà s' è liberata la Chiesa di Dio. Ma approvando li decreti del concilio, come una perfetta riforma, e dandogli riputazione ed esecuzione in quello che sarà possibile, una gran parte resterà persuasa che niente vi manchi, e non esser cosa più utile per li tempi correnti che spargere fama e nutrirla, che il concilio abbia fatto una santa, necessaria e perfetta riforma, non lasciando saper che da cardinale alcuno vi sia stato posto dubbio che in quel concilio non s' abbia eseguito quello per che fu convocato. Che così facendo, l' umore del mondo a poco a poco si acquieterà, e con le dispense potrà la Santità Sua provveder a' suoi ministri e servitori senza violazione de' decreti del concilio, poichè in quei medesimi è riservata l' autorità apostolica; li quali gli serviranno per scudo a negare le dimande importune di quelli che non giudicherà meritevoli di grazie, e col tempo pian piano le cose, insensibilmente e senza che 'l mondo se n' accorga, torneranno nell' istesso stato. Che altre volte anco per questa via s' è camminato, quando la necessità ha costretto cedere a questi umori, soliti nascer nei sudditi contra quei che li governano. Che quando altri facesse opposizione a quei decreti, per riputazione di tante sue creature, de' suoi legati, e di Sua Santità medesima, conveniva che egli li sostenesse, non che tacendo tutti, essa medesima debba giugularli totalmente; poichè ogni minima moderazione, emendazione, ovvero anco dilazione

a confermarli, è un colpo mortale a tutti: oltra che il volgo, il qual sempre intende le cose in sinistro, altro non saprà dire se non che la corte di Roma e il pontefice non vuole riforma (1).

Gli uffiziali di Corte quasi tutti parlarono in contrario, rappresentando li danni e pregiudizi loro, e mostrando come tutto ritornerebbe in lesione della Santità Sua e della Sede Apostolica, e in diminuzione delle entrate di quella. Solo Ugo Buoncompagno vescovo di Vieste che fu poi cardinale, persona versata molto ne' negozii della Corte, dis-

---

(1) *Pallav.*, l. 24, c. 9.

— Se badiamo a Pallavicino, è questa una invenzione di Frà Paolo. A udir quel cardinale, il papa non esitò mai la sua confermazione del concilio, e sin da' 30 di dicembre nel concistoro dichiarò la sua risoluzione di farne osservar tutti i decreti, ed anche di aggiungerne, quando bisogno ne fosse. Ma tra questo e quel che dice Frà Paolo non v' è alcuna contradizione; perchè da quel che dice il cardinale provasi bensì la inclinazione del papa per la conferma, inclinazione che il nostro istorico non nega; ma non si dimostra che frastornato ne fosse dalle querele de' suoi officiali. Eppure dalle Memorie del cardinale da Mula citate da Frà Paolo, e dalle asserzioni medesime di Pallavicino, lib. 24 c. 9, chiaro rilevasi che molti officiali della corte di Roma si opposero alla conferma illimitata de' decreti del concilio; che su quella opposizione il papa volle che da molti suoi confidenti si deliberasse; ch' egli da sè era propenso alla conferma, che in questa propensione fu fatto forte dal vescovo di Vieste, e che esaminate le ragioni in contrario, Pio si determinò a confermar il concilio senza restrizione. Se tutto questo d'ambè le parti vien detto, come lo è veramente, vi è nulla nel racconto del nostro istorico che possa farlo credere una finzione, quando anche tra i nostri scrittori in qualche lieve circostanza si trovasse qualche divario.

se, che non poteva restar di maravigliarsi di tanto timore che vedeva nascere senza ragione; che per la conferma del concilio non se gli dava maggior autorità di quella che gli altri concilii generali avevano, che si dava al Decreto e a' Decretali: dal gran numero de' quali, e dall' aperto parlare contra li costumi presenti, innumerabilmente più pregiudizi e lesioni si riceverebbe che da quei pochi decreti Tridentini, molto riservati nella forma del parlare; che nissuna legge sta nelle parole, ma nell' intelligenza, e non in quella che il volgo e li grammatici danno, ma in quella che l' uso e l' autorità conferma: le leggi non hanno altro vigore che quanto gli presta chi governa e ha la cura d' eseguirle; quello con la dichiarazione gli dà senso o più amplo o più ristretto, e anco contrario a quello che le parole sonerebbono, e tanto sarebbe restringer o moderar al presente li decreti di Trento, quanto confermarli adesso assolutamente, e lasciarli restringer dall' uso, ovvero farlo con dichiarazione a tempi opportuni. Concluse che non sapeva veder causa perchè si dovesse porre difficoltà alcuna alla conferma; ma ben raccordava che s' ovviasse agl' inconvenienti che potrebbono nascere per la temerità de' dottori che quanto più ignari del governo e de' bisogni pubblici, tanto più si arrogano il dar interpretazione alle leggi, che confonde il governo. Vedersi per isperienza che le leggi non fanno alcun male, non causano alcuna lite, se non per li varii sensi datigli; che per la constituzione di Nicolò III sopra la regola di san Francesco, materia da sè piena d' ambiguità, mai però nasce alcun disordine, per la proibizione da lui fatta a' glosatori e commentatori d' interpretarla: se sarà così provveduto ai

decreti di Trento, se sarà vietato lo scrivere sopra quelli, sarà ovviato a gran parte di quello che si teme. Ma se anco la Santità Sua proibirà ogni interpretazione anco a' giudici, e ordinerà che in qualunque dubitazione si ricorra alla Sede Apostolica per l' interpretazione, nissuno potrà valersi del concilio a pregiudizio della Corte, e si potrà con l' uso e con le dichiarazioni accomodarlo a quello che sarà beneficio della Chiesa; e potrà la Santità Sua, siccome ha una congregazione che con gran frutto attende alle cose dell' Inquisizione, così instituirne un'altra sopra di questo particolare d' interpretar il concilio, alla quale siano riferiti li dubbii da tutte le parti del mondo. E così facendo, diçeva, io preveggo che non solo per li decreti del concilio non sarà diminuita l' autorità della Sede Apostolica e le ragioni e prerogative della Chiesa romana, ma saranno accresciute e ampliate molto, sapendosi valer di questi mezzi.

Furono mossi gli astanti da queste ragioni, e il papa sentì la necessità di venir alla conferma assoluta, senz' altra modificazione; e persuaso che fosse per succeder come il vescovo rappresentava, fu risoluto di non attender altro in contrario, ma pieno di speranza di raccoglier buoni frutti dalle fatiche fatte per finir il concilio, risolvette di confermarlo e di riservar a sè l'interpretazione, e d'instituire la congregazione, conforme al raccordo del vescovo di Vieste; e conferito questo co'cardinali a parte, risolvè di venirne all'effetto (1).

---

(1) Il cardinal Pallavicino confessa, « che alcuni » officiali dissuadessero l'assoluta confermazione, e che 'l » Buoncompagno la persuadesse, è cosa vera ». Ma so-

LXXXIII. Per il che il dì ventisei gennaro, Morone e Simoneta in concistoro, narrato il tenor del decreto fatto nell'ultima sessione; che da loro fosse richiesta la conferma, dimandarono che Sua Santità si degnasse confermar tutto quello che sotto Paolo, Giulio e la Santità Sua era stato in quel concilio decretato e definito. Il pontefice, fatto legger prima il sopradetto decreto, mandò attorno li voti de'cardinali. Furono conformi, che il concilio fosse confermato, eccetto li cardinali San Clemente e Alessandrino, li quali dissero, in quel concilio esser stata data troppo autorità a' vescovi, ed esser necessario moderarla, e allora far eccezione di quei capi che l' allargavano troppo, li quali già erano notati (1). Il papa concluse in fine, esser bene

---

stiene che non fu solo; e che Paleotti ed altri de'primari officiali, non avrebbono pazientemente sofferto che si fosse messa mano in que'decreti, che loro aveano costato tante molestie. Tutto questo però non è che una congettura; e poi quando Frà Paolo dice, che il solo vescovo di Vieste consigliò l'assoluta confermazione, non esclude assolutamente tutti gli altri, poichè avanti ha detto, che i cardinali Morone, Simoneta, della Bordisiera e da Mulá aveano con unanime parere sentito per la conferma. Ma egli qui non parla che degli officiali subalterni; i quali pensando al pregiudizio che lor ne ridondava, desideravano che que' decreti fossero ristretti e modificati, ed inoltre non parla di tutti assolutamente, ma di *quasi tutti*; dal che si dinota la generalità e non la totalità, e si rende vana la critica di Pallavicino.

(1) *Pallav.*, l. 24, c. 9. *Rayn. ad ann.* 1564. *N.* 1. *Spond. N.* 1.

— Pel contrario il cardinal Pallavicino dice, che la conferma fu approvata di comune consentimento, lib. 24 c. 9, e non parla di veruna opposizione. Infatti alcuna

confermarli tutti senza eccezione, e così fece in parole nel concistoro confermandoli e comandando che da tutti li fedeli fossero ricevuti e inviolabilmente osservati. E pubblicò quel medesimo giorno una Bolla sottoscritta da' cardinali tutti, nella quale narrate le cause della convocazione e il progresso, con gl' impedimenti e difficoltà di tempo in tempo attraversati, e la diligenza sua in favorir la libertà di quello, concedendogli anco arbitrio libero sopra le cose riservate alla Sede Apostolica, ringraziò Dio che con intiero consenso se gli fosse imposto fine; per il che ricercato della conferma per nome della sinodo, conoscendo li decreti esser tutti cattolici e utili al popolo cristiano, li ha confermati in concistoro e li conferma in quella scrittura: comandando a tutti li prelati di farli osservare, ed esortando l' imperatore, re, repubbliche e prencipi ad assistere, per osservanza di quei decreti, di favore a' prelati; non permetter, ma onninamente proibire a' popoli loro il ricever le opinioni contrarie alla dottrina di quel concilio; e per fuggir la confusione, proibì ad ogni condizione di persone, così chierici, come laici, il fargli sopra commentari, glose, annotazioni o scolii, nè interpretazione di

---

non se ne legge nell'Atto concistoriale riferito da Rainaldi; ed è fuor di dubbio che quei due cardinali sottoscrissero la Bolla di confermazione come gli altri. Ma tutto questo non basta a convincere Frà Paolo di falsità, perchè l'Atto concistoriale dice bensì, che la conferma era stata approvata *de eorum consilio et assensu*, ma non già *de omnium*, o *de unanimi consensu*. Riguardo poi alla sottoscrizione, ella prova ancor meno, perchè è ordinario costume nelle comuni deliberazioni, che l'Atto sia sottoscritto anche da quelli che qualche opposizione vi han fatto.

qualsivoglia sorte, nemmeno far statuto di sort'alcuna, ancora sotto pretesto di maggior corroborazione o esecuzione de'decreti; ma essendovi bisogno d'interpretazione di alcun luogo oscuro, o di qualche decisione, andassero alla Sede Apostolica, perchè egli si riservava il dichiarare le difficoltà o controversie, come anco la sinodo aveva già decretato.

LXXXIV. Andò in stampa insieme co'decreti del concilio l'atto consistoriale della conferma e la Bolla; le quali cose diedero da parlare, apparendo dal tenor di quelle che li decreti non avessero vigore come statuiti dal concilio, ma solo per la confermazione; onde si diceva, che uno aveva veduto la causa e l'altro fatto la sentenza. Nè potersi dire che il pontefice avesse prima veduto li decreti che confermatili, poichè dall'atto consistoriale appariva, non aver veduto se non il decreto di chieder la conferma; che almeno in Trento si erano fatti legger li decreti fatti sotto Paolo e Giulio; che più conveniva che fossero confermati da chi li aveva uditi che da chi non aveva inteso. Al che da altri veniva risposto, non esservi stato bisogno che il pontefice li vedesse, non essendo stata fatta in Trento cosa se non deliberata prima da lui (1). Per molti

(1) *Pallav.*, l. 24, c. 9.

— Sono giuste queste riflessioni di Frà Paolo, ma non lo sono del pari quelle oppostegli dal Pallavicino e dal Courayer, cioè che l'Atto concistoriale lascia supporre che il papa abbia letto ed esaminato ciò che approvava; chè altro è supporre una cosa, altro è affermare che veramente sia, ed è su quest'ultimo che versa Frà Paolo. Che poi una cosa sia stata decisa a Trento senza che prima fosse trattata e approvata a Roma, è quello appunto che il nostro storico non solo non nega, ma che

consistori seguenti parlò il pontefice per osservazione de' decreti del concilio: disse, che egli stesso voleva osservarli, sebben non era obbligato; diede parola di non derogarne mai, se non per evidente e urgente causa, e col consenso de' cardinali. Diede la cura a Morone e Simoneta di star attenti se in consistoro fosse proposto o trattata cosa alcuna contraria, e avvertirnelo: rimedio molto lieve per ovviar le trasgressioni, perchè delle concessioni che si fanno in Roma, una centesima parte non si spedisce in consistoro (1). Mandò li vescovi

---

ha cercato di provare in tutto il corso del suo libro, ed è strano che il Pallavicino dopo avergli dato la mentita più volte, ne faccia qui una piena e linda confessione in prova che non era bisogno di molto esame per oggetto già abbastanza discusso. Ciò è vero, ma la corte di Roma non amava che si pensasse così, e voleva anzi far credere che le deliberazioni erano state prese in Trento e non nel gabinetto del papa; ma poichè anche il Pallavicino ci accerta del contrario, i due storici sono d'accordo nella più importante conseguenza.

(*Editore*)

(1) *Thuan. Hist.*, l. 35. *N.* 13. *Adr.*, l. 18, p. 1269. — È questa una cosa di fatto che agevolmente dimostrasi, dacchè infinitamente più affari di tal sorte spedisconsi dalla Dataria, Penitenziaria e da alcuni altri ufficî della corte di Roma, che dal concistoro. È ben dunque ridicolo Pallavicino, lib. 24 c. 9, se crede con una finta esclamazione distruggere una proposizione appoggiata a fatti costanti; e benchè con i regolamenti del concilio siasi cercato di riformare que' varii tribunali, si può però dire che molto ancor vi voleva per allontanarne tutti gli abusi; e che l'ordine dato di stare attenti, acciò nel concistoro nulla passi di contrario a' decreti del concilio, non ha rimediato che a' leggieri disordini e ha lasciato sussistere i più essenziali.

alla residenza e ordinò di valersi nel governo della città di Roma e dello stato ecclesiastico dell'opera de' protonotari e referendari (1).

LXXXV. Ma sebben il pontefice per il fine del concilio fu liberato dalla gran molestia che sentiva, restarono però reliquie in tutti li regni che portavano nuove difficoltà.

Di Spagna s' ebbe avviso che il re aveva sentito con dispiacere e risentimento il fine del concilio, e che aveva deliberato di congregar innanzi a sè li vescovi e agenti del clero di Spagna per trovar modo come si doveva eseguire. E non fu l'avviso falso, perchè non solamente tutto quello che si fece in Spagna nel ricever ed eseguir li decreti del concilio in quell' anno, parte la primavera e parte l' autunno, fu per ordine e deliberazione presa nel regio consiglio; ma alle sinodi che si fecero mandò anco il re li suoi presidenti, facendo proponer quello che a lui piacque e che compliva per le cose sue, con molto disgusto del pontefice (2): al quale dispiaceva che il re si as-

---

(1) Quel che qui dice Frà Paolo non ha la minima apparenza di censura; e Pallavicino nulla vi avrebbe trovato di calunnioso se non vi avesse aggiunto del suo, e se non avesse fatto dire al nostro istorico, che fu quella la sola diligenza usata dal papa per prevenire la trasgressione de'sinodali decreti. Ma Frà Paolo così non dice, e parlando della cura avuta del papa in quel proposito, nulla aggiunge onde creder si possa che ogni altra diligenza abbia ommesso. Vedo anche non aver egli fatto altro, che trascrivere le precise parole del Tuano.

(2) *Adr.*, L. 18, p. 1273. *Thuan*, l. 36. *N.* 29. — Quattro se ne fecero, cioè a Toledo, a Siviglia, a Saragosa ed a Salamanca. E per quello che riguarda l'accettazione del Tridentino, vedi il Discorso in fine, § IV.

sumesse tanto sopra le cose ecclesiastiche, del che però non fece alcuna dimostrazione coi ministri di quello (1) per il disegno che aveva di valersi di ciò in altra opportunità da lui disegnata, della quale al suo luogo si dirà (2).

LXXXVI. In Francia avendo il presidente Ferrier, mentre stette in Venezia, fatto osservazioni sopra (a) i decreti delle due ultime sessioni celebrate dopo il partir suo, e mandatele alla corte, il cardinal di Lorena al suo arrivo ebbe molti assalti e riprensioni, come quello che aveva assentito a cose pregiudiziali al regno. Dicevano che colle parole del primo capo di riforma della penultima sessione, dicendosi che il papa ha la cura della Chiesa universale, in latino, *Sollicitudinem Universae Ecclesiae*, aveva ceduto il punto che egli e tutti li vescovi francesi avevano tanto tempo combattuto e superato: acciò non fosse pregiudicato all'opinione di Francia della superiorità del concilio al papa. Che egli averebbe potuto con una minima parola rimediar a questo con far dir, come san Paolo disse, «sollicitudine di tutte le

---

(1) Tal notizia l'abbiamo dal Tuano, il quale, dietro all'Adriani, ci fa certi del dispiacere del papa per il modo tenuto da Filippo nel pubblicare il concilio in Ispagna.

(2) Da queste ultime parole pare che Frà Paolo avesse in animo di portar un poco più avanti la sua istoria. Perocchè in quel che ne resta più non si parla nè del re di Spagna, nè dell'affare di cui Frà Paolo dice che parlerà più sotto; il quale forse poteva essere una briga avuta dal papa con Filippo a causa di una persona fatta arrestare dal suo ambasciatore in Roma, di privata sua autorità; o la disputa di precedenza con la Francia, risvegliatasi in Roma in quel medesimo anno.

(a) *Dup. mem.*, p. 545. *Pallav.*, l. 24, c. 10.

Chiese »; chè nissun averebbe negato quel modo di parlar che san Paolo usò: oltra che si era fatto pregiudizio alla medesima opinione della superiorità del concilio col vigesimo primo capo dell' ultima sessione, salvando in tutti li decreti l' autorità della Sede Apostolica, e con l' ultimo decreto di dimandar la conferma al papa. Se gli opponeva anco che avendo contrastato il re e tutta la Chiesa Gallicana acciò quello fosse indizione d'un nuovo concilio, e non continuazione; nondimeno si era dichiarata continuazione e tutt' un concilio con quello di Paolo e Giulio, nel suddetto capo vigesimo primo, e nel decreto di rilegger le cose statuite sotto quei pontefici: con che si era ceduto vilmente a tutto quello che dal re era stato sostenuto due anni. Di più dicevano che, l'aver approvato le cose fatte sotto Giulio, era con disonore e pregiudizio della protestazione fatta in quel tempo dal re Enrico II. Ma sopra tutto riprendevano che essendosi fatta sotto Paolo e Giulio sempre onorata menzione speciale del re Francesco I e del re Enrico II insieme con Carlo V, il cardinale non avesse operato che de' medesimi si facesse memoria nelle acclamazioni, quando si fece dell' istesso Carlo, e nominando l'imperatore vivente, secondo quelli esempi non avesse fatto nominar il re di Francia (*a*). Le altre cose il cardinal scusava con dire, di non aver potuto, con sei prelati che erano in compagnia sua solamente, impedir il consenso di più di 200. Ma di quest' ultima opposizione non si poteva scusare, sebben diceva che era per conservar la pace tra li due regni; essendogli replicato che poteva ben lasciar il carico

(*a*) *Spond. N.* 65.

di far l'intonazione ad altri, e non esser egli l'au-
tore di quel pregiudizio: e così si vede che spesse
volte gli uomini vani, dove credono acquistar ri-
putazione a minuto, la perdono in grosso.

Ma li consiglieri di Parlamento (a) ritrova-
rono ben molte altre cose che opponer a' capi di
riforma in quelle due sessioni pubblicati, dove l'au-
torità ecclesiastica dicevano esser stata allargata
fuori de'termini, con intacco e diminuzione della
temporale, con dar (b) a' vescovi potestà di pro-
ceder a pene pecuniarie e a' prese di corpo con-
tra li laici. Perchè da Cristo a' ministri suoi nes-
suna autorità era stata data, se non pura e mera
spirituale; che dopo, essendo il clero fatto membro
e parte della polizia, li prencipi concessero per gra-
zia a' vescovi di punir con pene temporali li che-
rici inferiori, acciò fosse osservata tra loro la di-
sciplina; ma di poter usar tal sorte di pene con-
tra laici, non l'avevano nè per legge divina nè
umana, anzi per sola usurpazione. E che nel capo
del duello si pretende (c) di proceder contra im-
peratore, re e altri sovrani che lo concedono nelle
loro terre; e questo sotto pena di scomunica: te-
nendo essi che in alcuni casi il permetter duello non
sia male; siccome anco il permetter il meretricio
e altri delitti che, sebben mali, per pubblica uti-
lità a fine d'evitarne maggiori, non è male per-
metterli; e questa potestà, che è naturale e data
da Dio a' prencipi, non può per alcuna potestà
umana esser levata o ristretta. Lo scomunicar an-

(a) *Id. Ibid.*
(b) *Discours sur la Reception du concile de Trente* p. 41.
(c) *Ibid.*

re e prencipi supremi, lo stimavano intollerabile, avendo essi per massima constante in Francia, che il re non possa esser scomunicato, nè gli ufficiali regii per quel che tocca all' esecuzione del loro carico. Aggiungevano appresso (*a*), che il privar li prencipi degli stati, e gli altri signori de' feudi, e ai privati confiscar li beni, erano tutte usurpazioni dell' autorità temporale, non estendendosi l' autorità data da Cristo alla Chiesa a cose di questa natura.

In quello che a' juspatronati appartiene, dicevano (*b*), gran torto esser stato fatto a' secolari in difficoltarli le pruove; e tutto quel capo esser fondato sopra una falsa massima, che tutti li beneficii siano liberi, se non si prova il patronato. Perchè è certo in contrario che le Chiese non hanno beni temporali se non dati da' secolari, li quali non si debbe presupponer che l' abbiano voluto conceder, sì che potesse esser maneggiato e dissipato ad arbitrio degli ecclesiastici; onde dal suo principio ogni beneficio era patronato, e si doverebbe presupponer tale, eccetto dove si potesse mostrar donazione assoluta con cessione totale della patronia: e siccome la comunità, ovvero il prencipe succedono a chi non ha altro erede, così tutti li beneficii che non sono *de jure patronatus* d' alcuno, doverebbono esser sotto la patronia pubblica (1).

(1) Quest' asserzione de' giureconsulti non è tanto certa, quanto essi vogliono far creder che sia. Originariamente la nomina de' ministri deputati al servigio di ciascheduna parocchia apparteneva certamente al vescovo, il quale,

(*a*) *Ibid.*

(*b*) *Rec. du concile de Trent.*, p. 253. *Exam. concil. Trid.*, p. 123.

Alcuni anco d'essi si ridevano di quella forma di parlar che li beneficii patronati fossero in servitù, e gli altri liberi: quasi che non sia chiara servitù l'esser sotto la disposizione della corte romana, la qual li maneggia contra l'instituzione e fondazione, e non sotto la patronia de' secolari che li conservano (1). Oltra la censura d'alcuni decreti per la suddetta causa, aggiungevano che altri erano contra le consuetudini e immunità della Chiesa

---

ordinando un chierico, lo legava ad un certo titolo. Perchè in quel tempo i chierici vivevano delle offerte de'fedeli, non v'era alcun luogo a'patronati. Que'diritti debbono riconoscersi dalle liberalità usate da' laici con le chiese. Non è però che li abbiano riservati sempre; e si vede da una infinità di Atti di fondazione, che molti nel dotar le parocchie, ne hanno lasciato il patronato o ai vescovi o alle chiese matrici, alle quali quelle parocchie erano soggette. È dunque falso che tutti i beneficii nella loro origine fossero patronati; ed è altresì più falso, che i beneficii che non hanno patrono, esser dovessero di patronato pubblico; perchè la collazione di tutti i titoli, ecclesiastici appartenendo originariamente ai vescovi, essi naturalmente entrano in quel diritto, quando il patronato viene a mancare. Ma in tutto questo il più saggio partito è di attenersi al titolo o al possesso; e dacchè il concilio queste prove le ammette, non pare che si abbia avuto gran ragione di lagnarsi di quel decreto.

(1) Infatti è un po'bizzarra questa espressione; poichè non v'ha maggior servitù a esser nominato da un laico, che da un ecclesiastico, specialmente se quella nomina è acquistata a titolo di beneficenza. I beneficii non erano men liberi quando i popoli avean parte nell'elezioni, che quando ne sono stati privati. La servitù non consiste nella nomina, ma ne'carichi, a'quali i beneficii sono soggetti; e non si vede che que' di nomina laicale sieno soggetti a maggiori carichi che gli altri, anzi spesse volte lo sono a minori.

Gallicana. La riservazione delle (a) cause criminali gravi contra li vescovi alla cognizione del solo pontefice, dicevano levar la facoltà a' concilii provinciali e nazionali, che sempre in ogni caso le avevano giudicate; e con (b) gravar essi vescovi tirandoli a litigar fuori del regno, contra non solo il costume di Francia, ma anco gli antichi canoni dei concilii che hanno voluto sempre esser giudicate e terminate le cause nelle proprie regioni. Aggiungevano (c), esser contra la giustizia e l' uso di Francia che li beneficii potessero esser gravati di pensioni o riservazioni de' frutti, come obliquamente era stato determinato. Parimente non esser tollerabile (d) che le cause di prima instanza dal papa potessero esser levate fuori del regno, perchè leva un antichissimo uso confermato con molte constituzioni regie; nè potersi giustificar per l' eccezione urgente e ragionevol causa, avendo mostrato l' esperienza di tutti li tempi, che con quel pretesto si levano le cause tutte; e chi vuole disputar se la causa sia urgente o ragionevole, entra in doppia spesa e difficoltà, convenendogli litigar in Roma non solo la causa principale, ma anco quell' articolo. Non approvavano in modo alcuno che fosse concesso a' Mendicanti il posseder beni stabili; e dicevano che essendo stati ricevuti in Francia con quell' instituzione (e), non era giusto che fossero mantenuti se non in quel medesimo stato; che questo è un perpetuo artificio della corte romana di levar di mano li beni a' secolari, e tirarli nel clero, e

(a) *Disc. sur la reception du concile de Trente*, p. 41.
(b) *Ibid.*
(c) *Dup. mem.*, p. 545.
(d) *Id. ibid.*
(e) *Disc. sur la reception du concile de Trente*, p. 41.

poi anco a Roma: facendo prima che col pretesto di voto di povertà li monaci acquistino credito come che non mirino a nissuna cosa temporale, ma tutto facciano per carità a servizio del popolo; dopoi acquistato il credito, la Corte li dispensa dal voto, onde facilmente arricchiscono; e fatti ben opulenti li monasteri, si mandano in commenda, e finalmente tutto cola nella Corte. A questo era aggiunta l' esortazione che nel decimo secondo capo è fatta a tutti li fedeli di voler largamente sovvenire a' vescovi e parochi de' propri beni: buona esortazione quando servissero al popolo in quello che doverebbono, e ne avessero bisogno; così esser l' esortazione di san Paolo (*a*) che chi è instrutto nelle cose della fede, faccia parte dei beni suoi a chi l' instruisce. Ma quando chi porta il nome di pastore attende ad ogni altra cosa che ad instruir il popolo, l' esortazione non esser opportuna. E tanto più quanto che per li tempi passati li beni ecclesiastici erano per alimento de' poveri e per riscuoter schiavi; per il che non si vendevano li beni stabili, ma gli ornamenti anco della chiesa e li vasi sacri; ma in quei ultimi tempi aversi proibito il poterlo più far senza il papa, il che ha arricchito il clero in immenso. Già nella legge Mosaica Iddio a'Leviti, che erano la decimaterza parte del popolo, aver concesso la decima (*b*), con proibizione però di poter acquistar altro di più. Ma il clero, che non è la cinquantesima parte, aver oramai acquistato non una decima, ma una quarta parte, e tuttavia andar acquistando, con usar anco per ciò molti artifizi.

---

(*a*) 1. *Tim.* *V.* 17 1. *Cor.* *IX.* 11.
(*b*) *Num.* *XVIII.* 20, 21: *Deuter.* *XVIII.* 1.

Già Mosè avendo invitato il popolo ad offerir per la fabbrica del tabernacolo, quando fu offerto tanto che bastava (*a*), aver da parte di Dio proibito che non si offerisse più; ma qui non trovarsi termine se non quando averanno acquistato tutto, se gli uomini continueranno nel letargo. Esser vero che vi sono de' preti e religiosi poveri; ma questo avvenir perchè ve ne sono di eccessivamente ricchi: un compartimento uguale li farebbe abbondantemente ricchi tutti. E pur finalmente lasciate tutte queste così evidenti considerazioni, quando il concilio esortasse il popolo a sovvenir li vescovi e parochi poveri nelle loro necessità, averebbe del tollerabile; ma il dir di sovvenirli acciò possano sostener la degnità, che non vuole dir altro che il fasto e il lusso, non esser altro che un aver perso affatto la vergogna. Vero è che in cambio s' è fatto un decreto nel decim' ottavo capo a favor del popolo, che le dispense siano date gratuitamente; ma poichè essendo comandato da Cristo, non se n' era potuto veder l' osservazione, non vi era speranza che questo decreto dovesse far maggior frutto.

Le quali cose essendo opposte al cardinale di Lorena, imputandogli che le avesse autorizzate con la sua presenza contra l' espresso comandamento fattogli dal re per lettere de' 28 agosto, delle quali di sopra si è parlato, il cardinale si difendeva con una sola parola, dicendo: Che nella congregazione de' dieci novembre, leggendosi li decreti per pubblicare nella sessione degli undici, erano state riservate le ragioni e autorità del re di Francia, e li privilegi della Chiesa Gallicana. Al che replicava monsignor di Pibrac (*b*): Che da lui e dal col-

(*a*) *Exod.* XXXVI. 6.
(*b*) *Dup. mem.*, p. 546.

lega era stata usata ogni diligenza per aver copia di quel decreto, nè mai l'avevano potuto avere; e che tanto era ne' negozii umani non apparire, quanto non essere: oltra che quello non servirebbe niente alle cose pubblicate nell' ultima sessione. Ma quello che si diceva ne' consigli del re e del Parlamento in materia del concilio, si può dir che niente fosse rispetto a quello che con libertà francese li vescovi e teologi, e anco li servidori di loro narravano a ciascuno con ogni occasione (*a*), con parole derisorie, raccontando le discordie e contenzioni fra li Padri, le pratiche e gl' interessi con che le cose della riformazione furono trattate; e più parlavano li più familiari del cardinale di Lorena, e passò per maniera di proverbio in Francia che il concilio moderno era di maggior autorità che il celebrato dagli apostoli, essendo bastato a quello per fondamento de' decreti che fosse parso a loro, senza che vi avesse parte lo Spirito Santo.

LXXXVII. Ma in Germania li decreti di riforma non venivano in considerazione alcuna, nè appresso li Protestanti, nè appresso li cattolici. Da' Protestanti la materia di fede sola era esaminata. Dicevano, che l' aver detto già una sola parola incidentemente parlando della messa, che ella giovava a' morti (la qual può anco ricevere varii sensi), e nel decreto del purgatorio portarla come una definizione d' articolo formato, non era cosa solita usarsi ne' concilii, e massimamente in questo dove le materie erano sminuzzate, e fatti articoli di fede d' ogni questione che si può promuover in qualsivoglia materia. Ma il comandar ai vescovi di far insegnare la dottrina sana del pur-

---

(*a*) *Thuan.*, l. 35. *N.* 13.

gatorio, senza dichiarare qual sia quella, mostrar bene che li Padri avevano gran fretta di partir da Trento. E aver mostrato maggior fretta nella materia de' santi, avendo condannato undici articoli tutt' in un fiato e in un periodo, senza dichiarare che sorte di dannazione, o come di eresia, o per qual altra qualità. E dopo un lungo discorso delle immagini, aver anatematizzato chi parla in contrario di quei decreti, senza lasciarsi intender quali comprenda sotto quell' anatema, o gl'immediate precedenti che delle immagini parlano, o pur gli altri sopra scritti. Ma delle indulgenze più di tutte le altre cose era ragionato: che quelle diedero occasione alla presente divisione tra li cristiani; che per quelle principalmente era stato congregato il concilio; che in quella materia non vi è parte alcuna che non sia controversa e incerta, anco appresso gli scolastici: e tuttavia la sinodo abbia passato senza dirne parola, e senza dichiarar alcuna delle cose dubbie e controverse. E per quello che tocca al rimedio degli abusi, aver parlato in termini ambigui che non lasciano intender quello che sia nè approvato, nè riprovato; mentre dice « desiderare una moderazione, secondo la vecchia consuetudine approvata nella Chiesa». Imperocchè è cosa certa, e che non si può nasconder, che nella Chiesa orientale di qualunque nazione cristiana, nè per li tempi passati, nè per li posteriori vi fu alcun uso d'indulgenze di sorte veruna (1); e nella occidentale, se per vecchia con-

(1) Cioè indulgenze intese in quel senso in cui oggidì si prendono. Perchè altrimenti, dacchè le penitenze canoniche aveau luogo nelle Chiese orientali non meno che in quelle di Occidente, non si può dire che ogni sorta d'indulgenze fosse ignota alle Chiese orientali. Ma

suetudine s'ha da intendere quella che si osservò innanzi Urbano II, sino al 1095, non si saprà dire, nè portar fede alcuna d' indulgenze usate. E se da quel tempo sino all' anno 1300, si vederà l'uso molto parco, e solamente per la liberazione delle pene imposte dal confessore. Dopo il qual tempo si vedono dal concilio Viennense gli abusi che s'introducevano, li quali sino a Leone X crescettero in immenso; onde desiderando la sinodo veder restituita la vecchia consuetudine approvata nella Chiesa, era necessario dichiarar in qual Chiesa, e in qual tempo. Ma quelle parole che « con la troppa facilità nella concessione delle indulgenze è snervata la disciplina ecclesiastica », dicevano esser una espressa confessione che non partengano alla conscienza, nè liberano da cosa alcuna appresso Dio; ma toccano il solo esterno che è la disciplina ecclesiastica. Della differenza de' cibi e de' digiuni dicevano, che il commendarli era cosa buona, ma non era deciso quello di che il mondo si era tanto lamentato, cioè, che si pretendesse obbligo di conscienza (1). Li prencipi però di Ge-

---

indulgenze generali concesse senza cognizione di causa o date per danaro, o per qualche altra cosa simile, si può dire che sono un abuso che è sempre stato ignoto nelle Chiese orientali; e Dio volesse che lo fusse stato anche nelle nostre!

(1) Questa censura non era mal fondata, come già si è notato. Perchè veramente i Luterani non si erano dichiarati contra il digiuno, ma contra l'obbligo che ne ingiungeva; ed a ciò gli Alemanni e i Francesi avevano più volte chiesto che si provvedesse coll' abolizione di varie leggi positive. Con tutto ciò su questo il concilio non ha voluto spiegarsi; se non che avendo lasciate le cose com' erano, pare che abbia voluto piuttosto confermare, che moderar quella obbligazione.

mania protestanti di questo concilio non tennero conto alcuno: solo alcuni ministri della Confessione Augustana, pochi anco in numero (a), mandarono in pubblico una protestazione, della quale fu fatta poca stima.

LXXXVIII. I cattolici a' dogmi del purgatorio e delle indulgenze non pensavano: solo erano intenti ad impetrare la comunione del calice, il matrimonio de' preti, e relassazione nella moltiplicità de' precetti *de jure positivo*, intorno a' digiuni, feste e altre tali cose. Ai quali per dar sodisfazione (b), l'imperatore e il duca di Baviera fecero instanza appresso il pontefice. Scrisse l'imperatore lettere alla Santità Sua sotto li quattordici febbraro con dire, che durante il concilio si era affaticato per ottenere la concessione del calice, non per interessi privati, nè per scrupoli di conscienza che egli avesse, ma perchè credette e tuttavia credeva che fosse necessaria per ridur alla Chiesa gli sviati. Che tollerò allora gl' impedimenti frapposti per trattarne co' principali prelati e prencipi dell' Imperio, con i quali avendo conferito, se fosse ispediente far altra instanza per la medesima richiesta, essi lodarono che ne trattasse di nuovo con Sua Santità. Per il che raccordandosi quello che i cardinali Morone e Lorena gli avevano fatto dire, e gli era confermato dal vescovo di Liesina nunzio per nome di Sua Santità, non voleva differir più a dimandargli la grazia, senza replicar più le gravissime cause

(a) *Thuan. Hist.*, l. 35. *N.* 13. *Spond. N.* 3. *Rayn. ad ann.* 1564. *N.* 13, 14.

(b) *Pall.*, l. 24, c. 12. *Rayn. ad ann.* 1564. *N.* 28, *e seqq. Thuan.*, l. 36. *N.* 38.

che lo constringevano: instando che voglia ajutar la nazione germanica, alla quale tutti li cattolici prudenti giudicano che la concessione sarà di gran benefizio. Aggiungendo, che per conservar le reliquie della religione nell' Imperio, e per estirpar l'eresie, apporterà gran momento il conceder che quei sacerdoti che per maritarsi sono separati, possano esser riconciliati, ritenute le mogli; e che all' avvenire, dove non vi sono preti a sufficienza, siano ammessi al sacerdozio maritati di buona vita e fama, di che lo pregava per nome proprio e del duca di Baviera suo genero: accertandolo che farebbe cosa degna della pietà sua, e a lui gratissima.

Le lettere del duca di Baviera contenevano, che avendo più volte mandato alla Santità Sua esponendo il miserabil stato della Germania nelle cose della religione, sperava di non aver a desiderar lungamente la medicina; la qual non vedendo posta sino allora, egli, insieme con la Maestà Cesarea e gli elettori ecclesiastici, la pregava di conceder all' arcivescovo di Salzburg di poter dispensar li preti cattolici a ministrar il calice a' confessi e contriti, e che credono gli altri articoli della religione: la qual concessione satisfarebbe ai sudditi suoi abitanti nello stato, e anco a quelli che escono fuori del suo dominio per cercar chi glie lo ministri; che egli sempre si contenterà di una spezie, nè mai sforzerà all' uso del calice quelli che si contenteranno, come lui, della sola spezie del pane: per i quali non dimanda niente, ma ben gli pare che non sia inconveniente al vicario di Cristo aver misericordia anco degli altri. Pregò ancora Sua Santità che almeno per qualche tempo concedesse che si potessero riconciliar alla Chiesa

li sacerdoti maritati, ritenendo le loro mogli, e ordinar anco de' maritati.

A queste lettere era aggiunta una rimostranza, o considerazione composta da' teologi cattolici di Germania, nella quale si diceva (a): Esser cosa chiara che la Scrittura del Nuovo e Vecchio Testamento permette le mogli a' sacerdoti, perchè gli apostoli, eccettuati forse pochi, furono maritati; nè si trova che Cristo, dopo la vocazione, li abbia fatto separar dalle mogli. Che nella Chiesa primitiva, così orientale come occidentale, li matrimoni de' sacerdoti furono liberi e leciti sino a papa Calisto; che le leggi civili non condannano il matrimonio de' chierici; esser anco certo che il celibato nel clero è migliore e più desiderabile, ma per la fragilità della natura e per la difficoltà del servar la continenza pochi si trovano che non sentano gli stimoli carnali. Però narra Eusebio che Dionisio di Corinto ammonì Quinto vescovo, che tenesse conto della debolezza della maggior parte, e non ponesse il peso del celibato sopra li fratelli (1). E Pafnuzio nel concilio Niceno, dicendo che l'uso della propria moglie era castità, persuase il concilio a non imporre legge di celibato. E la sesta sinodo Constantinopolitana non proibì l' uso delle mogli, se non nel tempo che avevano ad offerir sacrificio. Che se mai vi fu causa di permetter a' chierici il matrimonio, era in quel secolo; che di cinquanta sacerdoti cattolici appena se ne trova uno che non sia notorio fornicario; che non

---

(1) Probabilmente vi ha qui un error di impressione perchè Eusebio dà a quel vescovo il nome di Pinyto.

(a) *Thuan. Hist.*, l. 36. *N.* 38.

tanto li sacerdoti desiderano il matrimonio, ma li secolari ancora, per non veder quella bruttezza di vita; e li patroni delle chiese non vogliono dar li benefizi se non a' maritati. Che vi è gran mancamento di ministri per la sola proibizione del matrimonio. Che la Chiesa altre volte per questa stessa causa ha rilasciato la severità de' canoni. Che il pontefice confermò un vescovo in Saragosa con moglie e figliuoli e un diacono bigamo, e commise il sacramento della confermazione a' semplici preti in mancamento di vescovo; per il che a molti cattolici e già e allora pareva meglio dispensar la legge della continenza (che col ritenerla aprir la finestra ad un immondissimo celibato), lasciando in libertà il matrimonio, massime che il cardinal Panormitano tiene che il celibato non sia di sustanza dell'Ordine, nè *de jure divino*, e che sarebbe per la salute delle anime conceder il matrimonio; ed esservene esempi della Chiesa vecchia nel concilio Ancirano, e di Adam e di Eupsichio Cesariense, preti; (1) esser cosa certa che il papa può dispensar quanto a' sacerdoti secolari, il che alcuni anco estendono a' regolari. Che par grand' assurdità non admetter chierici ammogliati e tollerar li fornicari; e il voler rimuover ambidoi, esser un voler restar senza ministri; e volendo astringerli al voto di castità non bisognerebbe ordinar se non vecchi. Non esser buona ragione ritener co' denti il celibato per conservar li beni ecclesiastici; non essendo giusto per beni temporali far tanta jattura delle anime, oltre che se vi potrebbe provvedere per altra maniera: che se questo si facesse, sarebbe

---

(1) È pure famoso il canone del concilio di Gangra che dice anatema a chi ricuserà i sacramenti amministrati da prete ammogliato. (*Editore*)

espulso dalla Chiesa il concubinato, e levato lo scandalo che offende molti.

Attese queste rimostranze il pontefice era di parere di congregar in Roma uomini pii e letterati di tutte le nazioni per trattar questo punto con maturità, e già ne aveva parlato con gli ambasciatori appresso sè residenti. Ma dal cardinal Simoneta fu dissuaso, il qual raccordò che quella sarebbe una specie di concilio, e se di Francia, Spagna e Germania e d' altrove fussero venuti, averebbono portato intelligenze e instruzioni de' prencipi, e per li rispetti di quelli si sarebbono governati e averebbono parlato; e quando la Santità Sua avesse voluto disfarsi di loro e licenziarli, non averebbe potuto farlo a suo beneplacito; che se non avesse seguìto il parer loro, sarebbe stato con disgusto dei prencipi: raccordassesi le molestie sostenute per causa del concilio e non si mettesse in simil pericoli. Approvò il papa questo consiglio per sincero e utile, e posto da canto il pensiero di ridur per questo persone d' altrove (*a*), deputò sopra ciò dicianove cardinali, a' quali ordinò che diligentemente esaminassero la scrittura venuta di Germania.

LXXXIX. Il dodici marzo fece il pontefice promozione di dicianove cardinali, per fine principale di rimeritar quelli che in concilio s' erano adoperati virtuosamente, e massime in servizio della Sede Apostolica (1); nella quale fu riso-

---

(1) *Rayn. ad ann.* 1565. *N.* 6. *Adr.*, l. 18, p. 1294. *Pallav.*, l. 24, c. 13.

— Questa promozione, al dir di Rainaldi, non fu fatta ai 12 ma bensì agli 11 di marzo, e i cardinali in essa compresi non furono soli 19 ma 23. Oltre i nomi-

(*a*) *Rayn. ad ann.* 1565. *N.* 1.

luto di non comprender alcuno di quelli che te-
nero la residenza o l' instituzione de'vescovi esser
*de jure divino*, con tutto che del rimanente avesser
le qualità che, secondo il costume, lo meritavano; e
non si guardò di scoprir questa sua mente con ogni
sorte di persona in qualunque occasione (1). Cri
Marco Antonio Colonna arcivescovo di Taranto,
Alvise Pisani vescovo di Padoa, Marco Anton
Boba vescovo di Aosta, Ugo Buoncompagno ve-
scovo di Bestice, Alessandro Sforza vescovo di Pa-
ma, Simon Pasqua vescovo di Serzana, Car

---

nati qui da Frà Paolo, vi furono altresì in quel numero
Annibale Bozzut arcivescovo di Avignone, Tolomeo Gal
arcivescovo di Siponto, Angelo Nicolini arcivescovo di
Pisa, Prospero Santa Croce vescovo di Chisamo, Flam
Orsini vescovo di Murano, Alessandro Crivelli vesco
di Cariati, Francesco Alciato vescovo di Civita, Anto
di Crequi vescovo di Amiens, Guglielmo Sirleto pro-
notario apostolico, Benedetto Lomellini cherico nella ca-
mera apostolica, e Francesco Grassi governatore di Mi-
lano.

(1) Pallavicino lib. 24 c. 13 vuole che questa sia ca-
lunnia. Il fatto però ad ogni modo è vero; perchè
tutti quei che furon compresi in quella promozione,
ch' erano intervenuti al concilio, non ve n' era nep-
uno che sostenuto avesse quelle opinioni. È vero che
molti non ve ne furono nemmen di quelli che aveano
mostrato maggior fervore a secondare le intenzioni del
papa. Ma egli tutte le sue creature nominar non potea
e dovendo dare molti di que' cappelli o a' suoi nunzii
alle persone raccomandategli da' principi, bisognò sceglie
tra quelli del suo partito, o quei che avean più forti
raccomandazioni, o quei da' quali credeva poter ritrar
maggior profitto con la vendita degli officii che pos-
devano; come lo dice schiettamente Adriani lib. 18 p. 1251
» Onde rimanendone gli officii alla Camera e il papa ve-
» dendoli cari, ne trasse molti denari ».

Visconte vescovo di Vintimiglia, Francesco Abondio vescovo di Bobio, Guido Ferrier vescovo di Vercelli, Gioanni Francesco Commendone vescovo del Zante, Gabriel Paleoto auditore di Rota: che tutti s' erano affaticati nel concilio in servizio fedele di Sua Santità. A questi aggiunse Zaccaria Delfino vescovo di Liesina, che, nuncio all' imperatore, non s' affaticò manco per metter fine al concilio, di quello che gli altri avevano fatto in Trento.

FINE DEL SETTIMO VOLUME.

# APPENDICI

## ALL' ISTORIA

DEL

# CONCILIO TRIDENTINO

DI

## FRÀ PAOLO SARPI

# DEDICA

## DI

# M. A. DE DOMINIS.

Marc'Antonio de Dominis arcivescovo di Spalatro, caduto in qualche sospetto alla Corte di Roma, rassegnò la sua sede e si recò a Venezia sul finire del 1615. Essendo prelato di costumi integerrimi, dotto nelle materie ecclesiastiche e nella fisica, e avuto anche qualche parte nell'affare dell' Interdetto succeduto dieci anni prima, fece amicizia con Frà Paolo, che gli diede a vedere la sua *Istoria del Concilio Tridentino*: de Dominis ne prese secretamente copia e di lì a poco evase all'insaputa da Venezia, passò in Germania, indi a Londra dove apostatò. A lui siamo debitori della pubblicazione dell' opera anzidetta, che senza questo accidente sarebbe forse perita come tante altre dello stesso autore: ma a tutti fece sdegno l'impudente aggiunta al titolo, e la lettera dedicatoria al re Giacomo d' Inghilterra. Frà Paolo se ne tenne offe-

sissimo, e ne fece fare, dal suo amico Fulgenzio, querela in una lettera che ci è stata conservata dal tempo, e che è abbastanza curiosa per essere qui riportata:

« Reverendissimo Signore!

« Io do a V. S. Reverendissima questo titolo, poichè sebbene si è messo nel numero de' Protestanti, però sempre le resta nell'anima il carattere sacerdotale et episcopale, di cui non temè voler ispogliarsene. Il mio P. Maestro Paolo molto si lagna di tal suo eccesso, e moltissimo pure che avendo a V. S. R. prestato da leggere il suo manoscritto dell'Istoria del Concilio Tridentino, che guardava con tanta gelosia, ne abbia tirata di essa una copia, e siasene poi abusato non solo facendola stampare senza il di lui beneplacito, ma ponendole anco quel titolo impropriissimo e quella dedica terribile e scandalosa; e ciò, come siamo bene informati, per motivo d'interesse, non già di onorare l'autore modesto. Le dico pertanto, Monsignore, che queste non sono le vie per acquistarsi credito, e che il P. M. Paolo ed io non la credevamo tale, nemmeno nel momento che circa due anni fa venne intesa la diserzione sua dalla chiesa di Spalatro da lei governata, e fu letto successivamente il manifesto che sparse per l'Europa della sua condotta et erronea maniera di pensare. Pregando poi il Signore che la illumini, mi dichiaro ecc.

*Venezia*, 11 *novembre* 1619.

Fra' Fulgenzio da Venezia.

Il titolo, come è noto, era questo:

Istoria del Concilio Tridentino di PIETRO SOAVE POLANO, *nella quale si scoprono gli artifizi della Corte di Roma per impedire che nè la verità de' dogmi si palesasse, nè la riforma del Papato e della Chiesa si trattasse.*

Poi veniva la dedica che è la seguente:

AL SERENISSIMO E POTENTISSIMO

PRENCIPE

# GIACOPO

DELLA

# GRAN BRETTAGNA

PRIMO RE E MONARCHA,

RE PARIMENTE DI FRANCIA E D'IRLANDA,

DEFENSORE DELLA FEDE ECC.

SACRA MAESTA'

Nel dipartirmi d'Italia per ricoverarmi sotto l'augusto manto della Clemenza Vostra, procurai di aver copia, per quanto a me fu possibile, di varie composizioni delli più elevati spiriti che in quella nobilissima provincia in grande numero fioriscono: di quelle però, che e alla mia professione principale appartengono, e alla MAESTA' VOSTRA, come vero defensore della vera e cattolica fede, potessero essere grate. Non mancano in Italia, Sire, ingegni vivaci, liberi in Dio, e dalla misera cattività coll'animo sciolti, i quali con occhio puro e limpido veggono gl'imbrogli che ivi si trappongono alle cose della santa religione; s' accorgono troppo delle frodi e inganni co' quali, per mante-

nersi nelle grandezze temporali, la Corte di Roma opprime la vera dottrina cristiana, induce falsità e menzogne per articoli di fede; e l' armi già date dallo spirito di Cristo alla sua santa Chiesa, perchè le servano a difesa, e all' espugnazione dell'eresie e abusi, converte ella all' oppressione di essa Chiesa, per farsela schiava sotto a' piedi. Servirono già i sacri concilii per iscoprire gli errori, gli abusi e le falsità; ma negli ultimi secoli, dopo che li pontefici romani cotanto s' ingrandirono, facendosi di ministri e servitori, patroni e monarchi della Chiesa, temendo d' essere appunto ne' sacri concilii iscoperti per quelli che sono e anco riformati e ridotti a quello che devono essere, con invenzioni e stratagemmi diabolici hanno o sbanditi e estinti i veri concilii, o guasti e corrotti, e anco oppressi quelli che talvolta col loro sforzato consenso si sono radunati, ovviando con maravigliose arti, fraudolenze e violenze ancora, che tali concilii non potessero cercar la verità; ma all' incontro servissero a loro di mezzo d'accrescere tanto più la loro grandezza, e d'opprimere affatto la libertà di santa Chiesa. Ciò s' è veduto chiaramente nell' ultimo concilio di Trento, il quale per tanto legittimo, puro e santo a noi viene essere venduto, e pure tutto fu pieno di frodi, artifizi umani, passioni, sforzi, violenze e inganni, nella presente istoria diligentemente iscoperti e minutamente raccontati. Deve in vero attribuirsi piuttosto alla gran forza della verità e alla disposizione della divina provvidenza, che ad umano consiglio, che

un' opera tale dovesse uscire dalle mani di persona nata e educata sotto l' obbedienza del pontefice romano. Io ho conosciuto l' autore, persona in vero di molta erudizione, di gran giudizio e integrità, e di rettissima intenzione: dimostrava in sè zelo sincerissimo che le discordie ecclesiastiche si componessero: in quella cattività serviva in modo che però più colla retta conscienza che col comune consueto si regolàsse. E sebbene non udiva volentieri le soverchie depressioni della Chiesa romana, nondimeno abborriva anco quelli che gli abusi d' essa, come sante instituzioni, defendessero: e nel rimanente era della verità amico singolare, e d'essa tenacissimo; onde professava, senza rispetto alcuno, quella, dovunque ella fusse, doversi ricevere e abbracciare. Questa sua fatica a me e a pochissimi di lui molto confidenti nota, reputai io degna d' essere guidata alla luce, onde mi affaticai non poco per cavargliene copia dalle mani, e avuta questa preciosa gioia, da lui poco stimata, non ho giudicato doversi ella più tener occulta, quantunque io non sappia quello fusse per sentire esso autore, o come avesse ad interpretare questa mia risoluzione di pubblicarla. Bene son io certo, che egli per l' obbligo comune alla verità, e per il zelo verso la purità della religione, contra le depravazioni tanto inescusabili, averebbe dovuto contentarsene. Non dubitai io giammai ch'egli avesse piena notizia delle supreme qualità che rendono la Maesta' Vostra a tutto 'l mondo conspicua, onde ben averebbe dovuto esser divotis-

simo osservatore dell'eroiche sue virtù, e godere grandemente ch' ella divenisse padrona delle pie fatiche da lui fatte; e in conseguenza ratificare per cosa ben fatta, e rallegrarsi che quelle fussero per mezzo mio capitate nelle più nobili e degne mani ch' abbia l'Europa e terra tutta, d'un re, prodigio del presente mondo in dottrina, in prudenza, in valore, in pietà e religione, a nissuno secondo, e a tutti primo. Faccia la Serenissima MAESTA' VOSTRA conto ch' io le porgo un Mosè cavato dall' acque, per miracolo di Dio non sommerso (e pure ad essere sommerso dal suo genitore per l'onor del Papato, i cui arcani vedeva quivi discoperti, o pure per li soliti pericoli e terrori, era destinato). Eccolo nelle braccia di V. M. assecurato, acciocchè dalla pietà sua e santo zelo allevato, possa uscir al mondo per ajutar a liberare i popoli di Dio dalla tirannide di quel Faraone, che con li ceppi anco di sì sregolato e fallace concilio li tiene in cruda servitù oppressi. Goda la MAESTA' VOSTRA con quel suo purgatissimo giudizio questa veramente onorata opera, colla quale penetrerà nell'alto mistero perchè la corte romana non abbia mai voluto lasciar vedere agl'occhi umani gli Atti di quel concilio, ma li tenghi sotto mille chiavi nascosti, dopo d' avere con esquisitissimi artifizi annichilati in gran parte li documenti che di questo concilio si ritrovavano nelle mani de' privati, e in molte librarie vecchie de' prelati e altri personaggi ch' in quello presenti si ritrovarono; laddove con ogni minutezza storica gli Atti di tutti quasi

# DISCORSO ISTORICO

DEL CANONICO

## PIER FRANCESCO LE COURAYER

INTORNO

ALL' ACCETTAZIONE DEL CONCILIO DI TRENTO,

SPECIALMENTE IN FRANCIA.

Avvegnachè il papa Pio IV sentisse in suo cuore un secreto rammarico che i principi colto avessero l'occasione del concilio di Trento per obbligarlo a conceder loro più cose contra sua voglia, e a prometterne parecchie altre che in verun altro tempo non avrebbe mai accordate così agevolmente; nientedimeno non si trattenne di dar segni di grande contento al veder terminata quell' adunanza: « Rimasene il papa lieto, ma con qualche occulto » sdegno de'principi maggiori, essendogli forse pa- » ruto, che con l' occasione del concilio l' avessero » con molta arte indotto a concedere alcune cose » fuori della sua volontà e della propria riputa- » zione; e a prometterne di quelle, alle quali non » si sarebbe lasciato indurre così leggermente » (*a*). Ma di qualunque piacere a lui fosse la conclusione del concilio, gli pareva di non aver fatto nulla se non procurava che fosse ricevuto in tutti gli stati cattolici. La cosa però aveva le sue difficoltà. L'Alemagna non aveva ottenuto il minimo chè ne'principali punti, in grazia de'quali aveva desiderato il

(*a*) *Adr.*, l. 17, p. 1267.

concilio. Agli Spagnuoli pareva superficiale la riforma, e i prelati di quel regno erano poco soddisfatti che non si avesse avuto maggior considerazione per i vescovi, e che non si avesse voluto dichiarar la loro instituzione *de jure divino*, a fine di accrescer l'autorità del papa con pregiudizio della lor propria. I Francesi dal canto loro lagnavansi (*a*), che si avesse arrogata a sè l' autorità de' principi; che si avesse messo mano ne'diritti e libertà della Chiesa Gallicana; che confermati si fossero abusi, che meritavano di esser riformati, e poca attenzione si avesse avuto a' bisogni particolari del regno. *Fuit etiam concilium*, dice Spondano, *Ferdinando, Caesari, Carolo Galliae et Philippo Hispaniae regibus, in nonnullis quae rationibus suis et commodis, aut receptis consuetudinibus officere sentiebant, minus acceptum* (*b*). Che quelle doglianze fossero o no ragionevoli, qui non si disputa; basta che fossero reali, per far nascer opposizioni al ricevimento del concilio; e furon esse in Francia tanto forti, che ad onta delle insinuazioni de' papi e delle sovente replicate instanze del clero, sino a questa ora non vi fu modo di superarle.

I. In Italia non incontrò la faccenda tante difficoltà. Essendochè l'autorità del papa ivi serve come di regola irrefragabile nelle materie spirituali, e che i decreti di quell' adunanza erano già stati fatti di consenso quasi unanime de' vescovi italiani, non vi fu d' uopo di grandi maneggi per ottenere che si pubblicassero. Negli stati propri del pa-

---

(*a*) *Du Moulin consult. N.* 97. *Rech. de Pasquier* l. 3. c. 34.

(*b*) *Spond. ad ann.* 1564. *N.* 3.

la sola autorità di lui a ciò bastava, e niente meno bastava in quelle piccole repubbliche che sono in qualche modo da lui dipendenti: e negli stati un poco più indipendenti, le insinuazioni di lui hanno tal forza, che quasi equivale a'comandi assoluti, a' quali è malagevole resistere per la influenza che egli ha sul clero, e il clero su i popoli.

II, La repubblica di Venezia fu delle prime a dar l' esempio di sommissione, facendo pubblicar nella chiesa di san Marco i decreti del concilio e comandandone l'osservanza in tutti i suoi stati (1).

---

(1) Così infatti raccontasi comunemente, e così anche fu creduto; ma Frà Paolo che conosceva meglio di chi che sia le intenzioni del governo veneto, in una lettera a Giacomo Leschassier del 1 settembre 1609 ci fa sapere che quel governo non aveva nè approvato nè disapprovato i decreti del concilio, ma solamente scritto a' magistrati che non si opponessero a' prelati che gli pubblicavano, fossero di ajuto a quelli che gli eseguivano, e reprimessero gli opponenti, senza esprimere quale fosse la sua opinione sulla validità di que'decreti. Nel cauteloso linguaggio della politica veneziana, ciò dir voleva che il concilio sarebbe stato buono o non buono secondo le occasioni. Infatti la Repubblica riteneva per massima invariabile che nissuna autorità di papa o di concilio poteva derogare a' suoi diritti, in conseguenza di che quanto fosse decretato in contrario, era per sua natura nullo. Infatti il senato continuò sempre, malgrado i decreti Tridentini, lo stesso sistema di politica nelle cose ecclesiastiche, e fece opposizione rispetto alla esecuzione di varii articoli sulle visitazioni, l'inquisizione, i libri proibiti, l'amministrazione de'spedali e luoghi pii, le immunità delle persone e beni ecclesiastici e simili, a Pio V, Gregorio XIII, Clemente VIII e più di tutto a Paolo V per cui ne venne poi il famoso Interdetto.

(*Editore*)

Il papa n'ebbe tant'allegrezza, che mandò da ogni parte copia di quell'accettazione; e per dimostrazione di sua riconoscenza al senato, donò alla Repubblica il palazzo di san Marco, che Paolo II aveva fatto fabbricar in Roma per sua abitazione. *Cujus exemplum Pius ad Cosmum Florentiae et Senarum ducem misit, ut eorum laudem ac religionem, aemularetur necnon ad ducem et moderatores reipublicae Genuensis: ac pontifex ipse ut grati animi argumentum erga Venetorum rempublicam, ejusque in Apostolicam Sedem obsequia praeferret, palatium prope aedem D. Marci a Paulo II Romae excitatum eidem liberaliter est elargitus, amplissimoque diplomate Venetorum laudibus conferto munus ornavit* (a).

III. Fu assai poco dopo; che per le sollecitazioni e persuasive di Commendone anco la Polonia (b) senza grande fatica chinò il capo a' decreti del concilio. Quel nuncio, dopo averne parlato col cardinal Osio e il re Sigismondo, lo presentò al senato durante la dieta di Varsavia. Ucango arcivescovo di Gnesna avrebbe voluto che non si precipitasse l'affare; che con più maturità si deliberasse e si desse tempo di esaminar i decreti prima di accettarli; e questo parere senza dubbio, era saggio. Ma Sigismondo,, probabilmente mosso da Commendone, senz' aspettare le deliberazioni del senato si dichiarò per l'accettazione; e così la cosa passò senza verun'altra difficoltà. *Itaque sibi placere ut concilii Oecumenici jussa accipiantur, iisque ut convenit et decet, obtemperetur.* Questo avvenimento fu

(a) *Moros. Hist. Ven.*, l. 8. *Rayn. ad ann.* 1564. *N.* 50. *Pallav.*, l. 24, c. 11.

(b) *Vit. card. Commend.*, l. 2, c. 11. *Rayn. ad ann.* 1564. *N.* 44. *Pallav.*, l. 24, c. 13.

come si può credere, sentito a Roma con applauso. Il papa se ne rallegrò nel concistoro dei cinque di ottobre; e dopo aver fatto grandi elogi a quel principe, propose l'esempio di lui a tutti gli altri, e incaricò i cardinali protettori de' regni ad esortar tutti i sovrani ad imitarlo.

IV. Un po' più di stenti costò l'accettazione del concilio in Spagna, dove al Consiglio pareva inconveniente il ricever decreti che in molti punti offendevano l'autorità de' re e la giurisdizione dei vescovi. Con tutto ciò dopo varie consulte su quella faccenda, pensando Filippo II che per l'interesse e tranquillità de' suoi stati necessaria fosse, almeno apparentemente, un'accettazione pura e semplice, giudicò che senza far veruna restrizione nella formola di accettazione, per timore che non si credesse esser in arbitrio di ciascheduno il limitar que' decreti a suo talento, bastasse il determinarne l'osservanza con le leggi e gli usi de' suoi reami. E in questi termini scrisse alla governatrice delle Fiandre che gli aveva dato notizia delle opposizioni che dal consiglio facevansi alla promulgazione del concilio nei Paesi Bassi (a). *Ideoque responsum, sibi non placere in concilio populis proponendo quidquam excipit; ne et Romae urbi sermonum avidae materies obtrectandi et reliquis cristianis principibus in Hispaniam intentis occasio imitandi praeberetur. Nam quod de regio ac provinciali jure dicebatur, consideratum abunde fuisse, cum de concilio eodem publicando quaesitum fuit in Hispania, in qua illae plane difficultates existebant, quarum sicuti nulla tunc ratio habita est, sed concilium sine ulla exceptione*

---

(a) *Strad. de Bello Belg. Dec.* 1, l. 4.

*propositum, adhibita tamen perlevi moderatione in ejus usu, ita velle in Belgio idem factitari.*

A fine dunque di far ricever i decreti del concilio con le convenienti formalità, fece il re Filippo nel 1565 convocar in Spagna molti concilii provinciali, e deputò commissari che in suo nome vi assistessero e facessero ricever que' decreti nel modo che dal consiglio era stato prescritto. Così si fece ne' concili di Toledo, di Saragosa, di Siviglia, di Valenza e alcuni altri, ne' quali tutto si eseguì giusta la volontà del principe, e in conformità di sue mire. Con tutto ciò, avvegnachè in apparenza fosse rispettosa l'accettazione del concilio fatta fare da Filippo, la Corte di Roma non ne fu contenta, perchè, come fu notato da Frà Paolo e dal Tuano dopo l' Adriani (*a*), tutto si fece per autorità del re, senza mai nominar quella del papa, il quale anzi pretendeva che tutta l' autorità del concilio venendo dalla sua conferma, tutto si avesse dovuto far in suo nome: « Il pontefice, dice Adriani, per conto del concilio non era ben disposto inverso quel re; e anche poi negli editti pubblicatisi ne' suoi stati e che vi si osservassero le deliberazioni del concilio, nel comandarsi a' cardinali, a' vescovi e altri prelati non vi si faceva menzione del pontefice, ma tutto per comandamento del re di Spagna ». Inoltre l' accettazione del concilio in Spagna tuttochè pura e semplice stata fosse, lo fu soltanto per mera formalità; poichè (*b*) come si ha da una lettera del signor di San Supplizio, ambasciatore di Francia

---

(*a*) *Adr.*, l. 18, p. 1273. *Frà Paolo, Ist.*, l. 8. *N.* 85. *Thuan.*, l. 36 *N.* 29.
(*b*) *Dup. mem.*, p. 567.

in Spagna, Filippo avendo saputo la risoluzione presa da Carlo IX di nulla approvar se non con le necessarie precauzioni per « ben conservare gli » antichi diritti de' re suoi predecessori e della » Chiesa Gallicana, lodò grandemente tal delibe- » razione, e dichiarò di voler egli pure far lo stesso » in quello gli appartenesse ». Pruova evidente che l'accettazione pura e semplice era per mera formalità, e che l'esecuzione de' decreti doveva sempre dipender dalle leggi e costumi del regno.

V. Ciò ancora più dimostrativamente confermasi dal modo con cui fu ricevuto il concilio nei Paesi Bassi, e dalla dichiarazione fatta in conseguenza degli ordini di Filippo, da Margarita governatrice di quelle provincie; che « come tra gli » altri articoli ve n'erano alcuni concernenti le re- » galie, diritti, altezze e preminenze di Sua Mae- » stà, suoi vassalli, stati e sudditi, i quali per il » bene e tranquillità del paese, e per non fermar » o ritardar il corso della santa religione, e schi- » var ogni controversia, contradizione e opposizio- » ne, non sarebbe convenienie cangiar nè innovare, » specialmente dove si tratta della giurisdizione » laica fino a quel tempo usata insiememente » al diritto di patronato laico, degl' indulti, di- » ritti di nominazione e conoscenza di cause in » materia possessoria di beneficii ec., a tutti i quali » diritti e altri somiglianti Sua Maestà non in- » tendeva che col detto concilio si derogasse; biso- » gnava per meglio effettuarlo e fargli aver la de- » bita esecuzione, accomodarne l' osservanza alla » qualità e natura di ciaschedun paese e provin- » cia ». Ne' concilii pertanto di Cambray e Malines si fece pressochè allo stesso modo che si era fatto in Spagna, vale a dire, si ricevettero i de-

creti del concilio in una maniera pura e semplice in apparenza, ma in realtà con restrizioni ed eccezioni che ne limitavano l' autorità, e ne fissavano la pratica dipendentemente dagli usi e dalle leggi del paese: il vigore delle quali non si volle permetter che da quei decreti fosse punto diminuito, a pregiudizio dell' autorità reale e di quella de' magistrati.

VI. Ma queste difficoltà non sono per niente da paragonarsi con quelle che insorsero in Francia, e che furono sempremai stimate tanto essenziali, che malgrado le instanze fatte allora dal nuncio e rinnovate frequentemente dipoi, Roma non potè mai venir a capo di ottener la promulgazione, e formale accettazione di quel concilio. Tostochè dal papa Pio IV confermati furono i suoi decreti (*a*), al nuncio Santa Croce, a cui n' erano stati mandati molti esemplari, fu data commissione di presentarli al re e alla reggente sua madre, e di ricercar che si pubblicassero. La regina dapprima si scusò con varii pretesti, e dopo averne trattato con « tutti i presidenti della Corte » di parlamento di Parigi e con altri riguardevoli » personaggi, » non credette bene di passar oltre, e fu risoluto di sospender l' accettazione, non tanto per gli articoli da' quali pareva che si violassero le libertà del reame, quanto per non irritar maggiormente i Protestanti, i quali per quella promulgazione si temeva che più feroci divenissero.

VII. Dal poco buon successo di questi primi maneggi fu obbligato il papa a prender altre mi-

---

(*a*) *Santa Croce lett. de'* 26 *feb. e de'* 12 *ott.* 1564. *Rainal. N.* 12. *Pallav.*, l. 24, p. 11. *Dup. mem.*, p. 566.

sure da lui credute dover esser più efficaci. Impegnò l'imperatore (a), il re Filippo e il duca di Savoia ad operar di concerto con lui, a fine d'indurre il re Carlo a far pubblicare ed osservare i decreti del concilio nel suo regno. Era stata a questo effetto intimata una radunanza a Nancì per li 25 di marzo 1565; ove doveva trovarsi la maggior parte de' principi, o degli ambasciatori, ad oggetto di accettar quei decreti e di cercare i mezzi o di farli osservare o di sterminar le nuove sètte. Que' ministri dunque insieme col nuncio si unirono a Fontanablò, per invitar Carlo IX a colà portarsi, e farlo entrare nelle mire da essi concertate. Ma quel principe istrutto da sua madre e dal cancelliere dell' Hôspital, dopo essersi scusato con ragioni, ch'egli disse dover far loro sapere in iscritto, finalmente ai 27 di febbraro rispose: « Che in quel» l' affare non poteva prender alcuna risoluzione, » senz' averne conferito coi principi del suo san» gue e col suo consilio ». La reggente poi dopo aver per qualche tempo tenuto a bada tutti quei ministri, deluse infine le loro dimande con ambigue risposte, delle quali dovettero contentarsi, per non averne potuto ottener di migliori. *Respondit sibi opus esse, antequam ad eorum postulata respondeat, de re omni convocatis principibus ac praecipuis consistorii senatoribus consultare. Regina.... extracto tempore diu, delusos legatos tandem cum ambiguis responsis dimisit.*

VIII. Per queste negative non si raffredò punto lo zelo del papa. Aveva egli reso servigio alla Francia,

(a) *Thuan.*, l. 36. *N.* 21. *Belcar.*, l. 30. *N.* 26. *Rev. du conc. de Tr.*, l. 1, c. 2.

conservandole il suo diritto di precedenza sopra la Spagna; e tanto più credette poter esser quello il favorevol momento di ottener il suo intento, che Luigi Antenori, al quale aveva dato commissione di chieder la pubblicazione del concilio, portava con sè la permissione di alienar alcuni beni ecclesiastici per sovvenir a' bisogni dello stato, e l' offerta della legazione di Avignone per il cardinale di Borbone: cosa da tanto tempo dalla Francia con gran calore richiesta (*a*). Ma s' ingannò nella sua espettazione, e il pericolo di una tale pubblicazione parve così grande ad Antenori medesimo, che facilmente si arrese alle scuse del re.

IX. Nel 1567, i dottori della facoltà di teologia di Parigi fecero un nuovo tentativo per ottenere l' accettazione del concilio; ma con esito non punto migliore (*b*). « Que' dottori, dice Simon, era» no in quel tempo affatto ligi della Corte di Ro» ma. Tra essi ve n' erano anco di quelli che cre» devano non potersi ricever in Francia il concilio » di Trento con la restrizione, *salve le nostre li» bertà e i nostri usi*, se prima non consulta» vasi il papa ». Per ottener dunque quel che volevano, fecero una deputazione a Carlo IX, la quale riuscì appunto come erano riuscite le pressanti raccomandazioni della Corte di Roma; perchè il re senza rigettar apertamente l' istanza della Facoltà, rimise la faccenda ad un altro tempo. *Anno domini* 1567, *die prima junii in comitiis publicis S. Facultatis S. M. N. Le Pelletier regiae Navarrae magnus magister retulit de sua legatione ad*

(*a*) *Thuan.*, l. 36. *N.* 37. *Adr.*, l. 18, p. 1289.
(*b*) *Lett. chois. de M. Simon.*, t. 1, p. 251.

*regem Christianissimum Carolum IX.... qui retulit, regem dixisse se publicaturum concilium Tridentinum edicto publico, ubi nactus esset occasionem.* « Pare,
» aggiunge Simon, che tutto allora fosse disposto
» pel ricevimento del concilio in Francia, almeno
» dal canto de' vescovi e de' teologi; ma le genti
» del re, persuase che da ciò non lieve scossa ne
» soffrirebbono le nostre libertà, e principalmente
» le appellazioni come di abusi, vi si sono sem-
» pre opposte gagliardamente. ». Di ciò se ne vedranno in seguito molti altri esempi.

X. Pio V, che nel 1565 era succeduto a Pio IV, non aveva minor premura del suo predecessore per far ricevere il concilio da per tutto. Ma la situazione in cui trovavasi allora la Francia non gli somministrando alcuna favorevole occasione di riuscirvi, non si sa che altro sia stato fatto di suo ordine se non l' istanza del cardinale Alessandrino suo nipote nel 1572 (*a*), quando tornando di Spagna passò in Francia per venire in Italia. Le nuove della malattia sopravenuta al suo zio che lo tolse dal mondo, non gli avendo permesso di aspettar l'esito de' suoi ricorsi, la faccenda restò sospesa come prima; sino a che verso il fine dello stesso anno Gregorio XII, che fu eletto dopo la morte di Pio, diede al cardinal Orsino la medesima commissione. Il pretesto della legazione fu il congratularsi col re per la strage di san Bartolommeo, che a Roma si preconizzava come un' opera di zelo e di religione, mentre in altri luoghi era detestata come un' azione del pari crudele che in-

(*a*) *Revis. du conc. de Tr.*, l. 1, c. 2. *Dissert. sur la recep. du conc.*, p. 14.

*in Gallia promulgatione semper sollicito, tum ad*
*nes occasiones intento, quae tamdiu expetitam ejus*
*mulgationem adjuvare possent.* Ma la Corte
dicò, esser quella occasione men favorevole di
altra. Infatti, per timore che i Protestanti,
tati dall' odioso avvenimento di san Bartolom
non risolvessero di unirsi tutti insieme, non si
dette buon consiglio l'accrescere i loro sospetti
la pubblicazione del concilio fatta senza neces
Così il legato potè ben sollecitare e far rimostra
il re gli diede belle parole; e avendogli d
replicate testimonianze del suo zelo per la reli
ne, e del suo affetto per la Santa Sede, pien
promesse e carico di scuse, non gli potendo
cosa di più reale, lo licenziò. *Rex multa de s*
*mo suo erga veram religionem studio, ac praecip*
*Sedem Romanam cultu et observantia praefatus.*
*vraesens se excusavit, et multis in arcano prom*
*oneratum legatum, quam potuit honorificentissim*
*dimisit.*

volte i suoi ricorsi al successore di Carlo. Ma incontrò sempre le opposizioni medesime; ed Enrico III fece intendere al nunzio (a), « che non vi » era bisogno di pubblicazione del concilio per quel » che spettava alla fede, dacchè questa nel suo re» gno si manteneva. Ma per quello riguardava al» cuni altri articoli particolari, non potendo il » concilio esser pubblicato per qualche motivo di » quel che era seguìto, egli co' suoi decreti fa» rebbe eseguire quello che dal concilio si prescri» veva. » Di tale dichiarazione, tuttochè ragionevole, Roma non si appagò, e non si trattenne dal sollecitarne con pari ardore la pubblicazione; ed Enrico forse sarebbe stato facile a darvi l'assenso, se la diffidenza concepita delle intraprese della casa di Guisa non lo avesse obbligato a prendere altre misure. Negli stati di Blois del 1576, i principi di Lorena ch'erano l'anima del partito cattolico, e lo reggevano a loro talento, fecero di nuovo chiedere da' vescovi la promulgazione del concilio (b). *Urgebant episcopi et archiepiscopi qui aderant, ut synodus Tridentina absolute promulgaretur.* I capitoli (c) si opponevano, temendo di perdere le loro esenzioni, e ricusavano di consentirvi, se non si preservavano i loro privilegi. A' vescovi la proposizione non dispiaceva; ma non ostante questa convenzione, i deputati di molte provincie furono sempre contrarii a quella pubblicazione, e così fermarono il corso di que' maneggi. D'altra parte i riformati che ne temevano le conseguenze, fecero scrivere al re da Enrico re di Navarra, per dis-

(a) *Dup. Hist. du XVI siecl.*
(b) *Thuan.*, l. 63. *N.* 15.
(c) *Extr. des Etats de Blois.*

» tale pubblicazione sarebbe pregiudizievole
» interessi ». Infatti nella prefazione dell'ec
pacificazione pubblicato nel mese di settembre
dichiarò: « che mandava fuori quell' editto
» a che fosse piaciuto a Dio di fargli la g
» mediante un buono, libero e legittimo co
» di riunire tutti i suoi sudditi alla Chiesa
» lica. » Questo fu un dire assai chiaro, c
riconosceva per tale quello di Trento. Perci
l' editto pubblicato negli stati di Blois, nell
colo della disciplina ecclesiastica, si conter
prendere da' decreti del concilio quello che g
reva « più utile per la disciplina e più con
» alle nostre leggi », senza fare menzione de
cilio medesimo, nè dargli verun' autorità.

XII. Dopo gli stati di Blois, non mancò i
in qualunque occasione di sollecitare aperta
l' accettazione del concilio. Infatti nell' adu
generale di Melun nel 1579 (*b*), Arnaldo di
tac vescovo di Bazas, essendo stato incarica
far le rimostranze al re, gli dimandò ist
mente, a nome del clero, l' accettazione del
cilio; *cujus proinde decreta, ut in regno prom
tur, suppliciter ac dimisse, quantum possint*, r
Il re che si era pentito di avere permesso al

(*a*) *Revis. du concile de Trente*, l. 1, c. 2.
(*b*) *Thuan.*, l. 68. *N.* 12.

di congregarsi, a cagione dell'arditezza di sue rimostranze, rispose non pertanto dolcemente: « che
» per lui non resterebbe che il concilio di Trento
» non fosse pubblicato, ma che Carlo suo fratello
» non aveva potuto farlo; che tostochè il concilio
» era stato portato dal cardinale di Lorena, a Fon-
» tanablò si tenne un consiglio, dove si trovarono,
» oltre il signor cardinale e altri del suo consi-
» glio, i presidenti e genti del re di sua corte di
» Parlamento; che ivi non fu creduto espediente
» di pubblicarlo, oltr' esservisi notati quindici o
» sedici articoli contrarii a' diritti del regno e li-
« bertà della Chiesa gallicana; che avendo fatto
» sapere al papa le turbolenze del suo regno mal
» disposto a ricevere la promulgazione del conci-
» lio, aveva cessato di più pressarnelo; ch'egli non
» era il solo che pubblicato non l' avesse, essen-
» dovi altri re cristiani che peranco non l'avevano
» fatto; che quanto alla riforma che si preten-
» deva tirare dal concilio, egli pensava che non
» fosse tanto necessario, quanto si diceva, avendo
» cognizione che in altri concilii vi erano molti
» canoni e decreti, a' quali si poteva confermarsi,
» e da' quali anco gli statuti del concilio son tolti ».
L'adunanza, credendo il re intimorito, parlò anco più alto e insistè con più forza, perchè il concilio si pubblicasse. Ma questa seconda rimostranza fatta da Nicola L'Angelier, vescovo di san Brien, quanto agli effetti non fu dissimile dalla prima. Imperocchè a' sette di ottobre il re disse a' deputati, « di non poter presentemente permettere la
» pubblicazione del concilio »; e sdegnato anco per la ricerca nel medesimo tempo fattagli di abrogare il concordato, congedò i vescovi assai bruscamente, tanto scontenti essi della ripulsa, quanto lo era

stato egli delle loro dimande. S' ingannò dunque, non vi ha dubbio, il de Marca, quando s'immaginò che vi sia stato un editto pubblicato nel 15.. in cui si ordinava che si ricevesse il concilio i quelle cose che riguardano la fede. Poichè nulla di un tal editto si rinviene nell'istoria, ed è stato sempre ignoto al Parlamento, il quale avrebbe pur dovuto verificarlo.

XIII. Con tutto questo il cardinale di Borbone non perdeva di vista la sua brama di far accettare il concilio. Ma vedendo che vane sino a quell' ora erano state e le sollecite premure dei papi, de' loro nunzi, e le istanze del clero, pensò dover tentare qualche altra strada; e questa, sino a un certo punto, gli riuscì meglio di ogni altra. La strada immaginatasi fu quella di indurre principali metropolitani a convocare concilii provinciali, e fare in quelli ricevere i decreti del concilio di Trento per parti, come aveva fatto e subito ritornato dal concilio nel 1564 (a). *Inita est a Guisianis ratio, qua desiderio ejus, ut tum pro tempore, satisfactum putabatur, si provinciales synodi celebrarentur, in quibus illius sanctiones per partes reciperentur.* Fu questo progetto la cagione concilii che in quel tempo si tennero a Rouen, Tours, a Bordò, a Burges, a Aix, a Tolosa, quali i vescovi abbracciarono la professione di fede di Pio IV, e fecero regolamenti conformi a quelli del concilio di Trento. E perchè la qualità di principe del sangue che aveva il cardinale di Borbone arcivescovo di Rouen, gli dava una tal superiorità sopra gli altri, i Guisa, coi quali si tra-

(a) *Thuan.*, l. 24. N. 19.

pattumato, lo indussero a dar egli l'esempio, il quale fu bentosto seguito: *Igitur Guisianorum suasu synodum Rothomagensem celebravit, et alios archiepiscopos ac primates, etsi non eodem consilio, ut idem deinceps facerent, exemplo suo invitavit.* In questo modo qualche cosa facevasi per soddisfazione del papa. Ma perchè era meno per l'autorità del concilio di Trento, quanto per quella di que'sinodi particolari, che i suoi decreti avevano in Francia qualche vigore; e perchè inoltre se n'erano ommessi molti che a Roma sarebbe piaciuto che fossero ricevuti; fu d'uopo ripigliare il primo sistema, e procurare di far ricevere il concilio per l'autorità legislativa del regno, come si aveva già tentato tante volte senza potervi riuscire.

XIV. A questo scopo mirò l'adunanza del clero tenuta in Parigi l'anno 1582. Perocchè Rinaldo di Beaume, arcivescovo di Bourges, essendo stato deputato, insieme coi vescovi di Noyon e di Bazas, a portare la parola al re, di nuovo fece istanza per la pubblicazione de' decreti del concilio, all'osservanza de' quali gli ambasciatori di Francia, diceva egli, si erano obbligati con giuramento (a), *cui religiose servando se regis ipsius legati jurejurando obligaverint.* La bugia era aperta, perchè anzi quei ministri avevano protestato contro, ed essendo in Venezia al tempo della conclusione del concilio, non avevano potuto giurarne l'osservanza. Quella dimanda pertanto fu simile nell'esito alle precedenti; e il re col finto pretesto di volerne deliberare col suo Parlamento, rese inutile la rimostranza, come aveva già fatto tante altre volte.

---

(a) *Id.*, l. 75. *N.* 2.

XV. Quello che i Guisa non poterono impetrare dal re, si prefissero di ottenerlo con la rovina di quel prencipe, e col desolamento del regno (*a*), per mezzo di un trattato di secreta lega fatto tra essi e il re di Spagna a Joinville a' trentuno di dicembre 1584. Uno de' principali articoli fu la promulgazione del concilio di Trento. *Ad tollendos ecclesiae abusus, et instaurandum inter catholicos in rebus sacris tamdiu expetitum emendationem, Franciae principes decreta ac constitutiones concilii Tridentini in regno promulgandas ac servandas curent.* Se la lega avesse prevalso, la cosa senz' altro sarebbesi effettuata, per la premura che ne avevano i principi di Lorena; e non istaremo molto a vedere che da quei della lega si è fatta una specie di pubblicazione. Ma perchè tutto quel che facevasi di loro autorità, in seguito fu annullato, quella pubblicazione altro più non fece che alienarne vie più i veri Francesi; e ad onta delle sue promesse, Enrico III aborrì sempre qualunque tentativo di far ricevere il concilio nelle dovute forme.

XVI. Dall' assemblea del clero fu rinnovata la dimanda nel 1585, e alla rimostranza fatta da Nicola L'Angelier, vescovo di san Brio, rispose il re: esser abbastanza noto, « che non ostante la » considerazione del tempo che vi apportava im- » pedimento, egli ne aveva fatto deliberare più » volte col suo consiglio ed alcuni de' presidenti » e consiglieri della corte di Parlamento, coi » quali essendone stato soventi fiate trattato, si » erano notate molte cose deroganti a' privilegi e » particolarmente a' diritti di sua corona; che non

(*a*) *Id.*, l. 81. *N.* 7.

» pareva poi che a quella istanza concorresse la
» volontà di tutto il clero; ma che non pertanto
» egli stimava bene che di nuovo si udissero le
» opinioni, e che aveva ordinato al suo cancelliere
» di radunare col suo consiglio i detti signori pre-
» sidenti per trattarne ». Infatti se ne trattò: e
udite le ragioni contrarie proposte da una parte
dall' avvocato generale e dal cancelliere, e dal-
l' altra dal clero, il re dichiarò. « Che differiva e
» rimetteva ad un altro tempo la sua risoluzione
» circa la richiesta del clero, e che in quel frat-
» tempo bisognava accudire all' estirpazione del-
» l' eresie e alla preservazione della fede ».

XVII. Pare che tante ripulse avrebbero do-
vuto far perdere la voglia di soffrirne altre. Ma
quei di Guisa, o per affezionarsi il clero col pro-
curare il ricevimento del concilio, o perchè una
nuova ripulsa vie più lo inasprisse contro il re,
pensarono dover cogliere l'occasione de' nuovi stati
di Blois che si tennero nel 1588, per ripetere una
altra volta la stessa dimanda (a). *Eodem caloris
aestu contentio de Tridentina synodo promulganda to-
ties agitata denuo renovata est, annitente Guisio, ut
rei confectae penes se gratia, non succedentis invidia
in regem recideret.* Il re a quella pubblicazione non
ripugnava. *Rex .... a Tridentinae, synodi promulga-
tione minime alienus.* Ma voleva che la cosa si fa-
cesse con deliberazione, *sed rem more solenni, et
habita matura deliberatione confici volebat.* Comandò
dunque che su l'affare si versasse. Quei della con-
ferenza furono per una parte Jacopo de la Guesle
procuratore generale, e Jacopo Faye signor d' E-

(a) *Thuan.*, l. 93. *N.* 6.

spesses avvocato del re; e per l' altra alcuni consiglieri di stato, tra i quali vi era Lansac che fu ambasciatore al concilio, e molti vescovi e altre persone del clero, tra i quali occupava il primo posto l'arcivescovo di Lione. La materia fu discussa con calore, e la conferenza terminò come terminano quasi tutte, cioè senza che si potesse convenire di cosa alcuna. Perchè avendo Lansac parlato con gran lode del concilio, Faye, interrompendolo, gli dimandò, se di quell' adunanza aveva la medesima stima che ne aveva avuto quando vi era; e avendo Lansac risposto di sì, Faye cavò di saccoccia le lettere scritte in altro tempo da quel ministro a De l' Isle allora ambasciatore a Roma, nelle quali parlava del concilio con molto disprezzo; il che avendo cagionato varii bisbigli nell' adunanza, la conferenza si ruppe, e gli avvenimenti che seguirono fecero ben presto perdere la memoria di quella faccenda. *Sublato a tot actoribus confuso murmure, ac mox clamore, inde cum indignatione, cum joco et risu, conventu soluto discessum est.*

XVIII. Per l' assassinio di Enrico III, seguìto nel 1589, gran confusione era nel regno; e la corte di Roma, attenta a trarne vantaggio per i suoi fini, sosteneva a tutta sua possa il partito della lega, con la lusinga che i collegati dal canto loro favorirebbero i suoi interessi (a). Allorchè dunque nel 1593 dal duca di Menna furono convocati gli stati della lega a Parigi per crearvi un nuovo re, il cardinal di Piacenza che v'interveniva come legato, avendo chiesto che il concilio di Trento senza alcuna condizione si ricevesse e si pubblicasse, la

(a) *Thuan.*, l. 105. *N.* 21.

cosa a' nove di aprile fu messa in deliberazione. Ma perchè alcuni si dolsero che da molti decreti conciliari ne derivasse pregiudizio a' diritti del regno e alle libertà della Chiesa Gallicana, al presidente le Maitre e a Guglielmo du Vair fu data la incombenza di esaminarli e di riferire agli stati (*a*). Avvegnachè quei magistrati fossero propensi a secondare le premure del legato, la relazione non fu favorevole; e quel prelato, dissimulando il suo dispiacere, lasciò cadere la cosa per qualche tempo, con l' idea di coglier occasione più prospera a' suoi disegni. Nè tardò molto a presentarsi (*b*), perchè in un' adunanza tumultuaria tenutasi a' sei di agosto, essendo la cosa stata rimessa sul tappeto a suggestione del legato, si consentì all' accettazione del concilio, e si stabilì di pubblicarlo due giorni dopo. Il che anco solennemente fu fatto il dì appunto da quei della lega, i quali rinovarono il giuramento della lega; e dopo un discorso di ringraziamento fatto dal legato al consesso, si andò pubblicamente a render grazie a Dio nella chiesa di san Germano l' Auxerrois. Ma un consenso dato in un tempo di rivoluzione da una mano di faziosi, non poteva dar autorità al concilio nel regno; e dopo lo ristabilimento della pubblica quiete fu d' uopo tornar a sollecitare di nuovo la medesima accettazione, dacchè si venne a scoprire l' inutilità dell' altra.

XIX. Perciò, quando nel 1595 si maneggiò in Roma la riconciliazione di Enrico IV, una delle condizioni che gli fu prescritta e che fu promessa

(*a*) *Extr. des. Reg. de l'assembl. de Paris, en* 1593.
(*b*) *Thuan.*, l. 107. *N.* 10.

dai cardinali d' Ossat e du Perron, è stata quella di far ricevere e pubblicare il concilio di Trento (a). *Rex concilium Tridentinum omnino pubblicandum et servandum curet.* Ma perchè que' due cardinali previdero l'impossibilità di far eseguire puramente e semplicemente quell' articolò, vi fecero aggiungere una restrizione toccante gli articoli che potevano esser contrarii alle nostre leggi; *nisi in iis quae citra tranquillitatis publicae perturbationem executioni demandari non poterunt, et si quae alia hujusmodi reperientur.* Si fecero pregare non poco i Romani ad ammettere questa clausola; ma per la fermezza de' procuratori del re dovettero piegare, e per timore di perdere tutto, credettero dover sacrificare questo punto alla delicatezza de' Francesi. *In sexto capite de promulgatione concilii Tridentini adjecta conditio vix post multas contentiones ac altercationes a pontificis disceptatoribus obtineri potuit: cum eam disertioribus verbis amplius explicari procuratores regii peterent, ne per illud edictis in gratiam Protestantium concessis praejudicium factum intelligeretur.* Con tutto questo, anco con quella restrizione, non potè eseguirsi la promessa. Perchè Enrico IV, per le istanze del cardinale d' Ossat, avendo mandato a Roma un progetto di editto per la pubblicazione del concilio, il quale, essendo piaciuto, era stato sottoscritto, sigillato e mandato al Parlamento per verificarsi, quel corpo vi fece tante difficoltà che il re dovette ritirarlo e mutare egli stesso sentimento e disegno; avvegnachè il cardinale Bandini avesse promesso a d' Ossat che Roma contenterebbesi della promulgazione (b), « quan-

(a) *Id.*, L. 113. *N.* 21.

(b) *Lett. du card. D'Ossat. du* 19 *fevr.* 1597. *et du* 31 *mars* 1599.

» do anco non ne seguisse l' esecuzione », e ch'egli si fosse offerto « di rimediare, con una eccezione » di poche righe », alle cose, delle quali il Parlamento poteva dolersi. Quindi da Claudio (*a*) d'Angennes di Rambouillet, vescovo di Mans, nell'adunanza del clero nel 1596, e da Francesco della Guesle, arivescovo di Tours, in quella del 1598, invano fu chiesta di nuovo l'accettazione del concilio; avendo Enrico IV ricusato sempre di permetterla, come che per altro avesse qualche intenzione, come vedremo in appresso, di contentare il papa, adempiendo la promessa de' cardinali d'Ossat e Du Perron.

XX. Infatti, prima della conferenza avuta a Fontanablò dal cardinal Du Perron con Du Plessis-Mornai (*b*), avendo i vescovi rinnovato l'istanza della pubblicazione del concilio, il re parve bene intenzionato, e la premura dei prelati fu gagliardamente sostenuta da Villeroi non meno che dal cancellier di Bellievre. *Actum et tunc de concilii Tridentini promulgatione .... et quamquam cancellarius et Villaregius utrinque maxime urgerent, in quietiora tempora reservata.* La cosa dunque si dibattè con calore (*c*). Avendo il re fatto intendere di voler mantenere la parola data da' suoi procuratori al papa Clemente VIII, e avendo detto le ragioni che egli aveva di credere che più non sussistessero i motivi, per i quali sino a quell'ora la promulgazione del concilio era stata sospesa, desiderò udire su ciò i sentimenti dell'adunanza.

---

(*a*) *Thuan.*, l. 123, c. 11.
(*b*) *Id.*, l. 125. *N.* 13.
(*c*) *Thuan. De vita sua*, l. 6.

La proposizione fu acremente difesa da Bellievre e Villeroi. Ma Jacopo-Augusto Tuano, che il re aveva fatto chiamare a quella deliberazione, avendo avuto ordine di parlare, ne fece vedere tali inconvenienti che il re dichiarò, non doversi più pensare alla pubblicazione; nè mandare al Parlamento l'editto da sè formato, ma solo cercare come quella faccenda terminar si potesse con soddisfazione del papa, e senza portar verun pregiudizio al reame. *Non jam de promulgatione decernenda, inquit, et diplomate ad curiam mittendo hic actum putate, sed in id vos vocatos ut rationes ineantur, quibus tantae molis negotium cum gratia pontificis et citra regni detrimentum ex curiarum consensu confici possit: eam ob causam cum reliquis praesidibus et advocatis fisci seorsum agi volo, antequam missa in senatum diplomate res in deliberationem deducatur.* Questa seconda deliberazione per tanto ebbe un esito del pari infelice; perchè il Parlamento fece tante difficoltà che il re fu astretto a ritirar il suo editto; e le persone di Corte, fautrici della accettazione del concilio, veggendo inutili i loro sforzi, dal più farne si ristettero: *Cum se frustra esse cernerent, a negotii tanto fervore et aestu inchoati ulteriore persecutione omnino destiterunt.*

XXI. Il clero però non si perdeva d'animo al vedere inutili tante ripruove, sperando probabilmente di ottenere per importunità quel che gli si negava per interesse di stato, e per non turbare la pubblica tranquillità. Infatti dall' arringa fatta nel 1615 dal vescovo di Lucon al re Luigi XIII, a nome del clero, si viene a scoprire che a quell'oggetto una deputazione si è fatta nel 1602, e che il re a' deputati aveva risposto, « che permet» teva loro di osservare le costituzioni di quel

concilio in quel che gli riguardava ». Avvegnachè nè la rimostranza, nè questa risposta tra gli atti del clero non si rinvenga, la cosa non è senza verisimiglianza; ma il clero, o quei che lo facevano agire, in quella risposta non trovandovi quel che desiderava, reiterò ben tosto le istanze medesime (*a*). Infatti l'adunanza del clero del 1605, per mezzo di Girolamo di Villars, arcivescovo di Vienna, e quella del 1608, per bocca di Andrea Fremiot, arcivescovo di Bourges, fecero rimostranze ancora più forti di prima, rappresentando al re l'imminente pericolo dello scisma a cui con quel rifiuto esponeva la Francia. Ma tutto ciò fu inutile, ed Enrico rispose sempre (*b*): Che non poteva consentire alla pubblicazione del concilio per le ragioni e considerazioni medesime, dalle quali erano stati trattenuti i suoi predecessori, i quali, a richiesta del clero, avevano fatto inserire nelle loro leggi la maggior parte de' capi compresi negli articoli del concilio; e che oltre ciò, avendo fatto conferir col fu papa Clemente VIII, da' suoi ambasciatori, Sua Santità era rimasta contenta del suo zelo e affezione, e aveva preso in buona parte quel che gli aveva fatto rappresentare. *Diserte a rege responsum fuit, ob easdem, ob quas decessores sui saepius interpellati eam distulissent, caussas, se quoque retineri quominus in illam consentiat, praecipua concilii capita in regias constitutiones ad ipsorum petitionem inserta, praeterea per oratores suos antea cum Clemente VIII, ea de re sedulo egisse, qui pium devotum suum in religionem affectum et justas excusationes in bonam partem acceperit.*

(*a*) *Thuan.*, L. 134. *N.* 14.
(*b*) *Id.*, L. 135. *N.* 19.

XXII. Le pressanti inchieste del clero su quello affare non si finirono già con la morte di Enrico IV e si rinnovarono ben tosto sotto la reggenza di Maria de' Medici (a). Ma quella principessa si guardò dall' intraprender in un tempo di minorità quello che il fu re non aveva osato a fare con tutto il potere che gli dava il suo valore e il suo credito. Deluse ella pertanto le istanze del clero, come aveva fatto Enrico, e rimise ad altri tempi una dimanda tante volte rigettata, quante proposta.

XXIII. Ma perchè le rimostranze fatte sotto i precedenti regni erano sempre state vane per la opposizione del consiglio o per quella de' Parlamenti, il clero si persuase che se potesse far dimandare l'accettazione del concilio degli stati in corpo, la cosa non potrebbe esser rigettata e che facilmente otterrebbesi per tal via quello che prima era stato sempre negato. Perciò (b) negli stati del 1614 e del 1615 avendo la camera del clero dichiarato il dì ventinove di novembre 1614, che la dottrina del concilio non poteva esser rigettata da alcun cattolico, e che se era stato offerto di metter qualche modificazione, il clero non aveva mai inteso di toccar quel che spettava alla dottrina, ma soltanto alla disciplina, quella camera dico, risolse di far tutti i suoi sforzi per ottenere il consenso della nobiltà e del Terzo Stato, con l'idea di obbligar per tal modo a consentire anche il principe (c). Dietro questa risoluzione, a' diciotto febbrajo 1615 la Camera deputò l' arcivescovo di Lione e il ve-

(a) *Discours sur la recept. du con.*, p. 21.
(b) *Dup. mem.*, p. 590.
(c) *Id.*, p. 593.

scovo di Bellay a quella della nobiltà, per chiederle che si unisse per appoggiare l' instanza del clero. Il giorno dietro deputò altresì il vescovo di Beauvais al Terzo Stato per il medesimo oggetto. L' uno e l'altro da prima negarono di unirsi (a). La nobiltà poi avendo avuto informazioni sopra alcuni articoli dal vescovo di Beauvais, fece risoluzioni di unirsi al clero. Ma il Terzo Stato non vi fu modo che consentisse, e ricusò sempre di unirsi ad essi in quell'affare, come aveva fatto negli stati di Blois (b). Perchè il Terzo Stato aderire non volle, l'affare andò in fumo; e Luigi XIII impedito dalla opposizione di una parte tanto considerabile degli Stati, non credette bene di passar oltre e di accordare al clero una dimanda che ammettere non si poteva senza disgustar la maggior parte del regno. Dopo una negativa così aperta, è di non poco stupore che Francesco di Harlai, in quel tempo arcivescovo di Sebaste e dipoi arcivescovo di Roano, nell'arringa fatta in quel medesimo anno a Luigi XIII a nome de' vescovi che nella loro assemblea tenuta nel mese di luglio dello stesso anno si erano impegnati di unanime consenso ad osservar i decreti del concilio (c): *Dum scilicet unanimi omnium consensu illud recipientes suis se functionibus observaturos promiserunt ac jurarunt, satagente id imprimis.... Francisco cardinali Rupifocaldo, etc.*; è, dico, di non poco stupore, che abbia osato asserire che finalmente gli Stati senza contrarietà unitamente avessero chiesto la pubblicazione del concilio. Im-

(a) *Id.*, p. 596 e 600.
(b) *Id.*, p. 608.
(c) *Spond. ad ann.* 1615, *num.* 7.

perciocchè questa asserzione è apertamente smentita dagli Atti stessi degli Stati, ne' quali si legge, che a' ventuno di febbraro il presidente Miron a nome del Terzo Stato rispose: « Che la compagnia » non poteva presentemente ricevere il detto con» cilio: Che non pertanto essa abbracciava la fede » in quello contenuta; ma che riguardo alla polizia » non vi si poteva accomodare, essendochè era pro» giudiziale a'diritti dello stato ». Come dir poi, che « gli stati senza contrarietà unitamente avevano » chiesto la pubblicazione del concilio »? Tal fondamento aveva egli di vantare una tal richiesta, qual ebbe l'arrcivescovo di Bourges di dire nell'adunanza del 1582 che gli ambasciatori di Carlo IX si erano obbligati con giuramento all' osservanza de' decreti del concilio, contro i quali si sapeva che avevano protestato. Convien dire che monsignor di Harlai volesse far passare per un'accettazione degli Stati la risoluzione del clero, che non n'era che una parte, o quel che era stato fatto nella loro particolar adunanza subito dopo la tenuta degli Stati; e per tal modo più agevolmente ottener l'assenso del re alla pubblicazione del concilio, cui d'altra guisa non avrebbe potuto sperare.

XXIV. Ma il laccio era troppo esposto perchè non si vedesse, e il re non vi si lasciò cogliere. E così quando nella conferenza di Loudon il principe di Condè dimandò (a): « Che quel che era » stato fatto riguardo al concilio di Trento senza » l'autorità del re, fosse abolito e le cose rimesse » nello stato in cui erano prima »: il re a' sei di maggio 1616 rispose: « Che quel che era stato fatto

(a) *Dup. mem.*, p. 609.

» dal clero circa la pubblicazione del concilio di
» Trento, non era stato approvato da Sua Maestà
« e non aveva avuto alcun effetto, e che non per-
» metterebbe che alcuna cosa in avvenire si fa-
» cesse senza, nè contro la sua autorità ». Ecco a
che fine servirono i movimenti sì de'papi che del
clero, perchè il concilio si ricevesse; le difficoltà
sempre mai prevalsero ai motivi o apparenti van-
taggi che si adducevano per indur il re o i Par-
lamenti a darne l' assenso. Lo stesso cardinale di
Richelieu, che in qualità di vescovo di Lucon, a
nome del clero aveva parlato al re in favore del
concilio negli Stati del 1615, allorchè fu primo mi-
nistro non vi pensò più; e benchè nessuno più di
quel prelato abbia usato un potere arbitrario, non
si vede che in ciò abbia fatto alcuna mossa; o per-
chè preveduto avesse la difficoltà di superare una
opposizione tanto gagliarda, o perchè divenuto mi-
nistro, col cambiar di posto avesse cambiato mire
e interessi, e credesse più suo dovere il conservar
le libertà del regno e diritti della corona, de'quali
era il difensore e depositario, che il far accettare
decreti da'quali in più luoghi quelle libertà e quei
diritti erano lesi. E tal persuasione fu sì costante
di poi, che nei susseguenti regni non si vede che
alcuna forte istanza sia stata fatta per l'accetta-
zione del concilio. E se di tratto in tratto le adu-
nanze del clero han ripetuto la stessa dimanda nelle
loro rimostranze, queste tali sollecitazioni più cose
di formalità, che serie richieste riputar si debbono:
dacchè dopo tante replicate ripulse si può ben cre-
dere che il clero non ha mai potuto avere una so-
da e ben fondata speranza di ottener quel ch'era
stato negato in congiunture, nelle quali per la ne-

cessità degli affari o degl' impegni solenni, poteva parere che il governo dovess'esser più compiacente, e l' ascendente della corte di Roma su lo spirito de'popoli avesse potuto render più pericolosa la opposizione fatta a' decreti, che in certo modo erano tenuti in conto di simbolo del cattolicismo.

XXV. Ma tra varii utilissimi regolamenti che si trovano nel concilio, ve n' erano tanti altri nei quali era presa di mira l' autorità temporale dei principi e i diritti de' vescovi, dal che rendevasi impraticabile l' accettazione del concilio, per timore, come dice Stefano Pasquier (*a*), che ammettendo « tutti i suoi decreti, in vece d' introdur un ordi» ne, non si recasse un disordine e una monar» chia non mai veduta in mezzo alla nostra ». Pertanto nella stessa adunanza degli stati della lega nel 1593 nella quale vi era tanta disposizione a far tutto per il papa, e dove per conseguenza non si poteva sospettar che si avesse per capriccio voluto ingrandir gli oggetti senza necessità, il presidente le Maitre e Guglielmo du Vair, incaricati di esaminar quei decreti, ne trovarono un gran numero di assai contrarii alle libertà e a' diritti del regno; il che bastò perchè quei della lega per qualche tempo non li accettassero. E perchè è necessario sapere quali fossero, per giudicare della solidità de' motivi che fino a quest' ora hanno impedito l' accettazioue del concilio in Francia, io non posso a meno di non inserirne qui la lista tal quale ci è stata data dal Tuano nella sua storia (*b*).

(*a*) *Rech.*, l. 3, c. 34.

(*b*) *Thuan.*, l. 10. *N.* 21. *Extr. des Regist. de l'assemblèe de Paris en* 1593.

**XXVI.** 1. Nella sessione 4 si dà potestà a' ve-
ovi di punire gli autori e stampatori de' libri proi-
ti: cosa riservata in Francia a' giudici regii.

2. Nella sessione 6 c. 1 si dà al papa la fa-
ltà di nominar altri vescovi in luogo di quei che
n risiedono: cosa contraria al diritto di nomina
l re, e a' concordati.

3. Nella sessione 7 c. 15, sessione 21 c. 7, ses-
one 22 c. 8 e sessione 25 c. 8 si dà a' vescovi la
sposizione degli ospedali, fabbriche, confraternite,
llegii e scuole, con la ispezione de' conti e la
ecuzione de' legati pii de' testatori: cose tutte ap-
rtenenti a' giudici regii.

4. Nella sessione 14 c. 5 si sopprime la giu-
sdizione de' conservatori: il che riguardo a' con-
rvatori regii, è contro l'autorità reale; e riguar-
 a' conservatori ecclesiastici, è contro l' autorità
' Parlamenti che li hanno approvati.

5. Nella sessione 24 c. 1 si dà potestà a' ve-
ovi di punir i contraenti e testimonii che saran-
o stati presenti a'matrimoni clandestini: cosa che
nicamente compete a' giudici regii.

6. Nella sessione 25 c. 9 si attribuisce a' ve-
ovi la cognizione del diritto di patronato: il che
 contro le leggi del regno che concedono a' giu-
ici regii la cognizione del petitorio e del posses-
orio de' patronati laici e del possessorio de' patro-
ati ecclesiastici.

7. Nella sessione 21 c. 4 si dà facoltà ai ve-
covi di obbligar gli abitanti di una parochia a
omministrar i modi di sussistenza al loro curato;
l che non si può fare che con l' autorità del ma-
istrato.

8. Nella stessa sessione c. 8 si permette ai ve-
ovi di sequestrare i frutti per la ristaurazione

delle chiese: il che in Francia riserbasi a' giudici regii.

9. Nella sessione 22 c. 10 si dà potestà ai vescovi di esaminar i notari regii, e di privarli in caso di delitto dell' esercizio di loro cariche: cosa che può farsi soltanto dall' autorità del re e dei suoi officiali.

10. Nella sessione 23 c. 6 mettonsi sotto la giurisdizione de' vescovi le persone maritate che hanno ricevuto la tonsura: cosa contraria alle leggi del regno che sottomettono a' tribunali laici tutte le persone maritate, sia che abbiano ricevuto la tonsura o no.

11. Nella sessione 24 c. 8 si dà a' vescovi la cognizione de'concubinati e degli adulterii: cognizione che in Francia ha sempre appartenuto ai giudici regii.

12. Nella stessa sessione c. 19 si tolgono gl'indulti alle corti sovrane; il che è contro il privilegio accordato al Parlamento di Parigi.

13. Nella sessione 25 c. 3 si permette a' religiosi mendicanti il posseder beni immobili: il che è contro la loro fondazione autorizzata dai decreti.

14. Nella stessa sessione c. 3 della riforma generale, si permette a' vescovi di proceder contro i laici negli affari civili di loro giurisdizione, col sequestro di beni o presa di corpo: il che in Francia non si può fare se non si unisca al braccio secolare.

15. Nel medesimo luogo il concilio proibisce a' magistrati secolari l' impedir a un vescovo le scomunicar i suoi diocesani per cose temporali, e costringerlo ad assolverli o a scomunicarli; il che è contro l' uso e l' autorità de' Parlamenti che sono in possesso di quel diritto, e che in caso di ap

ellazione, come di abuso, possono obbligar i vescovi ad assolver gli appellanti *ad cautelam* fino al iudizio dell' appellazione.

16. Nella medesima sessione c. 19 si scomunicano i re e principi che avessero permesso il uello: il che è contro l' autorità del re.

17. Nella medesima sessione c. 20 il concilio uole che tutte le costituzioni de' papi in favore egli ecclesiastici siano eseguite: il che è troppo enerale, e annichilerebbe l' autorità del re in molti asi, e esenterebbe il clero da' sussidii, a' quali è oggetto per le leggi del regno.

18. Nella sessione medesima c. 21 lo stesso oncilio ordina che in tutti i decreti spettanti a' costumi e alla disciplina, *salva semper auctoritas Sedis Apostolicae et sit et esse intelligatur*: il che è nettere l' autorità del papa sopra quella de' concilii.

19. Nella sessione 13 c. 8 e sessione 24 c. 5, ordinato che tutte le cause criminali dei vescovi iano rimesse al papa per esser da lui terminate: l che è contro l' autorità de' concilii provinciali, la libertà della Chiesa Gallicana.

20. Nella sessione 24 c. 20 è permesso al papa di avocar a sè le cause degli ecclesiastici pendenti davanti gli Ordinari: il che è contro le libertà della Chiesa Gallicana.

21. Nella sessione 7 c. 6, sessione 24 c. 13 e essione 25 c. 9, si permette al papa di confermar le unioni de' beneficii, avvegnachè fatte contro le regole; di accordar dispense e di cambiar e disposizioni testamentarie: cose tutte contrarie all' autorità de' re e de' magistrati.

22. In varie sessioni, come sessione 5 c. 1 e 2, essione 7 c. 6 e 8, sessione 21 c. 3, 4 ec., sessione 22 c. 5, 6 e 8, sessione 25 c. 9 si accordano

a' vescovi come delegati della Santa Sede varie facoltà che loro propriamente appartengono come vescovi, il che è assolutamente contrario alle libertà della Chiesa Gallicana.

23. In molti luoghi si proibisce ogni appellazione dalle sentenze de' vescovi: il che è un toglier le appellazioni come abusi e sminuir l' autorità del re e de' tribunali laici.

Sono questi i principali articoli, per i quali il presidente le Maitre e Guglielmo du Vair rappresentarono agli stati della lega, che il concilio non si doveva accettare. Da altri ne furono notati assai più, egualmente contrarii, per lo meno, agli usi e alle libertà della Chiesa di Francia. Ma quel che vi ha di più essenziale che que' particolari decreti, si è che il fondamento stesso di quelle libertà è interamente distrutto, sia dalla opinione della superiorità del papa sopra il concilio, insinuata tanto frequentemente in molti di que' decreti; sia dalla diminuzione dell' autorità de' vescovi cui si studia di non far riconoscere per tutto, se non se come vicari del papa, al quale si dà l' assoluto potere di giudicarli e di deporli; sia infine da una manifesta usurpazione dell' autorità dei principi, i quali si sa bene non aver alcun superiore nelle materie puramente temporali. Dopo tutto ciò può recar stupore che con tali difficoltà non abbia mai la Francia potuto consentire ad accettar decreti a niente meno diretti che al rovesciamento di tutte le sue massime, e per i quali « in un tratto di » penna, come dice Pasquier, il papa acquisterebbe più autorità che non avrebbe potuto fare » nel tempo e dopo la fondazione del nostro cri» stianesimo ».

XXVII. Quel che ho detto delle opposizioni,

alle quali è stata soggetta la pubblicazione del concilio in Francia, non riguarda che i decreti di disciplina. Ma andò la cosa altrimenti in materia di dottrina. Benchè pel medesimo riguardo il concilio in Francia non sia mai stato formalmente ricevuto, egli è nondimeno certo che tacitamente fu accettato; sì perchè in tutte le quistioni che sono insorte, le decisioni di esso sono state prese per regola; sì perchè la professione di fede di Pio IV vi è stata adottata da tutti i vescovi; sì in fine perchè i prelati di quel regno, e ne' loro concilii provinciali e diocesani, e nelle adunanze del clero, e nominatamente in quella del 1615 dopo la convocazione degli Stati dello stesso anno, hanno sempre fatto professione di sottomettersi alla dottrina in esso stabilita; e nelle opposizioni medesime fatte all'accettazione del concilio dagli Stati o parlamenti del regno hanno sempre dichiarato, che abbracciavano la fede contenuta ne' suoi decreti, come si scorge nella risposta data dal presidente Miron a nome del Terzo Stato negli Stati del 1615. Questa accettazione che io chiamo tacita per non esser stata fatta secondo le forme ordinarie, vale a dire con l' autorità del principe, e registro delle Corti sovrane, non ha trattenuto il clero dal far riconoscere la dottrina del concilio come una delle leggi del regno; avvegnachè per lo stesso riguardo non minore bisogno avesse di modificazioni che riguardo a'decreti di disciplina. Infatti se è vero, come nota Ricardo Simon (a), che quella dottrina è ricevuta in Francia « non per l' autorità del concilio, ma » perchè era ricevuta in tutto il regno prima che

(a) *Lett. chois.*, t. 1, p. 250.

„ i vescovi in Trento si congregassero »; per una necessaria conseguenza ne viene, che quel che allora ricevuto non era, non ha più forza di quello che aveva, dacchè l' autorità del concilio non gliene dà alcuna. Ora malagevole cosa non sarebbe il provare, o che prima del concilio in Francia si pensò diversamente su qualche articolo, o che almeno si disputava liberamente, e che non si credevano come articoli di fede certe opinioni che nel concilio sono state spacciate per dogmi; e che pertanto su ciò si debbe aver sempre la medesima libertà di pensare. Ciò sarà forse da molti teologi riputato una eresia degna di anatema; ma è non pure questa una conseguenza del fatto dianzi dimostrato che il concilio di Trento non è mai stato ricevuto nelle forme ordinarie, nè quanto alla disciplina, nè quanto alla dottrina. Imperocchè benchè il de Marca parli di un editto che egli dice esser stato pubblicato nel 1579 per far ricevere il concilio nelle cose spettanti alla fede; da tutte le istanze fatte dopo quel tempo per l'accettazione e pubblicazione del concilio è evidente che non vi può esser stato un tale editto, poichè non vi sarebbe stato uopo di rinnovar quelle istanze, nè di deliberar tante fiate, se si doveva o non si doveva avere per esso qualche riguardo.

XXVIII. Tai difficoltà non s' incontrarono dal papa nell' Alemagna. Subito dopo il concilio (a), da Pio IV essendo stato mandato Visconti vescovo di Ventimiglia all' imperatore Ferdinando per indurlo a farne ricever i decreti, quel principe non mostrò di avervi ripugnanza, purchè nel tempo

---

(a) *Thuan.*, l. 36. *N.* 38.

stesso volesse il papa esser condiscendente per la concessione del calice e il matrimonio de' preti. Si turbò Pio a questa dimanda, e ne parlò con passione nel concistoro. Pensò nondimeno dover dare qualche cosa al tempo e alle istanze di Ferdinando, principe a lui così ben affezionato; tanto più che le premure di lui erano anco fatte più forti da quelle del duca di Baviera. Discese egli dunque a conceder loro il calice in grazia dei loro popoli con certe condizioni; ma fu sempremai costante nel negar il matrimonio del clero. Da questa poca condiscendenza si lasciarono talmente obbligare l'imperatore e Massimiliano suo figliuolo, che più non si opposero all' accettazione del concilio. Ma l'impossibilità che vi era di proporlo agli stati dell' Impero, ne' quali si sapeva benissimo che i Protestanti formerebbono difficoltà insuperabili, non permise mai che se ne facesse una legge dell' Impero. È vero che i prelati cattolici; e i principi della stessa comunione vi si sono assoggettati in tutto quello che ha potuto accomodarsi con le rispettive leggi de' loro differenti paesi; ma queste accettazioni modificate e ristrette in cento differenti maniere, fanno altretanti concilii differenti da quello di Trento; il quale quando gli manchi un' accettazione uniforme, quasi null' altro ha di generale se non se il nome, e perde la miglior parte di sua autorità per le restrizioni e varie interpretazioni che ciascuno nell' accettarlo ha creduto bene di farvi.

XXIX. Tale è stata la varia fortuna del concilio di Trento nelle diverse provincie cattoliche dell' Europa. Imperocchè nell'Oriente, perchè i vescovi non vi erano stati invitati, non è maraviglia che non si abbia fatto alcun conto di quanto in

esso era stato deciso. Lo scopo di una parte delle
decisioni essendo le controversie agitate tra i no-
stri teologi, dovean elle a'vescovi di Oriente esser
affatto inintelligibili; e in luogo di rischiararla, sa-
rebbe stato un imbrogliare la loro fede, il propor
loro dottrine, per la maggior parte men conside-
rabili per la sostanza della fede che per la ma-
niera particolare usata da' teologi delle nostre scuole
nell' esprimersi su varii punti di religione, maniera
dagli Orientali non conosciuta. Inoltre per la loro
situazione e lo stato presente delle loro Chiese non
potevano adattarsi alla maggior parte de' regola-
menti di disciplina e di riforma che erano neces-
sari per le nostre. E come nelle riunioni in varj
tempi tentate tra le due Chiese, si è sempre lasciata
loro su ciò nn intera libertà, chiaramente si scorge
che il concilio, il quale non aveva per oggetto che
condannar i Protestanti e giustificar le pratiche
d'Occidente, ha diretto le sue mire a questi due
punti, senza voler fare ne' suoi decreti leggi per i
Greci e per gli Orientali. Di ciò la pruova è evi-
dente ne' decreti intorno la comunione del calice,
il servizio in lingua latina, il divorzio in caso di
adulterio, il numero degli ordini minori, i riti e
le forme di varii sacramenti e in molti altri rego-
lamenti particolari, a' quali la Chiesa non pretese
mai di assoggettar altri che gli Occidentali. Ora se
in punti di tanta importanza il concilio non ha
creduto bene di astringer le Chiese orientali alle
sue decisioni, facile cosa è il capire, o non aver
essa creduta di aver il potere di farlo, o coll'es-
sersi ristretta a far regolamenti nazionali, aver a
suo dispetto scemato l'idea che dar voleva di sua
generalità.

XXV. Questo è quel che naturalmente risulta

dai fatti compresi in questo discorso, e che son tutti tratti dagl' istorici più fedeli e dagli Atti più autentici di quel tempo. Si lascia ad ognuno far quelle riflessioni che da' medesimi fatti dipendono; e a me non si conviene di prevenire, nè d'ispirar pregiudizi in una materia in cui ciascuno debbe giudicare da sè. Niente di più santo che le mire avute nel convocar il concilio, in cui parve che unicamente proposto si fosse di combatter gli errori, di estinguer lo scisma, di riformar gli abusi e di restituir alla Chiesa la sua purità e la pace. Tutto quello che a coteste mire corrisponde, accettare e rispettare si debbe. Ma se si trova che in varii punti da quelle mire si è deviato, tali deviamenti debbono riputarsi un effetto delle imperfezioni che quasi sempre succedono nelle azioni, nelle quali gli uomini hanno qualche parte; e confonder non si debbe la fede con decisioni che non ne hanno che la forma.

### *Contese insorte intorno all'accettazione del Concilio Tridentino nelle Fiandre, dell' abate Giovanni Selvaggi.*

Il cotanto celebre concilio di Trento, per lungo tratto di tempo sotto diversi pontefici ora differito, ora sollecitato, ebbe il suo compimento con insolita prestezza in dicembre del 1563 sotto Pio IV che con sua Bolla *Benedictus Deus* pubblicata in Roma a' 24 gennajo 1564 confermò i decreti del Tridentino concilio. Da questa Bolla non stimarono i dominii cattolici d' esser obbligati all' osservanza di fissati decreti, al qual effetto in luglio del 1564 lo stesso pontefice con altra Bolla, *Sicut ad sacrorum*, dichiarò universalmente tutti astretti all' osservanza del concilio. Allora accortisi i principi che varie cose in diminuzione della potestà temporale si erano stabilite, e cercando d' impedir i pregiudizi che tentavansi introdurre, deliberarono di far esaminare i decreti della riforma intorno alla disciplina, e come si dovessero eseguire, mentre i vescovi da ogni parte tenevano le loro sinodi per far decreti conformi al Tridentino. In Spagna Filippo II informato da' suoi ministri delle cose pregiudiziali alle regalie e sue preminenze stabilite nelle due ultime sessioni, ordinò la pubblicazione ed accettazione senza ledersi la regia autorità, i costumi dei popoli e la pubblica tranquillità secondo la deliberazione presa dal regio consiglio.

Nello stesso anno Filippo scrisse a Margarita di Parma governatrice delle Fiandre perchè nei

suoi stati facesse pubblicare il Tridentino concilio; e dubitando di qualche tumulto e de' disordini che nascerebbono per siffatta pubblicazione, fece consultar l' arcivescovo di Cambray, i vescovi, i capipitoli delle cattedrali, i magistrati regii e i regii consigli, i quali esaminassero ne' decreti della riforma i pregiudizi della regalia, de' diritti dei popoli, de' privilegi e consuetudini di quelle provincie, affine di scansar ogni perturbazione e tumulto popolare. Esaminatosi seriamente tal affare, l' arcivescovo di Cambray e i ministri regii consultarono alla governatrice che la loro pubblicazione non doveasi dare se non con espressa protesta e modificazione a ciascun articolo che non s' intendesse con tal promulgazione in menoma parte recato alcun pregiudizio alle suddette ragioni, privilegi, consuetudini e costumanze de' popoli, ma che quelle sempre rimanessero salve e illese. Questi salutari provvedimenti si riputarono dal re Filippo opportuni, e perciò scrisse a Margarita che nelle provincie di Fiandra si pubblicasse e ricevesse il concilio secondo le clausole e modificazioni notate dal consiglio regio; e così a' 12 luglio del 1565 si permise a' vescovi la promulgazione di quel concilio, con espressa menzione che con ciò niente s' intendesse mutato o innovato circa le sue regalie e privilegi, così suoi come de' suoi vassalli, e specialmente intorno alla regia giurisdizione, a' padronati laicali, diritti di nominazione, di amministrazione di ospedali, cognizioni di cause, beneficii, decime e di tutto ciò che fu espressamente notato negli articoli delle due ultime sessioni, come osservaremo in appresso. A' magistrati regii nello stesso tenore furono dirette le lettere dalla governatrice, e gli scrittori di quei paesi ne' loro scritti sempre

notarono che il concilio di Trento in quanto agli articoli riconosciuti pregiudiziali all'autorità regia, non era stato mai riconosciuto e accettato.

Con intrepidezza di animo i magistrati regii riconobbero negli articoli di riforma i pregiudizi arrecati alla temporale giurisdizione de' principi che credevano il fine del concilio diverso dall' evento, e senza malignare la condotta di Margarita ammirarono lo zelo della medesima, la quale invigilando alla pubblica tranquillità dello stato resisteva a' pregiudizi che si tentavano su i costumi de' popoli e privilegi delle nazioni: *Senatores*, dice Famiano Strada, *tanto liberius contentiusque declamasse*, *quanto gratiorem regi fore credebant eam confidentiam*, *quae libertatis specie principis commodis inserviret*, *simul 'a culpa principem absolveret*. Quindi per riconoscersi i giusti risentimenti di questi senatori conviene esaminar gli articoli da essi riputati pregiudiziali alla regalia e costumi delle nazioni, dal che potrà ad evidenza ognuno giudicare efficace la resistenza della governatrice in non far pubblicar il Tridentino concilio senza le dovute modificazioni e clausole.

I. Nella sessione 4. c. 2 si dà a' vescovi il diritto d' impor pena agli autori e stampatori de' libri proscritti. Nelle Fiandre ciò s' intenda della giurisdizione regia, e degli editti su tal assunto pubblicati; e che i laici siano puniti da' giudici secolari, e gli ecclesiastici da' ministri ecclesiastici.

II. Nella sessione 5 c. 1 de Ref. si prescrive che la prima prebenda nella vacanza sia destinata al canonico teologo, locchè non s' intende appartener a' padronati laici, e quante volte non vi concorra il consenso de' compadroni. A' giudici ecclesiastici non spetta la coazione se non se ne' loro

sudditi. Per le fondazioni de' padronati regii, delle università e de' vassalli del re in caso in controversia la cognizione appartenga allo stesso re e ministri regii.

III. Nella sessione 6 c. 1 de Ref. si prescrive ai vescovi la residenza nelle proprie diocesi, e in caso di contumacia siano amossi dal romano pontefice; con che s' intenda sempre salvo e illeso il diritto della regia nominazione.

IV. Nella sessione 7 c. 14 de Ref. si dà potestà ai vescovi, come delegati della Sede Apostolica, di proceder nelle cause civili de' chierici per effetto di denegata mercede agli operai e delle persone miserevoli: cosa contraria a' costumi antichi delle regioni Brabantine, ove le liti delle persone miserevoli trattansi ne' sinodi provinciali e quelle de' chierici avanti a' giudici secolari.

V. Nella sessione 7 c. 15 de Ref. si prescrive ai vescovi di badar su la retta amministrazione degli ospedali, anche esenti, affinchè siano fedelmente governati. Ciò per antica usanza e per legge di fondazione spetta a' ministri regii, altrimenti operandosi s' indurrebbono novità tali da rimuover il popolo fedele intento ad accrescere le pie fondazioni.

VI. Nella sessione 13 c. 1 e segg. de Ref. l'instruzione fatta a' vescovi per l' esercizio della loro giurisdizione su i chierici non debba nuocer ai ministri regii nell'esercizio della loro autorità che esercitano nelle cause de' chierici.

VII. Nella sessione 13 c. 8 de Ref. al romano pontefice vengono riservate le cause criminali dei vescovi, e avanti lo stesso debbano terminare. Questo resiste all' indulto de' sommi pontefici Leone e Clemente, e alle regie costituzioni di S. M. e

dei suoi predecessori che prescrissero non tirarsi i propri sudditi a piatire e comparire fuori della patria.

VIII. In varii articoli nella sessione 14 de Ref. s' inculcano a' vescovi i doveri del loro esercizio nelle cause de' chierici. Ciò s' intenda senza pregiudizio dell' autorità regia; e che i chierici di prima tonsura non debbansi sottrar dall' impero dei ministri secolari.

IX. Nella sessione 14 de Ref. c. 5 ciò che risguarda a' conservatori e loro autorità per i gravi eccessi, debbasi osservar l' editto del 1500.

X. Nella sessione 14 c. 7 de Ref. si permette a' vescovi di dispensar a' chierici rei di omicidio. Ciò non abbia l' effetto suo senza il regio indulto in rapporto a' beni, giusta le antiche costumanze.

XI. Nella sessione 14 c. 12 e 13 de Ref. le coartazioni prescritte ne' padronati non vagliono contra i padroni laici.

XII. Nella sessione 21 c. 4 de Ref. si dà facoltà a' vescovi di fondar nuove parrocchie e di obbligar il popolo cristiano a stabilir il conveniente mantenimento per la sustentazione del parroco. Nelle Fiandre senza l' autorità regia non si possono fondar nuove parrocchie, nè astringer il popolo, nè farsi tal esazione coll'autorità de' vescovi, a' quali non appartiene questo diritto.

XIII. Nella sessione 21 c. 5 de Ref. si dà ai vescovi la facoltà di unir più chiese o beneficii per cause giuste. Senza il beneplacito regio, e consenso de' padroni ciò è proibito eseguirsi.

XIV. Nella sessione 21 c. 7 de Ref. si prescrive la ristaurazione delle chiese rovinose; la traslazione de' beneficii, anche di padronato; e la coazione personale de' parrocchiani in mancanza dei

beni. Senza il consenso del principe e de' padroni sono proscritte le traslazioni. Per le ristaurazioni debbansi osservar gli editti e costumi de' popoli. Senza l' autorità de' giudici secolari non si possano eseguir le contribuzioni, le quali si riconoscano dalla curia provinciale.

XV. Nella sessione 11 c. 8 de Ref. possono i vescovi visitar tutte le chiese e beneficii sì secolari che regolari, e occorrendo qualche rifazione possono sequestrare i frutti. Con tal decreto si ledono gli esenti, anzi sotto pretesto della visita spesso si offende l'autorità regia, delle università e delle nazioni. Inoltre il diritto di sequestrare dinota facoltà temporale, non già ecclesiastica, mentre secondo le antiche costumanze tal diritto spetta al senato provinciale.

XVI. Nella sessione 22 c. 1 de Ref. si ripete la stessa modificazione fatta nella sessione 13 c. 1 e segg.

XVII. Nella sessione 22 c. 5 de Ref. per ciò che riguarda la cognizione delle dispense s'intende senza pregiudicare a' vassalli di andar in straniere provincie.

XVIII. Nella sessione 22 c. 6 de Ref. le commutazioni delle ultime volontà concesse a' vescovi, come delegati della Sede Apostolica, sono vietate a' medesimi dai concilii e concordati brabantini, essendo ciò un diritto inerente alla sovranità.

XIX. Nella sessione 22 c. 8 de Ref. si dà ai vescovi l'esecuzione delle pie disposizioni stabilite per atto di ultima volontà e tra vivi, di visitar gli ospedali e ogni sorta di collegio, purchè non sia sotto l' immediata regia autorità. Ciò resiste alle antiche costumanze, mentre gli amministratori laici sono sottoposti a' giudici secolari.

XX. Nella sessione 22 c. 10 de Ref. si prescrive a' vescovi di esaminar i regii notari. Ciò direttamente osta alla sovranità, per ciò debbasi osservar l'editto di Carlo V del 1533 *de notariorum creatione*.

XXI. Nella sessione 22 c. 11 de Ref. si scomunicano i laici usurpatori, detentori e violatori dei beni e diritti ecclesiastici e de' luoghi pii, privandosi anche i patroni del diritto del patronato. Nelle Fiandre tal facoltà spetta a' giudici laici e concilii provinciali, che puniscono secondo la colpa.

XXII. Nella sessione 23 c. 18 de Ref. si dà la facoltà a'vescovi di stabilire i seminari per l'istruzione de' giovani nelle discipline ecclesiastiche con applicarsi per lo sustentamento i frutti de' beneficii e padronati laicali, degli ospedali e delle decime dovute a' secolari. Con ciò si offendono i regli diritti, quei de' patroni e le ragioni de' possessori delle decime. Nel Brabante ed in Namur le scuole appartengono alla sovranità ed alle università, le quali provveggono pel mantenimento.

XXIII. Nella sessione 24 de Ref. matrim. c. 8 si prescrve la scomunica contra gli adulteri e concubinari contumaci con discacciarli dalle loro regioni. I costumi de' popoli variano su tal articolo. Nel Brabante a'cherici s'impone la pena del diritto canonico ; a' laici la pena della legge scritta. Gli Annovesi riclamano a' loro concordati. I Namurani sostengono, che gli ecclesiastici da' propri ministri, ed i laici da' giudici secolari sieno puniti. Quei di Utrecht dicono, che il distaccamento dalla patria sia una relegazione, locchè resiste alle costituzioni belgiche. Altri pretendono darsi luogo alle prevenzioni con osservarsi sempre i concordati e consuetudini di ciascuna regione.

XXIV. Nella sessione 24 c. 1 de Ref. si prescrive la forma dell'elezioni de'vescovi e delle provviste alle dignità ecclesiastiche. Ciò vaglia senza pregiudizio de' regii diritti.

XXV. Nella sessione 24 c. 2 e 3 de Ref. s'inculca a' vescovi e metropolitani di esattamente celebrare i loro sinodi secondo gli statuti de'sacri canoni e di visitar le loro diocesi. Ciò lede la regia autorità, poichè in tempo di guerra non sa il principe, se gli sia amico o nemico il vescovo che sotto pretesto di congrègar il sinodo, o visitare la diocesi può recargli danno.

XXVI. Nella sessione 24 c. 3 in fine de Ref. si escludono i pàtroni dalla visita delle chiese, delle suppellettili e rendite, spettando ciò al vescovo. Ciò vaglia, quando non sia riserbato espressamente nella legge della fondazione. Non possano i patroni esser privati de' loro diritti, quando mancano le fondazioni, bastando loro il pacifico e lungo possesso avuto.

XXVII. Nella sessione 24 c. 5 de Ref. si stabilisce, che le cause criminali de' vescovi sieno riservate al pontefice romano con darsi al metropolitano l'appuntamento de' fatti, al pontefice poi la cognizione della causa. Nel Brabante e nelle Fiandre per la conservazione della pubblica autorità fu tal articolo ricevuto senza pregiudizio dell' autorità regia.

XXVIII. Nella sessione 24 c. 18 de Ref. si prescrive la forma dei concorsi alle parrocchie, e il modo di provvedère a' beneficii e dignità ecclesiastiche. Con ciò non si apporti pregiudizio alla regia nominazione e diritti di patronato.

XXIX. Nella sessione 24 c. 19 de Ref. si aboliscono i mandati *de providendo*, le grazie aspet-

tative e gl' indulti senza potersi mai di quelli far uso. Ne' sinodi del Brabante e delle Fiandre vengono limitate le grazie ottenute o da ottenersi da S. M.

XXX. Nella sessione 24 c. 20 de Ref. a' vescovi si riserva la cognizione delle cause beneficiali si nel possessorio, che nel petitorio. Questo resiste alle costituzioni sinodali.

XXXI. Nella sessione 25 decr. de purgat. in fin. ai ministri ecclesiastici commettesi l'esecuzione de' legati pii. Ciò s'intende senza pregiudizio di altri esecutori destinati da' testatori.

XXXII. Nella sessione 25 c. 3 de Regular. si permette a' religiosi, eccetto i Cappuccini e Minori Osservanti, l' acquisto de' beni stabili. Ciò vaglia senza ledere i diritti dell'amortizzazione e con espresso beneplacito di S. M.

XXXIII. Nella sessione 25 c. 4 de Regular. e segg. L' esenzioni accordate a' regolari non si ammettino, *se non sieno prima esaminate e approvate da S. M.*

XXXIV. Nella sessione 25 c. 5 de Regular. prescrive il concilio di richiamare nella città i monasteri delle monache, perchè non sieno esposti agli insulti degli uomini facinorosi. Nel Belgio non fu ricevuto tale capo per le gravi spese da farsi.

XXXV. Nella sessione 25 c. 6 de Regular. l'elezione degli abati e superiori regolari si facciano senza lesione della regia nominazione.

XXXVI. Nella sessione 25 c. 3 de Ref. si dà facoltà a' vescovi di procedere, eziandio negli affari civili, contro i laici a pene pecuniarie, afflittive di corpo, sequestro di beni o presa di corpo. Nel Brabante a' giudici laici spettano gli atti di giurisdizione, e possono i vescovi col braccio secolare far

eseguire i loro decreti senza potere scomunicar alcuno.

XXXVII. Nel medesimo luogo *vers. nefas autem sit saeculari etc.* de Ref. il concilio vieta a' magistrati secolari l'impedire ad un vescovo lo scomunicar i suoi diocesani per cose temporali, o costringerli all'osservanza; il che è contra l'uso ed autorità de' costumi e diritti delle regie provvisioni, che sono in possesso di tal diritto, e che in caso di appellazione, come d'abuso, possono obbligare i vescovi ad assolvere gli appellanti *ad cautelam* sino al giudizio d'appellazione, il che vale moltissimo a difendere i regii diritti e de' sudditi.

XXXVIII. Nella sessione 25 c. 4 de Ref. all'arbitrio de' vescovi si lascia la riduzione delle messe per causa della tenue rendita: Ne' concilii si prescrive doversi sentire tutti gl' interessati.

XXXIX. Nella sessione 25 c. 8 de Ref. ai vescovi si commette la cura degli ospedali e l'amministrazione delle rendite. Ciò fa temere la dilapidazione delle pie rendite.

XL. Nella sessione 25 c. 9 *vers. de reliqui patronatus*, *de Ref*, si prescrive, che non costando il diritto di patronato dalla fondazione o dotazione o dall'autentica istituzione, o da prescrizione immemorabile di continuate presentazioni non possa tal diritto vantarsi. Con ciò si limita il diritto dei patroni.

XLI. Nella sessione 25 c. 10 de Ref. si descrivono varii delegati, in fuori degli Ordinari, per la cognizione delle cause. Non si ammetta questo articolo, perchè lesivo agli usi delle nazioni, dovendo con tal pretesto piatire fuori della provincia.

XLII. Nella sessione 25 c. 12 de Ref. si stabilisce l' assoluta soddisfazione delle decime sotto

pena di scomunica a chi le diminuisce o impedisce. Nel Brabante a'varie persone competono l'esenzioni dalle decime. Le censure sono voci insolite in siffatta materia, ed i concilii provinciali sono i giudici competenti contra i morosi debitori delle decime.

XLIII. Nella medesima sessione c. 19 si scomunicano i principi sovrani che abbiano permesso il duello; il che è contro l'autorità del re.

XLIV. Nella sessione 25 c. 20 de Ref. impone il sinodo a'principi cristiani l'osservanza dell'immunità e protezione della giurisdizione ecclesiastica. Con ciò non s'intende lesa l'autorità regia ed i costumi de' popoli.

XLV. Nella sessione 25 rubr. de recip. et observ. dec. conc. si prescrive l'osservanza ed accettazione di tutti i decreti conciliari, ed in caso di dubbio o difficoltà debbasi l'esame commettere al romano pontefice per la dichiarazione. La decisione sarebbe soggetta a varii pericoli con pregiudizio della regale autorità.

Questi sono i principali articoli del concilio Tridentino notati da Margherita governatrice delle Fiandre e riconosciuti da Filippo II pregiudiziali ai regii diritti e costumanze de'popoli; a quell'effetto furono così manifestamente spediti a' vescovi belgici e magistrati regii per l'osservanza ed accettazione del concilio senza pregiudicare alla dottrina cattolica, mentre questi religiosissimi principi tenacemente difendevano e custodivano la cristiana fede e la purità della Chiesa con estinguere lo scisma, con combattere gli errori e riformare gli abusi.

### *Avvenimenti successi in Napoli per l'accettazione del Concilio Tridentino. dell' abate Selvaggi.*

Dappoichè i decreti del Tridentino con modificazione del regio Parlamento furono ricevuti in Spagna nell'impero di Filippo II; lo stesso tenendo in apparenza soddisfatto il papa che chiedeva farsi in Napoli la pubblicazione del concilio, nell' interno poi diversamente la pensava. Conosceva il re ad evidenza i pregiudizi e danni che alla regal giurisdizione inferivano siffatti decreti, e al contrario mostrando tutta la riverenza e rispetto verso la Sede Apostolica voleva che fossero pubblicati in tutti i suoi regni. Quindi ai 12 luglio del 1564 ordinò al duca d' Alcala vicerè di Napoli che avendo egli accettato i decreti del concilio, questi parimenti si pubblicassero, si osservassero ed eseguissero nel regno di Napoli. Chi non avrebbe creduto da' questi ordini farsi libera l'accettazione del concilio? ma nello stesso tempo commise il re al duca che l'accettazione suddetta seguisse in conformità degli altri dominii e suoi stati cattolici, cioè che con tal pubblicazione non si derogasse alle regali preminenze, nè a' regii patronati e altri diritti della sovranità da antichissimo tempo autorizzati costantemente anche presso le altre nazioni, onde senza far novità, o manifestare alla corte di Roma la sua intenzione, simulasse la pubblicazione del concilio facendone prima notare le cose pregiudiziali.

Da questi salutari precetti avvertito il vicerè,

fare sentire al pubblico che il re gli aveva commesso la pubblicazione del concilio, e con segreta intelligenza ne commise poi al reggente Villani l'esame di quelli per ravvisarne i punti pregiudiziali alle regali preminenze. Molti capi sfuggirono dal l'industria del presidente Villani, in guisa che la sua opera non riuscì interamente esatta. Quindi noteremo i principali punti, acciò si vegga che nel nostro regno i decreti disciplinari del concilio Tridentino non furono tutti ricevuti.

I. Nella sessione 4, decr. de edit. libr. s'impone scomunica e pena pecuniaria, a norma del canone dell' ultimo concilio Lateranense celebrato sotto Leone X, agli stampatori della Scrittura e altri sacri libri che senza la licenza dell' Ordinario. o senza nome degli autori gl' imprimono. Con questo decreto troppo fuor di termine si distende la potestà spirituale, e si dà a' vescovi la facoltà di procedere contra i laici con pene temporali per causa meramente temporale in materia che loro non appartiene, mentre nell' impressione di libri la sola censura è della Chiesa, spettando alla potestà regale il diritto di concederne l'impressione o negarla, ovvero proscrivere assolutamente il libro.

II. Nella sessione 25, de Ref. c. 3, si dà potestà a' vescovi di procedere contro gli ecclesiastici e secolari con pene di scomuniche e multe pecuniarie, costringendoli per propri o alieni esecutori. In questo articolo ledesi l' autorità regia, facendosi servire la potestà del principe e suoi ministri per l'esecuzione e ministero della cattura.

III. Nella sessione 24, de Ref. matrim. c. 8, si dà facoltà a' vescovi di scomunicare i concubinari e gli adulteri, i quali durando nella sco-

munica per un anno senza lasciare il concubinato, possono i vescovi sfrattarli dalle loro terre o diocesi, e se sarà bisogno, implorare il braccio secolare; talchè si valeranno, per l'esecuzione dello sfratto, del ministero secolare. In questo articolo si fa servire l'autorità regia e de' suoi magistrati alla potestà della Chiesa, la quale essendo tutta spirituale non può imporre pene temporali; e per i sudditi del principe lo sfratto è una relegazione, la quale disdice alla potestà della Chiesa. Tra i Padri più zelanti dello stesso concilio molti riconobbero queste multe pecuniarie opposte alla dottrina di G. C. e allo spirito della Chiesa, nella quale gli ecclesiastici col decorso del tempo avrebbero a' dissoluti e malvagi imposto il freno di argento non potendo ridurli con quello di ferro, onde presso noi siffatto articolo non ebbe luogo tanto sotto Filippo II, a' tempi del duca d'Alcala, quanto de' principi successori.

IV. Nella sessione 5, de Ref. c. 1, si dà facoltà a' vescovi di poter esaminare e approvare i maestri di grammatica, i lettori di teologia, e gli altri professori delle scienze sì pubblici che privati, sotto pena di scomunica. Questo stabilimento è di grande offesa e pregiudizio dell' autorità regia e delle università; mentre nelle università degli studii, o nelle pubbliche scuole i professori o dal principe o dalle stesse università ricevono bastante facoltà di poter leggere e insegnare qualunque scienza o sacra o profana che fosse, senza esame e approvazione alcuna de' vescovi. Userebbe oggi violente attentato colui che sullo spirito del Tridentino concilio volesse esaminare e approvare i lettori degli studii, spettando ciò assolutamente alla sovranità, la quale dee esaminare e creare i pro-

fessori per tal disimpegno, e invigilàre per la pubblica educazione nell'ordinato sistema delle scuole, affinchè tutti possano uniformarsi alla sana dottrina della Chiesa e alle leggi dello stato. Sotto l'immediata protezione della sovranità debbano esser tutte le scuole in uno stato, affinchè siano lontani i pregiudizi, le massime erronee, e le false dottrine.

V. Nella sessione 21, c. 4 de Ref., e sessione 24 de Ref. c. 13, si prescrive che stimando il vescovo cosa opportuna di fondare nella sua diocesi nuove parochie, non bastando le rendite della Chiesa Matrice, possa pel sostentamento del curato imporre sopra il popolo decime, obblazioni, collette e altre taglie che bastassero al mantenimento di tali ministri. Similmente ritrovandosi povere le chiese parochiali per mancanza di rendite neccessarie al mantenimento del paroco e de' chierici, possa il vescovo unire i beneficii che primi vacheranno, o costringere i parochiani con collette, primizie, o decime a supplire al bisogno. Questi decreti non ebbero l'esecuzione, perchè lesivi alla regia autorità, e disdicevoli alla potestà ecclesiastica, la quale non può imporre collette o taglie sopra i popoli, essendo ciò un diritto inerente alla sola sovranità. Anzi per costante polizia del nostro regno non possono costruirsi nuove chiese parochiali o rurali senza l'espresso assenso e autorità regia.

VI. Nella sessione 22, c. 8 de Ref. si sottomettono alla visita de' vescovi tutti gli ospedali e confratrie de' laici: tutti i Monti e luoghi pii dai secolari eretti, per esser di pietà, e da essi amministrati, eccettuandone solamente quelli che sono sotto l'immediata protezione regia. Questo articolo

non fu ricevuto, perchè tai luoghi pii sono corpi meramente secolari, quantunque destinati ad opere di pietà, autorizzati dalla regia potestà a potersi congregare, altrimenti sarebbero corpi illeciti e proscritti. Similmente si oppone a'costumi de' popoli ed alle leggi fondamentali de' pii testatori e giurisdizione temporale.

VII. Nella sessione 24 de Ref. c. 9 e 10 non fu ricevuto l' articolo di sottoporre alla visita dei vescovi tutte le chiese de' secolari; nè quello di doversi dare i conti all'Ordinario per l' amministrazione delle confraternite, degli ospedali e de' luoghi pii, perchè opposto alle pie disposizioni dei defunti.

VIII. Nella medesima sessione c. 10 de Ref. fu riconosciuto lesivo alla regia potestà l' articolo di sottoporre all'esame dell'Ordinario, quello di esaminare, approvare e sospendere dal loro esercizio tutti i notari o perpetuamente o a certo tempo, *etiamsi imperiali aut regia auctoritate creati fuerint.* Nel nostro regno i protonotari o i notari apostolici sono di niun vigore e senz'autorità alcuna, e le loro scritture reputansi carte meramente private.

IX. Nella medesima sessione c. 11 de Ref. non fu accettato questo articolo di permettere a'vescovi che possano imporre pene sopra i laici e sopra i patroni, privandoli del diritto di patronato, quando abuseranno delle rendite, ragioni e giurisdizioni delle loro chiese.

X. Nella sessione 23 c. 6, 17, 18 de Ref. si esimono dalla giurisdizione de' principi i cherici di prima tonsura ed altri conjugati, senza che possa il principe conoscere, se sieno persone legittime ed abbiano i requisiti prescritti dalle loro leggi. Ciò grave danno apporta al principe naturale, il quale

non sa quali sieno i sudditi propri, e se contra tutti indifferentemente possa esercitare tutti gli atti di sua giurisdizione. Anzi ciò si oppone alle leggi fondamentali di ogni buon regolamento governativo, poichè i cherici godono i frutti della protezione e gli effetti della pubblica sicurezza senza riconoscere il principe naturale per loro sovrano, il quale nel suo stato avrebbe sudditi tali, che o gli fossero sospetti, ovvero in caso di eccessi da loro commessi resterebbero i loro delitti sicuramente impuniti, il che nol ricerca il buon reggimento dello stato. Finalmente fu riconosciuto gravaminoso a'secolari quel decreto di obbligare i laici a stabilire le rendite pel mantenimento de' seminari che volessero fondare i vescovi per l' istruzione de' giovani ecclesiastici, quandochè agl' Ordinari non spetta il diritto d'imporre collette ne'laici, nè si possono fondare nuove adunanze senza sovrano indulto.

XI. Nella sessione 24 de Ref. c. 11 con soverchia precipitanza si notano i privilegi ed esenzioni concesse a'cappellani regii, essendo questi sotto la immediata protezione del re.

XII. Nella sessione 29 de Ref. c. 3 si proibisce a qualunque magistrato laico di poter impedire o far ritrarre al giudice ecclesiastico le scomuniche che avesse mai il vescovo fulminato o fosse per fulminare. Nel nostro regno per inveterata consuetudine, quando le censure sono nulle o ingiuste, o emanate contra il prescritto de'canoni, si praticano contra i giudici ecclesiastici rimedii economici o con farli desistere dall'emanarle, ovvero con farle rivocare.

XIII. Nella sessione 25 de Ref. c. 8 si dà facoltà a' vescovi di commutare le volontà de' pii testatori, vedere l' amministrazione degli ospedali e

luoghi di pietà, con applicare le rendite ad altri usi e punire i governatori con la privazione della carica, ed altre pene. Questo resiste alla potestà regale, alle leggi della fondazione ed a' costumi della nazione.

XIV. Nella stessa sessione c. 9 si prescrivono leggi intorno gli acquisti, usi, prescrizioni e diritti de' beneficii patronati contra l'espressa volontà dei testatori, ed esercizio dell' autorità ecclesiastica.

XV. Nella medesima sessione c. 19 si sottopongono alla scomunica gl'imperatori, re, principi e qualunque altro signore temporale che ne' suoi stati permette il duello, con la privazione dei dominii; ed avendoli in feudo, ricadano a'diretti padroni: contra i privati e padrini, oltre le censure, s' impone la confiscazione di tutti i beni, la perpetua infamia, come rei d'omicidio. Diffatto tal articolo fu ricevuto, come manifesta usurpazione dell'autorità temporale, e contrario alla autorità data da Cristo alla Chiesa (1).

---

(1) È un fatto sorprendente e forse unico nel suo genere che questi articoli giustamente ricusati in un secolo di pregiudizi come il XVI, siano stati concessi nel XIX sparso di tanta luce di dottrine, e in quel paese medesimo che ha prodotti i Giannone, i Filangeri i de Rossi ed altri dottissimi impugnatori delle esorbitanze ecclesiastiche; e che un monarca gelosissimo della sua autorità fino al dispotismo, non abbia avuto alcuna difficoltà di lasciarsi legare le mani dai preti in ciò che più giustamente e legittimamente gli competeva. Pel concordato del 1818 il re Ferdinando e, quel che appare ancora più strano, il suo ministro Medici che pur era spregiudicato fino alla irreligione, hanno conceduto alla corte di Roma quanto essa medesima non avrebbe saputo sperare. Per quel concordato il re

Tostochè il reggente Villani riconobbe nei decreti disciplinari del concilio Tridentino i pregiudizi ed usurpazioni che sofferto avrebbe la regalia del principe ed i costumi della nazione, ne umiliò egli al vicerè due relazioni, che dal duca furono trasmesse in Ispagna al re Filippo; il quale con sua lettera de'tre luglio 1566 gli rescrisse, che essendosi informato da alcuni prelati spagnuoli intervenuti nel concilio, non si era mai pensato di pregiudicare in menoma parte a Sua Maestà ed alle sue regali preminenze, ond'è che facesse pubblicare quel concilio senza far novità alcuna in danno e pregiudizio della sua autorità regale in tutti quei capi descritti nelle antecedenti relazioni.

---

e suoi successori perdette il diritto di disporre de' beni ecclesiastici, in pari tempo che concedeva al clero di far nuovi acquisti; assoggettò i vescovi del regno a un tributo annuo verso la camera apostolica di dodici mila ducati; obbligò la finanza dello stato a ristabilire il maggior numero possibile di conventi; ristabilì il fòro ecclesiastico sulle norme prescritte dal concilio Tridentino; permise a' vescovi d' ingerirsi in tutto quello che essi chiamano *violazione de' sacri canoni*, e sa ognuno che vanno all' infinito; affidata la censura de' libri ai preti, di cui n' erano privi per leggi anteriori; concesse le appellazioni a Roma, e a quella corte la più ampia ingerenza negli affari ecclesiastici del regno, materia molto pregna in mano de' curiali; reso nullo l' *exequatur* regio: insomma lasciato ai preti piena facoltà di fare e disfare senza che il governo per niente s' ingerisca. Ma successe di questo come di tutte le leggi fatte fuor di stagione; non gradì al popolo e trovò difficile esecuzione: il governo istesso fu pentito di una sconsiderata condiscendenza.

(*Editore*)

In esecuzione di questo regal rescritto avrebbe ognuno creduto che nel nostro regno sarebbesi fatta la solenne pubblicazione ed accettazione del Tridentino concilio con la riserva a quegli articoli notati dal reggente Villani, ma la faccenda passò altrimenti, poichè avendone la corte di Roma chiesta la pubblicazione ed accettazione con darsi prima a quel conciliare volume il *regium exequatur*, questo non si volle impartire, ma solamente con un politico modo si permise e si lasciò correre questo concilio per tutto il regno; dandosi dal vicerè ordini a' presidi ed altri ministri, che non facessero commettere pregiudizio alcuno alla giurisdizione del re per gli articoli notati. Questo fece, che in varii rincontri di pregiudizi fatti da'vescovi alla regalia, con uguale intrepidezza di animo e zelo si sono sempre opposto i nostri principi.

Dietro alle decisioni del concilio di Trento i vescovi del nostro regno ne' loro particolari sinodi hanno tenuto di mira nelle materie dottrinali il Tridentino concilio per togliere gli errori, riformare gli abusi introdotti nella disciplina ecclesiastica, e stabilire le buone massime per l'istruzione del popolo regolando la vita, gli studii e la morigeratezza de' cherici.

In queste nostre provincie essendosi il cattolicismo sempre conservato immune da ogni errore e scisma, anzi ognuno succhiando quasi col latte della nutrice il culto della pietà e della cristiana religione, costantemente crede, venera e professa la fede ed i dogmi stabiliti dal Tridentino sinodo, protestandosi di spargere il proprio sangue piuttosto che negare la dottrina della cristiana credenza. Da ciò dunque ben consta, che i dogmi dottrinali non ebbero menoma resistenza non meno in queste no-

stre provincie, che in tutti gli altri dominii cattolici; non così avvenne per le decisioni disciplinari nelle quali vi ebbero parte gli interessi politici.

Opportuna occasione è qui da' notarsi, qual sia il principale fondamento della regalia per resistere alle sorprese, che nella regale giurisdizione posson farsi dalla corte di Roma sul nostro regno. Questo chiamasi *exequatur regium*, che richiedesi per l'esecuzione di ogni Bolla o rescritto del papa. Voleva Pio V l'accettazione del concilio Tridentino. Si oppose il vicerè d'Alcala con divisarne gli articoli disciplinari pregiudiziali alla regalia, e ne tollerò la pubblicazione senza darvi *l'exequatur*. Nel pontificato di Pio varie costituzioni furono emanate, e tra le altre la celebre Bolla *in coena Domini*, la quale fu riconosciuta distruttiva della sovranità, prescrivendosi a' sudditi di non pagare i tributi e le collette a' re, se non sieno imposti con autorità apostolica, locchè era sottoporre interamente l'impero al sacerdozio. Ma dalla vigilanza del vicerè venne la pubblicazione della Bolla impedita, per cui grande abbominazione ne concepì il pontefice, a segno di qualificare questa regia preminenza come una disautorizzazione della dignità apostolica. Con pari zelo dell'apostolato s'impegnò Pio a sostener la sua autorità, perchè le pontificie costituzioni non soffrissero nel nostro reame resistenza alcuna, al qual effetto il cardinal Alessandrino nunzio in Madrid ne espose le più gravi querele al re Filippo II contra il duca d'Alcala, dicendo: «Che in Napoli in molti e diversi capi non si osservava il concilio di Trento, e che con infinite maniere s'impediva l'esecuzione delle lettere ed espedizioni apostoliche; a' quali ostacoli e particolarmente a quello dell' *exequatur* regio era obbligata la Maestà Vostra per proprio

» giuramento a rimediare e rimuovere, come po-
» trà vedere delle clausole dell'investitura di Giu-
» lio II in persona di Ferdinando il Cattolico e di
» Giulio III in persona della Maestà Vostra da
» lei giurata ». Di siffatte lagnanze del nunzio non si dolse il re della condotta del duca, che alla difesa de' regii diritti e quiete dello stato con animo costante sempre vegliava.

Di continuo cercavano i Romani abbatter nei contrasti colla corte di Napoli la sovrana prerogativa del regio Placito, dicendo tal costume essersi praticato nell' elezioni de' vescovi, i quali o nemici, o malaffetti del re, o sospetti avrebbero potuto perturbar la quiete dello Stato macchinando tumulti e rivoluzioni, che erano continue per le pretensioni de' principi stranieri desiderosi di occupar questo reame. Ma tostochè cessarono le guerre e i tempi divennero più pacati, non vi era bisogno del regio assenso nell' elezioni de' prelati. In questi termini s' impegnò Clemente VIII nel 1596 in una sua lettera scritta a' 5 ottobre al vicerè Olivares per toglier questa regalia.

Una tal origine è troppo favolosa, poichè è comune sentimento di tutti i canonisti, come riflette il Duareno *de sacr. eccles. ministr.*, che nell' elezioni de' ministri ecclesiastici il popolo vi aveva parte; ma per i tumulti e fazioni che succedevano, tutta la potestà del popolo e del clero si trasferì nel principe, come rappresentante le ragioni di quello. Inoltre la religiosità de' nostri sovrani essendo stata copiosissima verso le chiese, le quali o da' fondamenti fabbricate o dotate di convenienti entrate per lo mantenimento del proprio pastore, o ristaurate dal loro principio, divennero queste chiese

di patronato regio. Or dunque competendo a' patroni il diritto, dal principe ricevevano i vescovi la conferma dell'elezione, e l'investitura temporale col bastone e coll'anello per la retta percezione de' frutti, non già per la spiritualità del sacro ministero che alla potestà spirituale appartiene. Così nel regno de' Normanni, liberali verso le chiese, non vi fu elezione senza il regio assenso: lo stesso si praticò sotto gli Svevi fino che Carlo I d'Angiò per l'invito fattogli dal papa nell'acquisto di questi reami non ebbe difficoltà di contentarsi di non più ingerirsi col regio assenso nell'elezioni de' prelati. Non così passò la faccenda nell'affare del *Regium Exequatur*, con cui si resiste all'elezioni fatte in persone nemiche o sospette al re, siccome lo affermò chiaramente papa Niccolò IV con sua Bolla de' 28 luglio 1288. Valide parimente si riconobbero l'elezioni de' ministri nelle chiese di regio patronato. Quindi ad evidenza ognun conosce la differenza che passa tra il regio assenso e l'*Exequatur Regium.*

Col principato medesimo in tutt'i dominii cattolici nacque l'*Exequatur Regium*, e appartiene alla sovranità *Jure Regaliae*, ovvero *titulo sui principatus*. I principi perchè sono protettori de' canoni, difensori e custodi della Chiesa e purità della fede, vegliano alla conservazione dello Stato affinchè non siano da parti straniere introdotti perniciosi abusi e novità tali che possano ne' sudditi risvegliar tumulti e disordini; e perciò alle scritture venute di fuori non si dà esecuzione se non siano prima rivedute ed esaminate. Alla vigilanza dunque e difesa de' nostri sovrani dobbiamo attribuir l'originario diritto dell'*Exequatur Regium* in sospender l'esecuzione a tutte le scritture che venissero

fuori, se prima non saranno esaminate, e tanto
quelle che si mandano dalla Corte di Roma,
quale avendo in molte guise preteso di far no-
a su la temporale giurisdizione de' principi, de-
eva con suoi rescritti cose che non le apparte-
vano; quindi fu introdotto il sistema di non dare
atto esecuzione a tali carte, se prima non sa-
nno esaminate, e ritrovandosi non pregiudiziali
dà esecuzione, in caso contrario se gli nega,
rchè nel rescritto si nuoce alla tranquillità e
on governo dello Stato. E perciò simili carte o
ntengano materie disciplinari, o dottrinali, sem-
e si attende a tal legge, senza che possa dirsi
e la regia autorità avvalori le cose spirituali, poi-
è i principi non sono giudici competenti della
de, ma la decisione di tali cause spetta alla Chiesa
usta l' insegnamento di S. Leone, *sicut reges
aesunt in causis saeculi, ita sacerdotes in causis
ei;* E papa Gregorio II scrivendo a Leone Isau-
co così gli attesta: *Scis imperator, sanctae ecclesiae
gmata non imperatorum esse, sed pontificum, qui
to assolent dogmata tradere, idcirco ecclesiis sunt
ntifices a reipublicae negotiis abstinentes, et impe-
tores ergo similiter ab ecclesiasticis abstineant, et
uae tibi commissa sunt, capessant.* E più chiaramente
Osio vescovo di Cordova avvertendo l' imperator
Costantino dice: *Tibi Deus imperium commisit, nobis
uae sunt ecclesiae, concredidit: et quemadmodum qui
uum imperium malignis oculis carpit, contradicit or-
linationi divinae; ita et tu cave, ne quae sunt ec-
lesiae, ad te trahens magno crimini obnoxius fias:
late (scriptum est) quae sunt Caesaris, Caesari; et
uae sunt Dei, Deo.* Tra questi confini han sem-
re i principi riconosciuto i diritti della lor auto-
ità, siccome lo dimostrano il Van-Espen, il Co-

varruvias, e il cardinale de Luca. Finalmente al principato appartiene questo diritto *jure territorii*, cioè della *potenza*, che o considerata come forza fisica o come forza dall' autore della natura creata e conferita a' regnanti pel buon regolamento dell' uman genere costituisce il principal fondamento di tal preminenza, tenendosi sempre per oggetto l' universal vantaggio.

Con sì fatti principii tutti i dominii cattolici han praticato lo stesso. Insegna Salgado ne' due trattati *de retentione bullarum*, e *de supplicatione ad Sanctissimum*, che in Spagna le provvisioni di Roma prima di pubblicarsi si esaminano dal regio consiglio e quando non conviene eseguirle, si ritengono. Lo stesso costumasi nel Portogallo, in Francia, nelle Fiandre, in Milano, in Savoja, in Fiorenza, Venezia, ec. Nel nostro regno costantemente non solo sotto i principi Normanni e Svevi inalterabilmente fu questa prerogativa esercitata, ma anche sotto i medesimi Angioini, ligi de' romani pontefici; che, sebbene nelle investiture si spogliarono dell' assenso nell' elezioni de' prelati, sempre però ritennero il diritto nell'*Exequatur Regium*, come distintamente riferisce il Giannone nell'*Istor. civ. del reg. di Nap. lib.* 33 *cap. V*.

## IL CONCILIO DI TRENTO

## NELLA SVIZZERA.

(*Nota dell' Editore*)

Per quello riguarda gli Svizzeri, la dieta mandò siccome suo inviato al concilio il cavaliere Lüssi, a cui furono commesse istruzioni circospettissime, fra le quali è notabile la seguente: « L' inviato » della Confederazione Elvetica si guarderà bene » dall' accondiscendere in checchè sia, tranne quello » che possa giovare ad una buona riforma e al » ristauro e promovimento della vera, antica, in- » genua cristiana cattolica religione; si guarderà » bene dall' acconsentire menomamente a cosa che » potesse cangiare, sminuire, detrarre e insomma » portar pregiudizio in qualsiasi modo alle nostre » giurisdizioni, ai vigenti diritti e alle antiche co- » stumanze » (1).

---

(1) Vedi gli *Atti pubblici* di quei tempi.

E perchè il vescovo di Costanza andava insisinuando al clero che dovessesi accettare tutto che il concilio fosse per stabilire, la Dieta emanò un ordine al clero medesimo, dove fra gli articoli si leggono i due seguenti: « Gli ecclesiastici svizzeri » non si conformeranno (nelle cose del concilio) » se non in ciò che valga a sbandire e cancellare » dal seno della Chiesa, che è santa, gli abusi » che la profanano e la disformano e la fanno » spregevole agli occhi degli Evangelici che ne » hanno scandalo ».

E poi: « Gli Svizzeri accorderanno soltanto » quelle migliorie che siano introdotte con chia» rezza, e tornino a comune edificazione, e sia» no davvero quali convengono ai bisogni della » Chiesa » (1).

Quando poi finito il concilio si trattò della sua accettazione, il papa non trovò gli Svizzeri punto più arrendevoli di quello che trovasse o Francia o Spagna od altro potentato in Europa.

Esso non fu mai accettato formalmente dalla Dieta; solo i Cantoni cattolici accettarono separatamente la parte dogmatica, rigettando per altro la parte disciplinare siccome contraria alle usanze del loro paese, e la Dieta approvando la loro condotta, alle negoziazioni intavolate dai pontificii per ottenere di più, rispose esplicitamente: « I Con» federati accetteranno la dottrina approvata a

(1) *Ibidem.*

» Trento, semprechè non pregiudichi menoma-
» mente alla Confederazione ne' suoi diritti o co-
» stumanze. Insomma la Confederazione accetterà
» le decisioni sulla fede e sui sacramenti e nul-
» l' altro; e se i legati nostri al concilio avessero
» promesso di più, la Confederazione lo ha per
» irrito e nullo, mancando la propria interven-
» zione e il comando della Dieta ».

E un' altra dichiarazione della Dieta federale suona in questa sentenza: « Noi vogliamo vedere
» prima di tutto e chiaramente come la si debba
» intendere con questo concilio. Gli ecclesiastici
» pretendono che ad occhi chiusi si abbiano ad
» accettare i decreti, poichè ben sanno che stando
» in loro arbitrio la interpretazione, in poco tem-
» po si usurperebbono tutti i nostri diritti. Quindi
» noi non volemmo nè vogliamo accettar altro,
» tranne quello riguarda i sacramenti, tenendo
» fermo agli antichi costumi, usi e diritti » (1). Questo decretava la Dieta. I Cantoni poi in particolare fioccarono più di una protesta contro le discipline del Tridentino, e non solo vollero conservarsi le antiche libertà e consuetudini, ma le portarono eziandio ne' loro stati in Italia, ed ogni volta che i vescovi di Como vollero allargare le mani, ebbero a trovare la più valida opposizione (2).

---

(1) Hottinger, *Metodo di studiare la storia patria.* pag. 557, ediz. di Basilea 1760.

(2) Vedi le Gride de' Capitani e Landfocti.

In questi Baliaggi che formano l'attuale Cantone Ticino, non poteva essere eseguita Bolla di Roma, o scritto qualunque del vescovo ordinario senza il beneplacito della magistratura secolare; i beni de' spedali e luoghi pii furono sempre amministrati indipendentemente da ogni intervento ecclesiastico; la collazione de' beneficii fu sempre conservata al popolo se di cura, o ai patroni se di juspatronato: i soli canonicati e qualche altro beneficio restarono, com'erano prima, di collazione pontificia; gli ecclesiastici non godevano alcuna immunità, essendo i loro beni, come quelli degli altri soggetti a tributo: non vi era altro fôro che il secolare, l'inquisizione non era ammessa. E siccome questo tratto di paese era per lo spirituale una parte della diocesi di Como, il vescovo, neppure ne' suoi feudi, poteva esercitare nissuna autorità temporale. Persino le cause meramente ecclesiastiche non potevano essere portate al tribunale ecclesiastico senza essere prima state riconosciute dal giudice laico ed ottenutone l'assenso del governo, l'adesione del quale era poi anche necessaria per l'esecuzione della sentenza. Il solo invocare l'intervenzione ecclesiastica contro il secolare era delitto che si scontava colla inesorabile multa di 200 scudi. Queste leggi e consuetudini esistono ancora, ma trascurate per ignavia del governo; negli altri Cantoni per altro sono mantenuti in vigore con molta gelosia.

In generale il concilio di Trento, comechè ci-

tato ad ogni momento dai preti, non fa più testo fra i cattolici se non in ciò che riguarda la fede, quantunque ivi ancora i teologi siano divisi su varii punti, e non meno discrepanti fra loro che lo siano forse coi Luterani. Ma per quello riguarda la disciplina, i preti istessi si fanno un dovere di non osservarla, i papi vi hanno derogato in più particolari, e ciascuno Stato si governa con leggi sue proprie e più conformi alla civiltà presente e alla dignità del principato. Ma fra tutte, quelle introdotte nelle monarchia austriaca dal senno di Giuseppe II e di Leopoldo presentano forse il più compiuto e meglio ordinato sistema di polizia ecclesiastica che si conosca nell' Europa cattolica. Si può vederne l' esposizione nel manuale di Giorgio Rechberger.

# INDICE
## DEL SETTIMO VOLUME

### Continuazione del Libro VIII.

1563.

1564.

## APPENDICI.



FINE DELL' INDICE.

# INDICE GENERALE

*I Numeri Romani indicano il Libro, gli Arabi il Paragrafo.*

## A

## B.

## C.

D.

## F.

## I.

## L.

## M.

## N.

## Q.

R.

## U.

## V.

favor del sistema dei France-

è spedito con Vargas a Bolo-
contro la traslazion del conci-

ivescovo di Armagh, viene
mero, II, 34. Ha la ripu-
la posta, ad onta di sua

Evreux. Suo parere
cclesiastici, VI, 13.
icenza per il con-
son riceyuti al
che si cangi il ca-
caso di adulterio, e ciò
III, 39. Dimandano altresì
si faccia nell' articolo dei patro-
compresi nel numero dei re, 69.
aolo Emilio) vescovo di Capaccio, dice
tutti i vescovi sono eguali, VI, 23.

*rcelli* (Ricardo di) abate di Preval, si oppone alla concession del calice, e tratta da eretici quei che la dimandano. N'è ripreso dal cardinal di Mantova, e ne fa scusa. Rileva molto l'autorità del concilio di Basilea. Desidera con impazienza l'arrivo dei Francesi. Si pensa a farlo richiamar dal concilio, e muore, VI, 53.

*Vardun* (Giovanni di) benedettino, confuta il sentimento di Valentino sopra le dispense e sostiene che tutte quelle che son senza ragione, son criminali in chi le dà e inutili a chi le riceve, VII, 67. Credendo che Lainez l' avesse attaccato, chiede permissione al cardinal di Lorena di rispondere, ma questi non lo crede opportuno, VIII, 15.

## Z.

FINE DELL' INDICE GENERALE.